Sindaco e Assessore Urbanistica-Edilizia Privata
dott.ssa Morena Martini

Progettista
dott. Adriano Ferraro
Responsabile Ufficio Tecnico

Progettista
ing. Luca Zanella

3.1

ACCORDI ART. 6 LR 11/04 ALLEGATI ALLE NORME TECNICHE OPERATIVE

Elaborato adeguato alla D.C.C. di approvazione n. 8 del 02/03/2022

PIANO DEGLI INTERVENTI - VARIANTE N. 10

marzo 2022

COMUNE DI ROSSANO VENETO - VI

2021

PIANOREGOLATORECOMUNALE

PIANODEGLIINTERVENTI

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI NOTORIETÀ IN APPLICAZIONE DELL'ART. 6 DELLA L.R. 11/2004 A DEFINIZIONE DELL'ACCORDO PUBBLICO/PRIVATO PRESENTATO A NOME "SOCIETA' AGRICOLA MARINA S.S."

(Art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

L'anno duemiladiciotto (2018), il giorno sedici (16.) del mese di maggio (05) la ditta **Marina Pia Sartore,** nata a Cittadella (PD) il 18.02.1971, domiciliata per la carica presso la sede sociale a Loria in via Montegrappa n49, in qualità di Rappresentante della **"Società agricola Marina" S.S. di Sartore Marina Pia & C."**, codice fiscale-partita iva 04568220265, in qualità di proprietaria del terreno catastalmente distinto in Comune di Rossano Veneto Foglio 2 mappali 2335 – 2334 2348, a **conoscenza di quanto prescritto dall'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, sulla responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 48 del citato D.P.R. 445/2000, e sotto la propria personale responsabilità:**

DICHIARA

- che la ditta società agricola Marina S.S. proprietario del terreno ubicato catastalmente in Comune di Rossano Veneto (VI) foglio 2 mappali 2335 – 2334 – 2348 ricadente in Zona standard;
- che l'accesso al terreno in proprietà avviene da Via dello Sport;
- che sul terreno insiste un manufatto un tempo adibito a colombaia gravato dal grado di tutela 2 ai sensi delle N.T.O. del P.I. Vigente;
- che la finalità del presente accordo è di variare il grado di tutela del manufatto da 2 a 3 (restauro propositivo) e di chiedere la possibilità di edificare a pertinenza della Colombaia un superficie di mq 100, da adibire a servizi (bar ristorante etc..)
- che tale superficie è assimilabile alla Z.T.O D3;
- che l'area di pertinenza sarà utilizzata per usi consoni alla destinazione di zona esistente;
- che la legge regionale (L.R.) n. 11 del 23 aprile 2004 prevede che la pianificazione comunale si articoli in disposizioni strutturali, contenute nel Piano di Assetto del Territorio (P.A.T.), e in disposizioni operative, contenute nel Piano degli Interventi (P.I.), che insieme costituiscono il Piano Regolatore Comunale (P.R.C.)
- che l'art. 6 della citata L.R. 11/2004 prevede che:

  1. I Comuni possono concludere accordi con soggetti privati per assumere nella pianificazione proposte di progetti ed iniziative di rilevante interesse pubblico, al fine di determinare alcune previsioni del contenuto discrezionale degli atti di pianificazione territoriale ed urbanistica, nel rispetto della legislazione e della pianificazione sovraordinata, senza pregiudizio dei diritti dei terzi (vd. commi 1-2);

  2. L'Accordo costituisce parte integrante dello strumento di pianificazione cui accede ed è soggetto alle medesime forme di pubblicità e di partecipazione. L'Accordo è recepito con il provvedimento di adozione dello strumento di pianificazione ed è condizionato alla conferma delle sue previsioni nel piano approvato (vd. comma 3);

  3. Per quanto non disciplinato dalla L.R. 11/2004, trovano applicazione le disposizioni di cui l'art. 11 commi 2 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme sul procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e successive modificazioni (vd. comma 4);
- che il Comune di Rossano Veneto è dotato di P.A.T. , approvato con D.G.R.V. n. 683 del 14/05/2013 ai sensi degli artt. 14 e 15 della L.R. 11/04;
- che in data 26.02.2018 con Delibera di Giunta Comunale n. 23 sono stati stabiliti i valori indicativi delle valorizzazioni immobiliari attestanti l'interesse pubblico che sono pari alla valutazione del maggior valore generato dal presente intervento da corrispondere sotto forma di contributo straordinario;
- che si concorda che il versamento finanziario denominato contributo perequativo da corrispondere sarà vincolato, a scelta dell'Amministrazione, in uno specifico centro di costo per la realizzazione di opere pubbliche e servizi da

realizzare nel contesto in cui ricade l'intervento, cessione di aree o immobili da destinare a servizi di pubblica utilità, edilizia residenziale sociale od opere pubbliche;
- che la presente dichiarazione è richiesta quale garanzia per l'eventuale approvazione del P.I.;
- che l'area di cui al presente Accordo, è inserita nel P.I. n. 8 adottato come indicazione di variante n. 4 e viene descritto negli elaborati già adottati che si richiamano in toto nella presente dichiarazione;
- che ai sensi della D.G.C. n. 162 del 14/11/2014 la valutazione del contributo perequativo definitivo da corrispondere è pari ad euro **€ 7.832,00** così calcolato:

  valore perequativo al mq = €/mq (98,32 -20)= 78,32 €

  perequazione 200 mq = 200 mq x 78,32 €/mq x 50% = **€ 7.832,00**
- che in ragione degli impegni sopra assunti la richiesta ricopre valore di interesse pubblico prevalente.

LA DITTA SI IMPEGNA PER SE' E PER I SUOI AVENTI CAUSA

Volendo ottemperare alle disposizioni la ditta che sottoscrive la presente dichiarazione d'obbligo conferma la premessa narrativa e le considerazioni proposte come parte integrante del presente Accordo.

Si ribadisce che il presente Accordo prevede il rilevante interesse pubblico e si prende atto che gli interventi tutti verranno compiuti previe le dovute autorizzazioni connesse alla nuova destinazione dell'area.

La ditta, condividendo gli obiettivi e i contenuti del P.A.T. approvato, specificatamente quelli relativi al contesto territoriale in cui è inserita l'area di relativa proprietà, si obbliga a riconoscere il seguente interesse pubblico ai sensi dall'art. 16 comma 4 punto d) ter del DPR 380/01 conviene il pagamento di un contributo straordinario chiamato contributo perequativo, determinato ai sensi dell'art. 3 delle N.T.O. del P.I. destinati ad interventi previsti dall'art. 16 comma 4 punto d) ter del DPR 380/01, per un importo perequativo di € 7.832,00 (euro settemilaottocentotrentadue/00) già corrisposto.

La presente Dichiarazione fa seguito al provvedimento di adozione avvenuto in data 26.02.2018 con Delibera di Consiglio Comunale n. 23 e registra, prima dell'approvazione del P.I. n. 8 , gli impegni di seguito definiti, che con la presente dichiarazione d'obbligo la ditta sostiene:

- che la finalità del presente accordo è di variare la destinazione urbanistica del lotto da standard a commerciale;
- garanzia della dotazione dei servizi e delle attrezzature definiti dalle N.T.O. del P.I. vigente, con le modalità previste dalle N.T.O. del P.I., in particolare permane l'obbligo di esecuzione delle opere di urbanizzazione e l'assunzione di tutti gli oneri per le opere necessarie e per le eventuali spese e/o contributi agli enti competenti per allacciare le reti tecnologiche dell'intervento (acquedotto, fognature, illuminazione pubblica, rete telefonica, rete distribuzione gas, rete distribuzione energia elettrica) alle reti esistenti e posare i relativi contatori, il tutto in conformità alle disposizioni tecniche impartite dagli enti gestori dei servizi. I pozzetti che alloggiano contatori privati non devono essere collocati in area pubblica;
- le opere definite al punto precedente non saranno soggette a scomputo degli oneri;
- di avere proceduto con bonifico bancario in data 10/05/2018. al pagamento del contributo straordinario chiamato contributo perequativo, determinato ai sensi dell'art. 3 delle N.T.O. del P.I. destinati ad interventi previsti dall'art. 16 comma 4 punto d) ter del DPR 380/01, di **€ 7.832,00** pari all'intero versamento in premessa definito;
- di obbligarsi ad osservare tutte le condizioni, prescrizione e scadenze contenute nel presente dichiarazione.

Dopo la definizione del presente Accordo giusto il disposto dell'art. 6 della L.R. 11/2004 lo stesso costituirà parte integrante del P.I. n. 8 del Comune di Rossano Veneto e la ditta, previa apposito progetto edilizio da sottoporre all'esame ed autorizzazioni degli uffici/Enti competenti, chiede il riconoscimento dei parametri definiti al punto n. 4 del P.I. n.8

La presente dichiarazione deve ritenersi vincolante non solo per la ditta, che sottoscrive, ma anche per i suoi eventuali successori ed aventi causa a qualsiasi titolo. In relazione a quanto stabilito al comma che precede, la ditta si obbliga inderogabilmente ad inserire le previsioni la presente Dichiarazione d'obbligo negli eventuali atti di cessione delle aree di sua proprietà interne all'Ambito soggetto ad Accordo.

La ditta presta al Comune di Rossano Veneto la più ampia ed illimitata garanzia circa la proprietà e disponibilità degli immobili oggetto la presente Dichiarazione.

Sartore Marina Pia

Tutte le spese, comprese quelle di progettazione e pubblicità della variante al P.I. che sarà redatta da apposito tecnico incaricato dal Comune di Rossano Veneto, le imposte e le tasse, inerenti e conseguenti alla presente Dichiarazione, nonché dei successivi atti di convenzione e di cessione gratuita, sono a carico della Ditta proponente, che dichiara di assumerle. Le spese della variante al P.I. n. 8 pari al 3% dell'importo perequativo risultano essere € 234,96 già versate tramite bonifico bancario in data 10/05/2018.

La presente Dichiarazione non pregiudica i diritti di terzi ed è sospensivamente condizionato alla conferma delle sue previsioni comprensive di osservazioni formulate nel P.I. n. 8 , senza possibilità di rivalsa o pretesa alcuna nei confronti del Comune di Rossano Veneto, comprese le spese sostenute e già pagate dalla Parte privata.

Per quanto non espressamente previsto nella presente Dichiarazione, trovano applicazione le disposizioni dell'art. 6 della L.R. 23.04.2004, n. 11 e successive modificazioni ed integrazioni, oltre alle disposizioni contenute nei commi 2 e seguenti dell'art. 11 della L. 07.08.1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni.

I soggetti che sottoscrivono la presente Dichiarazione autorizzano il trattamento dei dati personali che le riguardano, nei limiti degli obblighi e delle formalità derivanti dalla presente dichiarazione.

Contestualmente dichiarano di essere a conoscenza che il trattamento di detti dati avverrà presso l'Amministrazione comunale di Rossano Veneto, con l'utilizzo di procedure anche informatiche, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le finalità istituzionali, anche in caso di eventuale comunicazione a terzi, nel caso di richiesta di accesso e/o controllo.

Infine dichiarano di essere informati che sono riconosciuti i diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs. 30.06.2003, n. 196 e successive modificazioni ed integrazioni e che il titolare del trattamento cui possono rivolgersi per l'esercizio dei loro diritti è il Responsabile dell'Area Urbanistica del Comune di Rossano Veneto.

Letto, confermato e sottoscritto.

Sartore Marina Pia

Firma del dichiarante (per esteso e leggibile)

COMUNE DI ROSSANO VENETO (Vicenza)

AUTENTICAZIONE DI SOTTOSCRIZIONE

(Art. 21, comma 2 – D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

Io sottoscritto ADRIANO FERRARO - Funzionario Incaricato dal Sindaco, attesto che la dichiarazione sopra riportata è stata resa e sottoscritta in mia presenza dal dichiarante sopra generalizzato, da me identificato mediante:

DOCUMENTO IDENTITA' C.I. AT6514126 DEL COMUNE DI LORIA

Data 16/05/2018

Il funzionario incaricato

SOTTOSCRIZIONI

Tutte le dichiarazioni da presentare alla Pubblica Amministrazione o ai gestori o esercenti di pubblici esercizi sono sottoscritte in presenza del dipendente addetto, ovvero sottoscritte e presentate unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore.

DECADENZA DAI BENEFICI

Qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.

NORME PENALI

Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal D.P.R. 445/2000, è punito ai sensi del codice penale e dalle leggi speciali in materia. L'esibizione di un dichiarazione contenente dati non più rispondenti a verità equivale ad uso di dichiarazione falso. Le dichiarazioni sostitutive di certificazioni e della dichiarazione di notorietà sono considerate come fatte a pubblico ufficiale. Se i reati suindicati sono commessi per ottenere la nomina ad un pubblico ufficio o l'autorizzazione all'esercizio di una professione o arte, il giudice, nei casi più gravi, può applicare l'interdizione temporanea dai pubblici uffici o dalla professione e arte.

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI NOTORIETÀ IN APPLICAZIONE DELL'ART. 6 DELLA L.R. 11/2004 A DEFINIZIONE DELL'ACCORDO PUBBLICO/PRIVATO PRESENTATO E ADOTTATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 12 DEL 10/03/2016 INTESTATO AL SIG PAROLIN LORENZO ED ALTRI

(Art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

L'anno duemiladiciotto (2018), il giorno quattordici (14) del mese di maggio (05), la ditte:

Parolin Lorenzo, nato a Rossano Veneto (VI) il 08/08/1951, residente in Via Borgo Zucco n. 26/a, nel Comune di Tezze sul Brenta (VI) 36056, codice fiscale PRLLNZ51M08H580E;

Parolin Francesco, nato a Bassano del Grappa (VI) il 28/05/1963, residente in Via Marangoni n. 64, nel Comune di Cassola (VI) 36022, codice fiscale PRLFNC63E28A703T;

Parolin Giuseppe, nato a Rossano Veneto (VI) il 18/03/1955, residente in Via Bressani n. 9, nel Comune di Tezze sul Brenta (VI) 36056, codice fiscale PRLGPP55C18H580Q;

Milani Delfina, nata a Cassola (VI) il 15/09/1923, residente in Via Roma n.159/a, nel Comune di Rossano Veneto (VI) 36028, codice fiscale MLNDFN23P55C037A;

in qualità di proprietari dei terreni ubicati catastalmente in Comune di Rossano Veneto mappali fg. 2 n. 197 – sub. 5, fg. 2 n. 2611, 2614, 2616, a conoscenza di quanto prescritto dall'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, sulla responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 48 del citato D.P.R. 445/2000, e sotto la propria personale responsabilità:

DICHIARANO

- che sono proprietari dei terreni ubicati catastalmente in Comune di Rossano Veneto (VI) Foglio 2 - mappale 197 – sub. 5 e Foglio 2 – mappali 2611, 2614, 2616 ricadenti in Zona STANDARDS;
- che l'accesso al lotto in proprietà avviene attraverso una servitù;
- che la finalità del presente accordo è di variare la destinazione urbanistica del lotto da standards a residenziale;
- che la legge regionale (L.R.) n. 11 del 23 aprile 2004 prevede che la pianificazione comunale si articoli in disposizioni strutturali, contenute nel Piano di Assetto del Territorio (P.A.T.), e in disposizioni operative, contenute nel Piano degli Interventi (P.I.), che insieme costituiscono il Piano Regolatore Comunale (P.R.C.)
- che l'art. 6 della citata L.R. 11/2004 prevede che:

  1. I Comuni possono concludere accordi con soggetti privati per assumere nella pianificazione proposte di progetti ed iniziative di rilevante interesse pubblico, al fine di determinare alcune previsioni del contenuto discrezionale degli atti di pianificazione territoriale ed urbanistica, nel rispetto della legislazione e della pianificazione sovraordinata, senza pregiudizio dei diritti dei terzi (vd. commi 1-2);

  2. L'Accordo costituisce parte integrante dello strumento di pianificazione cui accede ed è soggetto alle medesime forme di pubblicità e di partecipazione. L'Accordo è recepito con il provvedimento di adozione dello strumento di pianificazione ed è condizionato alla conferma delle sue previsioni nel piano approvato (vd. comma 3);

  3. Per quanto non disciplinato dalla L.R. 11/2004, trovano applicazione le disposizioni di cui l'art. 11 commi 2 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme sul procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e successive modificazioni (vd. comma 4);
- che il Comune di Rossano Veneto è dotato di P.A.T. , approvato con D.G.R.V. n. 683 del 14/05/2013 ai sensi degli artt. 14 e 15 della L.R. 11/04;
- che in data 14/11/2014 con Delibera di Giunta Comunale n. 162 sono stati stabiliti i valori indicativi delle valorizzazioni immobiliari attestanti l'interesse pubblico che sono pari alla valutazione del maggior valore generato dal presente intervento da corrispondere sotto forma di contributo straordinario;
- che si concorda che il versamento finanziario denominato contributo perequativo da corrispondere sarà vincolato, a scelta dell'Amministrazione, in uno specifico centro di costo per la realizzazione di opere pubbliche e servizi da

realizzare nel contesto in cui ricade l'intervento, cessione di aree o immobili da destinare a servizi di pubblica utilità, edilizia residenziale sociale od opere pubbliche;

- che la presente dichiarazione è richiesta quale garanzia per l'eventuale approvazione del PI;
- che l'area di cui al presente Accordo, è inserita nel P.I. n. 8 adottato come indicazione di variante n. 5 accordo "V" e viene descritto negli elaborati già adottati che si richiamano in toto nella presente dichiarazione;
- che la presente dichiarazione è richiesta quale garanzia per l'eventuale approvazione del P.I.;
- che la valutazione del contributo perequativo definitivo da corrispondere è pari ad euro 19.206,00 (euro dicianovemiladuecentosei/00) cosi calcolato:

  valore perequativo al mq = 132,03 €/mq (140,48-8,45)

  a) perequazione primi 600 mc = (600 /1.2) mq x 132,03 €/mq x 15% = € 9.902,25;

  b) perequazione 300 mc aggiuntivi = (300 /1.2) mq x 132,03 €/mq x 50% = € 16.503,75;

  perequazione complessiva = (a + b) = € 9.902,25 + € 16.503,75 = € 26.406,00;

  riduzione perché la ditta si impegna a cedere al Comune 360 mq x 20,00 €/mq = pari ad €. 7.200,00 di area di 120 ml di lunghezza x 3 ml di larghezza da frazionare a cura dei signori Parolin, mentre le spese relative alle volturazioni saranno a carico dell'Amministrazione Comunale.
- che in ragione degli impegni sopra assunti e definiti con apposita delibera di Giunta Comunale, come riportata nella presente dichiarazione, la richiesta ricopre valore di interesse pubblico prevalente.

LA DITTA SI IMPEGNA PER SE E PER I SUOI AVENTI CAUSA

Volendo ottemperare alle disposizioni la ditta che sottoscrive la presente dichiarazione d'obbligo conferma la premessa narrativa e le considerazioni proposte come parte integrante del presente Accordo.

Si ribadisce che il presente Accordo prevede il rilevante interesse pubblico e si prende atto che gli interventi tutti verranno compiuti previe le dovute autorizzazioni connesse alla nuova destinazione dell'area.

La ditta, condividendo gli obiettivi e i contenuti del P.A.T. approvato, specificatamente quelli relativi al contesto territoriale in cui è inserita l'area di relativa proprietà, si obbliga a riconoscere il seguente interesse pubblico ai sensi dall'art. 16 comma 4 punto d) ter del DPR 380/01 convenendo il pagamento di un contributo straordinario chiamato contributo perequativo, determinato ai sensi dell'art. 3 delle N.T.O. del PI destinati ad interventi previsti dall'art. 16 comma 4 punto d) ter del DPR 380/01, per un importo perequativo pari a € 19.206,00 (diciannovemiladuecentosei/00) da corrispondere il 50% dell'intero versamento prima dell'approvazione della Variante cosi come richiesta in Consiglio Comunale e il restante 50% entro 90 giorni dall'approvazione/recepimento osservazioni della Variante in Consiglio Comunale;

La presente Dichiarazione fa seguito al provvedimento di adozione avvenuto in data 10/03/2016 con Delibera di Consiglio Comunale n. 12 e registra, prima dell'approvazione del P.I. n. 8, gli impegni di seguito definiti, che con la presente dichiarazione d'obbligo la ditta sostiene:

- garanzia della dotazione dei servizi e delle attrezzature definiti dalle N.T.O. del PI vigente, con le modalità previste dalle N.T.O. del PI, in particolare permane l'obbligo di esecuzione delle opere di urbanizzazione e l'assunzione di tutti gli oneri per le opere necessarie e per le eventuali spese e/o contributi agli enti competenti per allacciare le reti tecnologiche dell'intervento (acquedotto, fognature, illuminazione pubblica, rete telefonica, rete distribuzione gas, rete distribuzione energia elettrica) alle reti esistenti e posare i relativi contatori, il tutto in conformità alle disposizioni tecniche impartite dagli enti gestori dei servizi. I pozzetti che alloggiano contatori privati non devono essere collocati in area pubblica;
- le opere definite al punto precedente non saranno soggette a scomputo degli oneri;
- a non alienare o concedere i godimento a qualsiasi titolo, anche parzialmente, per la durata di dieci (10) anni a partire dalla data di ottenimento del certificato di agibilità, senza il consenso scritto dell'Amministrazione e previa corresponsione di un importo pari al 50% del plusvalore derivante dalla trasformazione urbanistica dell'immobile stabilito come differenza tra l'importo massimo stabilito ai sensi della D.G.C. n. 162 del 14/11/2014 e quanto effettivamente corrisposto. Tali limitazioni non trovano applicazione nell'eventualità di alienazione, successione e/o donazione a favore del coniuge, di parenti di primo o secondo grado;
- di avere proceduto con bonifico bancario in data 14/05/2018 al pagamento del contributo straordinario chiamato contributo perequativo, determinato ai sensi dell'art. 3 delle N.T.O. del PI destinati ad interventi previsti dall'art. 16

comma 4 punto d) ter del DPR 380/01, di € 9.603,00 (novemilaseicentotre/00), pari al 50% dell'intero versamento in premessa definito. Detto importo di acconto deve intendersi riferito al buon fine della pratica, ovvero al recepimento della variante del P.I. n. 8;

- di impegnarsi al pagamento del restante 50% del contributo straordinario chiamato contributo perequativo, determinato ai sensi dell'art. 3 delle N.T.O. del PI destinati ad interventi previsti dall'art. 16 comma 4 punto d) ter del DPR 380/01, per un importo perequativo di € 9.603,00 (novemilaseicentotre/00) entro 90 giorni dall'approvazione della Variante n. 8 e relativa precisazione di cui sopra indicato in Consiglio Comunale e comunque prima del ritiro di qualsiasi provvedimento edilizio afferente l'intervento definito dal presente accordo;
- dare l'inizio dei lavori delle opere stabilite al successivo articolo per la costruzione dell'edificio entro il termine tassativo di 18 (diciotto) mesi decorrenti dalla sottoscrizione della convenzione di accordo, fatte salve eventuali proroghe motivate concesse dalla Giunta Comunale;
- di obbligarsi ad osservare tutte le condizioni, prescrizione e scadenze contenute nel presente dichiarazione.

Dopo la definizione del presente Accordo giusto il disposto dell'art. 6 della L.R. 11/2004 lo stesso costituirà parte integrante del P.I. n. 8 del Comune di Rossano Veneto.

La presente dichiarazione deve ritenersi vincolante non solo per la ditta, che sottoscrive, ma anche per i suoi eventuali successori ed aventi causa a qualsiasi titolo. In relazione a quanto stabilito al comma che precede, la ditta si obbliga inderogabilmente ad inserire le previsioni la presente Dichiarazione d'obbligo negli eventuali atti di cessione delle aree di sua proprietà interne all'Ambito soggetto ad Accordo.

La ditta presta al Comune di Rossano Veneto la più ampia ed illimitata garanzia circa la proprietà e disponibilità degli immobili oggetto la presente Dichiarazione e garantisce che le aree da cedere sono libere da vincoli, pesi, oneri reali e di altra natura, diritti di prelazione, ipoteche, trascrizioni ed iscrizioni pregiudizievoli, nonché da servitù passive, obbligandosi fin d'ora a garantire da evizione nei successivi atti di trasferimento.

Tutte le spese, comprese quelle di progettazione e pubblicità della variante al P.I. che sarà redatta da apposito tecnico incaricato dal Comune di Rossano Veneto, le imposte e le tasse, inerenti e conseguenti alla presente Dichiarazione, nonché dei successivi atti di convenzione e di cessione gratuita, sono a carico della Ditta proponente, che dichiara di assumerle. Le spese della variante al P.I. n. 4 pari a 3% dell'importo perequativo sostenuto pari ad € 576,18 (euro cinquecentosettantasei/18) risultano essere versate tramite bonifico bancario in data 14/05/2018.

La presente Dichiarazione non pregiudica i diritti di terzi, senza possibilità di rivalsa o pretesa alcuna nei confronti del Comune di Rossano Veneto, comprese le spese sostenute e già pagate dalla Parte privata.

Per quanto non espressamente previsto nella presente Dichiarazione, trovano applicazione le disposizioni dell'art. 6 della L.R. 23.04.2004, n. 11 e successive modificazioni ed integrazioni, oltre alle disposizioni contenute nei commi 2 e seguenti dell'art. 11 della L. 07.08.1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni.

I soggetti che sottoscrivono la presente Dichiarazione autorizzano il trattamento dei dati personali che le riguardano, nei limiti degli obblighi e delle formalità derivanti dalla presente dichiarazione.

Contestualmente dichiarano di essere a conoscenza che il trattamento di detti dati avverrà presso l'Amministrazione comunale di Rossano Veneto, con l'utilizzo di procedure anche informatiche, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le finalità istituzionali, anche in caso di eventuale comunicazione a terzi, nel caso di richiesta di accesso e/o controllo.

Infine dichiarano di essere informati che sono riconosciuti i diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs. 30.06.2003, n. 196 e successive modificazioni ed integrazioni e che il titolare del trattamento cui possono rivolgersi per l'esercizio dei loro diritti è il Responsabile dell'Area Urbanistica del Comune di Rossano Veneto.

Letto, confermato e sottoscritto.

Firme dei dichiaranti (per esteso e leggibile)

Milani Delfina

COMUNE DI ROSSANO VENETO (Vicenza)

AUTENTICAZIONE DI SOTTOSCRIZIONE
(Art. 21, comma 2 – D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

Io sottoscritto ADRIANO FERRARO - Funzionario Incaricato dal Sindaco, attesto che la dichiarazione sopra riportata è stata resa e sottoscritta in mia presenza dal dichiarante sopra generalizzato, da me identificato mediante:

Parolin Lorenzo C.I. N. CA97875AV DEL COMUNE DI TEZZE SUL BRENTA
Parolin Francesco C.I. N. AV0120816 DEL COMUNE DI CASSOLA
Parolin Giuseppe C.I. N. AR8786440 DEL COMUNE DI TEZZE SUL BRENTA
Milani Delfina C.I. N. AR2635526 DEL COMUNE DI ROSSANO VENETO
Data 14/05/2018
Il funzionario incaricato

SOTTOSCRIZIONI

Tutte le dichiarazioni da presentare alla Pubblica Amministrazione o ai gestori o esercenti di pubblici esercizi sono sottoscritte in presenza del dipendente addetto, ovvero sottoscritte e presentate unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore.

DECADENZA DAI BENEFICI

Qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.

NORME PENALI

Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal D.P.R. 445/2000, è punito ai sensi del codice penale e dalle leggi speciali in materia. L'esibizione di un dichiarazione contenente dati non più rispondenti a verità equivale ad uso di dichiarazione falso. Le dichiarazioni sostitutive di certificazioni e della dichiarazione di notorietà sono considerate come fatte a pubblico ufficiale. Se i reati suindicati sono commessi per ottenere la nomina ad un pubblico ufficio o l'autorizzazione all'esercizio di una professione o arte, il giudice, nei casi più gravi, può applicare l'interdizione temporanea dai pubblici uffici o dalla professione e arte.

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI NOTORIETÀ IN APPLICAZIONE DELL'ART. 6 DELLA L.R. 11/2004 A DEFINIZIONE DELL'ACCORDO PUBBLICO/PRIVATO PRESENTATO E ADOTTATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 41 DEL 30/08/2019 INTESTATO A CAROLLO CINZIA.

(Art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

L'anno duemiladiciannove (2019), il giorno ventisette (27) del mese di novembre (11), la sig.ra Carollo Cinzia, nata a Sandrigo (VI) il 6/12/1965 e residente a Rossano Veneto (VI) in via San Giuseppe, 31, C.F. CRL CNZ 65T46 H829T
in qualità di proprietaria del terreno ubicato catastalmente in Comune di Rossano Veneto, foglio 2 mappali 1942, 1943, e 489,

A conoscenza di quanto prescritto dall'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, sulla responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 48 del citato D.P.R. 445/2000, e sotto la propria personale responsabilità

DICHIARA

- di essere proprietaria esclusiva del terreno ubicato catastalmente in Comune di Rossano Veneto (VI) foglio 2 mappali 1942, 1943, 489;
- che la legge regionale (L.R.) n. 11 del 23 aprile 2004 prevede che la pianificazione comunale si articoli in disposizioni strutturali, contenute nel Piano di Assetto del Territorio (P.A.T.), e in disposizioni operative, contenute nel Piano degli Interventi (P.I.), che insieme costituiscono il Piano Regolatore Comunale (P.R.C.);
- che l'art. 6 della citata L.R. 11/2004 prevede che:
  1. I Comuni possono concludere accordi con soggetti privati per assumere nella pianificazione proposte di progetti ed iniziative di rilevante interesse pubblico, al fine di determinare alcune previsioni del contenuto discrezionale degli atti di pianificazione territoriale ed urbanistica, nel rispetto della legislazione e della pianificazione sovraordinata, senza pregiudizio dei diritti dei terzi (vedi Comma 1 e 2);
  2. L'Accordo costituisce parte integrante dello strumento di pianificazione cui accede ed è soggetto alle medesime forme di pubblicità e di partecipazione. L'Accordo è recepito con il provvedimento di adozione dello strumento di pianificazione ed è condizionato alla conferma delle sue previsioni nel piano approvato (vd. comma 3);
  3. Per quanto non disciplinato dalla L.R. 11/2004, trovano applicazione le disposizioni di cui l'art. 11 comma 2 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme sul procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e s.m.i.;
- che il Comune di Rossano Veneto è dotato di P.A.T. (Piano di assetto del Territorio), approvato con D.G.R.V. n. 683 del 14/05/2013 e successiva variante di adeguamento approvata con D.C.C. n. 53 del 23/11/2019 ai sensi degli artt. 14 e 15 della L.R. 11/04;
- che in data 10/04/2014 con Deliberazione di Consiglio comunale n. 15 è stato adottato il "Primo Piano degli Interventi" in adeguamento al P.A.T. e che le soluzioni funzionali coerenti con quanto richiamato in precedenza richiedono la loro puntuale previsione in un autonomo P.I.;
- che in data 14/11/2014 con Delibera di Giunta Comunale n. 162 sono stati stabiliti i valori indicativi delle valorizzazioni immobiliari attestanti l'interesse pubblico che sono pari alla valutazione del maggior valore generato dal presente intervento da corrispondere sotto forma di contributo straordinario;
- che il versamento finanziario denominato contributo perequativo da corrispondere sarà vincolato, a scelta dell'Amministrazione, in uno specifico centro di costo per la realizzazione di opere pubbliche e servizi da realizzare nel contesto in cui ricade l'intervento, cessione di aree o immobili da destinare a servizi di pubblica utilità, edilizia residenziale sociale od opere pubbliche;
- che la presente dichiarazione è richiesta quale garanzia per l'eventuale approvazione del P.I.;

- che l'area di via San Giuseppe di cui al presente Accordo, è inserita nel P.I. n. 9 adottato come indicazione di variante scheda d'intervento n. 7 (accordo "a") e viene descritto negli elaborati già adottati che si richiamano in toto nella presente dichiarazione;
- Che ai sensi della D.G.C. n. 162 del 14/11/2014 la valutazione del contributo perequativo definitivo da corrispondere è pari ad euro € 4.549,67 (quattromilacinquecentoquarantanove/67) così calcolato:
  Valore perequativo al mq = 89,87 €/mq (98,32 – 8,45)
  Perequazione 270 mc/0,80 i.f. zto C1.2 = 337,50 mq x 89,87 €/mq x 15% = € 4.549,67

- che in ragione degli impegni sopra assunti e definiti con apposita delibera di Giunta Comunale, come riportata nella presente dichiarazione, la richiesta ricopre valore di interesse pubblico prevalente;

LA DITTA SI IMPEGNA PER SE E PER I SUOI AVENTI CAUSA

Volendo ottemperare alle disposizioni la ditta che sottoscrive la presente dichiarazione d'obbligo conferma la premessa narrativa e le considerazioni proposte come parte integrante del presente Accordo.

Si ribadisce che il presente Accordo prevede il rilevante interesse pubblico con la corresponsione del seguente contributo perequativo calcolato ai sensi della D.G.C. 162/2014.

Si prende atto che gli interventi tutti verranno compiuti previe le dovute autorizzazioni connesse alla nuova destinazione dell'area di via San Giuseppe.

La presente Dichiarazione fa seguito al provvedimento di adozione avvenuto in data 30/08/2019 con Delibera di Consiglio Comunale n. 41 e registra, prima dell'approvazione del P.I. n. 9, gli impegni di seguito definiti, che con la presente dichiarazione d'obbligo la ditta sostiene:

- garanzia della dotazione dei servizi e delle attrezzature definiti dalle N.T.O. del P.I. vigente, con le modalità previste dalle N.T.O. del P.I., in particolare permane l'obbligo di esecuzione delle opere di urbanizzazione e l'assunzione di tutti gli oneri per le opere necessarie e per le eventuali spese e/o contributi agli enti competenti per allacciare le reti tecnologiche dell'intervento (acquedotto, fognature, illuminazione pubblica, rete telefonica, rete distribuzione gas, rete distribuzione energia elettrica) alle reti esistenti e posare i relativi contatori, il tutto in conformità alle disposizioni tecniche impartite dagli enti gestori dei servizi. I nuovi pozzetti che alloggiano contatori privati non devono essere collocati in area pubblica.
- le opere definite al punto precedente non saranno soggette a scomputo degli oneri;
- a non alienare o concedere in godimento a qualsiasi titolo, anche parzialmente, per la durata di dieci (10) anni a partire dalla data di ottenimento del certificato di agibilità, senza il consenso scritto dell'Amministrazione e previa corresponsione di un importo pari al 50% del plusvalore derivante dalla trasformazione urbanistica dell'immobile, stabilito come differenza tra l'importo massimo stabilito ai sensi della D.G.C. n. 162 del 14/11/2014 e quanto effettivamente corrisposto. Tali limitazioni non trovano applicazione nell'eventualità di alienazione, successione e/o donazione a favore del coniuge, di parenti di primo o secondo grado;
- di convenire il pagamento di un contributo straordinario chiamato contributo perequativo, determinato ai sensi dell'art. 3 delle N.T.O. del P.I. destinati ad interventi previsti dall'art. 16 comma 4 punto d) ter del DPR 380/01, per un importo di 4.549,67 euro (quattromilacinquecentoquarantanove/67) corrisposto il 50% con ricevuta in data 26/11/2019 CRO EA191126039831414805138999991T mentre il restante 50% entro 90 giorni dall'approvazione della Variante in Consiglio Comunale.
- di monetizzare l'area a parcheggio pubblico da reperire prima della richiesta di agibilità dell'immobile;
- rendere edotti tutti gli eredi ed aventi causa dell'esistenza del presente atto;
- di obbligarsi ad osservare tutte le condizioni, prescrizione e scadenze contenute nel presente atto.

La ditta dà atto che in caso di non sottoscrizione del presente Accordo prima dell'approvazione della Variante al P.I. o se non si procedesse al pagamento del contributo perequativo l'Amministrazione Comunale potrà procedere alla variazione dell'area con il ritorno alla destinazione originaria, presente prima di tale richiesta, senza motivo di qualsivoglia pretesa

nei confronti del Comune, neanche a titolo di rimborso spese (per esempio spese tecniche o diritti di segreteria o spese per atti o imposte o tasse corrisposte).

Dopo la definizione del presente Accordo giusto il disposto dell'art. 6 della L.R. 11/2004 lo stesso costituirà parte integrante del P.I. n. 9 del Comune di Rossano Veneto.

La presente dichiarazione deve ritenersi vincolante non solo per la ditta, che sottoscrive, ma anche per i suoi eventuali successori ed aventi causa a qualsiasi titolo.

In relazione a quanto stabilito al comma che precede, la ditta si obbliga inderogabilmente ad inserire le previsioni della presente Dichiarazione d'obbligo negli eventuali atti di cessione delle aree di sua proprietà interne all'Ambito soggetto ad Accordo.

La ditta presta al Comune di Rossano Veneto la più ampia ed illimitata garanzia circa la proprietà e disponibilità degli immobili oggetto della presente Dichiarazione.

Tutte le spese, comprese quelle di progettazione e pubblicità della variante al P.I. che sarà redatta da apposito tecnico incaricato dal Comune di Rossano Veneto, le imposte e le tasse, inerenti e conseguenti alla presente Dichiarazione, nonché dei successivi atti di convenzione e di cessione gratuita, sono a carico della Ditta proponente, che dichiara di assumerle. Le spese della variante al P.I. n. 9 pari al 3% dell'importo perequativo sostenuto con un minimo di €. 200 (euro duecento) risultano essere €. 200 già versati dalla ditta alla stipula della presente convenzione di Accordo.

La presente Dichiarazione non pregiudica i diritti di terzi ed è sospensivamente condizionato alla conferma delle sue previsioni, senza possibilità di rivalsa o pretesa alcuna nei confronti del Comune di Rossano Veneto, comprese le spese sostenute e già pagate dalla Parte privata.

Per quanto non espressamente previsto nella presente Dichiarazione, trovano applicazione le disposizioni dell'art. 6 della L.R. 23.04.2004, n. 11 e successive modificazioni ed integrazioni, oltre alle disposizioni contenute nei commi 2 e seguenti dell'art. 11 della L. 07.08.1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni.

I soggetti che sottoscrivono la presente Dichiarazione autorizzano il trattamento dei dati personali che le riguardano, nei limiti degli obblighi e delle formalità derivanti dalla presente dichiarazione.

Contestualmente dichiarano di essere a conoscenza che il trattamento di detti dati avverrà presso l'Amministrazione Comunale di Rossano Veneto, con l'utilizzo di procedure anche informatiche, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le finalità istituzionali, anche in caso di eventuale comunicazione a terzi, nel caso di richiesta di accesso e/o controllo.

Infine dichiarano di essere informati che sono riconosciuti i diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs. 30.06.2003, n. 196 e successive modificazioni ed integrazioni e che il titolare del trattamento cui possono rivolgersi per l'esercizio dei loro diritti è il Responsabile dell'Area Urbanistica del Comune di Rossano Veneto.

Letto, confermato e sottoscritto.

Firma del dichiarante (per esteso e leggibile)

COMUNE DI ROSSANO VENETO (Vicenza)
AUTENTICAZIONE DI SOTTOSCRIZIONE
(Art. 21, comma 2 – D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

Io sottoscritto ADRIANO FERRARO - Funzionario Incaricato dal Sindaco, attesto che la dichiarazione sopra riportata è stata resa e sottoscritta in mia presenza dai dichiaranti sopra generalizzati, da me identificati mediante:
Carollo Cinzia CI N. AT 9028705 DEL COMUNE DI ROSSANO VENETO

Data 27/11/2019

Il funzionario incaricato dott. Adriano Ferraro

SOTTOSCRIZIONI

Tutte le dichiarazioni da presentare alla Pubblica Amministrazione o ai gestori o esercenti di pubblici esercizi sono sottoscritte in presenza del dipendente addetto, ovvero sottoscritte e presentate unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore.

DECADENZA DAI BENEFICI

Qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.

NORME PENALI

Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal D.P.R. 445/2000, è punito ai sensi del codice penale e dalle leggi speciali in materia. L'esibizione di un dichiarazione contenente dati non più rispondenti a verità equivale ad uso di dichiarazione falso. Le dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dell'dichiarazione di notorietà sono considerate come fatte a pubblico ufficiale. Se i reati suindicati sono commessi per ottenere la nomina ad un pubblico ufficio o l'autorizzazione all'esercizio di una professione o arte, il giudice, nei casi più gravi, può applicare l'interdizione temporanea dai pubblici uffici o dalla professione e arte.

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI NOTORIETÀ IN APPLICAZIONE DELL'ART. 6 DELLA L.R. 11/2004 A DEFINIZIONE DELL'ACCORDO PUBBLICO/PRIVATO PRESENTATO E ADOTTATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 41 DEL 30/08/2019 INTESTATO A BASSO PAOLO.

(Art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

L'anno duemiladiciannove (2019), il giorno ventisette (27) del mese di novembre (11),

- Il sig. Basso Paolo, nato a Bassano del Grappa (VI) il 09/06/1971 e residente a Rossano Veneto (VI) in via San Zenone, 32b, C.F. BSS PLA 71H09 A703Z in qualità di proprietario del terreno ubicato catastalmente in Comune di Rossano Veneto in via Crearo, foglio 2 mappali 1768 e 1769,

A conoscenza di quanto prescritto dall'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, sulla responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 48 del citato D.P.R. 445/2000, e sotto la propria personale responsabilità

DICHIARA

- di essere proprietario esclusivo del terreno ubicato catastalmente in Comune di Rossano Veneto (VI in via Crearo foglio 2 mappali 1768 e 1769;
- che la legge regionale (L.R.) n. 11 del 23 aprile 2004 prevede che la pianificazione comunale si articoli in disposizioni strutturali, contenute nel Piano di Assetto del Territorio (P.A.T.), e in disposizioni operative, contenute nel Piano degli Interventi (P.I.), che insieme costituiscono il Piano Regolatore Comunale (P.R.C.);
- che l'art. 6 della citata L.R. 11/2004 prevede che:
  1. I Comuni possono concludere accordi con soggetti privati per assumere nella pianificazione proposte di progetti ed iniziative di rilevante interesse pubblico, al fine di determinare alcune previsioni del contenuto discrezionale degli atti di pianificazione territoriale ed urbanistica, nel rispetto della legislazione e della pianificazione sovraordinata, senza pregiudizio dei diritti dei terzi (vedi Comma 1 e 2);
  2. L'Accordo costituisce parte integrante dello strumento di pianificazione cui accede ed è soggetto alle medesime forme di pubblicità e di partecipazione. L'Accordo è recepito con il provvedimento di adozione dello strumento di pianificazione ed è condizionato alla conferma delle sue previsioni nel piano approvato (vd. comma 3);
  3. Per quanto non disciplinato dalla L.R. 11/2004, trovano applicazione le disposizioni di cui l'art. 11 comma 2 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme sul procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e s.m.i.;
- che il Comune di Rossano Veneto è dotato di P.A.T. (Piano di assetto del Territorio), approvato con D.G.R.V. n. 683 del 14/05/2013 e successiva variante di adeguamento approvata con D.C.C. n. 53 del 23/11/2019 ai sensi degli artt. 14 e 15 della L.R. 11/04;
- che in data 10/04/2014 con Deliberazione di Consiglio comunale n. 15 è stato adottato il "Primo Piano degli Interventi" in adeguamento al P.A.T. e che le soluzioni funzionali coerenti con quanto richiamato in precedenza richiedono la loro puntuale previsione in un autonomo P.I.;
- che in data 14/11/2014 con Delibera di Giunta Comunale n. 162 sono stati stabiliti i valori indicativi delle valorizzazioni immobiliari attestanti l'interesse pubblico che sono pari alla valutazione del maggior valore generato dal presente intervento da corrispondere sotto forma di contributo straordinario;
- che il versamento finanziario denominato contributo perequativo da corrispondere sarà vincolato, a scelta dell'Amministrazione, in uno specifico centro di costo per la realizzazione di opere pubbliche e servizi da realizzare nel contesto in cui ricade l'intervento, cessione di aree o immobili da destinare a servizi di pubblica utilità, edilizia residenziale sociale od opere pubbliche;
- che la presente dichiarazione è richiesta quale garanzia per l'eventuale approvazione del P.I.;

Paolo Basso

- che l'area di via Crearo di cui al presente Accordo, è inserita nel P.I. n. 9 adottato come indicazione di variante scheda d'intervento n. 8 (accordo "b") e viene descritto negli elaborati già adottati che si richiamano in toto nella presente dichiarazione;
- Che ai sensi della D.G.C. n. 162 del 14/11/2014 la valutazione del contributo perequativo definitivo da corrispondere è pari ad euro € 7063,80 (settemilazerosessantatre/80) così calcolato:

  Valore perequativo al mq = 89,87 €/mq (98,32 – 8,45)

  Perequazione 419 mc/0,80 i.f. zto C1.2 = 524 mq x 89,87 €/mq x 15% = € 7.063,80

- che in ragione degli impegni sopra assunti e definiti con apposita delibera di Giunta Comunale, come riportata nella presente dichiarazione, la richiesta ricopre valore di interesse pubblico prevalente;

LA DITTA SI IMPEGNA PER SE E PER I SUOI AVENTI CAUSA

Volendo ottemperare alle disposizioni la ditta che sottoscrive la presente dichiarazione d'obbligo conferma la premessa narrativa e le considerazioni proposte come parte integrante del presente Accordo.

Si ribadisce che il presente Accordo prevede il rilevante interesse pubblico con la corresponsione del seguente contributo perequativo calcolato ai sensi della D.G.C. 162/2014.

Si prende atto che gli interventi tutti verranno compiuti previe le dovute autorizzazioni connesse alla nuova destinazione dell'area di via Crearo.

La presente Dichiarazione fa seguito al provvedimento di adozione avvenuto in data 30/08/2019 con Delibera di Consiglio Comunale n. 41 e registra, prima dell'approvazione del P.I. n. 9 gli impegni di seguito definiti, che con la presente dichiarazione d'obbligo la ditta sostiene:

- garanzia della dotazione dei servizi e delle attrezzature definiti dalle N.T.O. del P.I. vigente, con le modalità previste dalle N.T.O. del P.I., in particolare permane l'obbligo di esecuzione delle opere di urbanizzazione e l'assunzione di tutti gli oneri per le opere necessarie e per le eventuali spese e/o contributi agli enti competenti per allacciare le reti tecnologiche dell'intervento (acquedotto, fognature, illuminazione pubblica, rete telefonica, rete distribuzione gas, rete distribuzione energia elettrica) alle reti esistenti e posare i relativi contatori, il tutto in conformità alle disposizioni tecniche impartite dagli enti gestori dei servizi. I nuovi pozzetti che alloggiano contatori privati non devono essere collocati in area pubblica.
- le opere definite al punto precedente non saranno soggette a scomputo degli oneri;
- a non alienare o concedere in godimento a qualsiasi titolo, anche parzialmente, per la durata di dieci (10) anni a partire dalla data di ottenimento del certificato di agibilità, senza il consenso scritto dell'Amministrazione e previa corresponsione di un importo pari al 50% del plusvalore derivante dalla trasformazione urbanistica dell'immobile, stabilito come differenza tra l'importo massimo stabilito ai sensi della D.G.C. n. 162 del 14/11/2014 e quanto effettivamente corrisposto. Tali limitazioni non trovano applicazione nell'eventualità di alienazione, successione e/o donazione a favore del coniuge, di parenti di primo o secondo grado;
- di convenire il pagamento di un contributo straordinario chiamato contributo perequativo, determinato ai sensi dell'art. 3 delle N.T.O. del P.I. destinati ad interventi previsti dall'art. 16 comma 4 punto d) ter del DPR 380/01, per un importo di € 7.063,80 euro (settemilazerosessantatre/80) corrisposto il 50% con ricevuta in data 25/11/2019 CRO TRX1D0119112500X666 e il restante 50% entro 90 giorni dall'approvazione della Variante in Consiglio Comunale.
- di monetizzare l'area a parcheggio pubblico da reperire prima della richiesta di agibilità dell'immobile;
- rendere edotti tutti gli eredi ed aventi causa dell'esistenza del presente atto;
- di obbligarsi ad osservare tutte le condizioni, prescrizione e scadenze contenute nel presente atto.

La ditta dà atto che in caso di non sottoscrizione del presente Accordo prima dell'approvazione della Variante al P.I. o se non si procedesse al pagamento del contributo perequativo l'Amministrazione Comunale potrà procedere alla variazione

dell'area con il ritorno alla destinazione originaria, presente prima di tale richiesta, senza motivo di qualsivoglia pretesa nei confronti del Comune, neanche a titolo di rimborso spese (per esempio spese tecniche o diritti di segreteria o spese per atti o imposte o tasse corrisposte).

Dopo la definizione del presente Accordo giusto il disposto dell'art. 6 della L.R. 11/2004 lo stesso costituirà parte integrante del P.I. n. 9 del Comune di Rossano Veneto.

La presente dichiarazione deve ritenersi vincolante non solo per la ditta, che sottoscrive, ma anche per i suoi eventuali successori ed aventi causa a qualsiasi titolo.

In relazione a quanto stabilito al comma che precede, la ditta si obbliga inderogabilmente ad inserire le previsioni della presente Dichiarazione d'obbligo negli eventuali atti di cessione delle aree di sua proprietà interne all'Ambito soggetto ad Accordo.

La ditta presta al Comune di Rossano Veneto la più ampia ed illimitata garanzia circa la proprietà e disponibilità degli immobili oggetto della presente Dichiarazione.

Tutte le spese, comprese quelle di progettazione e pubblicità della variante al P.I. che sarà redatta da apposito tecnico incaricato dal Comune di Rossano Veneto, le imposte e le tasse, inerenti e conseguenti alla presente Dichiarazione, nonché dei successivi atti di convenzione e di cessione gratuita, sono a carico della Ditta proponente, che dichiara di assumerle. Le spese della variante al P.I. n. 9 pari al 3% dell'importo perequativo sostenuto con un minimo di €. 200 (euro duecento) risultano essere €. 211,91 già versati dalla ditta alla stipula della presente convenzione di Accordo.

La presente Dichiarazione non pregiudica i diritti di terzi ed è sospensivamente condizionato alla conferma delle sue previsioni, senza possibilità di rivalsa o pretesa alcuna nei confronti del Comune di Rossano Veneto, comprese le spese sostenute e già pagate dalla Parte privata.

Per quanto non espressamente previsto nella presente Dichiarazione, trovano applicazione le disposizioni dell'art. 6 della L.R. 23.04.2004, n. 11 e successive modificazioni ed integrazioni, oltre alle disposizioni contenute nei commi 2 e seguenti dell'art. 11 della L. 07.08.1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni.

I soggetti che sottoscrivono la presente Dichiarazione autorizzano il trattamento dei dati personali che le riguardano, nei limiti degli obblighi e delle formalità derivanti dalla presente dichiarazione.

Contestualmente dichiarano di essere a conoscenza che il trattamento di detti dati avverrà presso l'Amministrazione Comunale di Rossano Veneto, con l'utilizzo di procedure anche informatiche, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le finalità istituzionali, anche in caso di eventuale comunicazione a terzi, nel caso di richiesta di accesso e/o controllo.

Infine dichiarano di essere informati che sono riconosciuti i diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs. 30.06.2003, n. 196 e successive modificazioni ed integrazioni e che il titolare del trattamento cui possono rivolgersi per l'esercizio dei loro diritti è il Responsabile dell'Area Urbanistica del Comune di Rossano Veneto.

Letto, confermato e sottoscritto.

Firma del dichiarante (per esteso e leggibile)

COMUNE DI ROSSANO VENETO (Vicenza)
AUTENTICAZIONE DI SOTTOSCRIZIONE
(Art. 21, comma 2 – D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

Io sottoscritto ADRIANO FERRARO - Funzionario Incaricato dal Sindaco, attesto che la dichiarazione sopra riportata è stata resa e sottoscritta in mia presenza dai dichiaranti sopra generalizzati, da me identificati mediante:
Basso Paolo CI N. CA 19150CS DEL COMUNE DI ROSSANO VENETO

Data 27/11/2019

Il funzionario incaricato Dott. Adriano Ferraro

SOTTOSCRIZIONI

Tutte le dichiarazioni da presentare alla Pubblica Amministrazione o ai gestori o esercenti di pubblici esercizi sono sottoscritte in presenza del dipendente addetto, ovvero sottoscritte e presentate unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore.

DECADENZA DAI BENEFICI

Qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.

NORME PENALI

Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal D.P.R. 445/2000, è punito ai sensi del codice penale e dalle leggi speciali in materia. L'esibizione di un dichiarazione contenente dati non più rispondenti a verità equivale ad uso di dichiarazione falso. Le dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dell'dichiarazione di notorietà sono considerate come fatte a pubblico ufficiale. Se i reati suindicati sono commessi per ottenere la nomina ad un pubblico ufficio o l'autorizzazione all'esercizio di una professione o arte, il giudice, nei casi più gravi, può applicare l'interdizione temporanea dai pubblici uffici o dalla professione e arte.

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI NOTORIETÀ IN APPLICAZIONE DELL'ART. 6 DELLA L.R. 11/2004 A DEFINIZIONE DELL'ACCORDO PUBBLICO/PRIVATO PRESENTATO E ADOTTATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 41 DEL 30/08/2019 INTESTATO A TRENTIN BRUNA E TRENTIN SILVANO.

(Art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

L'anno duemiladiciannove (2019), il giorno ventisette (27) del mese di novembre (11),

- La sig.ra Trentin Bruna, nata a Rossano Veneto (VI) il 20/08/1945 e residente a Bassano del Grappa (VI) in via Trieste, 14, C.F. TRN BRN 45M60 H580L;
- Il sig. Trentin Silvano nato a Rossano Veneto (VI) il 15/06/1941 e residente a Rossano Veneto (VI) in via San Lorenzo, 30, C.F. TRN SVN 41H15 H580G;

in qualità di proprietari dell'area ubicata catastalmente in Comune di Rossano Veneto in via San Lorenzo, foglio 1 mappali 1147, 1948, e dell'area sita in via La Piccola, foglio 6 mappale 146, 183, 316.

A conoscenza di quanto prescritto dall'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, sulla responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 48 del citato D.P.R. 445/2000, e sotto la propria personale responsabilità

DICHIARANO

- di essere proprietari esclusivi dell'area ubicata catastalmente in Comune di Rossano Veneto in via San Lorenzo, foglio 1 mappali 1147, 1948, e dell'area sita in via La piccola, foglio 6 mappale 146, 183, 316.
- che la legge regionale (L.R.) n. 11 del 23 aprile 2004 prevede che la pianificazione comunale si articoli in disposizioni strutturali, contenute nel Piano di Assetto del Territorio (P.A.T.), e in disposizioni operative, contenute nel Piano degli Interventi (P.I.), che insieme costituiscono il Piano Regolatore Comunale (P.R.C.);
- che l'art. 6 della citata L.R. 11/2004 prevede che:

  1. I Comuni possono concludere accordi con soggetti privati per assumere nella pianificazione proposte di progetti ed iniziative di rilevante interesse pubblico, al fine di determinare alcune previsioni del contenuto discrezionale degli atti di pianificazione territoriale ed urbanistica, nel rispetto della legislazione e della pianificazione sovraordinata, senza pregiudizio dei diritti dei terzi (vedi Comma 1 e 2);
  2. L'Accordo costituisce parte integrante dello strumento di pianificazione cui accede ed è soggetto alle medesime forme di pubblicità e di partecipazione. L'Accordo è recepito con il provvedimento di adozione dello strumento di pianificazione ed è condizionato alla conferma delle sue previsioni nel piano approvato (vd. comma 3);
  3. Per quanto non disciplinato dalla L.R. 11/2004, trovano applicazione le disposizioni di cui l'art. 11 comma 2 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme sul procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e s.m.i.;

- che il Comune di Rossano Veneto è dotato di P.A.T. (Piano di assetto del Territorio), approvato con D.G.R.V. n. 683 del 14/05/2013 e successiva variante di adeguamento approvata con D.C.C. n. 53 del 23/11/2019 ai sensi degli artt. 14 e 15 della L.R. 11/04;
- che in data 10/04/2014 con Deliberazione di Consiglio comunale n. 15 è stato adottato il "Primo Piano degli Interventi" in adeguamento al P.A.T. e che le soluzioni funzionali coerenti con quanto richiamato in precedenza richiedono la loro puntuale previsione in un autonomo P.I.;
- che in data 14/11/2014 con Delibera di Giunta Comunale n. 162 sono stati stabiliti i valori indicativi delle valorizzazioni immobiliari attestanti l'interesse pubblico che sono pari alla valutazione del maggior valore generato dal presente intervento da corrispondere sotto forma di contributo straordinario;
- che il versamento finanziario denominato contributo perequativo da corrispondere sarà vincolato, a scelta dell'Amministrazione, in uno specifico centro di costo per la realizzazione di opere pubbliche e servizi da realizzare

Trentin Silvano Trentin Bruna

nel contesto in cui ricade l'intervento, cessione di aree o immobili da destinare a servizi di pubblica utilità, edilizia residenziale sociale od opere pubbliche;

- che la presente dichiarazione è richiesta quale garanzia per l'eventuale approvazione del P.I.;
- che l'area risulta di via San Lorenzo di cui al presente Accordo, inclusa nell'ATO 1 del P.A.T. (art.3.1. Norme di attuazione PA.T.) è classificata dal P.I. vigente parte in zona agricola e l'area di via La Piccola di cui al presente Accordo, è incusa nell'ATO 3 del P.A.T. ed è classificata come area agricola;
- che l'area risulta interessata dai seguenti vincoli: l'area di via San Lorenzo non presenta vincoli ma i fabbricati esistenti sono classificati quali "opera incongua" (art.3,5 NTO – PAT). L'area di via La Piccola presenta una fascia di rispetto stradale quale vincolo.
- Che ai sensi della tav. del P.A.T. denominata "Carta delle invarianti" le aree di via San Lorenzo e di via la Piccola non ricadono all'interno di invarianti.
- che nel P.I. n. 9 adottato come indicazione di variante scheda d'intervento n. 9 (accordo "c") e viene descritto negli elaborati già adottati che si richiamano in toto nella presente dichiarazione;
- Che ai sensi della D.G.C. n. 162 del 14/11/2014 la valutazione del contributo perequativo definitivo da corrispondere è gratuito in quanto il costo per l'assegnazione di 700 mc residenziali di un edificio uni/bifamiliare e relativa area di pertinenza in via La Piccola che è inferiore opere di bonifica sostenute in via San Lorenzo.

  Valore perequativo al mq i.f = 98,32 €/mq

  Perequazione 700 mc/0,80 i.f. zto C1.2 x 98,32 €/mq = 68.824 x 50% = € 34.412

  Il calcolo del contributo perequativo è calcolato al 50% in quanto l'intervento non prevede la realizzazione di un fabbricato residenziale ad uso personale (prima casa di abitazione) ma è destinato all'alienazione.

  Totale spese sostenute per bonifica: € 38.725,74

  Così suddivise:

  Costo di demolizione dei fabbricati per la messa in bonifica: € 21.851,74

  Costo per eliminazione opere metalliche, fondazioni e fresatura ceppi ed opere arboree: € 11.674,00

  Costo per pratiche edilizie, analisi ambientali ed aggiornamento catastale: € 5.200
- Che dovranno essere presentate apposite fatture a verifica della perequazione così definita.
- che in ragione degli impegni sopra assunti e definiti con apposita delibera di Giunta Comunale, come riportata nella presente dichiarazione, la richiesta ricopre valore di interesse pubblico prevalente;
- l'Amministrazione riconosce la possibilità da parte della ditta di cedere/alienare o concedere in godimento senza alcuna limitazione le aree oggetto del presente accordo in quanto il valore perequativo tiene conto di un maggiore plus valore (50%) derivante dalla trasformazione. E' inoltre riconosciuta inoltre la possibilità di alienazione, successione e/o donazione a favore del coniuge, di parenti di primo o secondo grado;

LA DITTA SI IMPEGNA PER SE E PER I SUOI AVENTI CAUSA

Volendo ottemperare alle disposizioni la ditta che sottoscrive la presente dichiarazione d'obbligo conferma la premessa narrativa e le considerazioni proposte come parte integrante del presente Accordo.

Si ribadisce che il presente Accordo prevede la completa demolizione delle opere incongrue presenti lungo via San Lorenzo (mappali n. 1147-1148, foglio 1) e il ripristino dell'area a terreno coltivabile e il recupero, la trasformazione e lo spostamento della cubatura in via La Piccola per la realizzazione di un fabbricato residenziale di 700 mc. (mappali 146-183-316 foglio 3). E' evidente che risiede nella completa demolizione delle opere incongrue, definite dal P.A.T., presenti in via San Lorenzo e il ripristino dell'area a terreno coltivabile.

Si prende atto che gli interventi tutti verranno compiuti previe le dovute autorizzazioni connesse alla nuova destinazione dell'area di via La Piccola.

La presente Dichiarazione fa seguito al provvedimento di adozione avvenuto in data 30/08/2019 con Delibera di Consiglio Comunale n. 41 e registra, prima dell'approvazione del P.I. n. 9, gli impegni di seguito definiti, che con la presente dichiarazione d'obbligo la ditta sostiene:

- garanzia della dotazione dei servizi e delle attrezzature definiti dalle N.T.O. del P.I. vigente, con le modalità previste dalle N.T.O. del P.I., in particolare permane l'obbligo di esecuzione delle opere di urbanizzazione e l'assunzione di tutti gli oneri per le opere necessarie e per le eventuali spese e/o contributi agli enti competenti per allacciare le reti tecnologiche dell'intervento (acquedotto, fognature, illuminazione pubblica, rete telefonica, rete distribuzione gas, rete distribuzione energia elettrica) alle reti esistenti e posare i relativi contatori, il tutto in conformità alle disposizioni tecniche impartite dagli enti gestori dei servizi. I nuovi pozzetti che alloggiano contatori privati non devono essere collocati in area pubblica.
- le opere definite al punto precedente non saranno soggette a scomputo degli oneri;
- dare l'inizio dei lavori delle opere di demolizione dei fabbricati incongrui presenti lungo via San Lorenzo entro il termine tassativo di 18 (diciotto) mesi decorrenti dalla sottoscrizione dell'Accordo, fatte salve eventuali proroghe motivate e concesse dalla Giunta Comunale.
- rendere edotti tutti gli eredi ed aventi causa dell'esistenza del presente atto;
- di obbligarsi ad osservare tutte le condizioni, prescrizione e scadenze contenute nel presente atto.

La ditta dà atto che in caso di non sottoscrizione del presente Accordo prima dell'approvazione della Variante al P.I. l'Amministrazione Comunale potrà procedere alla variazione dell'area con il ritorno alla destinazione originaria, presente prima di tale richiesta, senza motivo di qualsivoglia pretesa nei confronti del Comune, neanche a titolo di rimborso spese (per esempio spese tecniche o diritti di segreteria o spese per atti o imposte o tasse corrisposte).

Dopo la definizione del presente Accordo giusto il disposto dell'art. 6 della L.R. 11/2004 lo stesso costituirà parte integrante del P.I. n. 9 del Comune di Rossano Veneto.

La presente dichiarazione deve ritenersi vincolante non solo per la ditta, che sottoscrive, ma anche per i suoi eventuali successori ed aventi causa a qualsiasi titolo.

In relazione a quanto stabilito al comma che precede, la ditta si obbliga inderogabilmente ad inserire le previsioni della presente Dichiarazione d'obbligo negli eventuali atti di cessione delle aree di sua proprietà interne all'Ambito soggetto ad Accordo.

La ditta presta al Comune di Rossano Veneto la più ampia ed illimitata garanzia circa la proprietà e disponibilità degli immobili oggetto della presente Dichiarazione.

Tutte le spese, comprese quelle di progettazione e pubblicità della variante al P.I. che sarà redatta da apposito tecnico incaricato dal Comune di Rossano Veneto, le imposte e le tasse, inerenti e conseguenti alla presente Dichiarazione, nonché dei successivi atti di convenzione e di cessione gratuita, sono a carico della Ditta proponente, che dichiara di assumerle. Le spese della variante al P.I. n. 9 pari al 3% dell'importo perequativo sostenuto con un minimo di €. 200 (euro duecento) risultano essere €. 200 già versati dalla ditta alla stipula della presente convenzione di Accordo.

La presente Dichiarazione non pregiudica i diritti di terzi ed è sospensivamente condizionato alla conferma delle sue previsioni, senza possibilità di rivalsa o pretesa alcuna nei confronti del Comune di Rossano Veneto, comprese le spese sostenute e già pagate dalla Parte privata.

Per quanto non espressamente previsto nella presente Dichiarazione, trovano applicazione le disposizioni dell'art. 6 della L.R. 23.04.2004, n. 11 e successive modificazioni ed integrazioni, oltre alle disposizioni contenute nei commi 2 e seguenti dell'art. 11 della L. 07.08.1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni.

I soggetti che sottoscrivono la presente Dichiarazione autorizzano il trattamento dei dati personali che le riguardano, nei limiti degli obblighi e delle formalità derivanti dalla presente dichiarazione.

Contestualmente dichiarano di essere a conoscenza che il trattamento di detti dati avverrà presso l'Amministrazione Comunale di Rossano Veneto, con l'utilizzo di procedure anche informatiche, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le finalità istituzionali, anche in caso di eventuale comunicazione a terzi, nel caso di richiesta di accesso e/o controllo.

Infine dichiarano di essere informati che sono riconosciuti i diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs. 30.06.2003, n. 196 e successive modificazioni ed integrazioni e che il titolare del trattamento cui possono rivolgersi per l'esercizio dei loro diritti è il Responsabile dell'Area Urbanistica del Comune di Rossano Veneto.

Letto, confermato e sottoscritto.

Trentin Bruna
Firma del dichiarante (per esteso e leggibile)

Trentin Silvano
Firma del dichiarante (per esteso e leggibile)

COMUNE DI ROSSANO VENETO (Vicenza)
AUTENTICAZIONE DI SOTTOSCRIZIONE
(Art. 21, comma 2 – D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

Io sottoscritto ADRIANO FERRARO - Funzionario incaricato dal Sindaco, attesto che la dichiarazione sopra riportata è stata resa e sottoscritta in mia presenza dai dichiaranti sopra generalizzati, da me identificati mediante:
Trentin Bruna CI N. 3640742AA DEL COMUNE DI BASSANO DEL GRAPPA
Trentin Silvano CI N. AV0105758 DEL COMUNE DI ROSSANO VENETO

Data 27/11/2019

Il funzionario incaricato Dott. Adriano Ferraro

SOTTOSCRIZIONI

Tutte le dichiarazioni da presentare alla Pubblica Amministrazione o ai gestori o esercenti di pubblici esercizi sono sottoscritte in presenza del dipendente addetto, ovvero sottoscritte e presentate unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore.

DECADENZA DAI BENEFICI

Qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.

NORME PENALI

Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal D.P.R. 445/2000, è punito ai sensi del codice penale e dalle leggi speciali in materia. L'esibizione di un dichiarazione contenente dati non più rispondenti a verità equivale ad uso di dichiarazione falso. Le dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dell'dichiarazione di notorietà sono considerate come fatte a pubblico ufficiale. Se i reati suindicati sono commessi per ottenere la nomina ad un pubblico ufficio o l'autorizzazione all'esercizio di una professione o arte, il giudice, nei casi più gravi, può applicare l'interdizione temporanea dai pubblici uffici o dalla professione e arte.

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI NOTORIETÀ IN APPLICAZIONE DELL'ART. 6 DELLA L.R. 11/2004 A DEFINIZIONE DELL'ACCORDO PUBBLICO/PRIVATO PRESENTATO E ADOTTATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 41 DEL 30/08/2019 INTESTATO A LANDO MARISA.

(Art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

L'anno duemiladiciannove (2019), il giorno ventisette (27) del mese di novembre (11), la sig.ra Lando Marisa, nata a Rossano Veneto (VI) il 27/06/1947 e residente a Rossano Veneto (VI) in via Q.re Vittorio Veneto, 21, C.F. LND MRS 47H67 H580R in qualità di proprietaria del terreno ubicato catastalmente in Comune di Rossano Veneto in via Cusinati, foglio 5 mappale 1008,

A conoscenza di quanto prescritto dall'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, sulla responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 48 del citato D.P.R. 445/2000, e sotto la propria personale responsabilità

DICHIARA

- di essere proprietaria esclusiva del terreno ubicato catastalmente in Comune di Rossano Veneto (VI) in via Cusinati foglio 5 mappale 1008 in Zona E;
- che l'accesso al lotto in proprietà avviene attraverso una servitù attiva ad uso agricolo;
- che la finalità del presente accordo è quella di variare la destinazione urbanistica del lotto da agricola a residenziale, con conseguente aggravio nell'esercizio dell'attuale servitù;
- che la legge regionale (L.R.) n. 11 del 23 aprile 2004 prevede che la pianificazione comunale si articoli in disposizioni strutturali, contenute nel Piano di Assetto del Territorio (P.A.T.), e in disposizioni operative, contenute nel Piano degli Interventi (P.I.), che insieme costituiscono il Piano Regolatore Comunale (P.R.C.);
- che l'art. 6 della citata L.R. 11/2004 prevede che:

  1. I Comuni possono concludere accordi con soggetti privati per assumere nella pianificazione proposte di progetti ed iniziative di rilevante interesse pubblico, al fine di determinare alcune previsioni del contenuto discrezionale degli atti di pianificazione territoriale ed urbanistica, nel rispetto della legislazione e della pianificazione sovraordinata, senza pregiudizio dei diritti dei terzi (vedi Comma 1 e 2);

  2. L'Accordo costituisce parte integrante dello strumento di pianificazione cui accede ed è soggetto alle medesime forme di pubblicità e di partecipazione. L'Accordo è recepito con il provvedimento di adozione dello strumento di pianificazione ed è condizionato alla conferma delle sue previsioni nel piano approvato (vd. comma 3);

  3. Per quanto non disciplinato dalla L.R. 11/2004, trovano applicazione le disposizioni di cui l'art. 11 comma 2 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme sul procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e s.m.i.;
- che il Comune di Rossano Veneto è dotato di P.A.T. (Piano di assetto del Territorio), approvato con D.G.R.V. n. 683 del 14/05/2013 e successiva variante di adeguamento approvata con D.C.C. n. 53 del 23/11/2019 ai sensi degli artt. 14 e 15 della L.R. 11/04;
- che in data 10/04/2014 con Deliberazione di Consiglio comunale n. 15 è stato adottato il "Primo Piano degli Interventi" in adeguamento al P.A.T. e che le soluzioni funzionali coerenti con quanto richiamato in precedenza richiedono la loro puntuale previsione in un autonomo P.I.;
- che in data 14/11/2014 con Delibera di Giunta Comunale n. 162 sono stati stabiliti i valori indicativi delle valorizzazioni immobiliari attestanti l'interesse pubblico che sono pari alla valutazione del maggior valore generato dal presente intervento da corrispondere sotto forma di contributo straordinario;
- che il versamento finanziario denominato contributo perequativo da corrispondere sarà vincolato, a scelta dell'Amministrazione, in uno specifico centro di costo per la realizzazione di opere pubbliche e servizi da realizzare

nel contesto in cui ricade l'intervento, cessione di aree o immobili da destinare a servizi di pubblica utilità, edilizia residenziale sociale od opere pubbliche;

- che la presente dichiarazione è richiesta quale garanzia per l'eventuale approvazione del P.I.;
- che l'area di cui al presente Accordo, è inserita nel P.I. n. 9 adottato come indicazione di variante scheda d'intervento n. 10 (accordo "d") e viene descritto negli elaborati già adottati che si richiamano in toto nella presente dichiarazione;
- Che ai sensi della D.G.C. n. 162 del 14/11/2014 la valutazione del contributo perequativo definitivo da corrispondere è pari ad euro € 11.882,70 (euroundicimilaottocentoottantadue/70) così calcolato:
  Valore perequativo al mq = 132,03 €/mq (140,48 – 8,45)
  Perequazione primi 600 mc = 600 mq x 132,03 €/mq x 15% = € 11.882,70
  che in ragione degli impegni sopra assunti e definiti con apposita delibera di Giunta Comunale, come riportata nella presente dichiarazione, la richiesta ricopre valore di interesse pubblico prevalente;

LA DITTA SI IMPEGNA PER SE E PER I SUOI AVENTI CAUSA

Volendo ottemperare alle disposizioni la ditta che sottoscrive la presente dichiarazione d'obbligo conferma la premessa narrativa e le considerazioni proposte come parte integrante del presente Accordo.

Si ribadisce che il presente Accordo prevede il rilevante interesse pubblico con la corresponsione del seguente contributo perequativo calcolato ai sensi della D.G.C. 162/2014.

Si prende atto che gli interventi tutti verranno compiuti previe le dovute autorizzazioni connesse alla nuova destinazione dell'area.

La presente Dichiarazione fa seguito al provvedimento di adozione avvenuto in data 30/08/2019 con Delibera di Consiglio Comunale n. 41 e registra, prima dell'approvazione del P.I. n. 9, gli impegni di seguito definiti, che con la presente dichiarazione d'obbligo la ditta sostiene:

- che l'accesso al lotto in proprietà avviene attraverso una servitù attiva ad uso agricolo;
- che la finalità del presente accordo è di variare la destinazione urbanistica del lotto da agricola a residenziale con conseguente aggravio nell'esercizio dell'attuale servitù;
- garanzia della dotazione dei servizi e delle attrezzature definiti dalle N.T.O. del P.I. vigente, con le modalità previste dalle N.T.O. del P.I., in particolare permane l'obbligo di esecuzione delle opere di urbanizzazione e l'assunzione di tutti gli oneri per le opere necessarie e per le eventuali spese e/o contributi agli enti competenti per allacciare le reti tecnologiche dell'intervento (acquedotto, fognature, illuminazione pubblica, rete telefonica, rete distribuzione gas, rete distribuzione energia elettrica) alle reti esistenti e posare i relativi contatori, il tutto in conformità alle disposizioni tecniche impartite dagli enti gestori dei servizi. I nuovi pozzetti che alloggiano contatori privati non devono essere collocati in area pubblica.
- le opere definite al punto precedente non saranno soggette a scomputo degli oneri;
- a non alienare o concedere in godimento a qualsiasi titolo, anche parzialmente, per la durata di dieci (10) anni a partire dalla data di ottenimento del certificato di agibilità, senza il consenso scritto dell'Amministrazione e previa corresponsione di un importo pari al 50% del plusvalore derivante dalla trasformazione urbanistica dell'immobile, stabilito come differenza tra l'importo massimo stabilito ai sensi della D.G.C. n. 162 del 14/11/2014 e quanto effettivamente corrisposto. Tali limitazioni non trovano applicazione nell'eventualità di alienazione, successione e/o donazione a favore del coniuge, di parenti di primo o secondo grado;
- ad avere obbligo di residenza per almeno 10 anni nel nuovo immobile;
- di convenire il pagamento di un contributo straordinario chiamato contributo perequativo, determinato ai sensi dell'art. 3 delle N.T.O. del P.I. destinati ad interventi previsti dall'art. 16 comma 4 punto d) ter del DPR 380/01, per un importo di € 11.882,70 (euroundicimilaottocentoottantadue/70) corrisposto il 50% con ricevuta in data 26/11/2019 TRXID 011911260PUQH5 mentre il restante 50% entro 90 giorni dall'approvazione della Variante in Consiglio Comunale.

- dare l'inizio dei lavori delle opere stabilite al successivo articolo per la costruzione dell'edificio per la costruzione dell'edificio entro il termine tassativo di 18 (diciotto) mesi decorrenti dalla sottoscrizione della convenzione di accordo, fatte salve eventuali proroghe motivate concesse dalla Giunta Comunale;
- rendere edotti tutti gli eredi ed aventi causa dell'esistenza del presente atto;
- di obbligarsi ad osservare tutte le condizioni, prescrizione e scadenze contenute nel presente atto.

La ditta dà atto che in caso di non sottoscrizione del presente Accordo prima dell'approvazione della Variante al P.I. o se non si procedesse al pagamento del contributo perequativo l'Amministrazione Comunale potrà procedere alla variazione dell'area con il ritorno alla destinazione originaria, presente prima di tale richiesta, senza motivo di qualsivoglia pretesa nei confronti del Comune, neanche a titolo di rimborso spese (per esempio spese tecniche o diritti di segreteria o spese per atti o imposte o tasse corrisposte).

Dopo la definizione del presente Accordo giusto il disposto dell'art. 6 della L.R. 11/2004 lo stesso costituirà parte integrante del P.I. n. 9 del Comune di Rossano Veneto.

La presente dichiarazione deve ritenersi vincolante non solo per la ditta, che sottoscrive, ma anche per i suoi eventuali successori ed aventi causa a qualsiasi titolo.

In relazione a quanto stabilito al comma che precede, la ditta si obbliga inderogabilmente ad inserire le previsioni della presente Dichiarazione d'obbligo negli eventuali atti di cessione delle aree di sua proprietà interne all'Ambito soggetto ad Accordo.

La ditta presta al Comune di Rossano Veneto la più ampia ed illimitata garanzia circa la proprietà e disponibilità degli immobili oggetto della presente Dichiarazione.

Tutte le spese, comprese quelle di progettazione e pubblicità della variante al P.I. che sarà redatta da apposito tecnico incaricato dal Comune di Rossano Veneto, le imposte e le tasse, inerenti e conseguenti alla presente Dichiarazione, nonché dei successivi atti di convenzione e di cessione gratuita, sono a carico della Ditta proponente, che dichiara di assumerle. Le spese della variante al P.I. n. 9 pari al 3% dell'importo perequativo sostenuto con un minimo di €. 200 (euro duecento) risultano essere €. 356,48 già versati dalla ditta alla stipula della presente convenzione di Accordo.

La presente Dichiarazione non pregiudica i diritti di terzi ed è sospensivamente condizionato alla conferma delle sue previsioni, senza possibilità di rivalsa o pretesa alcuna nei confronti del Comune di Rossano Veneto, comprese le spese sostenute e già pagate dalla Parte privata.

Per quanto non espressamente previsto nella presente Dichiarazione, trovano applicazione le disposizioni dell'art. 6 della L.R. 23.04.2004, n. 11 e successive modificazioni ed integrazioni, oltre alle disposizioni contenute nei commi 2 e seguenti dell'art. 11 della L. 07.08.1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni.

I soggetti che sottoscrivono la presente Dichiarazione autorizzano il trattamento dei dati personali che le riguardano, nei limiti degli obblighi e delle formalità derivanti dalla presente dichiarazione.

Contestualmente dichiarano di essere a conoscenza che il trattamento di detti dati avverrà presso l'Amministrazione Comunale di Rossano Veneto, con l'utilizzo di procedure anche informatiche, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le finalità istituzionali, anche in caso di eventuale comunicazione a terzi, nel caso di richiesta di accesso e/o controllo.

Infine dichiarano di essere informati che sono riconosciuti i diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs. 30.06.2003, n. 196 e successive modificazioni ed integrazioni e che il titolare del trattamento cui possono rivolgersi per l'esercizio dei loro diritti è il Responsabile dell'Area Urbanistica del Comune di Rossano Veneto.

Letto, confermato e sottoscritto.

Firma del dichiarante (per esteso e leggibile)

COMUNE DI ROSSANO VENETO (Vicenza)
AUTENTICAZIONE DI SOTTOSCRIZIONE
(Art. 21, comma 2 – D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

Io sottoscritto ADRIANO FERRARO - Funzionario Incaricato dal Sindaco, attesto che la dichiarazione sopra riportata è stata resa e sottoscritta in mia presenza dai dichiaranti sopra generalizzati, da me identificati mediante:
Lando Marisa CI N. AS8301252 DEL COMUNE DI ROSSANO VENETO

Data 27/11/2019

Il funzionario incaricato Dott. Adriano Ferraro

SOTTOSCRIZIONI

Tutte le dichiarazioni da presentare alla Pubblica Amministrazione o ai gestori o esercenti di pubblici esercizi sono sottoscritte in presenza del dipendente addetto, ovvero sottoscritte e presentate unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore.

DECADENZA DAI BENEFICI

Qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.

NORME PENALI

Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal D.P.R. 445/2000, è punito ai sensi del codice penale e dalle leggi speciali in materia. L'esibizione di un dichiarazione contenente dati non più rispondenti a verità equivale ad uso di dichiarazione falso. Le dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dell'dichiarazione di notorietà sono considerate come fatte a pubblico ufficiale. Se i reati suindicati sono commessi per ottenere la nomina ad un pubblico ufficio o l'autorizzazione all'esercizio di una professione o arte, il giudice, nei casi più gravi, può applicare l'interdizione temporanea dai pubblici uffici o dalla professione e arte.

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI NOTORIETÁ IN APPLICAZIONE DELL'ART. 6 DELLA L.R. 11/2004 A DEFINIZIONE DELL'ACCORDO PUBBLICO/PRIVATO PRESENTATO E ADOTTATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 17 DELL'08/04/2021 INTESTATO A LANDO MARISA.

(Art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445).

L'anno duemilaventuno (2021), il giorno ventotto (28) del mese di dicembre (12), la sig.ra Lando Marisa, nata a Rossano Veneto (VI) il 27/06/1947 e residente a Rossano Veneto (VI) in via Q.re Vittorio Veneto, 21, C.F. LND MRS 47H67 H580R in qualità di proprietaria degli immobili identificati catastalmente in Comune di Rossano Veneto in via Cusinati, foglio 5 mappale 1008 e 520, **a conoscenza di quanto prescritto dall'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, sulla responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 48 del citato D.P.R. 445/2000, e sotto la propria personale responsabilità**

DICHIARA

- di essere proprietaria esclusiva degli immobili identificati catastalmente in Comune di Rossano Veneto (VI) in via Cusinati foglio 5 mappale 1008 e 520;
- che a favore dei suddetti mappali esiste una servitù di passaggio incondizionato e di sottoservizi gravante il lato ovest dei mappali 2599 e 2601 per una larghezza di 4,00 ml dalla via pubblica via Cusinati e che si estende verso sud per 90,00 ml misurati dal marciapiede pubblico;
- che la legge regionale (L.R.) n. 11 del 23 aprile 2004 prevede che la pianificazione comunale si articoli in disposizioni strutturali, contenute nel Piano di Assetto del Territorio (P.A.T.), e in disposizioni operative, contenute nel Piano degli Interventi (P.I.), che insieme costituiscono il Piano Regolatore Comunale (P.R.C.);
- che l'art. 6 della citata L.R. 11/2004 prevede che:

  1. I Comuni possono concludere accordi con soggetti privati per assumere nella pianificazione proposte di progetti ed iniziative di rilevante interesse pubblico, al fine di determinare alcune previsioni del contenuto discrezionale degli atti di pianificazione territoriale ed urbanistica, nel rispetto della legislazione e della pianificazione sovraordinata, senza pregiudizio dei diritti dei terzi (vedi Comma 1 e 2);
  2. L'Accordo costituisce parte integrante dello strumento di pianificazione cui accede ed è soggetto alle medesime forme di pubblicità e di partecipazione. L'Accordo è recepito con il provvedimento di adozione dello strumento di pianificazione ed è condizionato alla conferma delle sue previsioni nel piano approvato (vd. comma 3);
  3. Per quanto non disciplinato dalla L.R. 11/2004, trovano applicazione le disposizioni di cui l'art. 11 comma 2 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme sul procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e s.m.i.;
- che il Comune di Rossano Veneto è dotato di P.A.T. (Piano di assetto del Territorio), approvato con D.G.R.V. n. 683 del 14/05/2013 e successiva variante di adeguamento approvata con D.C.C. n. 53 del 23/11/2019 ai sensi degli artt. 14 e 15 della L.R. 11/04;
- che in data 10/04/2014 con Deliberazione di Consiglio comunale n. 15 è stato adottato il "Primo Piano degli Interventi" in adeguamento al P.A.T. e che le soluzioni funzionali coerenti con quanto richiamato in precedenza richiedono la loro puntuale previsione in un autonomo P.I.;
- che in data 14/11/2014 con Delibera di Giunta Comunale n. 162 sono stati stabiliti i valori indicativi delle valorizzazioni immobiliari attestanti l'interesse pubblico che sono pari alla valutazione del maggior valore generato dal presente intervento da corrispondere sotto forma di contributo straordinario;
- che il versamento finanziario denominato contributo perequativo da corrispondere sarà vincolato, a scelta dell'Amministrazione, in uno specifico centro di costo per la realizzazione di opere pubbliche e servizi da realizzare nel contesto in cui ricade l'intervento, cessione di aree o immobili da destinare a servizi di pubblica utilità, edilizia residenziale sociale od opere pubbliche;
- che la presente dichiarazione è richiesta quale garanzia per l'eventuale approvazione del P.I.;
- che l'area di cui al presente Accordo, è inserita nel P.I. n. 10 adottato come indicazione di variante scheda d'intervento n. 42 (accordo "56") e viene descritto negli elaborati già adottati che si richiamano in toto nella presente dichiarazione;
- che la variante sopra adottata non prevede alcun nuovo carico urbanistico e quindi alcun riconoscimento di nuovo contributo perequativo da corrispondere ai sensi della D.G.C. n. 162 del 14/11/2014, ma solo uno spostamento dell'area residenziale perequata con l'accordo n. 56 del P.I. n. 9 approvata con D.C.C. n. 59 del 06/12/2019 a ridosso dell'area residenziale preesistente a nord, eliminando di fatto l'area a verde privato creata per dare collegamento alle due aree residenziali. Si precisa altresì che si potrà prevedere lo spostamento di volume urbanistico realizzabile all'interno dell'intera area edificabile in proprietà senza alcuna limitazione;
- che in ragione degli impegni sopra assunti e definiti con apposita delibera di Giunta Comunale, come riportata nella presente dichiarazione, la richiesta ricopre valore di interesse pubblico prevalente;

LA DITTA SI IMPEGNA PER SE E PER I SUOI AVENTI CAUSA

Volendo ottemperare alle disposizioni la ditta che sottoscrive la presente dichiarazione d'obbligo conferma la premessa narrativa e le considerazioni proposte come parte integrante del presente Accordo.

Si ribadisce che il presente Accordo prevede il rilevante interesse pubblico con la corresponsione del seguente contributo perequativo calcolato ai sensi della D.G.C. 162/2014.

Si prende atto che gli interventi tutti verranno compiuti previe le dovute autorizzazioni connesse alla nuova destinazione dell'area.

La presente Dichiarazione fa seguito al provvedimento di adozione avvenuto in data 08/04/2021 con Delibera di Consiglio Comunale n. 17 e registra, prima dell'approvazione del P.I. n. 10, gli impegni di seguito definiti, che con la presente dichiarazione d'obbligo la ditta sostiene:

- garanzia della dotazione dei servizi e delle attrezzature definiti dalle N.T.O. del P.I. vigente, con le modalità previste dalle N.T.O. del P.I., in particolare permane l'obbligo di esecuzione delle opere di urbanizzazione e l'assunzione di tutti gli oneri per le opere necessarie e per le eventuali spese e/o contributi agli enti competenti per allacciare le reti tecnologiche dell'intervento (acquedotto, fognature, illuminazione pubblica, rete telefonica, rete distribuzione gas, rete distribuzione energia elettrica) alle reti esistenti e posare i relativi contatori, il tutto in conformità alle disposizioni tecniche impartite dagli enti gestori dei servizi. I nuovi pozzetti che alloggiano contatori privati non devono essere collocati in area pubblica.
- le opere definite al punto precedente non saranno soggette a scomputo degli oneri;
- di prorogare l'inizio dei lavori concordato con il precedente Accordo;
- rendere edotti tutti gli eredi ed aventi causa dell'esistenza del presente atto;
- di obbligarsi ad osservare tutte le condizioni, prescrizione e scadenze contenute nel presente atto.

La ditta dà atto che in caso di non sottoscrizione del presente Accordo prima dell'approvazione della Variante al P.I. o se non si procedesse al pagamento del contributo perequativo l'Amministrazione Comunale potrà procedere alla variazione dell'area con il ritorno alla destinazione originaria, presente prima di tale richiesta, senza motivo di qualsivoglia pretesa nei confronti del Comune, neanche a titolo di rimborso spese (per esempio spese tecniche o diritti di segreteria o spese per atti o imposte o tasse corrisposte).

Dopo la definizione del presente Accordo giusto il disposto dell'art. 6 della L.R. 11/2004 lo stesso costituirà parte integrante del P.I. n. 10 del Comune di Rossano Veneto.

La presente dichiarazione deve ritenersi vincolante non solo per la ditta, che sottoscrive, ma anche per i suoi eventuali successori ed aventi causa a qualsiasi titolo.

In relazione a quanto stabilito al comma che precede, la ditta si obbliga inderogabilmente ad inserire le previsioni della presente Dichiarazione d'obbligo negli eventuali atti di cessione delle aree di sua proprietà interne all'Ambito soggetto ad Accordo.

La ditta presta al Comune di Rossano Veneto la più ampia ed illimitata garanzia circa la proprietà e disponibilità degli immobili oggetto della presente Dichiarazione.

Tutte le spese, comprese quelle di progettazione e pubblicità della variante al P.I. che sarà redatta da apposito tecnico incaricato dal Comune di Rossano Veneto, le imposte e le tasse, inerenti e conseguenti alla presente Dichiarazione, nonché dei successivi atti di convenzione e di cessione gratuita, sono a carico della Ditta proponente, che dichiara di assumerle. Le spese della variante al P.I. n. 10 pari al 3% dell'importo perequativo sostenuto con un minimo di €. 200 (euro duecento) risultano essere €. 200,00 già versati dalla ditta alla stipula della presente convenzione di Accordo.

La presente Dichiarazione non pregiudica i diritti di terzi ed è sospensivamente condizionato alla conferma delle sue previsioni, senza possibilità di rivalsa o pretesa alcuna nei confronti del Comune di Rossano Veneto, comprese le spese sostenute e già pagate dalla Parte privata.

Per quanto non espressamente previsto nella presente Dichiarazione, trovano applicazione le disposizioni dell'art. 6 della L.R. 23.04.2004, n. 11 e successive modificazioni ed integrazioni, oltre alle disposizioni contenute nei commi 2 e seguenti dell'art. 11 della L. 07.08.1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni.

I soggetti che sottoscrivono la presente Dichiarazione autorizzano il trattamento dei dati personali che le riguardano, nei limiti degli obblighi e delle formalità derivanti dalla presente dichiarazione.

Contestualmente dichiarano di essere a conoscenza che il trattamento di detti dati avverrà presso l'Amministrazione Comunale di Rossano Veneto, con l'utilizzo di procedure anche informatiche, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le finalità istituzionali, anche in caso di eventuale comunicazione a terzi, nel caso di richiesta di accesso e/o controllo.

Infine dichiarano di essere informati che sono riconosciuti i diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs. 30.06.2003, n. 196 e successive modificazioni ed integrazioni e che il titolare del trattamento cui possono rivolgersi per l'esercizio dei loro diritti è il Responsabile dell'Area Urbanistica del Comune di Rossano Veneto.

Letto, confermato e sottoscritto.

Lando Marisa

Firma del dichiarante (per esteso e leggibile)

COMUNE DI ROSSANO VENETO (Vicenza)
AUTENTICAZIONE DI SOTTOSCRIZIONE
(Art. 21, comma 2 – D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

Io sottoscritto ADRIANO FERRARO - Funzionario Incaricato dal Sindaco, attesto che la dichiarazione sopra riportata è stata resa e sottoscritta in mia presenza dai dichiaranti sopra generalizzati, da me identificati mediante:
Lando Marisa CI N. AS8301252 DEL COMUNE DI ROSSANO VENETO

Data 28/12/2021

Il funzionario incaricato Dott. Adriano Ferraro

SOTTOSCRIZIONI

Tutte le dichiarazioni da presentare alla Pubblica Amministrazione o ai gestori o esercenti di pubblici esercizi sono sottoscritte in presenza del dipendente addetto, ovvero sottoscritte e presentate unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore.

DECADENZA DAI BENEFICI

Qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.

NORME PENALI

Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal D.P.R. 445/2000, è punito ai sensi del codice penale e dalle leggi speciali in materia. L'esibizione di un dichiarazione contenente dati non più rispondenti a verità equivale ad uso di dichiarazione falso. Le dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dell'dichiarazione di notorietà sono considerate come fatte a pubblico ufficiale. Se i reati suindicati sono commessi per ottenere la nomina ad un pubblico ufficio o l'autorizzazione all'esercizio di una professione o arte, il giudice, nei casi più gravi, può applicare l'interdizione temporanea dai pubblici uffici o dalla professione e arte.

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI NOTORIETÀ IN APPLICAZIONE DELL'ART. 6 DELLA L.R. 11/2004 A DEFINIZIONE DELL'ACCORDO PUBBLICO/PRIVATO PRESENTATO E ADOTTATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 41 DEL 30/08/2019 INTESTATO A GUARISE RENATO.

(Art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

L'anno duemiladiciannove (2019), il giorno ventisette (27) del mese di novembre (11), il sig. Guarise Renato, nato a Rossano Veneto (VI) il 01/05/1949 e residente a Rossano Veneto (VI) in via San Zenone, 116, C.F. GRS RNT 49E01 H580A in qualità di proprietario del terreno ubicato catastalmente in Comune di Rossano Veneto in via San Zenone, foglio 4 mappali 1541 e 1542,

A conoscenza di quanto prescritto dall'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, sulla responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 48 del citato D.P.R. 445/2000, e sotto la propria personale responsabilità

DICHIARA

- di essere proprietario esclusivo del terreno ubicato catastalmente in Comune di Rossano Veneto (VI) in via San Zenone foglio 4 mappali 1541 e 1542;
- che la legge regionale (L.R.) n. 11 del 23 aprile 2004 prevede che la pianificazione comunale si articoli in disposizioni strutturali, contenute nel Piano di Assetto del Territorio (P.A.T.), e in disposizioni operative, contenute nel Piano degli Interventi (P.I.), che insieme costituiscono il Piano Regolatore Comunale (P.R.C.);
- che l'art. 6 della citata L.R. 11/2004 prevede che:
  1. I Comuni possono concludere accordi con soggetti privati per assumere nella pianificazione proposte di progetti ed iniziative di rilevante interesse pubblico, al fine di determinare alcune previsioni del contenuto discrezionale degli atti di pianificazione territoriale ed urbanistica, nel rispetto della legislazione e della pianificazione sovraordinata, senza pregiudizio dei diritti dei terzi (vedi Comma 1 e 2);
  2. L'Accordo costituisce parte integrante dello strumento di pianificazione cui accede ed è soggetto alle medesime forme di pubblicità e di partecipazione. L'Accordo è recepito con il provvedimento di adozione dello strumento di pianificazione ed è condizionato alla conferma delle sue previsioni nel piano approvato (vd. comma 3);
  3. Per quanto non disciplinato dalla L.R. 11/2004, trovano applicazione le disposizioni di cui l'art. 11 comma 2 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme sul procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e s.m.i.;
- che il Comune di Rossano Veneto è dotato di P.A.T. (Piano di assetto del Territorio), approvato con D.G.R.V. n. 683 del 14/05/2013 e successiva variante di adeguamento approvata con D.C.C. n. 53 del 23/11/2019 ai sensi degli artt. 14 e 15 della L.R. 11/04;
- che in data 10/04/2014 con Deliberazione di Consiglio comunale n. 15 è stato adottato il "Primo Piano degli Interventi" in adeguamento al P.A.T. e che le soluzioni funzionali coerenti con quanto richiamato in precedenza richiedono la loro puntuale previsione in un autonomo P.I.;
- che in data 14/11/2014 con Delibera di Giunta Comunale n. 162 sono stati stabiliti i valori indicativi delle valorizzazioni immobiliari attestanti l'interesse pubblico che sono pari alla valutazione del maggior valore generato dal presente intervento da corrispondere sotto forma di contributo straordinario;
- che il versamento finanziario denominato contributo perequativo da corrispondere sarà vincolato, a scelta dell'Amministrazione, in uno specifico centro di costo per la realizzazione di opere pubbliche e servizi da realizzare nel contesto in cui ricade l'intervento, cessione di aree o immobili da destinare a servizi di pubblica utilità, edilizia residenziale sociale od opere pubbliche;
- che la presente dichiarazione è richiesta quale garanzia per l'eventuale approvazione del P.I.;

- che l'area di via San Zenone di cui al presente Accordo, inclusa nell'ATO 1 del P.A.T. (art. 3.1 Norme di Attuazione P.A.T.), è classificata dal vigente P.I. parte in z.t.o. C1.2/9 (per circa 910,08 mq) e la rimanente parte in z.t.o. E;
- che le attuali dimensioni, nonché la forma pressochè triangolare dell'area edificabile, obbligherebbero ad eseguire una possibile edificazione di forma e in una posizione particolarmente limitate, tali quindi da compromettere oltre che la geometria dell'abitazione, anche il valore finale dell'edificato;
- che l'area di via San Zenone di cui al presente Accordo, è inserita nel P.I. n. 9 adottato come indicazione di variante scheda d'intervento n. 11 (accordo "e") e viene descritto negli elaborati già adottati che si richiamano in toto nella presente dichiarazione;
- il presente atto prevede l'identificazione di un ambito edificabile concordato per poter costruire un fabbricato usufruendo dell'area in maniera ottimale, riducendo quindi i limiti imposti dall'attuale forma del lotto, nell'area in proprietà sita in via San Zenone; si prevede la modifica di una porzione di ambito rivolta verso sud-est, con un incremento di area ricadente in z.t.o. C1.2 di 439,20 mq, pur tuttavia senza chiedere alcun aumento di volumetria.
- Che ai sensi della D.G.C. n. 162 del 14/11/2014 la valutazione del contributo perequativo definitivo da corrispondere è pari ad euro 2.960,32 euro (duemilanovecentosessanta/32) così calcolato:
  Valore perequativo al mq = 89,87 €/mq (98,32 – 8,45)
  Perequazione 439,20 mq/0,80 i.f. zto C1.2 = 439,20 mq x 89,87 €/mq x 50% = 19.735,45 x 15% = € 2.960,32
- Che, pur essendo la porzione sud di lotto in proprietà nella quale verrà realizzato l'accesso, ricadente in zona E, i parcheggi pubblici, in alternativa alla realizzazione, potranno essere monetizzati.
- Che, trattandosi d'intervento edilizio diretto (I.E.D.), le superfici per spazi pubblici da conferire/monetizzare al Comune saranno dimensionate ai sensi delle N.T.O. del P.I.;
- che in ragione degli impegni sopra assunti e definiti con apposita delibera di Giunta Comunale, come riportata nella presente dichiarazione, la richiesta ricopre valore di interesse pubblico prevalente;

LA DITTA SI IMPEGNA PER SE E PER I SUOI AVENTI CAUSA

Volendo ottemperare alle disposizioni la ditta che sottoscrive la presente dichiarazione d'obbligo conferma la premessa narrativa e le considerazioni proposte come parte integrante del presente Accordo.

Si ribadisce che il presente Accordo prevede il rilevante interesse pubblico con la corresponsione del seguente contributo perequativo calcolato ai sensi della D.G.C. 162/2014.

Si prende atto che gli interventi tutti verranno compiuti previe le dovute autorizzazioni connesse alla nuova destinazione dell'area di via San Zenone.

La presente Dichiarazione fa seguito al provvedimento di adozione avvenuto in data 30/08/2019 con Delibera di Consiglio Comunale n. 41 e registra, prima dell'approvazione del P.I. n. 9, gli impegni di seguito definiti, che con la presente dichiarazione d'obbligo la ditta sostiene:

- garanzia della dotazione dei servizi e delle attrezzature definiti dalle N.T.O. del P.I. vigente, con le modalità previste dalle N.T.O. del P.I., in particolare permane l'obbligo di esecuzione delle opere di urbanizzazione e l'assunzione di tutti gli oneri per le opere necessarie e per le eventuali spese e/o contributi agli enti competenti per allacciare le reti tecnologiche dell'intervento (acquedotto, fognature, illuminazione pubblica, rete telefonica, rete distribuzione gas, rete distribuzione energia elettrica) alle reti esistenti e posare i relativi contatori, il tutto in conformità alle disposizioni tecniche impartite dagli enti gestori dei servizi. I nuovi pozzetti che alloggiano contatori privati non devono essere collocati in area pubblica.
- le opere definite al punto precedente non saranno soggette a scomputo degli oneri;
- a non alienare o concedere in godimento a qualsiasi titolo, anche parzialmente, per la durata di dieci (10) anni a partire dalla data di ottenimento del certificato di agibilità, senza il consenso scritto dell'Amministrazione e previa corresponsione di un importo pari al 50% del plusvalore derivante dalla trasformazione urbanistica dell'immobile, stabilito come differenza tra l'importo massimo stabilito ai sensi della D.G.C. n. 162 del 14/11/2014 e quanto effettivamente

corrisposto. Tali limitazioni non trovano applicazione nell'eventualità di alienazione, successione e/o donazione a favore del coniuge, di parenti di primo o secondo grado;

- di convenire il pagamento di un contributo straordinario chiamato contributo perequativo, determinato ai sensi dell'art. 3 delle N.T.O. del P.I. destinati ad interventi previsti dall'art. 16 comma 4 punto d) ter del DPR 380/01, per un importo di € 2.960,32 (duemilanovecentosessanta/32) corrisposto il 50% dell'intero versamento con ricevuta in data 25/11/2019 CRO A10339283410103048607006026OIT mentre il restante 50% entro 90 giorni dall'approvazione della Variante in Consiglio Comunale.
- rendere edotti tutti gli eredi ed aventi causa dell'esistenza del presente atto;
- di obbligarsi ad osservare tutte le condizioni, prescrizione e scadenze contenute nel presente atto.

La ditta dà atto che in caso di non sottoscrizione del presente Accordo prima dell'approvazione della Variante al P.I. o se non si procedesse al pagamento del contributo perequativo l'Amministrazione Comunale potrà procedere alla variazione dell'area con il ritorno alla destinazione originaria, presente prima di tale richiesta, senza motivo di qualsivoglia pretesa nei confronti del Comune, neanche a titolo di rimborso spese (per esempio spese tecniche o diritti di segreteria o spese per atti o imposte o tasse corrisposte).

Dopo la definizione del presente Accordo giusto il disposto dell'art. 6 della L.R. 11/2004 lo stesso costituirà parte integrante del P.I. n. 9 del Comune di Rossano Veneto.

La presente dichiarazione deve ritenersi vincolante non solo per la ditta, che sottoscrive, ma anche per i suoi eventuali successori ed aventi causa a qualsiasi titolo.

In relazione a quanto stabilito al comma che precede, la ditta si obbliga inderogabilmente ad inserire le previsioni della presente Dichiarazione d'obbligo negli eventuali atti di cessione delle aree di sua proprietà interne all'Ambito soggetto ad Accordo.

La ditta presta al Comune di Rossano Veneto la più ampia ed illimitata garanzia circa la proprietà e disponibilità degli immobili oggetto della presente Dichiarazione.

Tutte le spese, comprese quelle di progettazione e pubblicità della variante al P.I. che sarà redatta da apposito tecnico incaricato dal Comune di Rossano Veneto, le imposte e le tasse, inerenti e conseguenti alla presente Dichiarazione, nonché dei successivi atti di convenzione e di cessione gratuita, sono a carico della Ditta proponente, che dichiara di assumerle. Le spese della variante al P.I. n. 9 pari al 3% dell'importo perequativo sostenuto con un minimo di €. 200 (euro duecento) risultano essere €. 200 già versati dalla ditta alla stipula della presente convenzione di Accordo.

La presente Dichiarazione non pregiudica i diritti di terzi ed è sospensivamente condizionato alla conferma delle sue previsioni, senza possibilità di rivalsa o pretesa alcuna nei confronti del Comune di Rossano Veneto, comprese le spese sostenute e già pagate dalla Parte privata.

Per quanto non espressamente previsto nella presente Dichiarazione, trovano applicazione le disposizioni dell'art. 6 della L.R. 23.04.2004, n. 11 e successive modificazioni ed integrazioni, oltre alle disposizioni contenute nei commi 2 e seguenti dell'art. 11 della L. 07.08.1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni.

I soggetti che sottoscrivono la presente Dichiarazione autorizzano il trattamento dei dati personali che le riguardano, nei limiti degli obblighi e delle formalità derivanti dalla presente dichiarazione.

Contestualmente dichiarano di essere a conoscenza che il trattamento di detti dati avverrà presso l'Amministrazione Comunale di Rossano Veneto, con l'utilizzo di procedure anche informatiche, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le finalità istituzionali, anche in caso di eventuale comunicazione a terzi, nel caso di richiesta di accesso e/o controllo.

Infine dichiarano di essere informati che sono riconosciuti i diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs. 30.06.2003, n. 196 e successive modificazioni ed integrazioni e che il titolare del trattamento cui possono rivolgersi per l'esercizio dei loro diritti è il Responsabile dell'Area Urbanistica del Comune di Rossano Veneto.

Letto, confermato e sottoscritto.

Guarise Renato

Firma del dichiarante (per esteso e leggibile)

COMUNE DI ROSSANO VENETO (Vicenza)
AUTENTICAZIONE DI SOTTOSCRIZIONE
(Art. 21, comma 2 – D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

Io sottoscritto ADRIANO FERRARO - Funzionario Incaricato dal Sindaco, attesto che la dichiarazione sopra riportata è stata resa e sottoscritta in mia presenza dai dichiaranti sopra generalizzati, da me identificati mediante:
Guarise Renato CI N. AR 8772316 DEL COMUNE DI ROSSANO VENETO

Data 27/11/2019

Il funzionario incaricato Dott. Adriano Ferraro

SOTTOSCRIZIONI

Tutte le dichiarazioni da presentare alla Pubblica Amministrazione o ai gestori o esercenti di pubblici esercizi sono sottoscritte in presenza del dipendente addetto, ovvero sottoscritte e presentate unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore.

DECADENZA DAI BENEFICI

Qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.

NORME PENALI

Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal D.P.R. 445/2000, è punito ai sensi del codice penale e dalle leggi speciali in materia. L'esibizione di un dichiarazione contenente dati non più rispondenti a verità equivale ad uso di dichiarazione falso. Le dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dell'dichiarazione di notorietà sono considerate come fatte a pubblico ufficiale. Se i reati suindicati sono commessi per ottenere la nomina ad un pubblico ufficio o l'autorizzazione all'esercizio di una professione o arte, il giudice, nei casi più gravi, può applicare l'interdizione temporanea dai pubblici uffici o dalla professione e arte.

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI NOTORIETÀ IN APPLICAZIONE DELL'ART. 6 DELLA L.R. 11/2004 A DEFINIZIONE DELL'ACCORDO PUBBLICO/PRIVATO PRESENTATO E ADOTTATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 41 DEL 30/08/2019 INTESTATO A "SOCIETA' AGRICOLA MARINA S.S."

(Art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

L'anno duemiladiciannove (2019), il giorno ~~due (2)~~ TRE 3 del mese di dicembre (12), la sig.ra Marina Pia Sartore, nata a Cittadella (PD) il 18/02/1971 e domiciliata per la carica presso la sede sociale a Loria in via Montegrappa n.49, in qualità di Rappresentante della "Società agricola Marina S.S." di Sartore Marina Pia & C., codice fiscale-partita iva 04568220265, in qualità di proprietaria dei terreni catastalmente distinti in Comune di Rossano Veneto, Foglio 3, mappali 2435, 2436, 2454, 2456,

A conoscenza di quanto prescritto dall'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, sulla responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 48 del citato D.P.R. 445/2000, e sotto la propria personale responsabilità

DICHIARA

- Che la ditta Società agricola Marina S.S. è proprietaria dei terreni ubicati catastalmente in comune di Rossano Veneto (VI) foglio 3 mappali 2435,2436 ricadenti in zona E, del mappale 2456 ricadente in zona F e del mappale 2454 classificata come Paesaggio agricolo di interesse ambientale;
- Che l'accesso ai mappali sopracitati avviene da Via San Zenone;
- Che la finalità del presente accordo è di variare la destinazione urbanistica;
  - di parte dei mappali 2435, 2436 Foglio 3 da agricola a residenziale e verde privato,
  - del mappale 2456, Foglio 3 da zona F a residenziale e verde privato,

  Si richiede, inoltre, lo spostamento del cono visivo verso nord, conservandone l'inquadratura e l'orientamento verso l'area agricola di interesse ambientale e paesaggistica (campi chiusi, mappale 2454);
- che la legge regionale (L.R.) n. 11 del 23 aprile 2004 prevede che la pianificazione comunale si articoli in disposizioni strutturali, contenute nel Piano di Assetto del Territorio (P.A.T.), e in disposizioni operative, contenute nel Piano degli Interventi (P.I.), che insieme costituiscono il Piano Regolatore Comunale (P.R.C.);
- che l'art. 6 della citata L.R. 11/2004 prevede che:

  1. I Comuni possono concludere accordi con soggetti privati per assumere nella pianificazione proposte di progetti ed iniziative di rilevante interesse pubblico, al fine di determinare alcune previsioni del contenuto discrezionale degli atti di pianificazione territoriale ed urbanistica, nel rispetto della legislazione e della pianificazione sovraordinata, senza pregiudizio dei diritti dei terzi (vedi Comma 1 e 2);
  2. L'Accordo costituisce parte integrante dello strumento di pianificazione cui accede ed è soggetto alle medesime forme di pubblicità e di partecipazione. L'Accordo è recepito con il provvedimento di adozione dello strumento di pianificazione ed è condizionato alla conferma delle sue previsioni nel piano approvato (vd. comma 3);
  3. Per quanto non disciplinato dalla L.R. 11/2004, trovano applicazione le disposizioni di cui l'art. 11 comma 2 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme sul procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e s.m.i.;
- che il Comune di Rossano Veneto è dotato di P.A.T. (Piano di assetto del Territorio), approvato con D.G.R.V. n. 683 del 14/05/2013 e successiva variante di adeguamento approvata con D.C.C. n. 51 del 23/11/2019 ai sensi degli artt. 14 e 15 della L.R. 11/04;
- che in data 26/02/2018 con Delibera di Giunta comunale n. 23 sono stati definiti i valori indicativi delle valorizzazioni immobiliari attestanti l'interesse pubblico che sono pari alla valutazione del maggior valore generato dal presente intervento da corrispondere sotto forma di contributo straordinario;

SOCIETA' AGRICOLA «MARINA» S.S.
di Sartore Marina Pia & C.
Via Monte Grappa, 49
31057 LORIA (Treviso)
Cod. Fisc. e Part. IVA 04568220265

- che in data 14/11/2014 con Delibera di Giunta Comunale n. 162 sono stati stabiliti i valori indicativi delle valorizzazioni immobiliari attestanti l'interesse pubblico che sono pari alla valutazione del maggior valore generato dal presente intervento da corrispondere sotto forma di contributo straordinario;
- che il versamento finanziario denominato contributo perequativo da corrispondere sarà vincolato, a scelta dell'Amministrazione, in uno specifico centro di costo per la realizzazione di opere pubbliche e servizi da realizzare nel contesto in cui ricade l'intervento, cessione di aree o immobili da destinare a servizi di pubblica utilità, edilizia residenziale sociale od opere pubbliche;
- che la presente dichiarazione è richiesta quale garanzia per l'eventuale approvazione del P.I.;
- che le aree di cui al presente Accordo, sono inserite nel P.I. n. 9 adottato come indicazione di variante scheda d'intervento n. 13 (accordo "g") e vengono descritte negli elaborati già adottati che si richiamano in toto nella presente dichiarazione;
- Che ai sensi della D.G.C. n. 162 del 14/11/2014 la valutazione del contributo perequativo definitivo da corrispondere è pari ad euro € 39.542,80 (trentanovemilacinquecentoquarantadue/80) così calcolato (mappale 2456):
  Valore perequativo al mc = 89,87 €/mc
  Perequazione 880 mc = 880 mc x 89,87 x 50% = € 39.542,80
- È inoltre prevista la cessione gratuita di un'area per allargamento stradale della superficie di mq. 150,30 come indicato nell'allegato 1;
- La superficie di 525 mq indicata in rosso e contraddistinta con la lettera A in allegato 1 sarà destinata a parcheggio e spazio di manovra e sarà urbanizzata e ceduta gratuitamente al comune; in tale superficie potranno essere ricavati i parcheggi pubblici ai sensi dell'art. 42 N.T.O. del P.I. vigente relativi alla nuova area residenziale.
- che in ragione degli impegni sopra assunti e definiti con apposita delibera di Giunta Comunale, come riportata nella presente dichiarazione, la richiesta ricopre valore di interesse pubblico prevalente;
- Che ai sensi della D.G.C. n. 162 del 14/11/2014 la valutazione del contributo perequativo definitivo da corrispondere è pari ad euro € 39.542,80 (trentanovemilacinquecentoquarantadue/80) così calcolato (mappali 2435, 2436):
  Valore perequativo al mc = 89,87 €/mc
  Perequazione 880 mc = 880 mc x 89,87 x 50% = € 39.542,80
- La superficie di 302 mq indicata in rosso e contraddistinta con la lettera B in allegato 1 sarà destinata a parcheggio e spazio di manovra e sarà urbanizzata e ceduta gratuitamente al comune; in tale superficie potranno essere ricavati i parcheggi pubblici ai sensi dell'art. 42 N.T.O. del P.I. vigente relativi alla nuova area residenziale.
  E' inoltre prevista la cessione di un'area per allargamento stradale che non è indicata nelle tavole del P.I. della superficie pari a mq 261 come indicato nell'allegato 1 per un valore così calcolato:
  Superficie da cedere 261 mq
  Valore al mq 845
  261mq x 845= 2.205,45
- Che la ditta avrà la possibilità di realizzare al massimo due piani fuori terra e di utilizzare il piano di copertura degli edifici come tetto giardino e che nel caso di tale utilizzo l'altezza massima del fabbricato potrà essere di 9,5 mt. calcolata come previsto dalle N.T.O. vigente.
- che le spese tecniche e di trasferimento al comune di Rossano Veneto delle aree di cui sopra sono a totale carico della ditta.

LA DITTA SI IMPEGNA PER SE E PER I SUOI AVENTI CAUSA

Volendo ottemperare alle disposizioni la ditta che sottoscrive la presente dichiarazione d'obbligo conferma la premessa narrativa e le considerazioni proposte come parte integrante del presente Accordo.

Si ribadisce che il presente Accordo prevede il rilevante interesse pubblico con la corresponsione del seguente contributo perequativo calcolato ai sensi della D.G.C. 162/2014.

Si prende atto che gli interventi tutti verranno compiuti previe le dovute autorizzazioni connesse alla nuova destinazione dell'area.

- La presente Dichiarazione fa seguito al provvedimento di adozione avvenuto in data 30/08/2019 con Delibera di Consiglio Comunale n. 41 e registra, prima dell'approvazione del P.I. n. 9, gli impegni di seguito definiti, che con la presente dichiarazione d'obbligo la ditta sostiene:

- garanzia della dotazione dei servizi e delle attrezzature definiti dalle N.T.O. del P.I. vigente, con le modalità previste dalle N.T.O. del P.I., in particolare permane l'obbligo di esecuzione delle opere di urbanizzazione e l'assunzione di tutti gli oneri per le opere necessarie e per le eventuali spese e/o contributi agli enti competenti per allacciare le reti tecnologiche dell'intervento (acquedotto, fognature, illuminazione pubblica, rete telefonica, rete distribuzione gas, rete distribuzione energia elettrica) alle reti esistenti e posare i relativi contatori, il tutto in conformità alle disposizioni tecniche impartite dagli enti gestori dei servizi. I nuovi pozzetti che alloggiano contatori privati non devono essere collocati in area pubblica.

- le opere definite al punto precedente non saranno soggette a scomputo degli oneri;

- di convenire il pagamento di un contributo straordinario chiamato contributo perequativo, determinato ai sensi dell'art. 3 delle N.T.O. del P.I. destinati ad interventi previsti dall'art. 16 comma 4 punto d) ter del DPR 380/01, per un importo di 76.880,15 euro (settantaseimilaottocentoottanta/15) corrisposto il 50% con ricevuta in data 02/12/2019 CRO 089170000353093648617506175OIT e il restante 50% entro 90 giorni dall'approvazione della Variante in Consiglio Comunale risultato della seguente formula:

Valore di Perequazione = (39.542,80+39.542,80) – 2.205,45 = 76.880,15 €

- di obbligarsi ad osservare tutte le condizioni, prescrizione e scadenze contenute nel presente atto.

La ditta dà atto che in caso di non sottoscrizione del presente Accordo prima dell'approvazione della Variante al P.I. o se non si procedesse al pagamento del contributo perequativo l'Amministrazione Comunale potrà procedere alla variazione dell'area con il ritorno alla destinazione originaria, presente prima di tale richiesta, senza motivo di qualsivoglia pretesa nei confronti del Comune, neanche a titolo di rimborso spese (per esempio spese tecniche o diritti di segreteria o spese per atti o imposte o tasse corrisposte).

Dopo la definizione del presente Accordo giusto il disposto dell'art. 6 della L.R. 11/2004 lo stesso costituirà parte integrante del P.I. n. 9 del Comune di Rossano Veneto.

La presente dichiarazione deve ritenersi vincolante non solo per la ditta, che sottoscrive, ma anche per i suoi eventuali successori ed aventi causa a qualsiasi titolo.

In relazione a quanto stabilito al comma che precede, la ditta si obbliga inderogabilmente ad inserire le previsioni della presente Dichiarazione d'obbligo negli eventuali atti di cessione delle aree di sua proprietà interne all'Ambito soggetto ad Accordo.

La ditta presta al Comune di Rossano Veneto la più ampia ed illimitata garanzia circa la proprietà e disponibilità degli immobili oggetto della presente Dichiarazione.

Tutte le spese, comprese quelle di progettazione e pubblicità della variante al P.I. che sarà redatta da apposito tecnico incaricato dal Comune di Rossano Veneto, le imposte e le tasse, inerenti e conseguenti alla presente Dichiarazione, nonché dei successivi atti di convenzione e di cessione gratuita, sono a carico della Ditta proponente, che dichiara di assumerle. Le spese della variante al P.I. n. 9 pari al 3% dell'importo perequativo sostenuto con un minimo di €. 200 (euro duecento) risultano essere €. 2.306,40 versati dalla ditta alla stipula della presente convenzione di Accordo.

La presente Dichiarazione non pregiudica i diritti di terzi ed è sospensivamente condizionato alla conferma delle sue previsioni, senza possibilità di rivalsa o pretesa alcuna nei confronti del Comune di Rossano Veneto, comprese le spese sostenute e già pagate dalla Parte privata.

Per quanto non espressamente previsto nella presente Dichiarazione, trovano applicazione le disposizioni dell'art. 6 della L.R. 23.04.2004, n. 11 e successive modificazioni ed integrazioni, oltre alle disposizioni contenute nei commi 2 e seguenti dell'art. 11 della L. 07.08.1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni.

I soggetti che sottoscrivono la presente Dichiarazione autorizzano il trattamento dei dati personali che le riguardano, nei limiti degli obblighi e delle formalità derivanti dalla presente dichiarazione.

Contestualmente dichiarano di essere a conoscenza che il trattamento di detti dati avverrà presso l'Amministrazione Comunale di Rossano Veneto, con l'utilizzo di procedure anche informatiche, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le finalità istituzionali, anche in caso di eventuale comunicazione a terzi, nel caso di richiesta di accesso e/o controllo.

- le aree e le opere sopra indicate dovranno essere cedute al Comune prima della presentazione della segnalazione certificata di agibilità del fabbricato;

Infine dichiarano di essere informati che sono riconosciuti i diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs. 30.06.2003, n. 196 e successive modificazioni ed integrazioni e che il titolare del trattamento cui possono rivolgersi per l'esercizio dei loro diritti è il Responsabile dell'Area Urbanistica del Comune di Rossano Veneto.

Letto, confermato e sottoscritto.

SOCIETA' AGRICOLA «MARINA» S.S.
di Sartore Marina Pia & C.
Via Monte Grappa, 49
31057 LORIA (Treviso)
Cod. Fisc. e Part. IVA 04568220265

Firma del dichiarante (per esteso e leggibile)

COMUNE DI ROSSANO VENETO (Vicenza)
AUTENTICAZIONE DI SOTTOSCRIZIONE
(Art. 21, comma 2 – D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

Io sottoscritto ADRIANO FERRARO - Funzionario Incaricato dal Sindaco, attesto che la dichiarazione sopra riportata è stata resa e sottoscritta in mia presenza dai dichiaranti sopra generalizzati, da me identificati mediante:
Sartore Marina Pia CI N. AT6514126 DEL COMUNE DI LORIA

Data 03/12/2019

Il funzionario incaricato Dott. Adriano Ferraro

SOTTOSCRIZIONI

Tutte le dichiarazioni da presentare alla Pubblica Amministrazione o ai gestori o esercenti di pubblici esercizi sono sottoscritte in presenza del dipendente addetto, ovvero sottoscritte e presentate unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore.

DECADENZA DAI BENEFICI

Qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.

NORME PENALI

Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal D.P.R. 445/2000, è punito ai sensi del codice penale e dalle leggi speciali in materia. L'esibizione di un dichiarazione contenente dati non più rispondenti a verità equivale ad uso di dichiarazione falso. Le dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dell'dichiarazione di notorietà sono considerate come fatte a pubblico ufficiale. Se i reati suindicati sono commessi per ottenere la nomina ad un pubblico ufficio o l'autorizzazione all'esercizio di una professione o arte, il giudice, nei casi più gravi, può applicare l'interdizione temporanea dai pubblici uffici o dalla professione e arte.

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI NOTORIETÀ IN APPLICAZIONE DELL'ART. 6 DELLA L.R. 11/2004 A DEFINIZIONE DELL'ACCORDO PUBBLICO/PRIVATO PRESENTATO E ADOTTATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 41 DEL 30/08/2019 INTESTATO A MASON ROBERTO.

(Art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

L'anno duemiladiciannove (2019), il giorno ventisei (26) del mese di novembre (11), il sig. Mason Roberto, nato a Cittadella (VI) il 01/10/1966 e residente a Rossano Veneto (VI) in vicolo Castion, 9/A, C.F. MSN RRT 66R01 C743D in qualità di proprietario del terreno ubicato catastalmente in Comune di Rossano Veneto, foglio 4 mappali 1263, 1301, 225, 1296, 1298, 1300;

A conoscenza di quanto prescritto dall'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, sulla responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 48 del citato D.P.R. 445/2000, e sotto la propria personale responsabilità

DICHIARA

- di essere proprietario esclusivo del terreno ubicato catastalmente in Comune di Rossano Veneto (VI) foglio 4 mappali 1263, 1301, 225, 1296, 1298, 1300;
- che la richiesta è finalizzata all'ampliamento di un fabbricato residenziale unifamiliare con requisiti di prima casa;
- che la legge regionale (L.R.) n. 11 del 23 aprile 2004 prevede che la pianificazione comunale si articoli in disposizioni strutturali, contenute nel Piano di Assetto del Territorio (P.A.T.), e in disposizioni operative, contenute nel Piano degli Interventi (P.I.), che insieme costituiscono il Piano Regolatore Comunale (P.R.C.);
- che l'art. 6 della citata L.R. 11/2004 prevede che:
  1. I Comuni possono concludere accordi con soggetti privati per assumere nella pianificazione proposte di progetti ed iniziative di rilevante interesse pubblico, al fine di determinare alcune previsioni del contenuto discrezionale degli atti di pianificazione territoriale ed urbanistica, nel rispetto della legislazione e della pianificazione sovraordinata, senza pregiudizio dei diritti dei terzi (vedi Comma 1 e 2);
  2. L'Accordo costituisce parte integrante dello strumento di pianificazione cui accede ed è soggetto alle medesime forme di pubblicità e di partecipazione. L'Accordo è recepito con il provvedimento di adozione dello strumento di pianificazione ed è condizionato alla conferma delle sue previsioni nel piano approvato (vd. comma 3);
  3. Per quanto non disciplinato dalla L.R. 11/2004, trovano applicazione le disposizioni di cui l'art. 11 comma 2 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme sul procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e s.m.i.;
- che il Comune di Rossano Veneto è dotato di P.A.T. (Piano di assetto del Territorio), approvato con D.G.R.V. n. 683 del 14/05/2013 e successiva variante di adeguamento approvata con D.C.C. n. 53 del 23/11/2019 ai sensi degli artt. 14 e 15 della L.R. 11/04;
- che in data 10/04/2014 con Deliberazione di Consiglio comunale n. 15 è stato adottato il "Primo Piano degli Interventi" in adeguamento al P.A.T. e che le soluzioni funzionali coerenti con quanto richiamato in precedenza richiedono la loro puntuale previsione in un autonomo P.I.;
- che in data 14/11/2014 con Delibera di Giunta Comunale n. 162 sono stati stabiliti i valori indicativi delle valorizzazioni immobiliari attestanti l'interesse pubblico che sono pari alla valutazione del maggior valore generato dal presente intervento da corrispondere sotto forma di contributo straordinario;
- che il versamento finanziario denominato contributo perequativo da corrispondere sarà vincolato, a scelta dell'Amministrazione, in uno specifico centro di costo per la realizzazione di opere pubbliche e servizi da realizzare nel contesto in cui ricade l'intervento, cessione di aree o immobili da destinare a servizi di pubblica utilità, edilizia residenziale sociale od opere pubbliche;
- che la presente dichiarazione è richiesta quale garanzia per l'eventuale approvazione del P.I.;

- che l'area di vicolo Castion di cui al presente Accordo, è inserita nel P.I. n. 9 adottato come indicazione di variante scheda d'intervento n. 15 (accordo "i") e viene descritto negli elaborati parte integrante della Delibera di adozione che si richiamano in toto nella presente dichiarazione;
- Che ai sensi della D.G.C. n. 162 del 14/11/2014 la valutazione del contributo perequativo definitivo da corrispondere è pari ad € 8.425,00 (ottomilaquattrocentoventicinque/00) così calcolato:
  Valore perequativo al mq = 89,87 €/mq (98,32 – 8,45)
  Perequazione 500 mc pari a 625,00 mq = 625,00 mq x 89,87 €/mq = 56.168,75 x 15% = € 8.425,31
- che in ragione degli impegni sopra assunti e definiti con apposita delibera di Giunta Comunale, come riportata nella presente dichiarazione, la richiesta ricopre valore di interesse pubblico prevalente;

LA DITTA SI IMPEGNA PER SE E PER I SUOI AVENTI CAUSA

Volendo ottemperare alle disposizioni la ditta che sottoscrive la presente dichiarazione d'obbligo conferma la premessa narrativa e le considerazioni proposte come parte integrante del presente Accordo.

Si ribadisce che il presente Accordo prevede il rilevante interesse pubblico con la corresponsione del seguente contributo perequativo calcolato ai sensi della D.G.C. 162/2014.

Si prende atto che gli interventi tutti verranno compiuti previe le dovute autorizzazioni connesse alla nuova destinazione dell'area di vicolo Castion.

La presente Dichiarazione fa seguito al provvedimento di adozione avvenuto in data 30/08/2019 con Delibera di Consiglio Comunale n. 41 e registra, prima dell'approvazione del P.I. n. 9, gli impegni di seguito definiti, che con la presente dichiarazione d'obbligo la ditta sostiene:

- garanzia della dotazione dei servizi e delle attrezzature definiti dalle N.T.O. del P.I. vigente, con le modalità previste dalle N.T.O. del P.I., in particolare permane l'obbligo di esecuzione delle opere di urbanizzazione e l'assunzione di tutti gli oneri per le opere necessarie e per le eventuali spese e/o contributi agli enti competenti per allacciare le reti tecnologiche dell'intervento (acquedotto, fognature, illuminazione pubblica, rete telefonica, rete distribuzione gas, rete distribuzione energia elettrica) alle reti esistenti e posare i relativi contatori, il tutto in conformità alle disposizioni tecniche impartite dagli enti gestori dei servizi. I nuovi pozzetti che alloggiano contatori privati non devono essere collocati in area pubblica.
- le opere definite al punto precedente non saranno soggette a scomputo degli oneri;
- a non alienare o concedere in godimento a qualsiasi titolo, anche parzialmente, per la durata di dieci (10) anni a partire dalla data di ottenimento del certificato di agibilità, senza il consenso scritto dell'Amministrazione e previa corresponsione di un importo pari al 50% del plusvalore derivante dalla trasformazione urbanistica dell'immobile, stabilito come differenza tra l'importo massimo stabilito ai sensi della D.G.C. n. 162 del 14/11/2014 e quanto effettivamente corrisposto. Tali limitazioni non trovano applicazione nell'eventualità di alienazione, successione e/o donazione a favore del coniuge, di parenti di primo o secondo grado;
- di convenire il pagamento di un contributo straordinario chiamato contributo perequativo, determinato ai sensi dell'art. 3 delle N.T.O. del P.I. destinati ad interventi previsti dall'art. 16 comma 4 punto d) ter del DPR 380/01, per un importo di € 8.425,31 (ottomilaquattrocentoventicinque/31) corrisposto il 50% con ricevuta in data odierna CRO A10339995860103048607006070OIT mentre il restante 50% entro 90 giorni dall'approvazione della Variante in Consiglio Comunale.
- di monetizzare l'area a parcheggio pubblico;
- rendere edotti tutti gli eredi ed aventi causa dell'esistenza del presente atto;
- di obbligarsi ad osservare tutte le condizioni, prescrizione e scadenze contenute nel presente atto.

La ditta dà atto che in caso di non sottoscrizione del presente Accordo prima dell'approvazione della Variante al P.I. o se non si procedesse al pagamento del contributo perequativo l'Amministrazione Comunale potrà procedere alla variazione dell'area con il ritorno alla destinazione originaria, presente prima di tale richiesta, senza motivo di qualsivoglia pretesa nei confronti del Comune, neanche a titolo di rimborso spese (per esempio spese tecniche o diritti di segreteria o spese per atti o imposte o tasse corrisposte).

Dopo la definizione del presente Accordo giusto il disposto dell'art. 6 della L.R. 11/2004 lo stesso costituirà parte integrante del P.I. n. 9 del Comune di Rossano Veneto.

La presente dichiarazione deve ritenersi vincolante non solo per la ditta, che sottoscrive, ma anche per i suoi eventuali successori ed aventi causa a qualsiasi titolo.

In relazione a quanto stabilito al comma che precede, la ditta si obbliga inderogabilmente ad inserire le previsioni della presente Dichiarazione d'obbligo negli eventuali atti di cessione delle aree di sua proprietà interne all'Ambito soggetto ad Accordo.

La ditta presta al Comune di Rossano Veneto la più ampia ed illimitata garanzia circa la proprietà e disponibilità degli immobili oggetto della presente Dichiarazione.

Tutte le spese, comprese quelle di progettazione e pubblicità della variante al P.I. che sarà redatta da apposito tecnico incaricato dal Comune di Rossano Veneto, le imposte e le tasse, inerenti e conseguenti alla presente Dichiarazione, nonché dei successivi atti di convenzione e di cessione gratuita, sono a carico della Ditta proponente, che dichiara di assumerle. Le spese della variante al P.I. n. 9 pari al 3% dell'importo perequativo sostenuto con un minimo di €. 200 (euro duecento) risultano essere €. 252,76 già versati dalla ditta alla stipula della presente convenzione di Accordo.

La presente Dichiarazione non pregiudica i diritti di terzi ed è sospensivamente condizionato alla conferma delle sue previsioni, senza possibilità di rivalsa o pretesa alcuna nei confronti del Comune di Rossano Veneto, comprese le spese sostenute e già pagate dalla Parte privata.

Per quanto non espressamente previsto nella presente Dichiarazione, trovano applicazione le disposizioni dell'art. 6 della L.R. 23.04.2004, n. 11 e successive modificazioni ed integrazioni, oltre alle disposizioni contenute nei commi 2 e seguenti dell'art. 11 della L. 07.08.1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni.

I soggetti che sottoscrivono la presente Dichiarazione autorizzano il trattamento dei dati personali che le riguardano, nei limiti degli obblighi e delle formalità derivanti dalla presente dichiarazione.

Contestualmente dichiarano di essere a conoscenza che il trattamento di detti dati avverrà presso l'Amministrazione Comunale di Rossano Veneto, con l'utilizzo di procedure anche informatiche, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le finalità istituzionali, anche in caso di eventuale comunicazione a terzi, nel caso di richiesta di accesso e/o controllo.

Infine dichiarano di essere informati che sono riconosciuti i diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs. 30.06.2003, n. 196 e successive modificazioni ed integrazioni e che il titolare del trattamento cui possono rivolgersi per l'esercizio dei loro diritti è il Responsabile dell'Area Urbanistica del Comune di Rossano Veneto.

Letto, confermato e sottoscritto.

Roberto Mason

Firma del dichiarante (per esteso e leggibile)

COMUNE DI ROSSANO VENETO (Vicenza)
AUTENTICAZIONE DI SOTTOSCRIZIONE
(Art. 21, comma 2 – D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

Io sottoscritto ADRIANO FERRARO - Funzionario Incaricato dal Sindaco, attesto che la dichiarazione sopra riportata è stata resa e sottoscritta in mia presenza dai dichiaranti sopra generalizzati, da me identificati mediante:
Mason Roberto CI N. AU0050474 DEL COMUNE DI ROSSANO VENETO
Data 26/11/2019

Il funzionario incaricato dott Adriano Ferraro

SOTTOSCRIZIONI

Tutte le dichiarazioni da presentare alla Pubblica Amministrazione o ai gestori o esercenti di pubblici esercizi sono sottoscritte in presenza del dipendente addetto, ovvero sottoscritte e presentate unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore.

DECADENZA DAI BENEFICI

Qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.

NORME PENALI

Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal D.P.R. 445/2000, è punito ai sensi del codice penale e dalle leggi speciali in materia. L'esibizione di un dichiarazione contenente dati non più rispondenti a verità equivale ad uso di dichiarazione falso. Le dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dell'dichiarazione di notorietà sono considerate come fatte a pubblico ufficiale. Se i reati suindicati sono commessi per ottenere la nomina ad un pubblico ufficio o l'autorizzazione all'esercizio di una professione o arte, il giudice, nei casi più gravi, può applicare l'interdizione temporanea dai pubblici uffici o dalla professione e arte.

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI NOTORIETÀ IN APPLICAZIONE DELL'ART. 6 DELLA L.R. 11/2004 A DEFINIZIONE DELL'ACCORDO PUBBLICO/PRIVATO PRESENTATO E ADOTTATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 41 DEL 30/08/2019 INTESTATO A MORETTO LIVIO.

(Art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

L'anno duemiladiciannove (2019), il giorno ventisette (27) del mese di novembre (11), il sig. Moretto Livio, nato a Bassano Del Grappa (VI) il 25.07.1960 e residente a Rossano Veneto (VI) in via Bessica, 148, C.F. MRT LVI 60L25 A703G;

in qualità di proprietario del terreno ubicato catastalmente in Comune di Rossano Veneto, foglio 4 mappale 1064,

A conoscenza di quanto prescritto dall'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, sulla responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 48 del citato D.P.R. 445/2000, e sotto la propria personale responsabilità

DICHIARA

- di essere proprietario esclusivo del terreno ubicato catastalmente in Comune di Rossano Veneto (VI) foglio 4 mappale 1064;
- che la richiesta è finalizzata all'ampliamento di un fabbricato residenziale unifamiliare con requisiti di prima casa;
- che la legge regionale (L.R.) n. 11 del 23 aprile 2004 prevede che la pianificazione comunale si articoli in disposizioni strutturali, contenute nel Piano di Assetto del Territorio (P.A.T.), e in disposizioni operative, contenute nel Piano degli Interventi (P.I.), che insieme costituiscono il Piano Regolatore Comunale (P.R.C.);
- che l'art. 6 della citata L.R. 11/2004 prevede che:

  1. I Comuni possono concludere accordi con soggetti privati per assumere nella pianificazione proposte di progetti ed iniziative di rilevante interesse pubblico, al fine di determinare alcune previsioni del contenuto discrezionale degli atti di pianificazione territoriale ed urbanistica, nel rispetto della legislazione e della pianificazione sovraordinata, senza pregiudizio dei diritti dei terzi (vedi Comma 1 e 2);

  2. L'Accordo costituisce parte integrante dello strumento di pianificazione cui accede ed è soggetto alle medesime forme di pubblicità e di partecipazione. L'Accordo è recepito con il provvedimento di adozione dello strumento di pianificazione ed è condizionato alla conferma delle sue previsioni nel piano approvato (vd. comma 3);

  3. Per quanto non disciplinato dalla L.R. 11/2004, trovano applicazione le disposizioni di cui l'art. 11 comma 2 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme sul procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e s.m.i.;
- che il Comune di Rossano Veneto è dotato di P.A.T. (Piano di assetto del Territorio), approvato con D.G.R.V. n. 683 del 14/05/2013 e successiva variante di adeguamento approvata con D.C.C. n. 53 del 23/11/2019 ai sensi degli artt. 14 e 15 della L.R. 11/04;
- che in data 10/04/2014 con Deliberazione di Consiglio comunale n. 15 è stato adottato il "Primo Piano degli Interventi" in adeguamento al P.A.T. e che le soluzioni funzionali coerenti con quanto richiamato in precedenza richiedono la loro puntuale previsione in un autonomo P.I.;
- che in data 14/11/2014 con Delibera di Giunta Comunale n. 162 sono stati stabiliti i valori indicativi delle valorizzazioni immobiliari attestanti l'interesse pubblico che sono pari alla valutazione del maggior valore generato dal presente intervento da corrispondere sotto forma di contributo straordinario;
- che il versamento finanziario denominato contributo perequativo da corrispondere sarà vincolato, a scelta dell'Amministrazione, in uno specifico centro di costo per la realizzazione di opere pubbliche e servizi da realizzare

Moretto Livio

nel contesto in cui ricade l'intervento, cessione di aree o immobili da destinare a servizi di pubblica utilità, edilizia residenziale sociale od opere pubbliche;

- che la presente dichiarazione è richiesta quale garanzia per l'eventuale approvazione del P.I.;
- che l'area di via Bessica di cui al presente Accordo, è inserita nel P.I. n. 9 adottato come indicazione di variante scheda d'intervento n. 17 (accordo "m") e viene descritto negli elaborati già adottati che si richiamano in toto nella presente dichiarazione;
- Che ai sensi della D.G.C. n. 162 del 14/11/2014 la valutazione del contributo perequativo definitivo da corrispondere è pari ad € 11.239,05 (undicimiladuecentotrentanove/05) così calcolato:
  Valore perequativo al mq = 132,03 €/mq (140,48 – 8,45)
  Perequazione 567,50 mc = 567,50 x 132,03 €/mq = 74.927,025 x 15% = € 11.239,05
- che in ragione degli impegni sopra assunti e definiti con apposita delibera di Giunta Comunale, come riportata nella presente dichiarazione, la richiesta ricopre valore di interesse pubblico prevalente;

LA DITTA SI IMPEGNA PER SE E PER I SUOI AVENTI CAUSA

Volendo ottemperare alle disposizioni la ditta che sottoscrive la presente dichiarazione d'obbligo conferma la premessa narrativa e le considerazioni proposte come parte integrante del presente Accordo.

Si ribadisce che il presente Accordo prevede il rilevante interesse pubblico con la corresponsione del seguente contributo perequativo calcolato ai sensi della D.G.C. 162/2014.

Si prende atto che gli interventi tutti verranno compiuti previe le dovute autorizzazioni connesse alla nuova destinazione dell'area di vicolo Castion.

La presente Dichiarazione fa seguito al provvedimento di adozione avvenuto in data 30/08/2019 con Delibera di Consiglio Comunale n. 41 e registra, prima dell'approvazione del P.I. n. 9, gli impegni di seguito definiti, che con la presente dichiarazione d'obbligo la ditta sostiene:

- garanzia della dotazione dei servizi e delle attrezzature definiti dalle N.T.O. del P.I. vigente, con le modalità previste dalle N.T.O. del P.I., in particolare permane l'obbligo di esecuzione delle opere di urbanizzazione e l'assunzione di tutti gli oneri per le opere necessarie e per le eventuali spese e/o contributi agli enti competenti per allacciare le reti tecnologiche dell'intervento (acquedotto, fognature, illuminazione pubblica, rete telefonica, rete distribuzione gas, rete distribuzione energia elettrica) alle reti esistenti e posare i relativi contatori, il tutto in conformità alle disposizioni tecniche impartite dagli enti gestori dei servizi. I nuovi pozzetti che alloggiano contatori privati non devono essere collocati in area pubblica.
- le opere definite al punto precedente non saranno soggette a scomputo degli oneri;
- a non alienare o concedere in godimento a qualsiasi titolo, anche parzialmente, per la durata di dieci (10) anni a partire dalla data di ottenimento del certificato di agibilità, senza il consenso scritto dell'Amministrazione e previa corresponsione di un importo pari al 50% del plusvalore derivante dalla trasformazione urbanistica dell'immobile, stabilito come differenza tra l'importo massimo stabilito ai sensi della D.G.C. n. 162 del 14/11/2014 e quanto effettivamente corrisposto. Tali limitazioni non trovano applicazione nell'eventualità di alienazione, successione e/o donazione a favore del coniuge, di parenti di primo o secondo grado;
- di convenire il pagamento di un contributo straordinario chiamato contributo perequativo, determinato ai sensi dell'art. 3 delle N.T.O. del P.I. destinati ad interventi previsti dall'art. 16 comma 4 punto d) ter del DPR 380/01, per un importo di € 11.239,05 (undicimiladuecentotrentanove/05) corrisposto il 50% con ricevuta in data22/11/2019 CRO _____ e il restante 50% entro 90 giorni dall'approvazione della Variante in Consiglio Comunale.
- di monetizzare l'area a parcheggio pubblico da reperire prima della richiesta di agibilità dell'immobile;
- rendere edotti tutti gli eredi ed aventi causa dell'esistenza del presente atto;
- di obbligarsi ad osservare tutte le condizioni, prescrizione e scadenze contenute nel presente atto.

La ditta dà atto che in caso di non sottoscrizione del presente Accordo prima dell'approvazione della Variante al P.I. o se non si procedesse al pagamento del contributo perequativo l'Amministrazione Comunale potrà procedere alla variazione dell'area con il ritorno alla destinazione originaria, presente prima di tale richiesta, senza motivo di qualsivoglia pretesa nei confronti del Comune, neanche a titolo di rimborso spese (per esempio spese tecniche o diritti di segreteria o spese per atti o imposte o tasse corrisposte).

Dopo la definizione del presente Accordo giusto il disposto dell'art. 6 della L.R. 11/2004 lo stesso costituirà parte integrante del P.I. n. 9 del Comune di Rossano Veneto.

La presente dichiarazione deve ritenersi vincolante non solo per la ditta, che sottoscrive, ma anche per i suoi eventuali successori ed aventi causa a qualsiasi titolo.

In relazione a quanto stabilito al comma che precede, la ditta si obbliga inderogabilmente ad inserire le previsioni della presente Dichiarazione d'obbligo negli eventuali atti di cessione delle aree di sua proprietà interne all'Ambito soggetto ad Accordo.

La ditta presta al Comune di Rossano Veneto la più ampia ed illimitata garanzia circa la proprietà e disponibilità degli immobili oggetto della presente Dichiarazione.

Tutte le spese, comprese quelle di progettazione e pubblicità della variante al P.I. che sarà redatta da apposito tecnico incaricato dal Comune di Rossano Veneto, le imposte e le tasse, inerenti e conseguenti alla presente Dichiarazione, nonché dei successivi atti di convenzione e di cessione gratuita, sono a carico della Ditta proponente, che dichiara di assumerle. Le spese della variante al P.I. n. 9 pari al 3% dell'importo perequativo sostenuto con un minimo di €. 200 (euro duecento) risultano essere €. 337,17 già versati dalla ditta alla stipula della presente convenzione di Accordo.

La presente Dichiarazione non pregiudica i diritti di terzi ed è sospensivamente condizionato alla conferma delle sue previsioni, senza possibilità di rivalsa o pretesa alcuna nei confronti del Comune di Rossano Veneto, comprese le spese sostenute e già pagate dalla Parte privata.

Per quanto non espressamente previsto nella presente Dichiarazione, trovano applicazione le disposizioni dell'art. 6 della L.R. 23.04.2004, n. 11 e successive modificazioni ed integrazioni, oltre alle disposizioni contenute nei commi 2 e seguenti dell'art. 11 della L. 07.08.1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni.

I soggetti che sottoscrivono la presente Dichiarazione autorizzano il trattamento dei dati personali che le riguardano, nei limiti degli obblighi e delle formalità derivanti dalla presente dichiarazione.

Contestualmente dichiarano di essere a conoscenza che il trattamento di detti dati avverrà presso l'Amministrazione Comunale di Rossano Veneto, con l'utilizzo di procedure anche informatiche, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le finalità istituzionali, anche in caso di eventuale comunicazione a terzi, nel caso di richiesta di accesso e/o controllo.

Infine dichiarano di essere informati che sono riconosciuti i diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs. 30.06.2003, n. 196 e successive modificazioni ed integrazioni e che il titolare del trattamento cui possono rivolgersi per l'esercizio dei loro diritti è il Responsabile dell'Area Urbanistica del Comune di Rossano Veneto.

Letto, confermato e sottoscritto.

Moretto Livio

Firma del dichiarante (per esteso e leggibile)

COMUNE DI ROSSANO VENETO (Vicenza)
AUTENTICAZIONE DI SOTTOSCRIZIONE
(Art. 21, comma 2 – D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

Io sottoscritto ADRIANO FERRARO - Funzionario Incaricato dal Sindaco, attesto che la dichiarazione sopra riportata è stata resa e sottoscritta in mia presenza dai dichiaranti sopra generalizzati, da me identificati mediante:
Moretto Livio CI N. AV 6943021 DEL COMUNE DI ROSSANO VENETO

Data 27/11/2019

Il funzionario incaricato Dott. Adriano Ferraro

SOTTOSCRIZIONI

Tutte le dichiarazioni da presentare alla Pubblica Amministrazione o ai gestori o esercenti di pubblici esercizi sono sottoscritte in presenza del dipendente addetto, ovvero sottoscritte e presentate unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore.

DECADENZA DAI BENEFICI

Qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.

NORME PENALI

Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal D.P.R. 445/2000, è punito ai sensi del codice penale e dalle leggi speciali in materia. L'esibizione di un dichiarazione contenente dati non più rispondenti a verità equivale ad uso di dichiarazione falso. Le dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dell'dichiarazione di notorietà sono considerate come fatte a pubblico ufficiale. Se i reati suindicati sono commessi per ottenere la nomina ad un pubblico ufficio o l'autorizzazione all'esercizio di una professione o arte, il giudice, nei casi più gravi, può applicare l'interdizione temporanea dai pubblici uffici o dalla professione e arte.

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI NOTORIETÀ IN APPLICAZIONE DELL'ART. 6 DELLA L.R. 11/2004 A DEFINIZIONE DELL'ACCORDO PUBBLICO/PRIVATO PRESENTATO E ADOTTATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 17 DELL'8/04/2021 INTESTATO A LAZZAROTTO GRAZIANO, LAZZAROTTO LORIS, LAZZAROTTO ROBERTO, LAZZAROTTO ORNELLA E ZURLO ORAZIO.

(Art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

L'anno duemilaventuno (2021), il giorno diciotto (18) del mese di novembre (11), i sig.ri:

- **LAZZAROTTO GRAZIANO** nato a Bassano del Grappa il giorno 03.05.01958, residente a Bassano del Grappa in Piazza Libertà 34, codice fiscale LZZGZN58E03A703Z;
- **LAZZAROTTO LORIS** nato a Bassano del Grappa il 28/09/1959, residente a Galliera Veneta in Via Maglio n. 22, codice fiscale LZZLRS59P28A703D;
- **LAZZAROTTO ROBERTO** nato a Bassano del Grappa il giorno 08.06.1962, residente a Rossano Veneto in via Cartiera, codice fiscale LZZRRT62H08A703R;
- **LAZZAROTTO ORNELLA** nata a Bassano del Grappa il 21/01/1964, residente a Bassano del Grappa in via B. Zonta 14, codice fiscale LZZRLL64A61A703E
- **ZURLO ORAZIO** nato a Cittadella il 30/11/1958, residente a Bassano in via B. Zonta n. 14, codice fiscale ZRLRZO58S30C743J

a conoscenza di quanto prescritto dall'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, sulla responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 48 del citato D.P.R. 445/2000, e sotto la propria personale responsabilità

Detti proprietari delle aree ricadenti all'interno dell'area oggetto del presente Atto d'ora in poi verranno indicati per brevità con l'espressione "ditta";

DICHIARANO

- che sono proprietari dell'area situata nel Comune Censuario di Rossano Veneto (VI), in Via Stazione individuata dai seguenti dati catastali:
  foglio 2°, mappali n. 399 – 2743 – 2744 – 2750 – 2762 – 2748 (ex 2686) – 121 – 357;
- che la legge regionale (L.R.) n. 11 del 23 aprile 2004 prevede che la pianificazione comunale si articoli in disposizioni strutturali, contenute nel Piano di assetto del Territorio (P.A.T.), e in disposizioni operative, contenute nel Piano degli Interventi (P.I.), che insieme costituiscono il Piano Regolatore Comunale (P.R.C.);
- che l'art. 6 della citata L.R. 11/2004 prevede che:
  1. I Comuni possono concludere accordi con soggetti privati per assumere nella pianificazione proposte di progetti ed iniziative di rilevante interesse pubblico, al fine di determinare alcune previsioni del contenuto discrezionale degli atti di pianificazione territoriale ed urbanistica, nel rispetto della legislazione e della pianificazione sovraordinata, senza pregiudizio dei diritti dei terzi (vd. commi 1-2);
  2. L'Accordo costituisce parte integrante dello strumento di pianificazione cui accede ed è soggetto alle medesime forme di pubblicità e di partecipazione. L'Accordo è recepito con il provvedimento di adozione dello strumento di pianificazione ed è condizionato alla conferma delle sue previsioni nel piano approvato (vd. comma 3);
  3. Per quanto non disciplinato dalla L.R. 11/2004, trovano applicazione le disposizioni di cui l'art. 11 commi 2 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme sul procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e successive modificazioni (vd. comma 4);
- che il Comune di Rossano Veneto è dotato di P.A.T. (Piano di Assetto del Territorio), approvato con D.G.R.V. n. 683 del 14/05/2013 e successiva variante di adeguamento approvata con D.C.C. n. 53 del 23/11/2019 ai sensi degli artt. 14 e 15 della L.R. 11/04;

- che in data 10/04/2014 con Deliberazione di Consiglio comunale n. 15 è stato approvato il "Primo Piano degli Interventi in adeguamento al P.A.T., e che le soluzioni funzionali coerenti con quanto richiamato in precedenza richiedono la loro puntuale previsione in un autonomo P.I.;
- che in data 14/11/2014 con Delibera di Giunta Comunale n. 162 sono stati stabiliti i valori indicativi delle valorizzazioni immobiliari attestanti l'interesse pubblico che sono pari alla valutazione del maggior valore generato dal presente intervento da corrispondere sotto forma di contributo straordinario;
- che in data 09/01/2015 con D.G.C. n. 02 e s.m.i. in particolare la modifica con D.G.C. n.116 in data 15/10/2020 sono stati definiti i criteri;
- che il versamento finanziario denominato contributo perequativo da corrispondere sarà vincolato, a scelta dell'Amministrazione, in uno specifico centro di costo per la realizzazione di opere pubbliche e servizi da realizzare nel contesto in cui ricade l'intervento, cessione di aree o immobili da destinare a servizi di pubblica utilità, edilizia residenziale sociale od opere pubbliche;
- che la presente dichiarazione è richiesta quale garanzia per l'inserimento della proposta nel P.I.;
- che l'area di Via Stazione di cui al presente Accordo, inclusa nell'ATO 2 del P.A.T. (Art. 3.1 Norme di Attuazione P.A.T.), è classificata dal vigente P.I. parte in zona edificabile e parte in zona Agricola;
- che l'area di cui al presente Accordo, è inserita nel P.I. n. 10 adottato come indicazione di variante scheda d'intervento n. 26 (accordo "62") e viene descritto negli elaborati già adottati che si richiamano in toto nella presente dichiarazione;
- che l'Accordo interessa una superficie di mq 280 e prevede:
  - riclassificazione da zona agricola a ZTO residenziale con traslazione di volumetria dall'area edificabile adiacente;
  - che i nuovi parametri urbanistici sono i seguenti:

• Superficie edificabile attuale zona 62	mq	3984,52
• ampliamento ambito 62	mq	280,00
• nuova superficie edificabile zona 62		
• Volumetria precedente area edificabile classificata n. 62 nell'Accordo n. 41 della Variante 9 del P.I.	mq	4264,52
	mc	4.101,40
• Volumetria in progetto	mc	4.101,40

- Che la valutazione del contributo perequativo definitivo da corrispondere è pari ad euro € 6.290,90 così calcolato:

inserimento in zona residenziale tipo C1.2 da ZTO E

mq 280 x € 98,32 =	€	27.529,60
mq 280 x € 8,45 =	€	2.366,00
a dedurre	€	25.163,60
€ 25.163,60 x 25% =	€	6.290,90

- che in ragione degli impegni sopra assunti e definiti con apposita delibera di Giunta Comunale, come riportata nella presente dichiarazione, la richiesta ricopre valore di interesse pubblico prevalente;
- che l'Accordo risulta compatibile con le disposizioni del P.A.T. in quanto l'area non contrasta con quanto previsto dal P.I. e dal P.A.T. vigenti;

LA DITTA SI IMPEGNA PER SE E PER I SUOI AVENTI CAUSA

Volendo ottemperare alle disposizioni la ditta che sottoscrive la presente dichiarazione d'obbligo conferma la premessa narrativa e le considerazioni proposte come parte integrante del presente Accordo.

Si ribadisce che il presente Accordo prevede il rilevante interesse pubblico con la corresponsione del seguente contributo perequativo calcolato ai sensi delle D.G.C. in premessa citate.

Si prende atto che gli interventi tutti verranno compiuti previa i dovuti provvedimenti connessi alla nuova destinazione dell'area.

La presente Dichiarazione fa seguito al provvedimento di adozione avvenuto in data 08/04/2021 con D.C.C. n. 17 e registra, prima dell'approvazione del P.I. n. 10, gli impegni di seguito definiti, che con la presente dichiarazione d'obbligo la ditta sostiene:

- garanzia della dotazione dei servizi e delle attrezzature definiti dalle N.T.O. del P.I. vigente, con le modalità previste dalle N.T.O. del P.I., in particolare permane l'obbligo per le eventuali spese e/o contributi agli enti competenti per allacciare le reti tecnologiche dell'intervento (acquedotto, fognature, rete telefonica, rete distribuzione energia elettrica) alle reti esistenti e posare i relativi contatori, il tutto in conformità alle disposizioni tecniche impartite dagli enti gestori dei servizi. I nuovi pozzetti che alloggiano contatori privati non devono essere collocati in area pubblica.
- le opere definite al punto precedente non saranno soggette a scomputo degli oneri;
- di convenire il pagamento di un contributo straordinario chiamato contributo perequativo, determinato ai sensi dell'art. 3 delle N.T.O. del P.I. destinati ad interventi previsti dall'art. 16 comma 4 punto d) ter del DPR 380/01, per un importo di euro 3.145,45 (tremilacentoquarantacinquevirgolaquarantacinque) corrisposto il 50% con ricevute in data 17/11/2021 mentre il restante 50% entro 90 giorni dall'approvazione della Variante in Consiglio Comunale.
- rendere edotti tutti gli eredi ed aventi causa dell'esistenza del presente atto;
- di obbligarsi ad osservare tutte le condizioni, prescrizione e scadenze contenute nel presente atto.

La ditta dà atto che in caso di non sottoscrizione del presente Accordo prima dell'approvazione della Variante al P.I. o se non si procedesse al pagamento del contributo perequativo l'Amministrazione Comunale potrà procedere alla variazione dell'area con il ritorno alla destinazione originaria, presente prima di tale richiesta, senza motivo di qualsivoglia pretesa nei confronti del Comune, neanche a titolo di rimborso spese (per esempio spese tecniche o diritti di segreteria o spese per atti o imposte o tasse corrisposte).

Dopo la definizione del presente Accordo giusto il disposto dell'art. 6 della L.R. 11/2004 lo stesso costituirà parte integrante del P.I. n. 10 del Comune di Rossano Veneto.

La presente dichiarazione deve ritenersi vincolante non solo per la ditta, che sottoscrive, ma anche per i suoi eventuali successori ed aventi causa a qualsiasi titolo.

In relazione a quanto stabilito al comma che precede, la ditta si obbliga inderogabilmente ad inserire le previsioni della presente Dichiarazione d'obbligo negli eventuali atti di cessione delle aree di sua proprietà interne all'Ambito soggetto ad Accordo.

La ditta presta al Comune di Rossano Veneto la più ampia ed illimitata garanzia circa la proprietà e disponibilità degli immobili oggetto della presente Dichiarazione.

Tutte le spese, comprese quelle di progettazione e pubblicità della variante al P.I. che sarà redatta da apposito tecnico incaricato dal Comune di Rossano Veneto, le imposte e le tasse, inerenti e conseguenti alla presente Dichiarazione, nonché dei successivi atti di convenzione e di cessione gratuita, sono a carico della Ditta proponente, che dichiara di assumerle.

Le spese della variante al P.I. n. 10 pari al 3% dell'importo perequativo sostenuto con un minimo di €. 200 (euro duecento) risultano essere €. 200 già versati dalla ditta alla stipula della presente convenzione di Accordo.

La presente Dichiarazione non pregiudica i diritti di terzi ed è sospensivamente condizionato alla conferma delle sue previsioni, senza possibilità di rivalsa o pretesa alcuna nei confronti del Comune di Rossano Veneto, comprese le spese sostenute e già pagate dalla Parte privata.

Per quanto non espressamente previsto nella presente Dichiarazione, trovano applicazione le disposizioni dell'art. 6 della L.R. 23.04.2004, n. 11 e successive modificazioni ed integrazioni, oltre alle disposizioni contenute nei commi 2 e seguenti dell'art. 11 della L. 07.08.1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni.

I soggetti che sottoscrivono la presente Dichiarazione autorizzano il trattamento dei dati personali che le riguardano, nei limiti degli obblighi e delle formalità derivanti dalla presente dichiarazione.

Contestualmente dichiarano di essere a conoscenza che il trattamento di detti dati avverrà presso l'Amministrazione Comunale di Rossano Veneto, con l'utilizzo di procedure anche informatiche, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le finalità istituzionali, anche in caso di eventuale comunicazione a terzi, nel caso di richiesta di accesso e/o controllo.

Infine dichiarano di essere informati che sono riconosciuti i diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs. 30.06.2003, n. 196 e successive modificazioni ed integrazioni e che il titolare del trattamento cui possono rivolgersi per l'esercizio dei loro diritti è il Responsabile dell'Area Urbanistica del Comune di Rossano Veneto.

Letto, confermato e sottoscritto.

Firma del dichiarante (per esteso e leggibile)

Firma del dichiarante (per esteso e leggibile)

Firma del dichiarante (per esteso e leggibile)

Firma del dichiarante (per esteso e leggibile)

Firma del dichiarante (per esteso e leggibile)

COMUNE DI ROSSANO VENETO (Vicenza)
AUTENTICAZIONE DI SOTTOSCRIZIONE
(Art. 21, comma 2 – D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

Io sottoscritto ADRIANO FERRARO - Funzionario Incaricato dal Sindaco, attesto che la dichiarazione sopra riportata è stata resa e sottoscritta in mia presenza dai dichiaranti sopra generalizzati, da me identificati mediante:

LAZZAROTTO GRAZIANO CI N. AY 8192852 DEL COMUNE DI BASSANO DEL GRAPPA
LAZZAROTTO LORIS CI N. AR 5037649 DEL COMUNE DI GALLIERA VENETA
LAZZAROTTO ROBERTO CI N. AV2980201 DEL COMUNE DI ROSSANO VENETO
ZURLO ORAZIO CI N. 3641079AA DEL COMUNE DI BASSANO DEL GRAPPA
LAZZAROTTO ORNELLA CI N. AR 6959481 DEL COMUNE DI BASSANO DEL GRAPPA

Data 18/11/2021

Il funzionario incaricato dott. Adriano Ferraro

SOTTOSCRIZIONI

Tutte le dichiarazioni da presentare alla Pubblica Amministrazione o ai gestori o esercenti di pubblici esercizi sono sottoscritte in presenza del dipendente addetto, ovvero sottoscritte e presentate unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore.

Infine dichiarano di essere informati che sono riconosciuti i diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs. 30.06.2003, n. 196 e successive modificazioni ed integrazioni e che il titolare del trattamento cui possono rivolgersi per l'esercizio dei loro diritti è il Responsabile dell'Area Urbanistica del Comune di Rossano Veneto.

ORIGINALE INFORMATICO

Deliberazione n° **48**
Adottata in data **23/11/2019**

COMUNE DI ROSSANO VENETO

Provincia di Vicenza

Verbale di Deliberazione del **Consiglio Comunale**

Sessione Straordinaria Convocazione 1ª Seduta pubblica

Oggetto: APPROVAZIONE CONVENZIONE EX ART. 6 L.R. VENETO 11/2004 CON LA PARROCCHIA NATIVITA' DELLA BEATA VERGINE MARIA.

L'anno **duemiladiciannove,** addì **ventitre** del mese di **novembre** presso la sede municipale.
Convocato dal Sindaco mediante lettera d'invito fatta recapitare a ciascun consigliere secondo i termini prescritti dalla Legge, si è oggi riunito il Consiglio Comunale sotto la presidenza del Sindaco MARTINI Morena e l'assistenza del Segretario Comunale Reggente Taibi Giuseppe

Fatto l'appello, risulta quanto segue:

		Presenti	Assenti
1	BATTAGLIN Helga	X	
2	BERTON Chiara	X	
3	BERTON Davide	X	
4	BIANCHIN Cristina	X	
5	CENCI Andrea	X	
6	GALVAN Giulia		X
7	GANASSIN Paola	X	
8	LANDO Doris	X	
9	MARCON Andrea	X	
10	MARTINI Morena	X	
11	PEGORARO Davide		X
12	TREVISAN Gilberto		X
13	ZONTA Marco	X	

Per un totale di **10 Presenti** **3 Assenti**

La dott.ssa MARTINI Morena, nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e, riconosciuta legala l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

Oggetto: APPROVAZIONE CONVENZIONE EX ART. 6 L.R. VENETO 11/2004 CON LA PARROCCHIA NATIVITA' DELLA BEATA VERGINE MARIA.

PREMESSO

-che, con determinazione n. 352 del 27.12.2018, il Comune di Rossano Veneto ha conferito all'Arch. Francesco Antonio Tonietto l'incarico di progettazione dell'intervento di riqualificazione di Piazza Duomo - incarico comprensivo di progettazione di fattibilità tecnica ed economica, progettazione definitiva, progettazione esecutiva, direzione dei lavori e coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione;

-che, nella medesima determina di incarico, si è precisato che l'"*obbiettivo della rigenerazione del tessuto urbano del Comune di Rossano Veneto e, segnatamente, del suo centro storico può essere perseguito anche mediante un intervento di riqualificazione di Piazza Duomo, che comporti sia l'esecuzione di opere di rifacimento della piazza, sia un* ***ripensamento della funzione ed estensione della stessa, anche alla luce della natura, storia e destinazione d'uso dei fabbricati che ne costituiscono la cortina edilizia***";

-che, con nota pec del 21.1.2018, l'Arch. Tonietto ha precisato che tutte opzioni progettuali esaminate "*portano alla conclusione che un corretto intervento di riqualificazione urbanistica dell'area esiga la demolizione del manufatto posto lungo il lato Nord della Piazza (nella sostanza, il cinema/teatro di proprietà della Parrocchia)*", poiché, in tal modo, "*la superficie della Piazza risulterebbe sensibilmente ampliata e maggiormente fruibile, e sarebbe possibile ipotizzare una quinta edilizia di raccordo tra la torre piezometrica, già esistente, e le opere parrocchiali (in primis, il Duomo) poste a Nord*";

-che, con la medesima nota, l'Arch. Tonietto ha chiesto "*di sottoporre alla attenzione della Amministrazione la possibilità di coinvolgere nella progettazione anche le aree di proprietà della parrocchia, nei termini sopra indicati*";

-che, con deliberazione di Giunta Comunale n. 8 del 22.1.2019 il Comune ha dato indirizzo al responsabile dell'Area Urbanistica Edilizia Privata e dei Lavori Pubblici, Dott. Adriano Ferraro, di indicare "*all'Arch. Francesco Antonio Tonietto, tecnico incaricato della progettazione dell'intervento di riqualificazione di Piazza Duomo, che l'attività progettuale dovrà intendersi estesa – senza incremento di compenso professionale - anche all'area attualmente occupata dal dismesso cinema parrocchiale ed alle aree scoperte ad esso contigue*";

- che l'Amministrazione comunale ha avviato una intensa e proficua trattativa con la Parrocchia di Rossano Veneto e le Autorità Ecclesiastiche di riferimento, al fine di verificare la disponibilità dell'Ente parrocchiale a cedere spontaneamente la proprietà del "Patronato San Giovanni Bosco" e del retrostante bar parrocchiale, sempre in funzione di una riqualificazione di Piazza Duomo,

- che, nell'ambito della trattativa predetta, è emersa la disponibilità della Amministrazione comunale compensare l'acquisizione del fabbricato ospitante il "Patronato e San Giovanni Bosco" e del retrostante bar parrocchiale, mediante edificazione di una aula polivalente a servizio della Parrocchia di Rossano Veneto e da cedere in proprietà esclusiva alla stessa;

- che, nelle more della trattativa succitata, si è resa necessaria la chiusura dell'Asilo Parrocchiale dedicato a Maria Bambina e, con atto sottoscritto in data 9 agosto 2019, la Parrocchia di Rossano Veneto ha concesso in locazione al Comune di Rossano Veneto i locali ospitanti l'asilo parrocchiale;

- che, nell'ambito del predetto contratto di locazione, la Parrocchia di Rossano Veneto ha

riservato alla Amministrazione comunale la possibilità di acquisire la proprietà dei locali, ospitanti l'asilo parrocchiale, sempre nell'ambito dell'intervento di riqualificazione di Piazza Duomo, posto che i locali predetti fanno parte del complesso delle Opere parrocchiali, gravitanti nell'area del Duomo;

- che, sulla base delle indicazioni progettuali ricevute dal Comune e dalla Parrocchia di Rossano Veneto, l'Arch. Tonietto ha predisposto progetto di riqualificazione di Piazza Duomo, il quale prevede – inter alia e salve più precise indicazioni rinvenibili nel medesimo progetto - la demolizione del manufatto ospitante "Patronato e San Giovanni Bosco" e del retrostante bar parrocchiale;

- che il medesimo progetto prevede, oltre alla realizzazione di una nuova cortina edilizia, lungo il lato nord della Piazza, anche la elevazione di un corpo di fabbrica con funzioni di struttura polivalente, dotata di cucina e servizi, e di un nuovo bar parrocchiale, prospiciente la Piazza;

- che il progetto succitato è stato approvato, in linea tecnica, dalla Giunta Comunale di Rossano Veneto con deliberazione n. 154 del 14.11.2019;

- che la realizzazione delle opere di riqualificazione urbanistica, previste nel progetto redatto dall'Arch. Antonio Tonietto, presuppone la stipula di convenzione ex art. 6 LR Veneto 11/2004 con la Parrocchia Natività Di Maria, con sede in Rossano Veneto (VI), Piazza Duomo n. 11;
- che la predetta convenzione prevedrà – inter alia – l'acquisizione dei seguenti beni immobili di proprietà della e censiti al Catasto fabbricati del Comune di Rossano Veneto:

- area scoperta di cui al Fg 2 mapp. 2617;
- fabbricato ed area scoperta pertinenziale di cui al Fg 2 mapp. 194;
- porzione del fondo di cui al Fg 2 mapp. 191, comprensiva di bar parrocchiale e di area scoperta pertinenziale, così come individuata nella Tavola riepilogo assegnazioni a seguito opera, redatta dall'Arch. Tonietto;
- fabbricato di cui al Fg 2 mappali 875, 692.

VISTI la seguente documentazione:

- la delibera di Giunta Comunale n. 154 del 14.11.2019;
- la perizia di stima redatta dall'Arch. Elena Mezzalira;
- la relazione di stima redatta dal Geom. Simone Bernardi;
- l'Attestazione di Indispensabilità ed Indifferibilità a firma del responsabile Area Lavori Pubblici;
- la bozza/schema di convenzione urbanistica, con allegati in atti;

VISTA la L.R. Veneto 11/2004;

VISTI il P.A.T. ed il P.I. vigente;

ACQUISITI i pareri cui all'art. 49 del D.Lgs. 267/2000;

DELIBERA

1) di approvare la bozza/schema di convenzione allegata alla presente delibera, parte integrante della stessa;

2) di autorizzare il responsabile dell'Area Lavori Pubblici e Patrimonio, Dott. Adriano Ferraro, a sottoscrivere con la Parrocchia Natività Di Maria, con sede in Rossano Veneto (VI), Piazza Duomo n. 11, Convenzione ex art. 6 L.R.V. 11/2004, in conformità al testo allegato al presente atto e salva la possibilità di apportare allo stesso modifiche di dettaglio, che non incidano sui contenuti essenziali dell'atto.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA (Dlgs 267/2000 - art. 49, comma 1)

Il sottoscritto responsabile di P.O. sulla base del parere del responsabile dell'istruttoria e/o del procedimento esprime, in merito alla regolarità tecnica della presente proposta di deliberazione, parere.

FAVOREVOLE

IL RESPONSABILE DI AREA
FerraroDott. Adriano
(Firma acquisita digitalmente)

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE (Dlgs 267/2000 - art. 49, comma 2)

Il sottoscritto responsabile di P.O., in merito alla regolarità contabile della presente proposta di deliberazione, esprime parere.

FAVOREVOLE

IL RESPONSABILE DI AREA
Pertile Luisa Lorena
(Firma acquisita digitalmente)

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI NOTORIETÀ IN APPLICAZIONE DELL'ART. 6 DELLA L.R. 11/2004 A DEFINIZIONE DELL'ACCORDO PUBBLICO/PRIVATO PRESENTATO E ADOTTATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 41 DEL 30/08/2019 INTESTATO A VENEZIAN MARCO E VENEZIAN JESSICA – ARSIE MARCO E ARSIE ALBERTO

(Art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

L'anno duemiladiciannove (2019), il giorno ventisette (27) del mese di novembre (11), i signori:

- VENEZIAN MARCO, nato a Cittadella (PD) il 30.08.1992, residente a Tezze Sul Brenta in via Cimone 6/A, C.F. VNZ MRC 92M30 C743N;
- VENEZIAN JESSICA, nata a Cittadella (PD) il 29/10/1995, residente a Tezze Sul Brenta in via Cimone 6/A, C.F. VNZ JSC 95R69 C743E;

in qualità di proprietari del terreno ubicato catastalmente in comune di Rossano Veneto, foglio 5 mappali 2574 – 2575 – 2577 – 2578 – 2579 – 2581 – 2582 – 1730 – 1731 – 1279 delle aree ricadenti all'interno dell'area oggetto del presente atto d'ora in poi verranno indicati per brevità con l'espressione "Ditta Venezian";

- ARSIE MARCO, nato a Bassano del Grappa (VI) il 11.11.1979, residente a Rossano Veneto in via Bachelet 24, C.F. RSAMRC79S11A703I;
- ARSIE ALBERTO, nato a Bassano del Grappa (VI) il 04.05.1982, residente a Rossano Veneto in via Bachelet 26, C.F. RSALRT82E04A703Y;

in qualità di proprietari di una porzione di terreno individuata catastalmente in comune di Rossano Veneto, foglio 5, mappali 2576 – 2580, aree ricadenti all'interno del presente atto, d'ora in poi verranno indicati per brevità con l'espressione "Ditta Arsie";

A conoscenza di quanto prescritto dall'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, sulla responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 48 del citato D.P.R. 445/2000, e sotto la propria personale responsabilità

DICHIARANO

- Che il comune di Rossano Veneto (VI) è proprietario dell'area situata in via Bachelet, individuata dai seguenti dati catastali:

  foglio 5, mappali 1882 – 1884 – 1886;
- che la legge regionale (L.R.) n. 11 del 23 aprile 2004 prevede che la pianificazione comunale si articoli in disposizioni strutturali, contenute nel Piano di Assetto del Territorio (P.A.T.), e in disposizioni operative, contenute nel Piano degli Interventi (P.I.), che insieme costituiscono il Piano Regolatore Comunale (P.R.C.);
- che l'art. 6 della citata L.R. 11/2004 prevede che:

  1. I Comuni possono concludere accordi con soggetti privati per assumere nella pianificazione proposte di progetti ed iniziative di rilevante interesse pubblico, al fine di determinare alcune previsioni del contenuto discrezionale degli atti di pianificazione territoriale ed urbanistica, nel rispetto della legislazione e della pianificazione sovraordinata, senza pregiudizio dei diritti dei terzi (vedi Comma 1 e 2);

  2. L'Accordo costituisce parte integrante dello strumento di pianificazione cui accede ed è soggetto alle medesime forme di pubblicità e di partecipazione. L'Accordo è recepito con il provvedimento di adozione dello strumento di pianificazione ed è condizionato alla conferma delle sue previsioni nel piano approvato (vd. comma 3);

  3. Per quanto non disciplinato dalla L.R. 11/2004, trovano applicazione le disposizioni di cui l'art. 11 comma 2 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme sul procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e s.m.i.;
- che il Comune di Rossano Veneto è dotato di P.A.T. (Piano di assetto del Territorio), approvato con D.G.R.V. n. 683 del 14/05/2013 e successiva variante di adeguamento approvata con D.C.C. n. 51 del 23/11/2019 ai sensi degli artt. 14 e 15 della L.R. 11/04;

- che in data 10/04/2014 con Deliberazione di Consiglio comunale n. 15 è stato adottato il "Primo Piano degli Interventi" in adeguamento al P.A.T. e che le soluzioni funzionali coerenti con quanto richiamato in precedenza richiedono la loro puntuale previsione in un autonomo P.I.;
- che in data 14/11/2014 con Delibera di Giunta Comunale n. 162 sono stati stabiliti i valori indicativi delle valorizzazioni immobiliari attestanti l'interesse pubblico che sono pari alla valutazione del maggior valore generato dal presente intervento da corrispondere sotto forma di contributo straordinario;
- che il versamento finanziario denominato contributo perequativo da corrispondere sarà vincolato, a scelta dell'Amministrazione, in uno specifico centro di costo per la realizzazione di opere pubbliche e servizi da realizzare nel contesto in cui ricade l'intervento, cessione di aree o immobili da destinare a servizi di pubblica utilità, edilizia residenziale sociale od opere pubbliche;
- che la presente dichiarazione è richiesta quale garanzia per l'eventuale approvazione del P.I.;
- che l'area di via Bachelet di cui al presente Atto, inclusa nell'ATO 2 del PAT (Art. 31 Norme di Attuazione P.A.T.) è classificata dal vigente P.I. parte in ZTO Agricola, parte in zona F/83, parte in Fascia di rispetto stradale, parte in sede stradale, parte in zona F/82;
- che l'area interessata dal presente atto nel P.I. n. 9 adottato come indicazione di variante è inserita come scheda d'intervento n. 20 (accordo "p") e viene descritta negli elaborati già adottati che si richiamano in toto nella presente dichiarazione;
- che l'Atto prevede:
- la permuta dell'area, ora destinata a verde pubblico ZTO F/82 individuata catastalmente in comune di rossano Veneto foglio 5, mappali 1882 – 1884 – 1886 di complessivi mq. 805, con l'area individuata catastalmente in comune di Rossano Veneto – foglio 5 mappali 2576 – 2580 di complessivi mq. 805 a segiuto di riclassificazione con il presente atto in area F (parco) della 2° area a verde privato della 1° area.
- La cessione delle aree da destinare a strada di collegamento tra via Bachelet e via cacciatore distinte catastalmente in comune di Rossano Veneto foglio 5 mappali 1285 parte – 1730 (per la quota indivisa in proprietà) - 1731 (per la quota indivisa in proprietà);
- La realizzazione delle opere di urbanizzazione inerenti il punto precedente;
- La riclassificazione dell'area individuata in comune di Rossano Veneto, foglio 5 mappali 2578 – 2577 – 2579 - 2581-2582.
- Che ai sensi della D.G.C. n. 162 del 14/11/2014 la valutazione del contributo perequativo definitivo da corrispondere è negativo in quanto la "Ditta Venezian" si impegna con il presente atto a cedere e realizzare opere per un massimo di € 101.510,00 rispetto alla quota perequativa di € 74.065,00. Tale importo dovrà essere dimostrato con apposite pezze giustificative prima del ritiro di qualsiasi agibilita' degli immobili. La "Ditta Arsie" permuta con il comune aree di mq 805 con le medesime caratteristiche (realizzando area a verde pubblico) cedendo i mappali 2578 – 2580 e acquistando i mappali 1882 – 1884 – 1886 tutti compresi nel foglio 5 in Rossano Veneto.
- che in ragione degli impegni sopra assunti e definiti con apposita delibera di Giunta Comunale, come riportata nella presente dichiarazione, la richiesta ricopre valore di interesse pubblico prevalente;

In relazione alla realizzazione e cessione della strada di collegamento via Bachelet – via Cacciatore, in considerazione del fatto che la ditta proponente Venezian cede la propria quota indivisa in proprietà dei mappali 1730 – 1731 – 1279 del foglio 5° in Comune di Rossano Veneto, l'Amministrazione Comunale si impegna ad acquisire direttamente le altre quote di comproprietà di altre ditte ed eventuali altri terreni di proprietà di terzi necessari per l'esecuzione della strada.
L'impegno di acquisizione da parte dell'Ente Comunale libera la Ditta proponente da responsabilità derivanti dai tempi necessari per ottenere la disponibilità delle aree in relazione ai lavori da eseguire. Gli oneri e costi per l'acquisizione delle suddette aree saranno a totale ed esclusivo carico dell'ente pubblico tranne per gli atti notarili di trasferimento delle aree al Comune che saranno a carico della ditta Venezian.

LA DITTA SI IMPEGNA PER SE E PER I SUOI AVENTI CAUSA

Volendo ottemperare alle disposizioni la ditta che sottoscrive la presente dichiarazione d'obbligo conferma la premessa narrativa e le considerazioni proposte come parte integrante del presente Accordo.

Jessica Venezian

Si ribadisce che il presente Accordo prevede il rilevante interesse pubblico con la corresponsione del seguente contributo perequativo calcolato ai sensi della D.G.C. 162/2014.

Si prende atto che gli interventi tutti verranno compiuti previe le dovute autorizzazioni connesse alla nuova destinazione dell'area.

La presente Dichiarazione fa seguito al provvedimento di adozione avvenuto in data 30/08/2019 con Delibera di Consiglio Comunale n. 41 e registra, prima dell'approvazione del P.I. n. 9, gli impegni di seguito definiti, che con la presente dichiarazione d'obbligo le ditte sostengono:

- per la "ditta Venezian" garanzia nella dotazione dei servizi e delle attrezzature definiti dalle N.T.O. del P.I. vigente, con le modalità previste dalle N.T.O. del P.I., in particolare permane l'obbligo di esecuzione delle opere di urbanizzazione e l'assunzione di tutti gli oneri per le opere necessarie e per le eventuali spese e/o contributi agli enti competenti per allacciare le reti tecnologiche dell'intervento (acquedotto, fognature, illuminazione pubblica, rete telefonica, rete distribuzione gas, rete distribuzione energia elettrica) alle reti esistenti e posare i relativi contatori, il tutto in conformità alle disposizioni tecniche impartite dagli enti gestori dei servizi. I nuovi pozzetti che alloggiano contatori privati non devono essere collocati in area pubblica.
- per la "ditta Venezian" a non alienare o concedere in godimento a qualsiasi titolo, anche parzialmente, per la durata di dieci (10) anni a partire dalla data di ottenimento del certificato di agibilità, senza il consenso scritto dell'Amministrazione e previa corresponsione di un importo pari al 50% del plusvalore derivante dalla trasformazione urbanistica dell'immobile, stabilito come differenza tra l'importo massimo stabilito ai sensi della D.G.C. n. 162 del 14/11/2014 e quanto effettivamente corrisposto. Tali limitazioni non trovano applicazione nell'eventualità di alienazione, successione e/o donazione a favore del coniuge, di parenti di primo o secondo grado;
- per la "ditta Venezian" di convenire allo scomputo del contributo straordinario chiamato contributo perequativo, determinato ai sensi dell'art. 3 delle N.T.O. del P.I. destinati ad interventi previsti dall'art. 16 comma 4 punto d) ter del DPR 380/01, per la realizzazione di interventi pubblici per il bene della collettività;
- per la "ditta Arsie" l'impegno alla realizzazione di area a verde mediante fornitura e stesa di terreno vegetale, la semina a prato e la piantumazione di arbusti e piante in base alle indicazioni della D.L.L.;
- le opere definite al punto precedente saranno soggette a scomputo degli oneri di urbanizzazione primaria per quanto concerne le aree a strada, parcheggi e marciapiede;
- per la "Ditta Venezian" la cessione gratuita al comune di Rossano Veneto delle aree destinate a strada, marciapiede e parcheggio;
- gli obblighi delle ditte e gli eventuali scomputi risultano essere:

A) Le opere di urbanizzazione come da computo metrico allegato ai documenti adottati risultano essere pari a € 86.510,00 (ditta Venezian)

B) Le spese tecniche (progetto, direzione lavori e collaudo) per la realizzazione della strada, parcheggi e relative opere di urbanizzazione € 8.000,00 (ditta Venezian);

C) Realizzazione della rete dell'acquedotto per il tratto via Bachelet – via Cacciatore a cura della Società Etra S.P.A. € 7.000,00 (ditta Venezian);

D) Scomputo degli oneri di urbanizzazione primaria nella realizzazione di due edifici residenziali - € 12.500,00 per ogni edificio € 25.000,00;

E) Monetizzazione dell'area a parcheggio e standard nella realizzazione di due edifici residenziali € 12.456,64

F) Perequazione per realizzazione di due edifici residenziali per una volumetria di mc 2000 (1^ casa) € 39.609,00.

- di monetizzare l'eventuale area a parcheggio pubblico per l'eventuale volume eccedente;
- rendere edotti tutti gli eredi ed aventi causa dell'esistenza del presente atto;
- di obbligarsi ad osservare tutte le condizioni, prescrizione e scadenze contenute nel presente atto.

La ditta dà atto che in caso di non sottoscrizione del presente Accordo prima dell'approvazione della Variante al P.I. o se non si procedesse al pagamento del contributo perequativo l'Amministrazione Comunale potrà procedere alla variazione dell'area con il ritorno alla destinazione originaria, presente prima di tale richiesta, senza motivo di qualsivoglia pretesa nei confronti del Comune, neanche a titolo di rimborso spese (per esempio spese tecniche o diritti di segreteria o spese per atti o imposte o tasse corrisposte).

Dopo la definizione del presente Accordo giusto il disposto dell'art. 6 della L.R. 11/2004 lo stesso costituirà parte integrante del P.I. n. 9 del Comune di Rossano Veneto.

La presente dichiarazione deve ritenersi vincolante non solo per la ditta, che sottoscrive, ma anche per i suoi eventuali successori ed aventi causa a qualsiasi titolo.

In relazione a quanto stabilito al comma che precede, la ditta si obbliga inderogabilmente ad inserire le previsioni della presente Dichiarazione d'obbligo negli eventuali atti di cessione delle aree di sua proprietà interne all'Ambito soggetto ad Accordo.

La ditta presta al Comune di Rossano Veneto la più ampia ed illimitata garanzia circa la proprietà e disponibilità degli immobili oggetto della presente Dichiarazione.

Le ditte, condividendo gli obiettivi e i contenuti del P.A.T. approvato, specificatamente quelli relativi al contesto territoriale in cui è inserita l'area di relativa proprietà, si impegnano a riconoscere il seguente interesse pubblico ai sensi dell'art. 16 comma 4 punto d) ter del D.P.R. 380/01:

1) la "ditta Arsie" a permutare con il comune di Rossano Veneto le aree individuate catastalmente al foglio 5 mappali 1882-1884-1886 (attualmente in ZTO F/82 e da classificare a Zona a verde privato a seguito del presente accordo) con i mappali 2576-2580 (attualmente in zona agricola e da riclassificare a VERDE PUBBLICO F/83 a seguito del presente atto) per ampliamento parco dell'Amicizia di via Bachelet – via Cacciatore, previa esecuzione o impegno mediante garanzia con polizza fideiussoria alla realizzazione delle opere.
2) La "ditta Venezian" a cedere gratuitamente le aree da destinare a strada di collegamento tra via Bachelet e via Cacciatore distinte catastalmente in comune di Rossano Veneto foglio 5 mappali 2575-1730 (per la quota indivisa in proprietà) -1731 (per la quota indivisa in proprietà) -1279 (per la quota indivisa in proprietà).
3) La "ditta Venezian" a realizzare direttamente in perequazione, ad esclusivapropria cura e spese, opere di urbanizzazione relative alle seguenti opere e reti tecnologiche: opere stradali, rete fognatura acque nere e meteoriche, rete elettrica, rete acquedotto e pubblica illuminazione.
4) La "ditta Venezian" a cedere prima del rilascio il certificato di agibilità degli edifici le aree indicate ai precedenti punti 1 e 2 con le opere in essa realizzate, precisando che la cessione delle aree a verde pubblico potrà avvenire anche in forma disgiunta lotto per lotto, sempre prima del rilascio dell'agibilità del fabbricato all'interno del lotto interessato.

Il comune si impegna a cedere ai signori Arsie Marco e Alberto un'are in Zona F/82 di mq 805 costituita dai mappali 1882-1884-1886 del foglio 5 di Rossano Veneto che viene traslata nel nuovo ambito di via Bachelet/via Cacciatore della stessa superficie di 805 mq, costituita dai mappali 2576-2580 sempre del foglio 5 così da creare un'area a parco, sorvegliata e protetta con miglior fruizione pubblica.

Tutte le spese, comprese quelle di progettazione e pubblicità della variante al P.I. che sarà redatta da apposito tecnico incaricato dal Comune di Rossano Veneto, le imposte e le tasse, inerenti e conseguenti alla presente Dichiarazione, nonché dei successivi atti di convenzione e di cessione gratuita, sono a carico della Ditta proponente, che dichiara di assumerle. Le spese della variante al P.I. n. 9 pari al 3% dell'importo perequativo sostenuto con un minimo di €. 200 (euro duecento) risultano essere €. 1.188,27 e versati dalla ditta alla stipula della presente convenzione di Accordo.

La presente Dichiarazione non pregiudica i diritti di terzi ed è sospensivamente condizionato alla conferma delle sue previsioni, senza possibilità di rivalsa o pretesa alcuna nei confronti del Comune di Rossano Veneto, comprese le spese sostenute e già pagate dalla Parte privata.

Per quanto non espressamente previsto nella presente Dichiarazione, trovano applicazione le disposizioni dell'art. 6 della L.R. 23.04.2004, n. 11 e successive modificazioni ed integrazioni, oltre alle disposizioni contenute nei commi 2 e seguenti dell'art. 11 della L. 07.08.1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni.

I soggetti che sottoscrivono la presente Dichiarazione autorizzano il trattamento dei dati personali che le riguardano, nei limiti degli obblighi e delle formalità derivanti dalla presente dichiarazione.

Contestualmente dichiarano di essere a conoscenza che il trattamento di detti dati avverrà presso l'Amministrazione Comunale di Rossano Veneto, con l'utilizzo di procedure anche informatiche, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le finalità istituzionali, anche in caso di eventuale comunicazione a terzi, nel caso di richiesta di accesso e/o controllo.

Jessica Venezian

Infine dichiarano di essere informati che sono riconosciuti i diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs. 30.06.2003, n. 196 e successive modificazioni ed integrazioni e che il titolare del trattamento cui possono rivolgersi per l'esercizio dei loro diritti è il Responsabile dell'Area Urbanistica del Comune di Rossano Veneto.

Letto, confermato e sottoscritto.

Firma del dichiarante (per esteso e leggibile)

Firma del dichiarante (per esteso e leggibile)

Firma del dichiarante (per esteso e leggibile)

Firma del dichiarante (per esteso e leggibile)

COMUNE DI ROSSANO VENETO (Vicenza)

AUTENTICAZIONE DI SOTTOSCRIZIONE

(Art. 21, comma 2 – D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

Io sottoscritto ADRIANO FERRARO - Funzionario Incaricato dal Sindaco, attesto che la dichiarazione sopra riportata è stata resa e sottoscritta in mia presenza dai dichiaranti sopra generalizzati, da me identificati mediante:

VENEZIAN MARCO CI N. AU0077422 DEL COMUNE DI TEZZE SUL BRENTA
VENEZIAN JESSICA CI N. AR8818858 DEL COMUNE DI TEZZE SUL BRENTA
ARSIE MARCO CI N. AU 0050295 DEL COMUNE DI ROSSANO VENETO
ARSIE ALBERTO CI N. CA87899EF DEL COMUNE DI ROSSANO VENETO

Data 27/11/2019

Il funzionario incaricato Dott. Adriano Ferraro

SOTTOSCRIZIONI

Tutte le dichiarazioni da presentare alla Pubblica Amministrazione o ai gestori o esercenti di pubblici esercizi sono sottoscritte in presenza del dipendente addetto, ovvero sottoscritte e presentate unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore.

DECADENZA DAI BENEFICI

Qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.

NORME PENALI

Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal D.P.R. 445/2000, è punito ai sensi del codice penale e dalle leggi speciali in materia. L'esibizione di un dichiarazione contenente dati non più rispondenti a verità equivale ad uso di dichiarazione falso. Le dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dell'dichiarazione di notorietà sono considerate come fatte a pubblico ufficiale. Se i reati suindicati sono commessi per ottenere la nomina ad un pubblico ufficio o l'autorizzazione all'esercizio di una professione o arte, il giudice, nei casi più gravi, può applicare l'interdizione temporanea dai pubblici uffici o dalla professione e arte.

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI NOTORIETÀ IN APPLICAZIONE DELL'ART. 6 DELLA L.R. 11/2004 A DEFINIZIONE DELL'ACCORDO PUBBLICO/PRIVATO PRESENTATO E ADOTTATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 17 DELL'8/04/2021 INTESTATO A VENEZIAN VANNI, VENEZIAN MARCO E VENEZIAN JESSICA.

(Art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

L'anno duemilaventuno (2021), il giorno ventinove (29) del mese di dicembre (12), i sig.ri:

- **VENEZIAN VANNI** nato a Marostica il 06.07.1968, residente a Tezze Sul Brenta (VI) in Via Cimone 6/A, codice fiscale VNZVNN68L06E970T;
- **VENEZIAN MARCO** nato a Cittadella il 30.08.1992, residente a Tezze Sul Brenta (VI) in Via Cimone 6/A, codice fiscale VNZMRC92M30C743N;
- **VENEZIAN JESSICA** nata a Cittadella il 29.10.1995, residente a Tezze Sul Brenta (VI) in Via Cimone 6/A, codice fiscale VNZJSC95R69C743E;

a conoscenza di quanto prescritto dall'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, sulla responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 48 del citato D.P.R. 445/2000, e sotto la propria personale responsabilità

Detti proprietari delle aree ricadenti all'interno dell'area oggetto del presente Atto d'ora in poi verranno indicati per brevità con l'espressione "ditta";

DICHIARANO

- di essere proprietari dei terreni ubicati catastalmente in comune di Rossano Veneto, foglio 5° mappali 2574 – 2575 – 2577 – 2581 – 2582 – 1730 – 1731 – 1279 – 2628 – 2626 – 2625 – 2627 – 1286 – 1856;
- che la legge regionale (L.R.) n. 11 del 23 aprile 2004 prevede che la pianificazione comunale si articoli in disposizioni strutturali, contenute nel Piano di assetto del Territorio (P.A.T.), e in disposizioni operative, contenute nel Piano degli Interventi (P.I.), che insieme costituiscono il Piano Regolatore Comunale (P.R.C.);
- che l'art. 6 della citata L.R. 11/2004 prevede che:
  1. I Comuni possono concludere accordi con soggetti privati per assumere nella pianificazione proposte di progetti ed iniziative di rilevante interesse pubblico, al fine di determinare alcune previsioni del contenuto discrezionale degli atti di pianificazione territoriale ed urbanistica, nel rispetto della legislazione e della pianificazione sovraordinata, senza pregiudizio dei diritti dei terzi (vd. commi 1-2);
  2. L'Accordo costituisce parte integrante dello strumento di pianificazione cui accede ed è soggetto alle medesime forme di pubblicità e di partecipazione. L'Accordo è recepito con il provvedimento di adozione dello strumento di pianificazione ed è condizionato alla conferma delle sue previsioni nel piano approvato (vd. comma 3);
  3. Per quanto non disciplinato dalla L.R. 11/2004, trovano applicazione le disposizioni di cui l'art. 11 commi 2 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme sul procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e successive modificazioni (vd. comma 4);
- che il Comune di Rossano Veneto è dotato di P.A.T. (Piano di Assetto del Territorio), approvato con D.G.R.V. n. 683 del 14/05/2013 e successiva variante di adeguamento approvata con D.C.C. n. 53 del 23/11/2019 ai sensi degli artt. 14 e 15 della L.R. 11/04;
- che in data 10/04/2014 con Deliberazione di Consiglio comunale n. 15 è stato approvato il "Primo Piano degli Interventi in adeguamento al P.A.T., e che le soluzioni funzionali coerenti con quanto richiamato in precedenza richiedono la loro puntuale previsione in un autonomo P.I.;
- che in data 14/11/2014 con Delibera di Giunta Comunale n. 162 sono stati stabiliti i valori indicativi delle valorizzazioni immobiliari attestanti l'interesse pubblico che sono pari alla valutazione del maggior valore generato dal presente intervento da corrispondere sotto forma di contributo straordinario;

- che in data 09/01/2015 con D.G.C. n. 02 e s.m.i. in particolare la modifica con D.G.C. n.116 in data 15/10/2020 sono stati definiti i criteri;
- che il versamento finanziario denominato contributo perequativo da corrispondere sarà vincolato, a scelta dell'Amministrazione, in uno specifico centro di costo per la realizzazione di opere pubbliche e servizi da realizzare nel contesto in cui ricade l'intervento, cessione di aree o immobili da destinare a servizi di pubblica utilità, edilizia residenziale sociale od opere pubbliche;
- che la presente dichiarazione è richiesta quale garanzia per l'inserimento della proposta nel P.I.;
- che l'area di Via Bachelet di cui al presente Accordo, inclusa nell'ATO 2 del P.A.T. (Art. 3.1 Norme di Attuazione P.A.T.), è classificata dal vigente P.I. parte in area pubblica (strada, parcheggi e verde) parte in area edificabile, parte in verde privato;
- che l'area di via Bachelet di cui al presente Accordo, è inserita nel P.I. n. 10 adottato come indicazione di variante scheda d'intervento n. 64 (rimodulazione accordo) inserita come osservazione al P.I. 10 con protocollo n. 9417 del 21/06/2021 meglio indicata negli elaborati allegati all'osservazione stessa;
- che l'Accordo prevede:
  - l'ampliamento dell'ambito del Comparto 64 comprendendo il terreno di cui ai mappali 1856 – 1286 – 2574 – 2625 – 2627 del fg. 5°;
  - la conferma della realizzazione delle opere di urbanizzazione già previstene nell'Accordo Pubblico/Privato inserito nella Variante al P.I. n. 9;
  - la riclassificazione delle aree interne al Comparto con inserimento di nuova area residenziale con ampliamento e parziale traslazione di volumetria già assentita, meglio indicata negli elaborati allegati all'osservazione stessa;
- Che oltre alla scheda norma la normativa da rispettare è quella per le zone residenziali;
- Che ai sensi della D.G.C. n. 162 del 14/11/2014 la valutazione del contributo perequativo da corrispondere è NEGATIVO, in quanto € 120.280,00 < 127.860,00 e più specificatamente:
- la ditta "Venezian" cede e realizza opere per € 127.860,00 rispetto a quota perequativa di € 120.280,00;
- che in ragione degli impegni sopra assunti e definiti con apposita delibera di Giunta Comunale, come riportata nella presente dichiarazione, la richiesta ricopre valore di interesse pubblico prevalente;
- che, trattandosi di Intervento Edilizio Diretto (I.E.D.), le superfici per spazi pubblici (strade, parcheggi, marciapiede e relative opere) verranno ceduti al comune di Rossano Veneto a scomputo degli oneri di urbanizzazione primaria per l'importo massimo di € 25.500,00;
- che l'Accordo risulta compatibile con le disposizioni del P.A.T. in quanto l'area non contrasta con quanto previsto dal P.I. e dal P.A.T. vigenti;

LA DITTA SI IMPEGNA PER SE E PER I SUOI AVENTI CAUSA

Volendo ottemperare alle disposizioni la ditta che sottoscrive la presente dichiarazione d'obbligo, ognuna per quanto riferibile a sè stessa, conferma la premessa narrativa e le considerazioni proposte come parte integrante del presente Accordo.

Si ribadisce che il presente Accordo prevede il rilevante interesse pubblico conseguentemente alla cessione di terreno e alla realizzazione delle opere di urbanizzazione a fronte della variazione urbanistica prevista dal P.I. il cui calcolo è stato determinato in base ai riferimenti di D.G.C. in premessa citate.

Si prende atto che gli interventi tutti verranno compiuti previa i dovuti provvedimenti connessi alla nuova destinazione dell'area.

La presente Dichiarazione fa seguito al provvedimento di adozione avvenuto in data 08/04/2021 con D.C.C. n. 17 e registra, prima dell'approvazione del P.I. n. 10, gli impegni di seguito definiti, che con la presente dichiarazione la ditta sostiene:

- a non alienare o concedere in godimento a qualsiasi titolo, anche parzialmente, per la durata di dieci (10) anni a partire dalla data di ottenimento del certificato di agibilità, senza il consenso scritto dell'Amministrazione e previa corresponsione di un importo del plusvalore derivante dalla trasformazione urbanistica dell'immobile, stabilito come

differenza tra l'importo massimo stabilito ai sensi della D.G.C. n. 162 del 14/11/2014 e quanto effettivamente corrisposto. Tali limitazioni non trovano applicazione nell'eventualità di alienazione, successione e/o donazione a favore del coniuge, di parenti di primo o secondo grado;

- garanzia della dotazione dei servizi e delle attrezzature definiti dalle N.T.O. del P.I. vigente, con le modalità previste dalle N.T.O. del P.I., in particolare permane l'obbligo di esecuzione delle opere di urbanizzazione mediante realizzazione di area a strade, marciapiede parcheggio con le seguenti rete tecnologiche: reti di fognatura nera e meteoriche, rete elettrica, rete acquedotto e pubblica illuminazione;
- le opere definite al punto precedente saranno soggette a scomputo degli oneri di urbanizzazione primaria per quanto concerne le aree a strada, parcheggi e marciapiedi e la realizzazione delle opere per un importo massimo di € 25.500,00 (venticinquemilacinquecento/00) pari a € 8.500,00 per ogni abitazione;
- di convenire il pagamento di un contributo straordinario chiamato contributo perequativo, determinato ai sensi dell'art. 3 delle N.T.O. del P.I. destinati ad interventi previsti dall'art. 16 comma 4 punto d) ter del DPR 380/01, per un importo perequativo pari a zero in quanto le aree e le opere da realizzarsi superano il contributo perequativo risultante dalla variazione urbanistica dell'area;
- la cessione gratuita al comune di Rossano Veneto delle aree destinate a strada, marciapiede e parcheggio;
- rendere edotti tutti gli eredi ed aventi causa dell'esistenza del presente atto;
- di obbligarsi ad osservare tutte le condizioni, prescrizione e scadenze contenute nel presente atto.

La ditta dá atto che in caso di non sottoscrizione del presente Accordo prima dell'approvazione della Variante al P.I., l'Amministrazione Comunale potrà procedere alla variazione dell'area con il ritorno alla destinazione originaria, senza motivo di qualsivoglia pretesa nei confronti del Comune, neanche a titolo di rimborso spese (per esempio spese tecniche o diritti di segreteria o spese per atti o imposte o tasse corrisposte).

Dopo la definizione del presente Accordo giusto il disposto dell'art. 6 della L.R. 11/2004 lo stesso costituirà parte integrante del P.I. n. 10 del Comune di Rossano Veneto.

La presente dichiarazione deve ritenersi vincolante non solo per la ditta, che sottoscrive, ma anche per i suoi eventuali successori ed aventi causa a qualsiasi titolo.

In relazione a quanto stabilito al comma che precede, la ditta si obbliga inderogabilmente ad inserire le previsioni della presente Dichiarazione d'obbligo negli eventuali atti di cessione delle aree di sua proprietá interne all'Ambito soggetto ad Accordo.

La ditta presta al Comune di Rossano Veneto la più ampia ed illimitata garanzia circa la proprietà e disponibilità degli immobili oggetto della presente Dichiarazione.

Tutte le spese, comprese quelle di progettazione e pubblicità della variante al P.I. che sarà redatta da apposito tecnico incaricato dal Comune di Rossano Veneto, le imposte e le tasse, inerenti e conseguenti alla presente Dichiarazione, nonché dei successivi atti di convenzione e di cessione gratuita, sono a carico della Ditta proponente, che dichiara di assumerle.

Le spese della variante al P.I. n. 10 pari al 3% dell'importo perequativo sostenuto con un minimo di €. 200 (euro duecento) risultano essere €. 200 già versati dalla ditta alla stipula della presente convenzione di Accordo.

La presente Dichiarazione non pregiudica i diritti di terzi ed è sospensivamente condizionato alla conferma delle sue previsioni, senza possibilità di rivalsa o pretesa alcuna nei confronti del Comune di Rossano Veneto, comprese le spese sostenute e già pagate dalla Parte privata.

Per quanto non espressamente previsto nella presente Dichiarazione, trovano applicazione le disposizioni dell'art. 6 della L.R. 23.04.2004, n. 11 e successive modificazioni ed integrazioni, oltre alle disposizioni contenute nei commi 2 e seguenti dell'art. 11 della L. 07.08.1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni.

I soggetti che sottoscrivono la presente Dichiarazione autorizzano il trattamento dei dati personali che le riguardano, nei limiti degli obblighi e delle formalità derivanti dalla presente dichiarazione.

Contestualmente dichiarano di essere a conoscenza che il trattamento di detti dati avverrà presso l'Amministrazione Comunale di Rossano Veneto, con l'utilizzo di procedure anche informatiche, nei modi e nei limiti necessari per

perseguire le finalità istituzionali, anche in caso di eventuale comunicazione a terzi, nel caso di richiesta di accesso e/o controllo.

Infine dichiarano di essere informati che sono riconosciuti i diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs. 30.06.2003, n. 196 e successive modificazioni ed integrazioni e che il titolare del trattamento cui possono rivolgersi per l'esercizio dei loro diritti è il Responsabile dell'Area Urbanistica del Comune di Rossano Veneto.

Letto, confermato e sottoscritto.

Firma del dichiarante (per esteso e leggibile)

Firma del dichiarante (per esteso e leggibile)

Jessica Venezian

Firma del dichiarante (per esteso e leggibile)

COMUNE DI ROSSANO VENETO (Vicenza)
AUTENTICAZIONE DI SOTTOSCRIZIONE
(Art. 21, comma 2 – D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

Io sottoscritto ADRIANO FERRARO - Funzionario Incaricato dal Sindaco, attesto che la dichiarazione sopra riportata è stata resa e sottoscritta in mia presenza dai dichiaranti sopra generalizzati, da me identificati mediante:

VENEZIAN VANNI CI N. AY 4596543 DEL COMUNE DI TEZZE SUL BRENTA
VENEZIAN MARCO PATENTE DI GUIDA N. U174C1591D RILASCIATA IL GIORNO 09/09/2021
VENEZIAN JESSICA CI N. CA25809HL DEL COMUNE DI JESOLO

Data 29/12/2021

Il funzionario incaricato dott. Adriano Ferraro

SOTTOSCRIZIONI

Tutte le dichiarazioni da presentare alla Pubblica Amministrazione o ai gestori o esercenti di pubblici esercizi sono sottoscritte in presenza del dipendente addetto, ovvero sottoscritte e presentate unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore.

Infine dichiarano di essere informati che sono riconosciuti i diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs. 30.06.2003, n. 196 e successive modificazioni ed integrazioni e che il titolare del trattamento cui possono rivolgersi per l'esercizio dei loro diritti è il Responsabile dell'Area Urbanistica del Comune di Rossano Veneto.

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI NOTORIETÀ IN APPLICAZIONE DELL'ART. 6 DELLA L.R. 11/2004 A DEFINIZIONE DELL'ACCORDO PUBBLICO/PRIVATO PRESENTATO E ADOTTATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 17 DELL'8/04/2021 INTESTATO A LANDO CAMILLO.

(Art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

L'anno duemilaventuno (2021), il giorno due (2) del mese di Novembre (11), il sig. LANDO CAMILLO, nato a Bassano del Grappa (Vicenza) il 23/07/1963 e residente a Rossano Veneto (Vicenza) in via Nosellare, n° 33, C.F. LNDCLL63L23A703S in qualità di proprietario del terreno ubicato catastalmente in Comune di Rossano Veneto, foglio 5 mappali 1076-190, a **conoscenza di quanto prescritto dall'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, sulla responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 48 del citato D.P.R. 445/2000, e sotto la propria personale responsabilità**

DICHIARA

- di essere proprietario esclusivo del terreno ubicato catastalmente in Comune di Rossano Veneto (VI) foglio 5 mappali 1076-190;
- che l'accesso ai mappali sopracitati avviene da via Nosellare;
- che la legge regionale (L.R.) n. 11 del 23 aprile 2004 prevede che la pianificazione comunale si articoli in disposizioni strutturali, contenute nel Piano di Assetto del Territorio (P.A.T.), e in disposizioni operative, contenute nel Piano degli Interventi (P.I.), che insieme costituiscono il Piano Regolatore Comunale (P.R.C.);
- che l'art. 6 della citata L.R. 11/2004 prevede che:
  1. I Comuni possono concludere accordi con soggetti privati per assumere nella pianificazione proposte di progetti ed iniziative di rilevante interesse pubblico, al fine di determinare alcune previsioni del contenuto discrezionale degli atti di pianificazione territoriale ed urbanistica, nel rispetto della legislazione e della pianificazione sovraordinata, senza pregiudizio dei diritti dei terzi (vedi Comma 1 e 2);
  2. L'Accordo costituisce parte integrante dello strumento di pianificazione cui accede ed è soggetto alle medesime forme di pubblicità e di partecipazione. L'Accordo è recepito con il provvedimento di adozione dello strumento di pianificazione ed è condizionato alla conferma delle sue previsioni nel piano approvato (vd. comma 3);
  3. Per quanto non disciplinato dalla L.R. 11/2004, trovano applicazione le disposizioni di cui l'art. 11 comma 2 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme sul procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e s.m.i.;
- che il Comune di Rossano Veneto è dotato di P.A.T. (Piano di assetto del Territorio), approvato con D.G.R.V. n. 683 del 14/05/2013 e successiva variante di adeguamento approvata con D.C.C. n. 53 del 23/11/2019 ai sensi degli artt. 14 e 15 della L.R. 11/04;
- che in data 10/04/2014 con Deliberazione di Consiglio comunale n. 15 è stato adottato il "Primo Piano degli Interventi" in adeguamento al P.A.T. e che le soluzioni funzionali coerenti con quanto richiamato in precedenza richiedono la loro puntuale previsione in un autonomo P.I.;
- che in data 14/11/2014 con Delibera di Giunta Comunale n. 162 e s.m.i. sono stati stabiliti i valori indicativi delle valorizzazioni immobiliari attestanti l'interesse pubblico che sono pari alla valutazione del maggior valore generato dal presente intervento da corrispondere sotto forma di contributo straordinario;
- che in data 09/01/2015 con D.G.C. n. 02 e s.m.i. in particolare la modifica con D.G.C. n.116 in data 15/10/2020 sono stati definiti i criteri;
- che il versamento finanziario denominato contributo perequativo da corrispondere sarà vincolato, a scelta dell'Amministrazione, in uno specifico centro di costo per la realizzazione di opere pubbliche e servizi da realizzare nel contesto in cui ricade l'intervento, cessione di aree o immobili da destinare a servizi di pubblica utilità, edilizia residenziale sociale od opere pubbliche;

- che la presente dichiarazione è richiesta quale garanzia per l'eventuale approvazione del P.I.;
- che la finalità del presente accordo è di variare la destinazione urbanistica del lotto da agricola a residenziale;
- che l'area di cui al presente Accordo, è inserita nel P.I. n. 10 adottato come indicazione di variante scheda d'intervento n. 25 (accordo "a") e viene descritto negli elaborati già adottati che si richiamano in toto nella presente dichiarazione;
- Che la valutazione del contributo perequativo definitivo da corrispondere è pari ad euro € 7.526,61 così calcolato:
  Valore perequativo al mq = 98,32 €/mc per zona C1.2
  Valore perequativo zona agricola = 8,45/€/mc
  Volume esistente da trasferire = 470 mc.
  Volume di Perequazione = 100 mc.
  Percentuale di perequazione = Per prima casa 25%
  Percentuale di perequazione = Per trasferimento 25%/2
  Valore perequativo al mq = 89,87 €/mc per zona C1.2
  Volume di Perequazione prima casa = 100 mc.
  Percentuale di perequazione = 25% per prima casa
  Totale perequazione prima casa = 2246,75
  Valore perequativo al mq = 89,87 €/mc per zona C1.2
  Volume di Perequazione trasferimento = 470 mc.
  Percentuale di perequazione = 25%/2 per prima casa
  Totale perequazione prima casa = 5279,86

- che in ragione degli impegni sopra assunti e definiti con apposita delibera di Giunta Comunale, come riportata nella presente dichiarazione, la richiesta ricopre valore di interesse pubblico prevalente;

LA DITTA SI IMPEGNA PER SE E PER I SUOI AVENTI CAUSA

Volendo ottemperare alle disposizioni la ditta che sottoscrive la presente dichiarazione d'obbligo conferma la premessa narrativa e le considerazioni proposte come parte integrante del presente Accordo.

Si ribadisce che il presente Accordo prevede il rilevante interesse pubblico con la corresponsione del seguente contributo perequativo calcolato ai sensi delle D.G.C. in premessa citate.

Si prende atto che gli interventi tutti verranno compiuti previa i dovuti provvedimenti connessi alla nuova destinazione dell'area.

La presente Dichiarazione fa seguito al provvedimento di adozione avvenuto in data 08/04/2021 con D.C.C.n. 17 e registra, prima dell'approvazione del P.I. n. 10, gli impegni di seguito definiti, che con la presente dichiarazione d'obbligo la ditta sostiene:

- garanzia della dotazione dei servizi e delle attrezzature definiti dalle N.T.O. del P.I. vigente, con le modalità previste dalle N.T.O. del P.I., in particolare permane l'obbligo di esecuzione delle opere di urbanizzazione e l'assunzione di tutti gli oneri per le opere necessarie e per le eventuali spese e/o contributi agli enti competenti per allacciare le reti tecnologiche dell'intervento (acquedotto, fognature, illuminazione pubblica, rete telefonica, rete distribuzione gas, rete distribuzione energia elettrica) alle reti esistenti e posare i relativi contatori, il tutto in conformità alle disposizioni tecniche impartite dagli enti gestori dei servizi. I nuovi pozzetti che alloggiano contatori privati non devono essere collocati in area pubblica.
- le opere definite al punto precedente non saranno soggette a scomputo degli oneri;
- a non alienare o concedere in godimento a qualsiasi titolo, anche parzialmente, per la durata di dieci (10) anni a partire dalla data di ottenimento del certificato di agibilità, senza il consenso scritto dell'Amministrazione e previa corresponsione di un importo pari al 50% del plusvalore derivante dalla trasformazione urbanistica dell'immobile, stabilito come differenza tra l'importo massimo stabilito ai sensi della D.G.C. n. 162 del 14/11/2014 e quanto effettivamente

corrisposto. Tali limitazioni non trovano applicazione nell'eventualità di alienazione, successione e/o donazione a favore del coniuge, di parenti di primo o secondo grado;

- di convenire il pagamento di un contributo straordinario chiamato contributo perequativo, determinato ai sensi dell'art. 3 delle N.T.O. del P.I. destinati ad interventi previsti dall'art. 16 comma 4 punto d) ter del DPR 380/01, per un importo di 3.750,00 euro (eurotremilasettecinquanta/00) corrisposto con ricevuta in data 02/11/2021 CRO 08590000000007789854 mentre il restante entro 90 giorni dall'approvazione della Variante in Consiglio Comunale.
- di monetizzare l'area a parcheggio pubblico da reperire prima della richiesta di agibilità dell'immobile;
- rendere edotti tutti gli eredi ed aventi causa dell'esistenza del presente atto;
- di obbligarsi ad osservare tutte le condizioni, prescrizione e scadenze contenute nel presente atto.

La ditta dà atto che in caso di non sottoscrizione del presente Accordo prima dell'approvazione della Variante al P.I. o se non si procedesse al pagamento del contributo perequativo l'Amministrazione Comunale potrà procedere alla variazione dell'area con il ritorno alla destinazione originaria, presente prima di tale richiesta, senza motivo di qualsivoglia pretesa nei confronti del Comune, neanche a titolo di rimborso spese (per esempio spese tecniche o diritti di segreteria o spese per atti o imposte o tasse corrisposte).

Dopo la definizione del presente Accordo giusto il disposto dell'art. 6 della L.R. 11/2004 lo stesso costituirà parte integrante del P.I. n. 10 del Comune di Rossano Veneto.

La presente dichiarazione deve ritenersi vincolante non solo per la ditta, che sottoscrive, ma anche per i suoi eventuali successori ed aventi causa a qualsiasi titolo.

In relazione a quanto stabilito al comma che precede, la ditta si obbliga inderogabilmente ad inserire le previsioni della presente Dichiarazione d'obbligo negli eventuali atti di cessione delle aree di sua proprietà interne all'Ambito soggetto ad Accordo.

La ditta presta al Comune di Rossano Veneto la più ampia ed illimitata garanzia circa la proprietà e disponibilità degli immobili oggetto della presente Dichiarazione.

Tutte le spese, comprese quelle di progettazione e pubblicità della variante al P.I. che sarà redatta da apposito tecnico incaricato dal Comune di Rossano Veneto, le imposte e le tasse, inerenti e conseguenti alla presente Dichiarazione, nonché dei successivi atti di convenzione e di cessione gratuita, sono a carico della Ditta proponente, che dichiara di assumerle. Le spese della variante al P.I. n. 10 pari al 3% dell'importo perequativo sostenuto con un minimo di €. 200 (euro duecento) risultano essere €. 225,80 già versati dalla ditta alla stipula della presente convenzione di Accordo.

La presente Dichiarazione non pregiudica i diritti di terzi ed è sospensivamente condizionato alla conferma delle sue previsioni, senza possibilità di rivalsa o pretesa alcuna nei confronti del Comune di Rossano Veneto, comprese le spese sostenute e già pagate dalla Parte privata.

Per quanto non espressamente previsto nella presente Dichiarazione, trovano applicazione le disposizioni dell'art. 6 della L.R. 23.04.2004, n. 11 e successive modificazioni ed integrazioni, oltre alle disposizioni contenute nei commi 2 e seguenti dell'art. 11 della L. 07.08.1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni.

I soggetti che sottoscrivono la presente Dichiarazione autorizzano il trattamento dei dati personali che le riguardano, nei limiti degli obblighi e delle formalità derivanti dalla presente dichiarazione.

Contestualmente dichiarano di essere a conoscenza che il trattamento di detti dati avverrà presso l'Amministrazione Comunale di Rossano Veneto, con l'utilizzo di procedure anche informatiche, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le finalità istituzionali, anche in caso di eventuale comunicazione a terzi, nel caso di richiesta di accesso e/o controllo.

Infine dichiarano di essere informati che sono riconosciuti i diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs. 30.06.2003, n. 196 e successive modificazioni ed integrazioni e che il titolare del trattamento cui possono rivolgersi per l'esercizio dei loro diritti è il Responsabile dell'Area Urbanistica del Comune di Rossano Veneto.

Letto, confermato e sottoscritto.

Firma del dichiarante (per esteso e leggibile)

COMUNE DI ROSSANO VENETO (Vicenza)
AUTENTICAZIONE DI SOTTOSCRIZIONE
(Art. 21, comma 2 – D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

Io sottoscritto ADRIANO FERRARO - Funzionario Incaricato dal Sindaco, attesto che la dichiarazione sopra riportata è stata resa e sottoscritta in mia presenza dai dichiaranti sopra generalizzati, da me identificati mediante:

Nome e cognome dell'intestatario *LANDO CAMILLO*

CI N. *CA 31405CT* DEL COMUNE DI *ROSSANO VENETO*
Data 02/11/2021

Il funzionario incaricato dott. Adriano Ferraro

SOTTOSCRIZIONI

Tutte le dichiarazioni da presentare alla Pubblica Amministrazione o ai gestori o esercenti di pubblici esercizi sono sottoscritte in presenza del dipendente addetto, ovvero sottoscritte e presentate unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore.

DECADENZA DAI BENEFICI

Qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.

NORME PENALI

Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal D.P.R. 445/2000, è punito ai sensi del codice penale e dalle leggi speciali in materia. L'esibizione di un dichiarazione contenente dati non più rispondenti a verità equivale ad uso di dichiarazione falso. Le dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dell'dichiarazione di notorietà sono considerate come fatte a pubblico ufficiale. Se i reati suindicati sono commessi per ottenere la nomina ad un pubblico ufficio o l'autorizzazione all'esercizio di una professione o arte, il giudice, nei casi più gravi, può applicare l'interdizione temporanea dai pubblici uffici o dalla professione e arte.

COMUNE DI ROSSANO VENETO

Provincia di Vicenza

COPIA

N°38
Reg. delib.
Del **10-09-2020**

VERBALE DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO	CONTRATTO PRELIMINARE DI PERMUTA PER L'ACQUISIZIONE DI FABBRICATO DA ADIBIRE A MAGAZZINO COMUNALE

Oggi **dieci** del mese di **settembre** dell'anno **duemilaventi** alle ore **19:00,** nella sala delle adunanze consiliari, convocato in seguito a regolari inviti si è riunito in seduta Pubblica di Prima^ convocazione il Consiglio Comunale così composto:

	Presente/Assente		Presente/Assente
Battaglin Helga	Presente	Lando Doris	Presente
Berton Chiara	Presente	Marcon Andrea	Presente
Berton Davide	Presente	Martini Morena	Presente
Bianchin Cristina	Presente	Pegoraro Davide	Presente
Cenci Andrea	Presente	Trevisan Gilberto	Assente
Galvan Giulia	Assente	Zonta Marco	Presente
Ganassin Paola	Presente		

Presenti 11 Assenti 2

Partecipa alla seduta, ai sensi dell'art. 97, comma 4 – lett a) del D. Lgs. n. 267/2000 il Segretario Comunale Dott. Accadia Antonello.
Constatato legale il numero degli intervenuti, la Sig.ra Martini Morena nella sua qualità di Sindaco, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a discutere e deliberare sull'oggetto sopraindicato.

OGGETTO	CONTRATTO PRELIMINARE DI PERMUTA PER L'ACQUISIZIONE DI FABBRICATO DA ADIBIRE A MAGAZZINO COMUNALE

IL CONSIGLIO COMUNALE

che il Comune di Rossano Veneto non dispone di un fabbricato avente funzione di magazzino comunale;

che, attualmente, le funzioni di magazzino comunale sono svolte da alcuni locali, posizionati nel seminterrato dell'Istituto Comprensivo "Gianni Rodari";

che l'utilizzo dei locali predetti come magazzino comunale costituisce inevitabilmente fonte di disagio per tutti coloro che operano nell'Istituto o lo frequentano come discenti, dal momento che la movimentazione di mezzi e materiali comporta notevoli emissioni sonore, risultando disturbante, e limita la possibilità di libero impiego, a fini didattici, di vani interni ed aree cortilive dell'istituto stesso;

che gli spazi, attualmente impiegati come magazzino, sono insufficienti ad ospitare materiali e mezzi in uso alla Amministrazione;

che il Comune di Rossano Veneto non dispone di fabbricati che possano essere utilizzati in via esclusiva come magazzino comunale;

che i signori Lante Giovanni, Lante Mattia e Lante Tiziano sono comproprietari in ragione di 1/3 indiviso ciascuno, del fabbricato ubicato in Rossano Veneto in via Piave individuabile catastalmente al foglio 2 mappale 960 sub. 7 – Categoria D/1 – Rendita € 5.144,00;

che il fabbricato dei signori Lante ha una destinazione d'uso di tipo produttivo (trattasi di capannone industriale) ed è idoneo ad ospitare un magazzino comunale:

che, a seguito dei colloqui intercorsi con l'Amministrazione Comunale, i signori Lante hanno elaborato un preliminare/proposta di permuta – che si allega – il quale prevede che:

- il trasferimento al Comune di Rossano Veneto dell'edificio di cui al mappale 960 sub. 7 – foglio 2 in Rossano Veneto;
- la cessione, da parte del Comune di Rossano Veneto, del lotto di terreno all'interno della Lottizzazione produttiva di Mottinello via 2° Strada e individuabile catastalmente al foglio 8 mappali 728 – 764 – 775 – 732 – 767 e 759 parte, per una superficie di mq 4919, previa modifica della qualificazione urbanistica di detto fondo, mediante procedura di variante al Piano degli Interventi, dall'attuale destinazione F/84 e percorso pedonale a ZTO D1 con i conseguenti parametri edilizi della zona produttiva;
- l'impegno dell'Ente ad eseguire a proprie spese i lavori di eliminazione della linea e dei manufatti di pubblica illuminazione presenti attualmente nel terreno (n. 3 pali di illuminazione con plinti e cavidotti interrati);
- l'impegno della ditta Lante Giovanni, Lante Mattia e Lante Tiziano ad installare lungo il tratto vicino alla roggia, sulla fascia verde che rimarrà al Comune, 2 pali di pubblica illuminazione, recuperati da quelli attualmente esistenti nell'area oggetto di trasferimento;

che il preliminare/proposta di permuta, elaborato dai signori Lante, fissa in € 305.000,00 (euro trecentocinquemila/00) il valore di permuta dei beni;

che, in particolare, il valore del fabbricato, promesso in permuta dai signori Lante, è stato desunto dalla perizia di stima redatta dal Geom. Irene Bordignon ed allegata in atti;

che il valore del terreno promesso in vendita dal Comune di Rossano Veneto è stato calcolato sulla base dei valori applicati dalla Amministrazione comunale per il calcolo del contributo perequativo di fondi da destinare all'insediamento di attività produttive;

che la valutazione del Geom. Irene Bordignon, tecnico noto all'Amministrazione comunale e di cui anch'essa si è valsa per attività di estimo, appare congrua e condivisibile, avuto riguardo a natura, dimensioni, ubicazione e vetustà del fabbricato dei signori Lante;

che, per quanto sopra esposto, la permuta avviene per valori equipollenti, senza la necessità che

le parti provvedano a compensazioni in denaro;

che il preliminare/offerta di permuta, dimesso dai signori Lante, prevede che esso sia approvato dal Consiglio Comunale entro il 10 settembre 2020, pena la sua inefficacia;

che il medesimo preliminare prevede che, successivamente alla sua approvazione, il Comune avvii la trasformazione urbanistica del fondo di sua ragione e che, qualora tale trasformazione non si perfezioni entro il 31.12.2020, nessuna responsabilità farà capo alla Amministrazione comunale;

che l'avvio di procedura funzionale alla acquisizione di magazzino comunale è sicuramente rispondente all'interesse pubblico, in quanto:
- detta procedura consente alla Amministrazione di munirsi di costruzione (capannone) idoneo ad ospitare mezzi ed attrezzature del Comune, liberando spazi – all'interno dell'Istituto Comprensivo "Gianni Rodari" - 'che potranno essere utilmente impiegati per le esigenze del Comune o dell'Istituto comprensivo;
- detta procedura prevede che l'acquisizione del capannone da destinare a magazzino avvenga mediante dazione in permuta di terreno che, attualmente, non presenta alcuna utilità per l'Amministrazione;

che la sottoscrizione del preliminare di permuta non comporta oneri per l'Amministrazione e l'impegno alla sottoscrizione dell'atto pubblico di permuta sarà efficace solo qualora l'Amministrazione approvi la succitata variante urbanistica entro il 31.12.2020 o nel diverso termine che sia eventualmente;

VISTI

il D.lgs 267/2000 ed i pareri resi ai sensi dell'art. 49 del medesimo decreto legislativo;

la L. 241/1990;

lo Statuto Comunale ed i regolamenti comunali

DELIBERA

di autorizzare il Reponsabile dell'Area lavori Pubblici e Patrimonio alla sottoscrizione del contratto preliminare di permuta per l'acquisizione di fabbricato da adibire a magazzino comunale, secondo il testo già sottoscritto dai i signori Lante Giovanni, Lante Mattia e Lante Tiziano in data 7 agosto 2020 ed acquisito al protocollo comunale al n. 10934 del 7 agosto 2020. .

INTERVIENE IL SINDACO: Buonasera a tutti, è aperta la seduta del Consiglio comunale. Chiedo al Segretario Accadia di procedere con l'appello.

Appello: Battaglin Helga, presente; Berton Chiara, presente; Berton Davide, presente; Bianchin Cristina, presente; Cenci Andrea, presente; Galvan Giulia, assente giustificata; Ganassin Paola, presente; Lando Doris, presente; Marcon Andrea, presente; Martini Morena, presente; Pegoraro Davide, presente; Trevisan Gilberto, assente; Zonta Marco, presente.
Gli assenti sono 2, i presenti 11.

INTERVIENE IL SINDACO: Allora, iniziamo con la trattazione (audio interrotto). Punto n.1 all'Ordine del Giorno: "Contratto preliminare di permuta per l'acquisizione di fabbricato da adibire a magazzino comunale.".
Allora, l'oggetto è... di fatto si tratta dell'impegno che il Comune assume nell'avviare una trattativa per poter portate a termine, appunto, una permuta, (incomprensibile) di un fabbricato sito nelle vicinanze del fabbricato, del posto dove attualmente c'è il deposito diciamo comunale, spero che voi abbiate letto la delibera, la delibera indica chiaramente che il fabbricato di cui stiamo parlando si trova in Via Piave, con una (incomprensibile) di 5.144, il fabbricato appartiene alla ditta Lante e, grazie a numerosi colloqui intercorsi comunque con questa Amministrazione, abbiamo individuato la possibilità del trasferimento al Comune di Rossano Veneto dell'edificio suddetto, e in cessione da parte del Comune alla ditta Lante in lotto di terreno all'interno di una zona già produttiva in Mottinello, in Via Seconda Strada, già individuata dal punto di vista catastale e con la possibilità appunto di cederla già... artigianale.
Avete agli atti il valore sia del terreno sia della valutazione del capannone che è stata fatta e redatta da persona competente, dal geometra Bordignon, tecnico già noto per attività di estimo alle Amministrazioni; il preliminare di permuta prevede appunto che possa essere approvato dal Consiglio comunale entro il 10 di settembre. L'avevo già anticipato due conferenze dei Capigruppo fa, la perentorietà di questa data, sul fatto che questa data fosse da rispettare.
Qual è la necessità? La necessità è quella di poter avere un magazzino comunale in centro, vicino a dove attualmente è in deposito tutto il materiale comunale, e soprattutto la possibilità di liberare la parte inferiore delle scuole, il sottoscala delle scuole, (incomprensibile) da tutto quello che c'è per ripristinarlo a giusti spazi da destinare ad attività sportive o alla scuola stessa.
Chiudo la presentazione e apro la discussione. Interventi?

ENTRA IL CONSIGLIERE TREVISAN GILBERTO RISULTANO PRESENTI N. 12 CONSIGLIERI

INTERVIENE IL CONSIGLIERE PEGORARO: Buonasera a tutti. Come ha detto il Sindaco, questo punto all'Ordine del Giorno era già stato anticipato, e al Sindaco io avevo già espresso alcune mie considerazioni che dopo ho espresso anche all'Assessore Zonta con il quale mi sembra che... ci conosciamo da tanto tempo e quindi ho un po' più di confidenza. Concordo pienamente sul fatto che il magazzino comunale ha bisogno di una sistemazione, ha bisogno di una locazione, questo è vero, e quindi sono molto d'accordo sull'azione amministrativa che si sta adoperando, l'Amministrazione attualmente di sta adoperando a trovare una soluzione in tal senso, quindi concordo pienamente.
Io esprimo delle considerazioni... o chiamatele dei suggerimenti, siamo qui a parlarne, a parlarne assieme di questa proposta di permuta, io sempre con le caratteristiche mi distinguono vi pongo delle osservazioni su cui riflettere, delle osservazioni che ho fatto io, delle considerazioni mie personali: non ritengo che in questa permuta ci sia nulla di illegittimo, lo premetto già da subito, e rispetto quelle che sono state le valutazioni da parte del tecnico sulla valorizzazione di entrambi gli oggetti della perequazione. L'unica cosa che chiedo prima è se è già stata fatta, o verrà fatta successivamente dopo una presa visione degli immobili, una quantificazione di quelli che possono essere eventualmente i costi di un adeguamento dell'immobile – se serve – o di messa a norma di qualcosa – se serve – per adeguarlo a quello che potrebbe essere il nuovo utilizzo a magazzino

comunale; se sono già state anche valutate quelle che potrebbero essere le spese a carico dell'ente per quanto riguarda la stipula dell'atto e le spese varie o tassazione eventualmente che ci potrebbero essere perché ho visto che sul preliminare c'è una divisione al 50% tra le parti, Ferrari invece mi ha detto: "No, non mi ricordavo fosse così", non importa come sono gli accordi ma già sapere all'inizio quello che eventualmente si va a spendere. Dopo, nel preliminare ho anche visto che si tratta in quello che è il lotto di Mottinello che il Comune si impegna a togliere quella che è una linea (incomprensibile), se già è stato quantificato un costo, solo per capire quali sono i costi che l'Amministrazione va a sostenere per effettuare questa permuta. Eventualmente, dopo mi rispondete quando ho finito l'intervento.

Poi faccio alcune considerazioni che mi sono anche scritto e che dopo darò al Segretario comunale, di riportarle agli atti (ALLEGATO B), e ripeto delle considerazioni mie su questa... sull'opportunità della permuta, ripeto, non sulla legittimità della stessa ma sull'opportunità. Come ho detto prima, concordo sul fatto che il Comune ha bisogno di un magazzino comunale, e mi fa piacere che l'Amministrazione si stia adoperando in tal senso e quindi un plauso da questo punto di vista. Esprimo alcune considerazioni sull'immobile in Via Piave: è un immobile degli anni '70, ho visto dalla perizia, con una tipologia costruttiva superata da 50 anni, non per colpa sua ma la tecnologia è così; probabilmente non ha neanche il deposito dei cementi armati, come viene fatto in questi ultimi anni, come prevede la normativa. La superficie convenzionale è di 1.050 metri quadri, come si evince dalla perizia, dove 600 metri quadri sono effettivamente il capannone e gli altri metri quadri sono delle pertinenze diciamo meno sfruttabili, quindi di capannone diciamo di laboratorio, come viene indicato, sono 600 metri quadri. È un immobile che lo strumento urbanistico prevedeva come attività da trasferire, come è stato fatto, e quindi diciamo che dal punto di vista del mercato probabilmente è difficilmente appetibile, essendo anche circondato da delle case, è una locazione che è prossima diciamo alla residenza o auspicabile che possa diventare una residenza. È tenuto bene, almeno da quello che si vede esternamente, è stato utilizzato fino a poco tempo fa da persone serie e quindi sicuramente è tenuto bene; necessiterà di qualche spesa di messa a norma e/o adeguamento a nuovo utilizzo a magazzino comunale, e negli anni essendo un immobile di una certa età saranno necessarie le manutenzioni, come sono necessarie per tutti gli immobili datati. La presenza comunque ancora di quell'immobile che sarà garantita negli anni, diventando magazzino comunale, confermerà quella che è in quella zona la promiscuità di un fabbricato con la residenza.

Il terreno, il lotto... mettiamo il terreno di Mottinello: attualmente è una zona F che l'Amministrazione diciamo è disposta a trasformarla in zona D1 con i conseguenti parametri edilizi di zona produttiva. È una scelta, magari se fossi stato Amministratore, probabilmente l'avrei fatta anch'io perché porta sicuramente maggiori vantaggi all'Amministrazione comunale rispetto ad una zona F che attualmente è inutilizzata. Il terreno attualmente è privo di utilità, ma dopo una trasformazione in D1 diciamo che cambia completamente lo scenario di quel terreno, le zone artigianali visti gli sportelli unici che sono venuti ultimamente, per quello che penso io, mi auspico che ne vengano degli altri perché quando le aziende si ampliano io sono sempre favorevole, segnano che c'è una necessità da parte delle aziende e sicuramente diciamo quella zona è una zona... o quel lotto diventa una volta trasformato in D1 potrebbe diventare importante e appetibile.

È vero, ne ho parlato anche con il Sindaco, di gran parte di queste cose ne ho già discusso con il Sindaco, le ho già spiegate, è vero che la zona industriale di Mottinello è priva di viabilità e quindi non è molto facile che un'azienda voglia andare in quella zona, però le aziende già presenti che sono lì e che non hanno nessuna possibilità di espansione si trovano a questo punto con quello che a tutti gli effetti è l'unico lotto disponibile nella zona industriale di Mottinello; quindi se un'azienda presente volesse

espandersi trasformando quell'area in D1, trova lì una possibilità, l'unica possibilità attualmente.

Quella zona sono, come si evince dalla perizia, 4.900 metri e con intervento diretto del 60% mi sembra che sia l'indice, si ha la possibilità di edificare un capannone di 3.000 metri quadri fino a 10 metri di altezza, questo è come stato edificato attualmente in quella zona. Secondo il mio punto di vista, la permuta proposta non è vantaggiosa per il Comune perché io la vedo un po' così, vedo quella zona di Mottinello, una volta trasformata in D1, un assegno circolare, cioè una cosa che è facilmente vendibile, magari non immediatamente ma nel tempo, soprattutto se magari viene fatta una manifestazione di interessi; mentre l'immobile è un immobile degli anni '70 con tutti i... diciamo vantaggi e svantaggi del caso.

Quindi io proporrei, ma l'ho già proposto al Sindaco, io ne sono venuto a conoscenza poco tempo fa, che si potrebbero valutare secondo me delle alternative per sfruttare al meglio questa zona di Mottinello, per esempio... faccio degli spunti, metto delle idee, non voglio essere quello che dice cosa bisogna fare o insegnare niente a nessuno, pongo delle idee: per esempio potrebbero essere fatti degli esperimenti di vendita dando la possibilità a tutti di cittadini i Rossano che ne potessero avere bisogno, ma soprattutto anche delle aziende lì in loco che potrebbero avere bisogno di espandersi, di partecipare a quello che è un esperimento di alienazione di questo terreno, con il ricavato della vendita – un'ipotesi –si potrebbe realizzare un immobile a magazzino, magari più piccolo di quello di Via Piave, magari in altezza più basso, più adeguato a quella che è la sua destinazione, magari che potrebbe essere costruito vicino alla palestra Riccardo Brunello, e magari lì dentro potrebbero starci anche le robe della Pro Loco, le robe della palestra, potrebbero starci delle altre cose. Ripeto, è una proposta, un'idea che ovviamente deve essere verificata dagli uffici perché dal punto di vista prettamente tecnico magari ci potrebbero essere dei problemi, però potrebbe essere un'idea. Potrebbe essere anche un'idea che questo capannone invece che realizzarlo l'Amministrazione comunale, potrebbe realizzarlo l'acquirente del lotto che invece di pagarcelo ci potrebbe dare il capannone nella zona dove noi decidiamo, già costruito, sappiamo che i privati hanno un potere contrattuale sui fornitori più forte e magari sicuramente potrebbero spendere meno di quello che spenderebbe una Pubblica Amministrazione. Quindi ripeto, sono delle idee.

Io, sapete, ho sempre apprezzato l'azione di questa Amministrazione, molto spesso l'ho dimostrato nei Consigli comunali, questa volta io vi invito a fare una riflessione, che non vuol dire "Non fate questa cosa", fate una riflessione, sicuramente le avrete già fatte ma vi invito a farne una in più perché secondo me... io vedo che c'è la buona fede nel fare questa cosa per gli obiettivi che ha detto il Sindaco, ma secondo me siete stati consigliati male perché secondo me non vedo un vantaggio della Pubblica Amministrazione, ma ve lo dico in maniera costruttiva, non in maniera accusatoria, non l'ho mai fatto. E quindi, siccome... adesso non c'è nessuna fretta, c'è un impegno del 10 di settembre come ricordava il Sindaco, che eventualmente con la ditta può anche essere prorogato più avanti, questo... non lo so che motivazioni che ci sono per l'impegno del 10 settembre, però secondo me non c'è fretta immediata di fare questa cosa visto che la proposta di questo accordo era anche di maggio dell'anno scorso e piuttosto di fare errori, sottovalutazioni o essere accusati da qualcuno o da qualche cittadino di fare cose che on vanno bene, di fare un danno erariale, di qualsiasi cosa, magari riflettiamoci, facciamo delle valutazioni più ampie e dopo magari ci ritorniamo, questo... ripeto, prendetelo come un'osservazione e degli spunti che mi sento in dovere di fare in Consiglio comunale, e li ho già anticipati verbalmente al Sindaco. Grazie.

INTERVIENE IL SINDACO: Grazie, Consigliere Pegoraro. Altri interventi? Ganassin Paola.

INTERVIENE IL CONSIGLIERE GANASSIN: Sì, buonasera a tutti. Allora, come diceva il Consigliere Pegoraro, di quest'operazione ci ha informati in fase di Capigruppo. Ovviamente, mancavano tutta una serie di dettagli; leggendo la convenzione, ciò che mi lascia perplessa è proprio la tempistica, questa cosa nasce molto indietro perché parliamo di maggio 2019, con una scadenza per il 10 settembre 2020. Ora, capire perché ci sono queste tempistiche sarebbe importante. Allora, se la necessità di avere un magazzino comunale che sia in regola, che sia anche fisicamente vicino agli edifici comunali in modo da poter lavorare in maniera organizzata è sicuramente un'esigenza importante, è anche vero che acquisire un capannone che senza dubbio ha bisogno di manutenzione, probabilmente ha bisogno di (incomprensibile) approfondita. Se parliamo dal punto di vista urbanistico, il fatto che lì su quel capannone ci sia un triangolino con attività da trasferire ha un significato per lo strumento urbanistico; ci sono già stati altri casi in territorio rossanese dove, nonostante il PAT disponesse dell'attività da trasferire, comunque sono state confermate altre attività, magari con oggetto sociale diverso, ma i capannoni dov'erano sono rimasti. Allora, se parliamo di organizzazione del territorio, se diamo degli sportelli unici a delle aziende in luoghi magari più consoni perché vicini alla zona industriale e anche per necessità di ampliamento delle aziende, poi andare a confermare nuovamente delle attività di natura diversa dov'erano desta delle perplessità.
Il lotto di Mottinello. Quella è zona F, è zona destinata ad area attrezzata a parco per il gioco e per lo sport, i programmi delle passate Amministrazioni ma anche quella 2013-2018 prevedeva un ecocentro che poi non si è più realizzato, però è un lotto importante per l'Amministrazione, fare una variante e poi darlo a un privato... è una questione di opportunità ma un'area industriale ha delle caratteristiche che probabilmente dovrebbero essere rispettate, cioè ha degli standard, vengono rispettati trasformando il tutto in area D? Ci sono tutta una serie di perplessità che riguardano questo atto che mi lasciano proprio perplessa.

INTERVIENE IL SINDACO: Grazie, Consigliere Ganassin. Consigliere Trevisan... forse non funziona il microfono per la registrazione, quindi le chiedo appunto di..., oppure di spostarsi anche, sì, eventualmente. Grazie.

INTERVIENE IL CONSIGLIERE TREVISAN: Allora, vorrei portare anche io il mio punto di vista in merito a questo punto, dopo le spiegazioni che il mio Capogruppo mi ha dato in questi giorni che abbiamo valutato questa opportunità di individuare un magazzino comunale. In parte, qualcosa è stata detta dal Consigliere Ganassin, quanto tempo ho? Ho un tempo (incomprensibile) per poter esprimere il mio pensiero oppure devo sintetizzare?

INTERVIENE IL SINDACO: Mah, se può sintetizzare è meglio, è meglio per tutti e anche per chi dopo deve sbobinare completamente. Ecco, io non ho mai fermato nessuno.

INTERVIENE IL CONSIGLIERE TREVISAN: Va bene, okay Grazie.

INTERVIENE IL SINDACO: Però... prego.

INTERVIENE IL CONSIGLIERE TREVISAN: Allora, è chiaro che quando nasce uno strumento urbanistico, nel Piano Regolatore c'è una persona che fa un determinato studio nella zona (incomprensibile) si passa da quegli anni al PRG, no? Chi è arrivato nella zona di Via Piave ha individuato una certa situazione, ha preso atto che c'è un'attività che ancora oggi risiede quasi in zona impropria, e si decide di mettere un triangolino che dice: "Guarda, fintanto quando tu puoi rimanere qui, stai; sappi però che hai delle regole da rispettare, non puoi fare quello che si può fare in una zona libera dove il triangolino non ti

mette dei paletti, però sappi che questa è un'attività da trasferire", ed è un'opportunità perché lì la zona è prevalentemente residenziale; quando succederà, quella zona viene riqualificata attraverso un intervento residenziale e non più produttivo con dei vantaggi anche per lo stesso privato che si trova in quelle condizioni. Naturalmente, il triangolino dà anche un'altra possibilità, dice: "Nel momento che tu decidi di trasferirti, sappi che l'Amministrazione attraverso lo sportello unico ti permette di andare ad individuare un'area in una zona considerata favorevole per tutti, per te e per l'Amministrazione, e poi mettere in atto lo sportello unico per far sì che la tua attività si possa ampliare rispetto a dove sei". Ecco, il fatto di fare questa scelta che, per carità. io capisco benissimo la necessità come diceva il mio Capogruppo di trovare un magazzino per la Pubblica Amministrazione, lo si sa, secondo me anch'io non la vedo la scelta più opportuna questa, prima di tutto perché si va ad ipotecare per sempre la possibilità di andare a riqualificare una zona che il piano fin dall'inizio degli anni '95-'96 aveva individuato una zona da riqualificare su tutto il filo residenziale, questo non succederà più. Poi ci sono dei valori che secondo me anche sotto il profilo commerciale non corrispondono ad un vantaggio per la Pubblica Amministrazione, perché il capannone di tot metri quadri che ha presentato il mio Capogruppo, io ho cercato di dare un valore, gli ho dato un valore anche ai 5.000 metri quadri dell'area F destinata a diventare D, cioè vuol dire un'area produttiva in zona Mottinello. Cioè c'è una disparità di valore che è enorme, di solito quando si fanno queste operazioni a livello amministrativo deve veramente emergere il vantaggio della Pubblica Amministrazione, io questo vantaggio praticamente non lo vedo, ma soprattutto deve emergere anche la possibilità che quando si fa un'operazione tipo quella che si fa a Mottinello in zona D, mettere in condizioni anche altri cittadini di Rossano di poter partecipare ad una zona che da zona F viene (incomprensibile) per fare una zona D, cioè bisogna mettere in condizioni di conoscenza anche gli altri, soprattutto coloro che ci stanno anche vicino, di dire: "Guarda, anche a me interessa" perché questa cosa deve favorire uno a discapito di tanti? Mettiamo in piedi un meccanismo che chi ha più diritto, che ha il titolo si giudica quella zona lì perché quella zona lì commercialmente, mal che vada, 5.000 metri quadri portati in zona D stiamo parlando di un valore che arriva intorno ai 500.000 euro, non è una cosa da sottovalutare, contro un capannone di quegli anni lì che commercialmente il proprietario farebbe fatica a venderlo per 200-250.000 euro. Per carità, io sto cercando soltanto di farvi fare delle riflessioni, anche per mettere in autotutela la Pubblica Amministrazione, poi il Sindaco fa quello che vuole, i voti li avete e potete andare dove il vostro cuore vi ispira, ma queste cose vanno secondo me un attimo considerate perché c'è troppa disparità tra un dare e un avere; di solito quando si dà una mano e si pretende l'altra ci deve essere un pari e qualche volta deve essere un "più" per le Pubbliche Amministrazioni, qui invece io non lo vedo il più, vedo un'opportunità che viene a mancare soprattutto cambiando una zona, che è anche la zona F di Mottinello, che è nata perché quello strumento urbanistico prevedeva un bilanciamento tra i fabbricati esistenti e quelle aree in cui non dovevano esserci fabbricati. Va bene, andiamo incontro a un sacrificio, è un sacrificio, benissimo, se ne vale la pena, ma ci deve essere veramente un grande vantaggio per fare una scelta del genere, e soprattutto la zona F era una zona che si diceva: "È una zona a vantaggio della collettività", vuol dire una zona adibita ad attività pubbliche, di tutti, qui invece diamo per scontato che deve andare quel signore là, io non ho niente con chi ci va, per l'amor di Dio, ci va una persona (incomprensibile) ho già deciso io d'ufficio che quello lì deve andare lì, cioè e gli altri cosa dicono? Quelli che stanno intorno sono contenti? Mica tanto. Ci sono degli elementi che secondo me mettono un po' in pericolo la legittimità, a differenza di quello che dice il mio Capogruppo, che qui mi trovo un attimo discordante, perché un eventuale controllo della Corte dei Conti, mi sto chiedendo: ma emerge veramente la regolarità di questa perequazione? Perché questa perequazione la vedo sempre molto molto svantaggiosa. perché con quello che noi andiamo a realizzare nella zona F in D abbiamo le risorse economiche per poter realizzare

un capannoncino o un magazzino in qualsiasi altro posto adeguato; oppure di mezzo agli sportelli unici che vengono fatti, sappiamo benissimo che la legge ci permettere anche di pretendere le cose in più, magari facendo saltare gli oneri di costruzione e dicendo: "Okay, vuoi lo sportello? Sappi che a noi ci serve il magazzino"; "Vuoi uno sportello? Sappi che a noi serve un'aula di asilo"; "Vuoi uno sportello? Sappi che a noi ci serve una strada"; "Vuoi uno sportello? Sappi che a noi ci serve una rotatoria". Cioè, sugli sportelli sono ammesse queste cose qua, non è che non siano ammesse.
Comunque, chiudo... però invito veramente a chiedere anche alla Corte dei Conti se questo passaggio è a posto, proprio per mettere i Comuni in autotutela. Questo è un Consiglio, poi fate quello che volete, poi cercherò di capire anch'io se posso capirne un po' di più. Ripeto, non sono qui per dettare verità assolute, per l'amor di Dio, è il mio punto di vista, sono le mie riflessioni in merito a un'operazione che vedo alquanto pericolosa per l'Amministrazione. Vi ringrazio.

INTERVIENE IL SINDACO: Ringrazio tutti per le osservazioni che avete fatto, e cercherò di rispondere in modo... in ordine. Molte domande sono state fatte da tutti, quindi cercherò di dare una spiegazione unica.
Allora, quali sono i costi per metterlo diciamo a norma, per mettere a norma questo futuro magazzino? Anzitutto, la premessa da fare è che il magazzino è a norma, è stato visionato dal personale, è stato visionato dai nostri tecnici e il magazzino è a norma; ci sarà consegnato completamente sgombero, pulito, imbiancato con sanitari funzionanti e quant'altro, insomma nelle migliori condizioni e poi noi interverremo magari con delle scaffalature, naturalmente con l'arredo che serve per poter allestire il magazzino comunale. Per quanto riguarda le spese di registrazione, la legge dice che sono 30.000 euro da quantificare metà per ciascuno, quindi 15.000 euro al Comune e 15.000 euro alla ditta. Dal punto di vista, cioè se volete una cifra esatta di quello che pensiamo di investire per sistemarlo completamente, con gli arredi e tutto quanto, non ve la so dare però so dirvi che metteremo in bilancio circa un 40.000 euro, escluse le spese di registrazione, per poterlo allestire e fare dei piccoli interventi se sono necessario, ma non è detto che questi soldi possano essere o debbano essere spesi tutti.
Per quanto riguarda il discorso delle valutazioni fatte sul lotto di Mottinello, che le aziende se vogliono non possono più espandersi, eccetera, eccetera, io ricordo a tutti, ma l'avete detto voi nei vostri commenti, che è dal '95, anzi molto prima, che c'è la zona artigianale a Mottinello e da quando sono Sindaco io non ho mai ricevuto nessuna richiesta da parte di imprenditori che hanno la fabbrica in quella zona di un eventuale ampliamento, da nessuno. Se non da una ditta che però non si trova in prossimità, ancora un po' di tempo fa... penso ormai la mia prima tornata da Sindaco, e non tramite la ditta, tra l'altro neanche tramite la ditta, ecco. Poi non si sono più fatti sentire. Anzi, dirò di più, che in quella zona insiste – e lo so per certo – un capannone dismesso, finito e ultimato, che è completamente vuoto, dotato anche di un appartamento abitabile che è di fatto in vendita per esempio, quindi se finora nessuno dei confinanti o nessuna di quelle ditte ha espresso la volontà di ampliare, cioè non vedo come mai possano improvvisamente avere voglia di comperarlo adesso.
Per quanto riguarda invece il discorso della zona e del fatto che... no scusate, finisco il ragionamento sulle osservazioni di Pegoraro, con cui abbiamo parlato molto. Poteva essere un vantaggio maggiore per il Comune far fare il capannone alla ditta che se lo vendevamo direttamente, chiedevamo appunto di fare il capannone? Mah, io ho fatto fare un po' di verifiche da parte di alcuni tecnici, non solo uno, si alcuni tecnici per un deposito nuovo di questa metratura, e con 350.000 euro non riescono a darmi un deposito, un deposito o magazzino comunale. I prezzi che mi hanno – se volete – sparato per il magazzino comunale sono molto più alti, non solo, io devo tenere conto inoltre dei soldi della progettazione, dei soldi della realizzazione, dei tempi della realizzazione quando qui

invece di fatto, se le cose vanno come dovrebbero andare, come spero possano andare, a febbraio possiamo già dire che spostiamo tutto il magazzino all'interno del nuovo insediamento.
Attività da trasferire. È vero, insiste il bollino con attività da trasferire, ma lì noi non andiamo ad aprire nessun'altra attività; e poi ricordo a tutti quanti che le attività da trasferire hanno un codice ben specifico, per esempio: un magazzino commerciale che vende biancheria per la casa è un'attività, però se fosse stata al posto di Lante non sarebbe stata un'attività da trasferire; quindi le attività da trasferire sono quelle attività che compromettono il quieto vivere o che sono malsane per le abitazioni che sono intorno, ma non è questo il nostro caso perché Lante viene trasferito – che è una ditta meccanica, eccetera, eccetera – noi non mettiamo un'altra ditta meccanica, non apriamo un'altra attività, noi mettiamo un deposito con per fortuna anche la possibilità di mettere a riparo i mezzi comunali che abbiamo dalle intemperie perché non abbiamo neanche un garage.
Sulle tempistiche. Mah, le tempistiche... allora, togliamo i mesi da gennaio di quest'anno, eccetera, li togliamo completamente, non fanno testo, poi le cose sono riprese con molta calma; l'intenzione... la tempistica è dettata soprattutto dal fatto che dovevamo mettere in piedi, dovevamo pensare innanzitutto ad aspettare le stime, aspettare le stime di entrambe le cose, andare a visionare tutto all'interno di un'attività amministrativa che ha avuto anche altre attività da seguire, non avevo solo il magazzino comunale, avevamo molte altre attività e molte altre opere pubbliche da mandare avanti. Quindi, all'interno di tutto il calendario e di tutta l'agenda del... non solo del Sindaco ma anche del tecnico, dovevamo trovare anche la possibilità di proporre una variante al PI e avviare la variante ci vuole tempo.
Sul lotto, torno adesso sul lotto di..., quello che era previsto nel lotto di Mottinello. Allora, nel lotto di Mottinello, che non ho creato io, addirittura quando è stato fatto io non ero ancora in Consiglio comunale e sono in Consiglio comunale da quasi 30 anni, quindi è stato fatto tutto più di 30 anni fa, era prevista l'attività sportiva, l'ecocentro – l'ecocentro l'avevo proposto io con l'Amministrazione precedente – e comunque gli standard. Allora, vi dico subito perché l'ecocentro non viene fatto: l'ecocentro non viene più fatto perché da quando abbiamo istituito la raccolta porta a porta – e quindi il differenziato spinto – per diminuire le code all'ecocentro, l'ecocentro non è più n sofferenza e basta l'ecocentro che c'è eliminando anche i costi di poter fare l'ecocentro nuovo, che non sarebbe stato a carico di Etra, ricordo a tutti, ma sarebbe stato... l'importo dell'ecocentro che si aggirava sul milione e mezzo, se veniva fatto, veniva diviso fra tutti, nelle bollette di tutti i cittadini rossanesi, così come i costi di gestione. La scelta era stata fatta sulla raccolta spinta ma io penso che il Consigliere Ganassin se lo ricordi bene perché l'abbiamo seguita insieme questa partita, proprio per evitare questa cosa qua, e quindi secondo me abbiamo visto lontano, visto anche come sta andando, ci abbiamo visto giusto. Ma io non ricordo nessuna Amministrazione, vi assicuro che ho partecipato a tante anche in Maggioranza, nemmeno quando ero io Assessore nessuno si è mai preoccupato di far partire le famose attività sportive, i famosi campi, quindi questo pezzo di terreno è rimasto lì per quasi 30 anni alla mercé del tempo e alle cure degli operai che comunque andavano a tagliare l'erba. Io penso che se qualcuno era veramente interessato a questa acquisizione, ha avuto il tempo e il modo di chiedere. Poi io ricordo ancora, giusto perché effettivamente quello che fa paura a tutti quanti è il discorso della Corte dei Conti, ma la cifra che è stata proposta in questa valutazione è la stessa cifra che abbiamo in bilancio per i terreni agricoli a trasformazione industriale e artigianale che si trovano in Via Pradaria e in Via Ramon; quindi la stessa cifra che abbiamo da una parte è stata proposta anche nello stesso Comune, non abbiamo fatto differenziazioni.
Poteva essere più vantaggioso..., la proposta migliorativa ci può essere sempre, però che cosa mi ha guidato, che cosa ci ha guidato in questa scelta? E questo vale anche come messaggio di autotutela nel caso abbiate intenzione di segnalarlo alla Corte dei Conti: a

parte che tutti i passaggi sono stati fatti a norma di legge con le dovute cautele e interpellando persone affidabili come avete riconosciuto anche voi nelle stime dei vari importi, il fatto che oggi il deposito del Comune insiste nel perimetro della scuola elementare, nel perimetro della scuola elementare, della scuola media e della palestra con grave pericolo ancora, nonostante noi cerchiamo di fare il possibile per naturalmente mettere in sicurezza tutto, e poi insiste anche sul cortile interno della scuola e su una parte del sotterraneo della scuola che non dovrebbe essere adibito a deposito comunale. Ecco, quindi io credo sia, come avete riconosciuto anche voi, un segno importante trasferire tutto il materiale in un luogo tra l'altro vicino, perché basta attraversare la strada, un luogo centrale, un luogo che è come se fosse un grande garage, insiste in un contesto residenziale, d'accordo, però diventa, è come di fatto se fosse un grande garage dove non ci saranno rumori, non ci sarà assolutamente niente, sarà elegante – elegante prendetelo fra virgolette, come accezione così leggera del termine – e potranno invece trovare soddisfazione finalmente gli operai, il deposito e quant'altro, e quindi anche per noi averlo vicino insomma è..., senza contare il fatto che, ripeto, nel giro di meno di 6 mesi possiamo trasferire tutto, quando sapete benissimo che le opere pubbliche per quanto veloci siamo nel realizzarle, a parte il costo che sarebbe stato almeno tre volte più alto, non tre volte, sicuramente più alto perché 350.000 euro non sarebbero assolutamente bastati, e con tutto poi quello che ci comporta.
Io ho altre cose da portare avanti, no?... Grazie. Il Consigliere Marcon si assenta.

ESCE IL CONSIGLIERE MARCON ANDREA RISULTANO PRESENTI N. 11 CONSIGLIERI

INTERVIENE IL SINDACO: Nelle more del piano finanziario che abbiamo in mente con le altre opere pubbliche che vogliamo fare, noi abbiamo ritenuto che questa proposta fosse effettivamente conveniente. Io ringrazio molto tutti per il contributo che avete portato, per le osservazioni che avete portato e che mi hanno fatto riflettere, ma mi hanno fatto riprendere in mano tutta la pratica un'altra volta, me l'hanno fatta riguardare sia con la parte legale che con la parte tecnica, mi convinco ancora che la soluzione che abbiamo adottato è quella che va a vantaggio della comunità.
Altri interventi? Berton, Vicesindaco Berton.

INTERVIENE IL VICESINDACO: Buonasera a tutti. Condivido in pieno quelle che sono state le valutazioni del Sindaco ovviamente, perché in Maggioranza ne abbiamo parlato più volte, si tratta di un'operazione veloce; sono anni e anni che l'Amministrazione comunale di Rossano Veneto ha necessità di un magazzino, era sotto gli occhi di tutti, il magazzino che c'è oggi di proprietà del Comune è inadeguato e se guardiamo i Comuni limitrofi, tutti hanno un loro magazzino in cui possono mettere anche dei mezzi della Protezione Civile, più accessibili. Abbiamo la possibilità di ricoverare, come diceva il Sindaco, i mezzi del Comune. Percorrere la vostra strada, e ci pensavo mentre facevate gli interventi, diventa molto più lungo, probabilmente più costoso, sicuramente ci sarebbero voluti 2 anni e ci sarebbero stati ancora ulteriori 2 anni in una situazione di precarietà, sempre ammesso che alla fine di tutto quella strada riuscisse ad andare in porto perché gli imprevisti sono sempre tantissimi. Una cosa la vorrei dire al Consigliere Trevisan sul suo intervento: mi viene da pensare proprio questo, adesso lei ci dice che dovevamo fare delle valutazioni perché la Corte dei Conti avrebbe potuto dire qualcosa, dovevamo fare delle perizie; innanzitutto, io sono convinto che le perizie che hanno fatto i tecnici a cui ci siamo affidati sono corrette, però pensavo mentre lo diceva: avete fatto le stesse perizie, le stesse valutazioni quando avete deciso di attivare l'impianto Smart Town? Il costo, il beneficio, quanto all'anno si risparmiava, quanto ci sta costando mantenerlo in piedi? E avete affidato la gara con un procedimento di affidamento diretto

che potrebbe costare al Comune anche un risarcimento a Power One che ha ricorso nei confronti del Comune perché un affidamento da oltre 900.000 euro in maniera diretta non si poteva fare all'epoca. Mi fa piacere che lei abbia cambiato idea rispetto ai metodi che ha usato quando era Sindaco, non sono i nostri metodi adesso, le valutazioni sono state fatte e le assicuro che sono state fatte approfonditamente.

INTERVIENE IL SINDACO: Se ci sono altri interventi? Sì, Consigliere Trevisan per fatto personale, sì certo.

INTERVIENE IL CONSIGLIERE TREVISAN : Allora in merito a quest'ultimo punto, se vuole..., non penso che ci sia il tempo materiale per poterle dare delle spiegazioni, ma sono convinto che se vuole che usiamo una serata per darle risposta a quello che lei ha insinuato appunto dicendo, riportando le cose, un passato dopo 7 anni che sta governando, sono disponibile in qualsiasi momento; magari in quella serata le farò capire che forse in questa circostanza se la sua bocca fosse rimasta chiusa, avrebbe fatto sicuramente più bella sicura, sicché non faccio nessuna polemica.
Il fatto della Corte dei Conti, ho avanzato una mia idea ed entro nell'argomento specifico questa sera senza deragliare come sta deragliando lei cercando appunto sempre il passato, dopo tutto questo tempo che purtroppo io non sono più Sindaco e avrei tante cose da dire, la Corte dei Conti io l'ho sollecitata per dire dal momento che è un organo istituzionale, sarebbe opportuno sentirla, farle esprimere un parere e sentire più tutelati oltre a quelle verifiche che voi in questa circostanza avete fatto. Non ho chiesto niente di illegittimo e niente di polemico, ma l'ho fatto soltanto per mettere in salvaguardia appunto un'idea di tutela la Pubblica Amministrazione però lei non l'ha capito, mi dispiace.

INTERVIENE IL SINDACO : Altri interventi? Se non ci sono interventi, passerei alle dichiarazioni di voto. Solo però una cosa: io volutamente non voglio fare polemica, e ci mancherebbe altro ecco, in questi 7 anni penso di essermi morsa la lingua un sacco di volte su un discorso... perché ogni Sindaco trova quello che ha lasciato il Sindaco del passato, quindi sicuramente lei ha trovato cose che non andavano bene, sicuramente quelli prima di noi hanno trovato cose che non andavano bene, però mi permetta solo questo, dopo se vuole ci troviamo e ne parliamo con grande tranquillità: io sono molto preoccupata sul discorso del ricorso della Power One, sono molto preoccupata per il Comune, perché se verremo chiamati a risarcire Power One... non abbiamo la forza economica, non avremo la forza economica per farlo ecco, però ha ragione lei, non è questo il momento, però se vogliamo prenderci una serata, anche a Consiglio informale per informare tutti di cosa sta avvenendo, ne sono ben felice.
Altri interventi, o dichiarazioni di voto? Passiamo alle dichiarazioni di voto, quindi Pegoraro Davide.

INTERVIENE IL CONSIGLIERE PEGORARO : Allora, ho ascoltato le spiegazioni del Sindaco e devo dire che ho apprezzato l'intervento del Sindaco e lo capisco, ho apprezzato un po' meno l'intervento del Vicesindaco che ha spostato diciamo l'argomento da un'altra parte e io questo l'ho già detto a volte al Vicesindaco, quando ti viene mossa non una critica, ma un punto di discussione, andare subito a difendersi tra virgolette attaccando delle altre cose non lo ritengo opportuno, tutto qua.
Comunque, ritengo... io confermo quello che ho detto prima, su questo aspetto io ho un punto di vista diverso, io avrei fatto diversamente; confermo le osservazioni che ho fatto prima anche se, ripeto, comprendo il punto di vista del Sindaco, su questa cosa abbiamo un punto di vista diverso.

INTERVIENE IL SINDACO : Grazie infinite (voci sovrapposte) Sì, la dichiarazione? Quindi il voto?

INTERVIENE IL CONSIGLIERE PEGORARO : Aggiungo, se posso, due righe perché non vorrei...

INTERVIENE IL SINDACO :Sì, va bene.

INTERVIENE IL CONSIGLIERE PEGORARO : Se fossi la controparte, per evitare magari di essere contro qualcuno, se fossi la controparte, cioè se fossi quello che ha il capannone farei la stessa identica cosa, avrei fatto la stessa identica proposta perché la riterrei dal mio punto di vista vantaggiosa, perché ognuno cerca di avere il migliore possibile da quello che ha ed è giusto che sia così, se fossi io il privato farei la stessa identica cosa, la stessa identica proposta. Infatti, nello sportello unico e nella successiva variante sempre del privato io ho sempre votato a favore perché, ripeto, quando c'è una persona, un imprenditore che investe, che ha voglia di fare, che ha voglia di costruire, che crea posti di lavoro, che crea economia nel territorio, da parte mia avrà sempre il voto favorevole, ma soprattutto in questo momento anche ha sempre la mia ammirazione e la mia stima.
Per quanto riguarda la dichiarazione, vengo alla dichiarazione di voto, siccome ritengo per i motivi che ho detto che non ci sia un vantaggio per la Pubblica Amministrazione ma, sempre per i motivi ce ho detto, vedo uno svantaggio, il mio voto per questo Ordine del Giorno sarà contrario per le motivazioni che ho spiegato. Grazie.

INTERVIENE IL SINDACO : Grazie, Consigliere Pegoraro. Altre dichiarazioni di voto? Ganassin Paola.

INTEVIENE IL CONSIGLIERE GANASSIN :Sì. Allora, sentiti i vari punti di vista, volevo solo aggiungere due cose: la perizia di stima che noi abbiamo visto è stata fatta da parte di un tecnico della ditta, per quanto riguarda il capannone; mentre per quanto riguarda la valutazione dell'area sono stati utilizzati i valori IMU, quindi avrei preferito avere anche magari un... è scritto che è un tecnico conosciuto dall'Amministrazione, però magari una valutazione propria dell'Amministrazione stessa. Dopodiché, essendo che sono stati fatti uno sportello unico e successivamente la variante per questa ditta, non capisco perché le due cose non siano state collegate e abbiano corso percorsi diversi. Le spese di registrazione, se sono le cifre che dice lei Sindaco, sono cifre importanti; è vero che non è... a parte la necessità dell'ente di trasferire il magazzino comunale, il vantaggio dell'Amministrazione non è così lampante. Inoltre, per quanto riguarda il trasferimento del magazzino comunale, anche la Corte dei Conti chiedeva una valorizzazione del magazzino e un inventario proprio per la valorizzazione del patrimonio; spero che quando verrà fatto anche questo trasferimento, questo passaggio possa essere attuato.
Per quanto riguarda questa delibera, però, non ci vede favorevoli.

INTERVIENE IL SINDACO :Grazie. Per la Maggioranza, chiedo di votare a favore per le ragioni su esposte. È chiusa la dichiarazione dei voti, metto al voto il punto n.1 così come spiegato: "Contratto preliminare di permuta per l'acquisizione di fabbricato da adibire a magazzino comunale."

Il Sindaco pone in votazione la suestesa proposta di deliberazione che viene approvata con voti favorevoli n. 7, Contrari n 4 (Ganassin Paola, Berton Chiara, Pergoraro Davide, Trevisan Gilberto), legalmente espressi da n. 11 consiglieri presenti e votanti.

La presente deliberazione viene altresì dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4°, del D.Lgs. 267/2000, con voti favorevoli n. 7 Contrari n 4 (Ganassin Paola, Berton Chiara, Pegoraro Davide, Trevisan Gilberto), legalmente espressi da n. 11 consiglieri presenti e votanti.

I pareri, qualora espressi, sono stati sottoscritti digitalmente a norma di legge secondo quanto previsto dal D.Lgs 267/2000 art. 49 e art.147Bis ed allegati alla presente deliberazione.

OGGETTO	CONTRATTO PRELIMINARE DI PERMUTA PER L'ACQUISIZIONE DI FABBRICATO DA ADIBIRE A MAGAZZINO COMUNALE

Data lettura della presente delibera, viene approvata e sottoscritta

IL Sindaco
Martini Morena

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

IL Segretario Comunale
Dott. Accadia Antonello

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

PARERE DI REGOLARITA' DEL RESPONSABILE

Ai sensi dell'art. 49 comma 1 e 147 bis comma 1 del D.lgs 267/2000

Oggetto: CONTRATTO PRELIMINARE DI PERMUTA PER L'ACQUISIZIONE DI FABBRICATO DA ADIBIRE A MAGAZZINO COMUNALE

Regolarita' tecnica

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO
a norma del T.U.E.L. 267/00

Sulla proposta di deliberazione su citata si esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000 parere Favorevole di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa*";

*per la motivazione indicata con nota:

Data 04-09-20

Il Responsabile del servizio
F.to Ferraro Adriano

Documento informatico firmato digitalmente in originale ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

PARERE DI REGOLARITA' DEL RESPONSABILE

Ai sensi dell'art. 49 comma 1 e 147 bis comma 1 del D.lgs 267/2000

Oggetto: CONTRATTO PRELIMINARE DI PERMUTA PER L'ACQUISIZIONE DI FABBRICATO DA ADIBIRE A MAGAZZINO COMUNALE

Regolarita' contabile	
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO a norma del T.U.E.L. 267/00	*Sulla proposta di deliberazione su citata si esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000 parere Favorevole* di regolarità contabile;* *per la motivazione indicata con nota: Data 07-09-20 Il Responsabile del servizio F.to Pertile Luisa Lorena Documento informatico firmato digitalmente in originale ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

Allegato alla deliberazione

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 38 del 10-09-2020

Oggetto: CONTRATTO PRELIMINARE DI PERMUTA PER L'ACQUISIZIONE DI FABBRICATO DA ADIBIRE A MAGAZZINO COMUNALE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica, che copia del presente atto viene affissa da oggi all'albo pretorio per la prescritta pubblicazione di 15 giorni consecutivi con numero di registrazione all'albo pretorio 924.

COMUNE DI ROSSANO VENETO
li 02-10-2020

L' INCARICATO

Lollato Ernesta

Documento informatico firmato digitalmente in originale ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

Allegato alla deliberazione

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE
N. 38 del 10-09-2020

Oggetto: CONTRATTO PRELIMINARE DI PERMUTA PER L'ACQUISIZIONE DI FABBRICATO DA ADIBIRE A MAGAZZINO COMUNALE

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio del Comune, senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa è DIVENUTA ESECUTIVA ai sensi del 3° comma dell'art. 134 del D. Lgs. 18.8.2000, n. 267.

COMUNE DI ROSSANO VENETO
li 02-10-2020

L'INCARICATO

Accadia Antonello

Documento informatico firmato digitalmente in originale ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI NOTORIETÀ IN APPLICAZIONE DELL'ART. 6 DELLA L.R. 11/2004 A DEFINIZIONE DELL'ACCORDO PUBBLICO/PRIVATO PRESENTATO E ADOTTATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 17 DELL'8/04/2021 INTESTATO A BIZZOTTO GIANNI E MFP INDUSTRY S.A.S.

(Art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

L'anno duemilaventuno (2021), il giorno ventidue (22) del mese di Dicembre (12), i sig.ri:

- **BIZZOTTO GIANNI**, (c.f. BZZ GNN 51C02 H580K), nato a Rossano Veneto (VI) il 02/03/1951 e residente a Rossano Veneto (VI) in via Ramon n. 56/B;

- **MFP INDUSTRY S.a.s.** (p.iva 03655700247) con sede a Rossano Veneto (VI) in via Ramon n. 56 legalmente rappresentata dalla Sig.ra LUNGU LUDMILA (c.f. LNG LML 75T71 Z140P), nata a Seliste Rep. Moldova il 31/12/1975, detti rispettivamente proprietario e locataria degli immobili ubicati catastalmente in Comune di Rossano Veneto, foglio 6 mappali 1448 e 201, a **conoscenza di quanto prescritto dall'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, sulla responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 48 del citato D.P.R. 445/2000, e sotto la propria personale responsabilità**

DICHIARANO

- che il Sig. Bizzotto Gianni è proprietario esclusivo di quanto edificato e quindi per l'intero dell'area situata nel Comune Censuario di Rossano Veneto (VI), in Via Ramon, individuata dai seguenti dati catastali:
  foglio 6, mappali n. 1448 e 201;
- che la ditta MFP INDUSTRY S.a.s. ha già in essere un contratto di locazione delle unità immobiliari in proprietà del Sig. Bizzotto Gianni e identificate sempre al fg. 6 mn. 201 sub 11 e 15 (rif. contratto redatto in data 05/07/2012 e registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Bassano del Grappa il 05/12/2012 al n. 3291 serie 3) e richiesto formalmente alla proprietà la possibilità di utilizzare come laboratorio l'immobile di cui al mn. 1416 eseguendo a proprie spese i lavori necessari per adeguare l'attuale fabbricato residenziale esistente alle proprie esigenze;
- che la legge regionale (L.R.) n. 11 del 23 aprile 2004 prevede che la pianificazione comunale si articoli in disposizioni strutturali, contenute nel Piano di Assetto del Territorio (P.A.T.), e in disposizioni operative, contenute nel Piano degli Interventi (P.I.), che insieme costituiscono il Piano Regolatore Comunale (P.R.C.);
- che l'art. 6 della citata L.R. 11/2004 prevede che:
  1. I Comuni possono concludere accordi con soggetti privati per assumere nella pianificazione proposte di progetti ed iniziative di rilevante interesse pubblico, al fine di determinare alcune previsioni del contenuto discrezionale degli atti di pianificazione territoriale ed urbanistica, nel rispetto della legislazione e della pianificazione sovraordinata, senza pregiudizio dei diritti dei terzi (vedi Comma 1 e 2);
  2. L'Accordo costituisce parte integrante dello strumento di pianificazione cui accede ed è soggetto alle medesime forme di pubblicità e di partecipazione. L'Accordo è recepito con il provvedimento di adozione dello strumento di pianificazione ed è condizionato alla conferma delle sue previsioni nel piano approvato (vd. comma 3);
  3. Per quanto non disciplinato dalla L.R. 11/2004, trovano applicazione le disposizioni di cui l'art. 11 comma 2 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme sul procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e s.m.i.;
- che il Comune di Rossano Veneto è dotato di P.A.T. (Piano di assetto del Territorio), approvato con D.G.R.V. n. 683 del 14/05/2013 e successiva variante di adeguamento approvata con D.C.C. n. 53 del 23/11/2019 ai sensi degli artt. 14 e 15 della L.R. 11/04;
- che in data 30/09/1998 con Delibera di Giunta comunale n. 121 sono stati stabiliti i valori di monetizzazione degli standard;
- che il versamento finanziario denominato contributo perequativo da corrispondere sarà vincolato, a scelta dell'Amministrazione, in uno specifico centro di costo per la realizzazione di opere pubbliche e servizi da realizzare

nel contesto in cui ricade l'intervento, cessione di aree o immobili da destinare a servizi di pubblica utilità, edilizia residenziale sociale od opere pubbliche;

- che la presente dichiarazione è richiesta quale garanzia per l'eventuale approvazione del P.I.;
- che la finalità del presente accordo è di eseguire:
  - cambio d'uso da residenziale ad artigianale del fabbricato esistente con relativa superficie scoperta di pertinenza;
  - la nuova costruzione di un fabbricato accessorio da adibire a posti auto coperti/autorimessa in adiacenza al confine est e al fabbricato esistente di altra ditta per una superficie massima lorda di 120,00 mq, edificabile all'interno dell'ambito di edificazione concordato. Il fabbricato accessorio avrà un'altezza interna utile non superiore a 2,50 ml e potrà derogare alla distanza tra la parete finestrata del fabbricato residenziale esistente in proprietà (come tra l'altro previsto nelle NTA PI vigenti per situazioni simili).
- che l'area di cui al presente Accordo, è inserita nel P.I. n. 10 adottato come indicazione di variante scheda d'intervento n. 28 (accordo "c") e viene descritto negli elaborati già adottati che si richiamano in toto nella presente dichiarazione;
- che ai sensi della D.G.C. n. 162 del 14/11/2014 la valutazione del contributo perequativo definitivo da corrispondere è pari ad euro è pari ad **€ 17.299,20**.

PIANO ATTUALE - valore aree ante accordo

DESTINAZIONE	*m²*	*VALORE UNITARIO*	*VALORE*
Superficie coperta da variare da residenziale ad artigianale (riconversione)	269,16	20,00 €	5.383,20 €
Superficie coperta in ampliamento da realizzare come corpo accessorio	120,00	40,00 €	4.800,00 €
Superficie scoperta di pertinenza	593,00	12,00 €	7.116,00 €
CONVENIENZA PUBBLICA			17.299,20 €

- Data la posizione del lotto non direttamente accessibile da via pubblica, i parcheggi pubblici/standard a verde da ricavare a seguito del cambio d'uso e dell'ampliamento dovranno essere monetizzati. A tal fine nel presente accordo si prevede già il pagamento di 30 m² quale monetizzazione di parte di standard pari a **€ 2.788,80 €** (92,96 €/m² * 30 m²)

che in ragione degli impegni sopra assunti e definiti con apposita delibera di Giunta Comunale, come riportata nella presente dichiarazione, la richiesta ricopre valore di interesse pubblico prevalente;

LA DITTA SI IMPEGNA PER SE E PER I SUOI AVENTI CAUSA

Volendo ottemperare alle disposizioni la ditta che sottoscrive la presente dichiarazione d'obbligo conferma la premessa narrativa e le considerazioni proposte come parte integrante del presente Accordo.

Si ribadisce che il presente Accordo prevede il rilevante interesse pubblico con la corresponsione del seguente contributo perequativo calcolato ai sensi delle D.G.C. in premessa citate.

Si prende atto che gli interventi tutti verranno compiuti previa i dovuti provvedimenti connessi alla nuova destinazione dell'area.

La presente Dichiarazione fa seguito al provvedimento di adozione avvenuto in data 08/04/2021 con D.C.C.n. 17 e registra, prima dell'approvazione del P.I. n. 10, gli impegni di seguito definiti, che con la presente dichiarazione d'obbligo la ditta sostiene:

- garanzia della dotazione dei servizi e delle attrezzature definiti dalle N.T.O. del P.I. vigente, con le modalità previste dalle N.T.O. del P.I., in particolare permane l'obbligo di esecuzione delle opere di urbanizzazione e l'assunzione di tutti gli oneri per le opere necessarie e per le eventuali spese e/o contributi agli enti competenti per allacciare le reti

tecnologiche dell'intervento (acquedotto, fognature, illuminazione pubblica, rete telefonica, rete distribuzione gas, rete distribuzione energia elettrica) alle reti esistenti e posare i relativi contatori, il tutto in conformità alle disposizioni tecniche impartite dagli enti gestori dei servizi. I nuovi pozzetti che alloggiano contatori privati non devono essere collocati in area pubblica.

- le opere definite al punto precedente non saranno soggette a scomputo degli oneri;
- di convenire il pagamento di un contributo straordinario chiamato contributo perequativo, determinato ai sensi dell'art. 3 delle N.T.O. del P.I. destinati ad interventi previsti dall'art. 16 comma 4 punto d) ter del DPR 380/01, per un importo di 20.088,00 euro (diconsieuroventimilaottotto/00) corrisposto il 50% con ricevuta in data 19/11/2021 id Transaction 08590000078581374860690607001T mentre il restante 50% entro 90 giorni dall'approvazione della Variante in Consiglio Comunale.
- di monetizzare gli standard da reperire prima della richiesta di agibilità dell'immobile;
- rendere edotti tutti gli eredi ed aventi causa dell'esistenza del presente atto;
- di obbligarsi ad osservare tutte le condizioni, prescrizione e scadenze contenute nel presente atto.

La ditta dà atto che in caso di non sottoscrizione del presente Accordo prima dell'approvazione della Variante al P.I. o se non si procedesse al pagamento del contributo perequativo l'Amministrazione Comunale potrà procedere alla variazione dell'area con il ritorno alla destinazione originaria, presente prima di tale richiesta, senza motivo di qualsivoglia pretesa nei confronti del Comune, neanche a titolo di rimborso spese (per esempio spese tecniche o diritti di segreteria o spese per atti o imposte o tasse corrisposte).

Dopo la definizione del presente Accordo giusto il disposto dell'art. 6 della L.R. 11/2004 lo stesso costituirà parte integrante del P.I. n. 10 del Comune di Rossano Veneto.

La presente dichiarazione deve ritenersi vincolante non solo per la ditta, che sottoscrive, ma anche per i suoi eventuali successori ed aventi causa a qualsiasi titolo.

In relazione a quanto stabilito al comma che precede, la ditta si obbliga inderogabilmente ad inserire le previsioni della presente Dichiarazione d'obbligo negli eventuali atti di cessione delle aree di sua proprietà interne all'Ambito soggetto ad Accordo.

La ditta presta al Comune di Rossano Veneto la più ampia ed illimitata garanzia circa la proprietà e disponibilità degli immobili oggetto della presente Dichiarazione.

Tutte le spese, comprese quelle di progettazione e pubblicità della variante al P.I. che sarà redatta da apposito tecnico incaricato dal Comune di Rossano Veneto, le imposte e le tasse, inerenti e conseguenti alla presente Dichiarazione, nonché dei successivi atti di convenzione e di cessione gratuita, sono a carico della Ditta proponente, che dichiara di assumerle. Le spese della variante al P.I. n. 10 pari al 3% dell'importo perequativo sostenuto con un minimo di €. 200 (euro duecento) risultano essere €. 518,98 già versati dalla ditta alla stipula della presente convenzione di Accordo.

La presente Dichiarazione non pregiudica i diritti di terzi ed è sospensivamente condizionato alla conferma delle sue previsioni, senza possibilità di rivalsa o pretesa alcuna nei confronti del Comune di Rossano Veneto, comprese le spese sostenute e già pagate dalla Parte privata.

Per quanto non espressamente previsto nella presente Dichiarazione, trovano applicazione le disposizioni dell'art. 6 della L.R. 23.04.2004, n. 11 e successive modificazioni ed integrazioni, oltre alle disposizioni contenute nei commi 2 e seguenti dell'art. 11 della L. 07.08.1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni.

I soggetti che sottoscrivono la presente Dichiarazione autorizzano il trattamento dei dati personali che le riguardano, nei limiti degli obblighi e delle formalità derivanti dalla presente dichiarazione.

Contestualmente dichiarano di essere a conoscenza che il trattamento di detti dati avverrà presso l'Amministrazione Comunale di Rossano Veneto, con l'utilizzo di procedure anche informatiche, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le finalità istituzionali, anche in caso di eventuale comunicazione a terzi, nel caso di richiesta di accesso e/o controllo.

Infine dichiarano di essere informati che sono riconosciuti i diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs. 30.06.2003, n. 196 e successive modificazioni ed integrazioni e che il titolare del trattamento cui possono rivolgersi per l'esercizio dei loro diritti è il Responsabile dell'Area Urbanistica del Comune di Rossano Veneto.

Letto, confermato e sottoscritto.

Firma del dichiarante (per esteso e leggibile)

Firma del dichiarante (per esteso e leggibile)

MARCA DA BOLLO Ministero dell'Economia e delle Finanze €16,00 SEDICI/00 Agenzia Entrate 01000167 00006178 W16ZD001 00035057 16/12/2021 08:39:29 4578-00088 58270ZF5177A85CD IDENTIFICATIVO : 01191595391328

COMUNE DI ROSSANO VENETO (Vicenza)
AUTENTICAZIONE DI SOTTOSCRIZIONE
(Art. 21, comma 2 – D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

Io sottoscritto ADRIANO FERRARO - Funzionario Incaricato dal Sindaco, attesto che la dichiarazione sopra riportata è stata resa e sottoscritta in mia presenza dai dichiaranti sopra generalizzati, da me identificati mediante:

Nome e cognome dell'intestatario BIZZOTTO GIANNI
CI N. AV6943084 DEL COMUNE DI ROSSANO VENETO
Nome e cognome dell'intestatario LUNGU LUDMILA
CI N. AU3313394 DEL COMUNE DI ROSSANO VENETO

Data 22 dicembre 2021

Il funzionario incaricato dott. Adriano Ferraro

SOTTOSCRIZIONI

Tutte le dichiarazioni da presentare alla Pubblica Amministrazione o ai gestori o esercenti di pubblici esercizi sono sottoscritte in presenza del dipendente addetto, ovvero sottoscritte e presentate unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore.

DECADENZA DAI BENEFICI

Qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.

NORME PENALI

Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal D.P.R. 445/2000, è punito ai sensi del codice penale e dalle leggi speciali in materia. L'esibizione di un dichiarazione contenente dati non più rispondenti a verità equivale ad uso di dichiarazione falso. Le dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dell'dichiarazione di notorietà sono considerate come fatte a pubblico ufficiale. Se i reati suindicati sono commessi per ottenere la nomina ad un pubblico ufficio o l'autorizzazione all'esercizio di una professione o arte, il giudice, nei casi più gravi, può applicare l'interdizione temporanea dai pubblici uffici o dalla professione e arte.

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI NOTORIETÀ IN APPLICAZIONE DELL'ART. 6 DELLA L.R. 11/2004 A DEFINIZIONE DELL'ACCORDO PUBBLICO/PRIVATO PRESENTATO E ADOTTATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 17 DELL'8/04/2021 INTESTATO A ADAMI SYLVA.

(Art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

L'anno duemilaventidue (2022), il giorno diciassette (17) del mese di febbraio (02), la sig.ra ADAMI SYLVA, nata a Trento (TN) il 26/01/1977 e residente a Rossano Veneto (Vicenza) in via Crearo, n° 63, C.F. DMASLV77A66L378X in qualità di proprietaria del terreno ubicato catastalmente in Comune di Rossano Veneto, foglio 2 mappali 1520 e 2524, a **conoscenza di quanto prescritto dall'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, sulla responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 48 del citato D.P.R. 445/2000, e sotto la propria personale responsabilità**

DICHIARA

- di essere proprietario esclusivo del terreno ubicato catastalmente in Comune di Rossano Veneto (VI) foglio 2 mappali 1520 e 2524;
- che la legge regionale (L.R.) n. 11 del 23 aprile 2004 prevede che la pianificazione comunale si articoli in disposizioni strutturali, contenute nel Piano di Assetto del Territorio (P.A.T.), e in disposizioni operative, contenute nel Piano degli Interventi (P.I.), che insieme costituiscono il Piano Regolatore Comunale (P.R.C.);
- che l'art. 6 della citata L.R. 11/2004 prevede che:
  1. I Comuni possono concludere accordi con soggetti privati per assumere nella pianificazione proposte di progetti ed iniziative di rilevante interesse pubblico, al fine di determinare alcune previsioni del contenuto discrezionale degli atti di pianificazione territoriale ed urbanistica, nel rispetto della legislazione e della pianificazione sovraordinata, senza pregiudizio dei diritti dei terzi (vedi Comma 1 e 2);
  2. L'Accordo costituisce parte integrante dello strumento di pianificazione cui accede ed è soggetto alle medesime forme di pubblicità e di partecipazione. L'Accordo è recepito con il provvedimento di adozione dello strumento di pianificazione ed è condizionato alla conferma delle sue previsioni nel piano approvato (vd. comma 3);
  3. Per quanto non disciplinato dalla L.R. 11/2004, trovano applicazione le disposizioni di cui l'art. 11 comma 2 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme sul procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e s.m.i.;
- che il Comune di Rossano Veneto è dotato di P.A.T. (Piano di assetto del Territorio), approvato con D.G.R.V. n. 683 del 14/05/2013 e successiva variante di adeguamento approvata con D.C.C. n. 53 del 23/11/2019 ai sensi degli artt. 14 e 15 della L.R. 11/04;
- che in data 10/04/2014 con Deliberazione di Consiglio comunale n. 15 è stato adottato il "Primo Piano degli Interventi" in adeguamento al P.A.T. e che le soluzioni funzionali coerenti con quanto richiamato in precedenza richiedono la loro puntuale previsione in un autonomo P.I.;
- che in data 14/11/2014 con Delibera di Giunta Comunale n. 162 e s.m.i. sono stati stabiliti i valori indicativi delle valorizzazioni immobiliari attestanti l'interesse pubblico che sono pari alla valutazione del maggior valore generato dal presente intervento da corrispondere sotto forma di contributo straordinario;
- che in data 09/01/2015 con D.G.C. n. 02 e s.m.i. in particolare la modifica con D.G.C. n.116 in data 15/10/2020 sono stati definiti i criteri;
- che il versamento finanziario denominato contributo perequativo da corrispondere sarà vincolato, a scelta dell'Amministrazione, in uno specifico centro di costo per la realizzazione di opere pubbliche e servizi da realizzare nel contesto in cui ricade l'intervento, cessione di aree o immobili da destinare a servizi di pubblica utilità, edilizia residenziale sociale od opere pubbliche;
- che la presente dichiarazione è richiesta quale garanzia per l'eventuale approvazione del P.I.;

1

- che la finalità del presente accordo è di variare la destinazione urbanistica del lotto da agricola a residenziale;
- che l'area di cui al presente Accordo, è inserita nel P.I. n. 10 adottato come indicazione di variante scheda d'intervento n. 29 (accordo "d") e viene descritto negli elaborati già adottati che si richiamano in toto nella presente dichiarazione;
- Che la valutazione del contributo perequativo definitivo da corrispondere è pari ad euro € 12.986,22 così calcolato:
  89,87 X 578 X 25%
  Valore perequativo al mq = 89,87 €/mq per zona C1.2
  Volume di Perequazione = 578 mc.
  Percentuale di perequazione = 25% per trasferimento
- che in ragione degli impegni sopra assunti e definiti con apposita delibera di Giunta Comunale, come riportata nella presente dichiarazione, la richiesta ricopre valore di interesse pubblico prevalente;

LA DITTA SI IMPEGNA PER SE E PER I SUOI AVENTI CAUSA

Volendo ottemperare alle disposizioni la ditta che sottoscrive la presente dichiarazione d'obbligo conferma la premessa narrativa e le considerazioni proposte come parte integrante del presente Accordo.

Si ribadisce che il presente Accordo prevede il rilevante interesse pubblico con la corresponsione del seguente contributo perequativo calcolato ai sensi delle D.G.C. in premessa citate.

Si prende atto che gli interventi tutti verranno compiuti previa i dovuti provvedimenti connessi alla nuova destinazione dell'area.

La presente Dichiarazione fa seguito al provvedimento di adozione avvenuto in data 08/04/2021 con D.C.C.n. 17 e registra, prima dell'approvazione del P.I. n. 10, gli impegni di seguito definiti, che con la presente dichiarazione d'obbligo la ditta sostiene:

- garanzia della dotazione dei servizi e delle attrezzature definiti dalle N.T.O. del P.I. vigente, con le modalità previste dalle N.T.O. del P.I., in particolare permane l'obbligo di esecuzione delle opere di urbanizzazione e l'assunzione di tutti gli oneri per le opere necessarie e per le eventuali spese e/o contributi agli enti competenti per allacciare le reti tecnologiche dell'intervento (acquedotto, fognature, illuminazione pubblica, rete telefonica, rete distribuzione gas, rete distribuzione energia elettrica) alle reti esistenti e posare i relativi contatori, il tutto in conformità alle disposizioni tecniche impartite dagli enti gestori dei servizi. I nuovi pozzetti che alloggiano contatori privati non devono essere collocati in area pubblica.
- le opere definite al punto precedente non saranno soggette a scomputo degli oneri;
- a non alienare o concedere in godimento a qualsiasi titolo, anche parzialmente, per la durata di dieci (10) anni a partire dalla data di ottenimento del certificato di agibilità, senza il consenso scritto dell'Amministrazione e previa corresponsione di un importo pari al 50% del plusvalore derivante dalla trasformazione urbanistica dell'immobile, stabilito come differenza tra l'importo massimo stabilito ai sensi della D.G.C. n. 162 del 14/11/2014 e quanto effettivamente corrisposto. Tali limitazioni non trovano applicazione nell'eventualità di alienazione, successione e/o donazione a favore del coniuge, di parenti di primo o secondo grado;
- di convenire il pagamento di un contributo straordinario chiamato contributo perequativo, determinato ai sensi dell'art. 3 delle N.T.O. del P.I. destinati ad interventi previsti dall'art. 16 comma 4 punto d) ter del DPR 380/01, per un importo di 6.493,11 euro (seimilaquattrocentonovantatre/11) corrisposto il 50% con ricevuta in data 16/02/2022 transaction ID 08140000045648994835050607001T mentre il restante 50% entro 90 giorni dall'approvazione della Variante in Consiglio Comunale.
- di monetizzare l'area a parcheggio pubblico da reperire prima della richiesta di agibilità dell'immobile;
- rendere edotti tutti gli eredi ed aventi causa dell'esistenza del presente atto;
- di obbligarsi ad osservare tutte le condizioni, prescrizione e scadenze contenute nel presente atto.

La ditta dà atto che in caso di non sottoscrizione del presente Accordo prima dell'approvazione della Variante al P.I. o se non si procedesse al pagamento del contributo perequativo l'Amministrazione Comunale potrà procedere alla variazione dell'area con il ritorno alla destinazione originaria, presente prima di tale richiesta, senza motivo di qualsivoglia pretesa

2

nei confronti del Comune, neanche a titolo di rimborso spese (per esempio spese tecniche o diritti di segreteria o spese per atti o imposte o tasse corrisposte).

Dopo la definizione del presente Accordo giusto il disposto dell'art. 6 della L.R. 11/2004 lo stesso costituirà parte integrante del P.I. n. 10 del Comune di Rossano Veneto.

La presente dichiarazione deve ritenersi vincolante non solo per la ditta, che sottoscrive, ma anche per i suoi eventuali successori ed aventi causa a qualsiasi titolo.

In relazione a quanto stabilito al comma che precede, la ditta si obbliga inderogabilmente ad inserire le previsioni della presente Dichiarazione d'obbligo negli eventuali atti di cessione delle aree di sua proprietà interne all'Ambito soggetto ad Accordo.

La ditta presta al Comune di Rossano Veneto la più ampia ed illimitata garanzia circa la proprietà e disponibilità degli immobili oggetto della presente Dichiarazione.

Tutte le spese, comprese quelle di progettazione e pubblicità della variante al P.I. che sarà redatta da apposito tecnico incaricato dal Comune di Rossano Veneto, le imposte e le tasse, inerenti e conseguenti alla presente Dichiarazione, nonché dei successivi atti di convenzione e di cessione gratuita, sono a carico della Ditta proponente, che dichiara di assumerle. Le spese della variante al P.I. n. 10 pari al 3% dell'importo perequativo sostenuto con un minimo di €. 200 (euro duecento) risultano essere €. 389,58 già versati dalla ditta alla stipula della presente convenzione di Accordo.

La presente Dichiarazione non pregiudica i diritti di terzi ed è sospensivamente condizionato alla conferma delle sue previsioni, senza possibilità di rivalsa o pretesa alcuna nei confronti del Comune di Rossano Veneto, comprese le spese sostenute e già pagate dalla Parte privata.

Per quanto non espressamente previsto nella presente Dichiarazione, trovano applicazione le disposizioni dell'art. 6 della L.R. 23.04.2004, n. 11 e successive modificazioni ed integrazioni, oltre alle disposizioni contenute nei commi 2 e seguenti dell'art. 11 della L. 07.08.1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni.

I soggetti che sottoscrivono la presente Dichiarazione autorizzano il trattamento dei dati personali che le riguardano, nei limiti degli obblighi e delle formalità derivanti dalla presente dichiarazione.

Contestualmente dichiarano di essere a conoscenza che il trattamento di detti dati avverrà presso l'Amministrazione Comunale di Rossano Veneto, con l'utilizzo di procedure anche informatiche, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le finalità istituzionali, anche in caso di eventuale comunicazione a terzi, nel caso di richiesta di accesso e/o controllo.

Infine dichiarano di essere informati che sono riconosciuti i diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs. 30.06.2003, n. 196 e successive modificazioni ed integrazioni e che il titolare del trattamento cui possono rivolgersi per l'esercizio dei loro diritti è il Responsabile dell'Area Urbanistica del Comune di Rossano Veneto.

Letto, confermato e sottoscritto.

Firma del dichiarante (per esteso e leggibile)

COMUNE DI ROSSANO VENETO (Vicenza)
AUTENTICAZIONE DI SOTTOSCRIZIONE
(Art. 21, comma 2 – D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

Io sottoscritto ADRIANO FERRARO - Funzionario Incaricato dal Sindaco, attesto che la dichiarazione sopra riportata è stata resa e sottoscritta in mia presenza dai dichiaranti sopra generalizzati, da me identificati mediante:

Nome e cognome dell'intestatario *ADAMI SYLVA*

CI N. CA98031JH DEL COMUNE DI *ROSSANO VENETO data rilascio 08-07-2021*
Data 17/02/2022

Il funzionario incaricato dott. Adriano Ferraro

SOTTOSCRIZIONI

Tutte le dichiarazioni da presentare alla Pubblica Amministrazione o ai gestori o esercenti di pubblici esercizi sono sottoscritte in presenza del dipendente addetto, ovvero sottoscritte e presentate unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore.

DECADENZA DAI BENEFICI

Qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.

NORME PENALI

Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal D.P.R. 445/2000, è punito ai sensi del codice penale e dalle leggi speciali in materia. L'esibizione di un dichiarazione contenente dati non più rispondenti a verità equivale ad uso di dichiarazione falso. Le dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dell'dichiarazione di notorietà sono considerate come fatte a pubblico ufficiale. Se i reati suindicati sono commessi per ottenere la nomina ad un pubblico ufficio o l'autorizzazione all'esercizio di una professione o arte, il giudice, nei casi più gravi, può applicare l'interdizione temporanea dai pubblici uffici o dalla professione e arte.

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI NOTORIETÀ IN APPLICAZIONE DELL'ART. 6 DELLA L.R. 11/2004 A DEFINIZIONE DELL'ACCORDO PUBBLICO/PRIVATO PRESENTATO E ADOTTATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 17 DELL'8/04/2021 INTESTATO A BIGON MICHELE E MARCHIORI SONIA.

(Art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

L'anno duemilaventidue (2022), il giorno quindici (15) del mese di febbraio (02), il sig. BIGON MICHELE nato a BASSANO DEL GRAPPA il 21/05/1976 C.f. BGNMHL76E21A703U e MARCHIORI SONIA nata a BASSANO DEL GRAPPA il 18/06/1971 C.f. MRCSNO71H58A703T residenti in Via Cartiera, 3-2 in Comune di Rossano Veneto (VI) 36028; in qualità di proprietari dei terreni ubicati in Via Oriana Fallaci, 20 in Comune di Rossano Veneto (VI) NCEU fg. 8 m.n. 991 sub. 2 e 3; NCT fg. 8 m.n. 990 e 378, **a conoscenza di quanto prescritto dall'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, sulla responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 48 del citato D.P.R. 445/2000, e sotto la propria personale responsabilità**

PREMESSO

- di essere proprietari esclusivi dei terreni ubicati catastalmente in Comune di Rossano Veneto (VI) NCEU fg. 8 m.n. 991 sub. 2 e 3; NCT fg. 8 m.n. 990 e 378;
- che l'accesso ai mappali sopracitati avviene da via Oriana Fallaci;
- che la legge regionale (L.R.) n. 11 del 23 aprile 2004 prevede che la pianificazione comunale si articoli in disposizioni strutturali, contenute nel Piano di Assetto del Territorio (P.A.T.), e in disposizioni operative, contenute nel Piano degli Interventi (P.I.), che insieme costituiscono il Piano Regolatore Comunale (P.R.C.);
- che l'art. 6 della citata L.R. 11/2004 prevede che:

  1. I Comuni possono concludere accordi con soggetti privati per assumere nella pianificazione proposte di progetti ed iniziative di rilevante interesse pubblico, al fine di determinare alcune previsioni del contenuto discrezionale degli atti di pianificazione territoriale ed urbanistica, nel rispetto della legislazione e della pianificazione sovraordinata, senza pregiudizio dei diritti dei terzi (vedi Comma 1 e 2);
  2. L'Accordo costituisce parte integrante dello strumento di pianificazione cui accede ed è soggetto alle medesime forme di pubblicità e di partecipazione. L'Accordo è recepito con il provvedimento di adozione dello strumento di pianificazione ed è condizionato alla conferma delle sue previsioni nel piano approvato (vd. comma 3);
  3. Per quanto non disciplinato dalla L.R. 11/2004, trovano applicazione le disposizioni di cui l'art. 11 comma 2 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme sul procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e s.m.i.;
- che il Comune di Rossano Veneto è dotato di P.A.T. (Piano di assetto del Territorio), approvato con D.G.R.V. n. 683 del 14/05/2013 e successiva variante di adeguamento approvata con D.C.C. n. 53 del 23/11/2019 ai sensi degli artt. 14 e 15 della L.R. 11/04;
- che in data 10/04/2014 con Deliberazione di Consiglio comunale n. 15 è stato adottato il "Primo Piano degli Interventi" in adeguamento al P.A.T. e che le soluzioni funzionali coerenti con quanto richiamato in precedenza richiedono la loro puntuale previsione in un autonomo P.I.;
- che in data 14/11/2014 con Delibera di Giunta Comunale n. 162 e s.m.i. sono stati stabiliti i valori indicativi delle valorizzazioni immobiliari attestanti l'interesse pubblico che sono pari alla valutazione del maggior valore generato dal presente intervento da corrispondere sotto forma di contributo straordinario;
- che in data 09/01/2015 con D.G.C. n. 02 e s.m.i. in particolare la modifica con D.G.C. n.116 in data 15/10/2020 sono stati definiti i criteri;
- che il versamento finanziario denominato contributo perequativo da corrispondere sarà vincolato, a scelta dell'Amministrazione, in uno specifico centro di costo per la realizzazione di opere pubbliche e servizi da realizzare nel contesto in cui ricade l'intervento, cessione di aree o immobili da destinare a servizi di pubblica utilità, edilizia residenziale sociale od opere pubbliche;
- che la presente dichiarazione è richiesta quale garanzia per l'eventuale approvazione del P.I.;

- che la finalità del presente accordo è di variare la destinazione urbanistica del lotto da agricola a residenziale;
- che l'area di cui al presente Accordo, è inserita nel P.I. n. 10 adottato come indicazione di variante scheda d'intervento n. 30 (accordo "e") e viene descritto negli elaborati già adottati che si richiamano in toto nella presente dichiarazione;
- Che la valutazione del contributo perequativo definitivo da corrispondere è pari ad euro € 6.600,00 così calcolato: 132,03 X 200 X 25%

  Per ampliamento

  Valore perequativo al mq = 132,03 €/mc per zona C1.1

  Volume di Perequazione = 200 mc.

  Percentuale di perequazione = 25% per prima casa

  Non viene conteggiato lo spostamento in quanto si prende atto della presenza di una pubblica via denominata Oriana Fallacci il cui sedime viene ceduto dalla presente proprietà alle seguenti condizioni:

  1. Possibilità edificatoria a confine o in prossimità dello stesso in deroga al regolamento edilizio comunale (distacchi dai confini e pubbliche vie)
  2. Servitù di passaggio sottoservizi privati (fognature, acqua, telecom, corrente, ecc.) con possibilità di modificare le reti esistenti quindi aggiungere pozzetti scarichi ecc.

  Prima di qualsiasi agibilità dell'ampliamento oggetto del presente accordo dovrà essere ceduta la strada di proprietà con spese e frazionamento a carico dello stesso. A seguito di tale cessione non sarà corrisposto standard od onere di monetizzazione per l'ampliamento richiesto in quanto la superficie ceduta supera l'area a standard dovuta e il valore della cessione supera il valore di monetizzazione.
- che in ragione degli impegni sopra assunti e definiti con apposita delibera di Giunta Comunale, come riportata nella presente dichiarazione, la richiesta ricopre valore di interesse pubblico prevalente;

LA DITTA SI IMPEGNA PER SE E PER I SUOI AVENTI CAUSA

Volendo ottemperare alle disposizioni, la ditta che sottoscrive la presente dichiarazione d'obbligo prende atto della premessa narrativa e delle considerazioni proposte come parte integrante del presente Accordo.

Si ribadisce che il presente Accordo prevede il rilevante interesse pubblico con la corresponsione del seguente contributo perequativo calcolato ai sensi delle D.G.C. in premessa citate.

Si prende atto che gli interventi tutti verranno compiuti previo i dovuti provvedimenti connessi alla nuova destinazione dell'area.

La presente Dichiarazione fa seguito al provvedimento di adozione avvenuto in data 08/04/2021 con D.C.C.n. 17 e registra, prima dell'approvazione del P.I. n. 10, gli impegni di seguito definiti, che con la presente dichiarazione d'obbligo la ditta sostiene:

- garanzia della dotazione dei servizi e delle attrezzature definiti dalle N.T.O. del P.I. vigente, con le modalità previste dalle N.T.O. del P.I., in particolare permane l'obbligo di esecuzione delle opere di urbanizzazione e l'assunzione di tutti gli oneri per le opere necessarie e per le eventuali spese e/o contributi agli enti competenti per allacciare le reti tecnologiche dell'intervento (acquedotto, fognature, illuminazione pubblica, rete telefonica, rete distribuzione gas, rete distribuzione energia elettrica) alle reti esistenti e posare i relativi contatori, il tutto in conformità alle disposizioni tecniche impartite dagli enti gestori dei servizi. I nuovi pozzetti che alloggiano contatori privati non devono essere collocati in area pubblica.
- le opere definite al punto precedente non saranno soggette a scomputo degli oneri;
- le opere di urbanizzazione primaria e secondaria dell'area oggetto di cessione al comune di Rossano Veneto, ricadente in Via Oriana Fallaci, saranno a cura ed onere del comune stesso (illuminazione pubblica, asfaltatura, sottoservizi ecc.);
- di non alienare o concedere in godimento a qualsiasi titolo, anche parzialmente, per la durata di dieci (10) anni a partire dalla data di ottenimento del certificato di agibilità, senza il consenso scritto dell'Amministrazione e previa corresponsione di un importo pari al 50% del plusvalore derivante dalla trasformazione urbanistica dell'immobile, stabilito come differenza tra l'importo massimo stabilito ai sensi della D.G.C. n. 162 del 14/11/2014 e quanto effettivamente

corrisposto. Tali limitazioni non trovano applicazione nell'eventualità di alienazione, successione e/o donazione a favore del coniuge, di parenti di primo o secondo grado;

- di convenire il pagamento di un contributo straordinario chiamato contributo perequativo, determinato ai sensi dell'art. 3 delle N.T.O. del P.I. destinati ad interventi previsti dall'art. 16 comma 4 punto d) ter del DPR 380/01, per un importo di 3300,00 euro (in lettere) corrisposto il 50% con ricevuta in data 15/02/2022 TRN 0329602424144002480160060700IT BIC BCITITMMXXX mentre il restante 50% entro 90 giorni dall'approvazione della Variante in Consiglio Comunale.
- rendere edotti tutti gli eredi ed aventi causa dell'esistenza del presente atto;
- di obbligarsi ad osservare tutte le condizioni, prescrizione e scadenze contenute nel presente atto.

La ditta dà atto che in caso di non sottoscrizione del presente Accordo prima dell'approvazione della Variante al P.I. o se non si procedesse al pagamento del contributo perequativo l'Amministrazione Comunale potrà procedere alla variazione dell'area con il ritorno alla destinazione originaria, presente prima di tale richiesta, senza motivo di qualsivoglia pretesa nei confronti del Comune, neanche a titolo di rimborso spese (per esempio spese tecniche o diritti di segreteria o spese per atti o imposte o tasse corrisposte).

Dopo la definizione del presente Accordo giusto il disposto dell'art. 6 della L.R. 11/2004 lo stesso costituirà parte integrante del P.I. n. 10 del Comune di Rossano Veneto.

La presente dichiarazione deve ritenersi vincolante non solo per la ditta, che sottoscrive, ma anche per i suoi eventuali successori ed aventi causa a qualsiasi titolo.

In relazione a quanto stabilito al comma che precede, la ditta si obbliga inderogabilmente ad inserire le previsioni della presente Dichiarazione d'obbligo negli eventuali atti di cessione delle aree di sua proprietà interne all'Ambito soggetto ad Accordo.

La ditta presta al Comune di Rossano Veneto la più ampia ed illimitata garanzia circa la proprietà e disponibilità degli immobili oggetto della presente Dichiarazione.

Tutte le spese, comprese quelle di progettazione e pubblicità della variante al P.I. che sarà redatta da apposito tecnico incaricato dal Comune di Rossano Veneto, le imposte e le tasse, inerenti e conseguenti alla presente Dichiarazione, nonché dei successivi atti di convenzione e di cessione gratuita, sono a carico della Ditta proponente, che dichiara di assumerle. Le spese della variante al P.I. n. 10 pari al 3% dell'importo perequativo sostenuto con un minimo di €. 200 (euro duecento) risultano essere €.200 già versati dalla ditta alla stipula della presente convenzione di Accordo.

La presente Dichiarazione non pregiudica i diritti di terzi ed è sospensivamente condizionato alla conferma delle sue previsioni, senza possibilità di rivalsa o pretesa alcuna nei confronti del Comune di Rossano Veneto, comprese le spese sostenute e già pagate dalla Parte privata.

Per quanto non espressamente previsto nella presente Dichiarazione, trovano applicazione le disposizioni dell'art. 6 della L.R. 23.04.2004, n. 11 e successive modificazioni ed integrazioni, oltre alle disposizioni contenute nei commi 2 e seguenti dell'art. 11 della L. 07.08.1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni.

I soggetti che sottoscrivono la presente Dichiarazione autorizzano il trattamento dei dati personali che le riguardano, nei limiti degli obblighi e delle formalità derivanti dalla presente dichiarazione.

Contestualmente dichiarano di essere a conoscenza che il trattamento di detti dati avverrà presso l'Amministrazione Comunale di Rossano Veneto, con l'utilizzo di procedure anche informatiche, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le finalità istituzionali, anche in caso di eventuale comunicazione a terzi, nel caso di richiesta di accesso e/o controllo.

Infine dichiarano di essere informati che sono riconosciuti i diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs. 30.06.2003, n. 196 e successive modificazioni ed integrazioni e che il titolare del trattamento cui possono rivolgersi per l'esercizio dei loro diritti è il Responsabile dell'Area Urbanistica del Comune di Rossano Veneto.

Letto, confermato e sottoscritto.

Firma del dichiarante (per esteso e leggibile)

Firma del dichiarante (per esteso e leggibile)

Ministero dell'Economia e delle Finanze
MARCA DA BOLLO
€16,00
SEDICI/00
Agenzia Entrate
Q1008167 00008178 W16ZD001
00025728 15/02/2022 11:23:24
4578-00088 BD62QC376A6729CR
IDENTIFICATIVO : 01191595362529
0 1 19 159536 253 9

COMUNE DI ROSSANO VENETO (Vicenza)

AUTENTICAZIONE DI SOTTOSCRIZIONE

(Art. 21, comma 2 – D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

Io sottoscritto ADRIANO FERRARO - Funzionario Incaricato dal Sindaco, attesto che la dichiarazione sopra riportata è stata resa e sottoscritta in mia presenza dai dichiaranti sopra generalizzati, da me identificati mediante:

Nome e cognome degli intestatari

BIGON MICHELE

CI N. *AU2272074* DEL COMUNE DI *ROSSANO VENETO DATA RILASCIO 20/11/2012*

MARCHIORI SONIA

CI N. *AV6943092* DEL COMUNE DI *ROSSANO VENETO DATA RILASCIO 16/06/2015*

Data 15/02/2022

Il funzionario incaricato dott. Adriano Ferraro

SOTTOSCRIZIONI

Tutte le dichiarazioni da presentare alla Pubblica Amministrazione o ai gestori o esercenti di pubblici esercizi sono sottoscritte in presenza del dipendente addetto, ovvero sottoscritte e presentate unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore.

DECADENZA DAI BENEFICI

Qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.

NORME PENALI

Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal D.P.R. 445/2000, è punito ai sensi del codice penale e dalle leggi speciali in materia. L'esibizione di un dichiarazione contenente dati non più rispondenti a verità equivale ad uso di dichiarazione falso. Le dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dell'dichiarazione di notorietà sono considerate come fatte a pubblico ufficiale. Se i reati suindicati sono commessi per ottenere la nomina ad un pubblico ufficio o l'autorizzazione all'esercizio di una professione o arte, il giudice, nei casi più gravi, può applicare l'interdizione temporanea dai pubblici uffici o dalla professione e arte.

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI NOTORIETÀ IN APPLICAZIONE DELL'ART. 6 DELLA L.R. 11/2004 A DEFINIZIONE DELL'ACCORDO PUBBLICO/PRIVATO PRESENTATO E ADOTTATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 17 DELL'8/04/2021 INTESTATO A ZARA GIUSEPPE.

(Art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

L'anno duemilaventuno (2021), il giorno quattordici (14) del mese di ottobre (10), il sig. ZARA GIUSEPPE, nato a Loria (Treviso) il 16/11/1959 e residente a Rossano Veneto (Vicenza) in via San Lorenzo, n° 23/a, C.F. ZRAGPP59S16E692S in qualità di proprietario del terreno ubicato catastalmente in Comune di Rossano Veneto, foglio 1 mappali 1116 sub 5, a **conoscenza di quanto prescritto dall'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, sulla responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 48 del citato D.P.R. 445/2000, e sotto la propria personale responsabilità**

DICHIARA

- di essere proprietario esclusivo del terreno ubicato catastalmente in Comune di Rossano Veneto (VI) foglio 1 mappale 1116 sub 5;
- che la legge regionale (L.R.) n. 11 del 23 aprile 2004 prevede che la pianificazione comunale si articoli in disposizioni strutturali, contenute nel Piano di Assetto del Territorio (P.A.T.), e in disposizioni operative, contenute nel Piano degli Interventi (P.I.), che insieme costituiscono il Piano Regolatore Comunale (P.R.C.);
- che l'art. 6 della citata L.R. 11/2004 prevede che:
  1. I Comuni possono concludere accordi con soggetti privati per assumere nella pianificazione proposte di progetti ed iniziative di rilevante interesse pubblico, al fine di determinare alcune previsioni del contenuto discrezionale degli atti di pianificazione territoriale ed urbanistica, nel rispetto della legislazione e della pianificazione sovraordinata, senza pregiudizio dei diritti dei terzi (vedi Comma 1 e 2);
  2. L'Accordo costituisce parte integrante dello strumento di pianificazione cui accede ed è soggetto alle medesime forme di pubblicità e di partecipazione. L'Accordo è recepito con il provvedimento di adozione dello strumento di pianificazione ed è condizionato alla conferma delle sue previsioni nel piano approvato (vd. comma 3);
  3. Per quanto non disciplinato dalla L.R. 11/2004, trovano applicazione le disposizioni di cui l'art. 11 comma 2 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme sul procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e s.m.i.;
- che il Comune di Rossano Veneto è dotato di P.A.T. (Piano di assetto del Territorio), approvato con D.G.R.V. n. 683 del 14/05/2013 e successiva variante di adeguamento approvata con D.C.C. n. 53 del 23/11/2019 ai sensi degli artt. 14 e 15 della L.R. 11/04;
- che in data 10/04/2014 con Deliberazione di Consiglio comunale n. 15 è stato adottato il "Primo Piano degli Interventi" in adeguamento al P.A.T. e che le soluzioni funzionali coerenti con quanto richiamato in precedenza richiedono la loro puntuale previsione in un autonomo P.I.;
- che in data 14/11/2014 con Delibera di Giunta Comunale n. 162 e s.m.i. sono stati stabiliti i valori indicativi delle valorizzazioni immobiliari attestanti l'interesse pubblico che sono pari alla valutazione del maggior valore generato dal presente intervento da corrispondere sotto forma di contributo straordinario;
- che in data 09/01/2015 con D.G.C. n. 02 e s.m.i. in particolare la modifica con D.G.C. n.116 in data 15/10/2020 sono stati definiti i criteri;
- che il versamento finanziario denominato contributo perequativo da corrispondere sarà vincolato, a scelta dell'Amministrazione, in uno specifico centro di costo per la realizzazione di opere pubbliche e servizi da realizzare nel contesto in cui ricade l'intervento, cessione di aree o immobili da destinare a servizi di pubblica utilità, edilizia residenziale sociale od opere pubbliche;
- che la presente dichiarazione è richiesta quale garanzia per l'eventuale approvazione del P.I.;

- che la finalità del presente accordo è di variare la destinazione urbanistica del lotto da agricola a residenziale;
- che l'area di cui al presente Accordo, è inserita nel P.I. n. 10 adottato come indicazione di variante scheda d'intervento n. 31 (accordo "f") e viene descritto negli elaborati già adottati che si richiamano in toto nella presente dichiarazione;
- Che la valutazione del contributo perequativo definitivo da corrispondere è pari ad euro € 6.204,00 così calcolato:
  132,03 X188 X 25% = 6.205,41
  Valore perequativo al mq = 132,03 €/mq per zona C1.1
  Volume di Perequazione = 188 mc.
  Percentuale di perequazione = 25% per prima casa
- che in ragione degli impegni sopra assunti e definiti con apposita delibera di Giunta Comunale, come riportata nella presente dichiarazione, la richiesta ricopre valore di interesse pubblico prevalente;

LA DITTA SI IMPEGNA PER SE E PER I SUOI AVENTI CAUSA

Volendo ottemperare alle disposizioni la ditta che sottoscrive la presente dichiarazione d'obbligo conferma la premessa narrativa e le considerazioni proposte come parte integrante del presente Accordo.

Si ribadisce che il presente Accordo prevede il rilevante interesse pubblico con la corresponsione del seguente contributo perequativo calcolato ai sensi delle D.G.C. in premessa citate.

Si prende atto che gli interventi tutti verranno compiuti previa i dovuti provvedimenti connessi alla nuova destinazione dell'area.

La presente Dichiarazione fa seguito al provvedimento di adozione avvenuto in data 08/04/2021 con D.C.C.n. 17 e registra, prima dell'approvazione del P.I. n. 10, gli impegni di seguito definiti, che con la presente dichiarazione d'obbligo la ditta sostiene:

- garanzia della dotazione dei servizi e delle attrezzature definiti dalle N.T.O. del P.I. vigente, con le modalità previste dalle N.T.O. del P.I., in particolare permane l'obbligo di esecuzione delle opere di urbanizzazione e l'assunzione di tutti gli oneri per le opere necessarie e per le eventuali spese e/o contributi agli enti competenti per allacciare le reti tecnologiche dell'intervento (acquedotto, fognature, illuminazione pubblica, rete telefonica, rete distribuzione gas, rete distribuzione energia elettrica) alle reti esistenti e posare i relativi contatori, il tutto in conformità alle disposizioni tecniche impartite dagli enti gestori dei servizi. I nuovi pozzetti che alloggiano contatori privati non devono essere collocati in area pubblica.
- le opere definite al punto precedente non saranno soggette a scomputo degli oneri;
- a non alienare o concedere in godimento a qualsiasi titolo, anche parzialmente, per la durata di dieci (10) anni a partire dalla data di ottenimento del certificato di agibilità, senza il consenso scritto dell'Amministrazione e previa corresponsione di un importo pari al 50% del plusvalore derivante dalla trasformazione urbanistica dell'immobile, stabilito come differenza tra l'importo massimo stabilito ai sensi della D.G.C. n. 162 del 14/11/2014 e quanto effettivamente corrisposto. Tali limitazioni non trovano applicazione nell'eventualità di alienazione, successione e/o donazione a favore del coniuge, di parenti di primo o secondo grado;
- di convenire il pagamento di un contributo straordinario chiamato contributo perequativo, determinato ai sensi dell'art. 3 delle N.T.O. del P.I. destinati ad interventi previsti dall'art. 16 comma 4 punto d) ter del DPR 380/01, per un importo di 6.205,41 euro (seimiladuecentocinquevirgolaquarantuno) corrisposto con ricevuta in data 01/10/2021 CRO 030693052317610348607006070OIT.
- di monetizzare l'area a parcheggio pubblico da reperire prima della richiesta di agibilità dell'immobile;
- rendere edotti tutti gli eredi ed aventi causa dell'esistenza del presente atto;
- di obbligarsi ad osservare tutte le condizioni, prescrizione e scadenze contenute nel presente atto.

Dopo la definizione del presente Accordo giusto il disposto dell'art. 6 della L.R. 11/2004 lo stesso costituirà parte integrante del P.I. n. 10 del Comune di Rossano Veneto.

La presente dichiarazione deve ritenersi vincolante non solo per la ditta, che sottoscrive, ma anche per i suoi eventuali successori ed aventi causa a qualsiasi titolo.

In relazione a quanto stabilito al comma che precede, la ditta si obbliga inderogabilmente ad inserire le previsioni della presente Dichiarazione d'obbligo negli eventuali atti di cessione delle aree di sua proprietà interne all'Ambito soggetto ad Accordo.

La ditta presta al Comune di Rossano Veneto la più ampia ed illimitata garanzia circa la proprietà e disponibilità degli immobili oggetto della presente Dichiarazione.

Tutte le spese, comprese quelle di progettazione e pubblicità della variante al P.I. che sarà redatta da apposito tecnico incaricato dal Comune di Rossano Veneto, le imposte e le tasse, inerenti e conseguenti alla presente Dichiarazione, nonché dei successivi atti di convenzione e di cessione gratuita, sono a carico della Ditta proponente, che dichiara di assumerle. Le spese della variante al P.I. n. 10 pari al 3% dell'importo perequativo sostenuto con un minimo di €. 200 (euro duecento) risultano essere €. 200 già versati dalla ditta alla stipula della presente convenzione di Accordo.

La presente Dichiarazione non pregiudica i diritti di terzi ed è sospensivamente condizionato alla conferma delle sue previsioni, senza possibilità di rivalsa o pretesa alcuna nei confronti del Comune di Rossano Veneto, comprese le spese sostenute e già pagate dalla Parte privata.

Per quanto non espressamente previsto nella presente Dichiarazione, trovano applicazione le disposizioni dell'art. 6 della L.R. 23.04.2004, n. 11 e successive modificazioni ed integrazioni, oltre alle disposizioni contenute nei commi 2 e seguenti dell'art. 11 della L. 07.08.1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni.

I soggetti che sottoscrivono la presente Dichiarazione autorizzano il trattamento dei dati personali che le riguardano, nei limiti degli obblighi e delle formalità derivanti dalla presente dichiarazione.

Contestualmente dichiarano di essere a conoscenza che il trattamento di detti dati avverrà presso l'Amministrazione Comunale di Rossano Veneto, con l'utilizzo di procedure anche informatiche, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le finalità istituzionali, anche in caso di eventuale comunicazione a terzi, nel caso di richiesta di accesso e/o controllo.

Infine dichiarano di essere informati che sono riconosciuti i diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs. 30.06.2003, n. 196 e successive modificazioni ed integrazioni e che il titolare del trattamento cui possono rivolgersi per l'esercizio dei loro diritti è il Responsabile dell'Area Urbanistica del Comune di Rossano Veneto.

Letto, confermato e sottoscritto.

Firma del dichiarante (per esteso e leggibile)

COMUNE DI ROSSANO VENETO (Vicenza)
AUTENTICAZIONE DI SOTTOSCRIZIONE
(Art. 21, comma 2 – D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

Io sottoscritto ADRIANO FERRARO - Funzionario Incaricato dal Sindaco, attesto che la dichiarazione sopra riportata è stata resa e sottoscritta in mia presenza dai dichiaranti sopra generalizzati, da me identificati mediante:

Nome e cognome dell'intestatario *ZARA GIUSEPPE*

CI N. *AX 4862086* DEL COMUNE DI *ROSSANO VENETO*
Data 14/10/2021

Il funzionario incaricato dott. Adriano Ferraro

SOTTOSCRIZIONI

Tutte le dichiarazioni da presentare alla Pubblica Amministrazione o ai gestori o esercenti di pubblici esercizi sono sottoscritte in presenza del dipendente addetto, ovvero sottoscritte e presentate unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore.

DECADENZA DAI BENEFICI

Qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.

NORME PENALI

Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal D.P.R. 445/2000, è punito ai sensi del codice penale e dalle leggi speciali in materia. L'esibizione di un dichiarazione contenente dati non più rispondenti a verità equivale ad uso di dichiarazione falso. Le dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dell'dichiarazione di notorietà sono considerate come fatte a pubblico ufficiale. Se i reati suindicati sono commessi per ottenere la nomina ad un pubblico ufficio o l'autorizzazione all'esercizio di una professione o arte, il giudice, nei casi più gravi, può applicare l'interdizione temporanea dai pubblici uffici o dalla professione e arte.

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI NOTORIETÀ IN APPLICAZIONE DELL'ART. 6 DELLA L.R. 11/2004 A DEFINIZIONE DELL'ACCORDO PUBBLICO/PRIVATO PRESENTATO E ADOTTATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 17 DELL'8/04/2021 INTESTATO A GIACOMETTI GIULIANO.

(Art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

L'anno duemilaventuno (2021), il giorno ventidue (22) del mese di Dicembre (12), il sig.:

GIACOMETTI GIULIANO, nato a Loria (TV) il 24/02/1963, residente a Rossano Veneto (VI), via Bachelet n. 97 int.9, C.F. GCMGLN63B24E692Q,

a conoscenza di quanto prescritto dall'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, sulla responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 48 del citato D.P.R. 445/2000, e sotto la propria personale responsabilità

Detto proprietario delle aree ricadenti all'interno dell'area oggetto del presente Atto d'ora in poi verrà indicato per brevità con l'espressione "ditta";

DICHIARA

- che è proprietario dell'area situata nel Comune Censuario di Rossano Veneto (VI), in Via Castion, individuata dai seguenti dati catastali:
  foglio 3 mappale n. 1576;
- che la legge regionale (L.R.) n. 11 del 23 aprile 2004 prevede che la pianificazione comunale si articoli in disposizioni strutturali, contenute nel Piano di assetto del Territorio (P.A.T.), e in disposizioni operative, contenute nel Piano degli Interventi (P.I.), che insieme costituiscono il Piano Regolatore Comunale (P.R.C.);
- che l'art. 6 della citata L.R. 11/2004 prevede che:
  1. I Comuni possono concludere accordi con soggetti privati per assumere nella pianificazione proposte di progetti ed iniziative di rilevante interesse pubblico, al fine di determinare alcune previsioni del contenuto discrezionale degli atti di pianificazione territoriale ed urbanistica, nel rispetto della legislazione e della pianificazione sovraordinata, senza pregiudizio dei diritti dei terzi (vd. commi 1-2);
  2. L'Accordo costituisce parte integrante dello strumento di pianificazione cui accede ed è soggetto alle medesime forme di pubblicità e di partecipazione. L'Accordo è recepito con il provvedimento di adozione dello strumento di pianificazione ed è condizionato alla conferma delle sue previsioni nel piano approvato (vd. comma 3);
  3. Per quanto non disciplinato dalla L.R. 11/2004, trovano applicazione le disposizioni di cui l'art. 11 commi 2 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme sul procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e successive modificazioni (vd. comma 4);
- che il Comune di Rossano Veneto è dotato di P.A.T. (Piano di Assetto del Territorio), approvato con D.G.R.V. n. 683 del 14/05/2013 e successiva variante di adeguamento approvata con D.C.C. n. 53 del 23/11/2019 ai sensi degli artt. 14 e 15 della L.R. 11/04;
- che in data 10/04/2014 con Deliberazione di Consiglio comunale n. 15 è stato approvato il "Primo Piano degli Interventi in adeguamento al P.A.T., e che le soluzioni funzionali coerenti con quanto richiamato in precedenza richiedono la loro puntuale previsione in un autonomo P.I.;
- che in data 14/11/2014 con Delibera di Giunta Comunale n. 162 sono stati stabiliti i valori indicativi delle valorizzazioni immobiliari attestanti l'interesse pubblico che sono pari alla valutazione del maggior valore generato dal presente intervento da corrispondere sotto forma di contributo straordinario;
- che in data 09/01/2015 con D.G.C. n. 02 e s.m.i. in particolare la modifica con D.G.C. n.116 in data 15/10/2020 sono stati definiti i criteri;
- che il versamento finanziario denominato contributo perequativo da corrispondere sarà vincolato, a scelta dell'Amministrazione, in uno specifico centro di costo per la realizzazione di opere pubbliche e servizi da realizzare nel contesto in cui ricade l'intervento, cessione di aree o immobili da destinare a servizi di pubblica utilità, edilizia residenziale sociale od opere pubbliche;
- che la presente dichiarazione è richiesta quale garanzia per l'inserimento della proposta nel P.I.;
- che l'area di Via Castion di cui al presente Accordo, inclusa nell'ATO 2 del P.A.T., è classificata dal vigente P.I. parte in zona C1.1 e parte in zona verde privato;
- che l'area di cui al presente Accordo, è inserita nel P.I. n. 10 adottato come indicazione di variante scheda d'intervento n. 33 (accordo "h") e viene descritto negli elaborati già adottati che si richiamano in toto nella presente dichiarazione;
- che l'Accordo, meglio descritto negli elaborati facenti parte dello stesso, interessa una superficie complessiva territoriale pari a 429,00 mq;
- Che la valutazione del contributo perequativo definitivo da corrispondere è pari ad euro € 14.160,22 così calcolato:
  € 132,03 X 429 mq X 25%
  Per ampliamento
  Valore perequativo al mq = 132,03 €/mq per zona C1.1
  Volume di Perequazione = 429 mq.
  Percentuale di perequazione = 50% diminuita del 50% in quanto già zona con cubatura edificabile
- che in ragione degli impegni sopra assunti e definiti con apposita delibera di Giunta Comunale, come riportata nella presente dichiarazione, la richiesta ricopre valore di interesse pubblico prevalente;
- che l'Accordo risulta compatibile con le disposizioni del P.A.T. in quanto l'area non contrasta con quanto previsto dal P.I. e dal P.A.T. vigenti;

LA DITTA SI IMPEGNA PER SE E PER I SUOI AVENTI CAUSA

Volendo ottemperare alle disposizioni la ditta che sottoscrive la presente dichiarazione d'obbligo conferma la premessa narrativa e le considerazioni proposte come parte integrante del presente Accordo.

Si ribadisce che il presente Accordo prevede il rilevante interesse pubblico con la corresponsione del seguente contributo perequativo calcolato ai sensi delle D.G.C. in premessa citate.

Si prende atto che gli interventi tutti verranno compiuti previa i dovuti provvedimenti connessi alla nuova destinazione dell'area.

La presente Dichiarazione fa seguito al provvedimento di adozione avvenuto in data 08/04/2021 con D.C.C. n. 17 e registra, prima dell'approvazione del P.I. n. 10, gli impegni di seguito definiti, che con la presente dichiarazione d'obbligo la ditta sostiene:

- garanzia della dotazione dei servizi e delle attrezzature definiti dalle N.T.O. del P.I. vigente, con le modalità previste dalle N.T.O. del P.I.;
- realizzazione di strada e area a parcheggio pubblico con successiva cessione gratuita al comune di Rossano Veneto;
- di convenire il pagamento di un contributo straordinario chiamato contributo perequativo, determinato ai sensi dell'art. 3 delle N.T.O. del P.I. destinati ad interventi previsti dall'art. 16 comma 4 punto d) ter del DPR 380/01, per un importo di 7.080,11 euro (settemilazeroottantavirgolaundici) corrisposto il 50% con ricevuta in data 11/08/2021 Identificativo pagamento I8uu7o6511082021142551 mentre il restante 50% entro 90 giorni dall'approvazione della Variante in Consiglio Comunale.
- rendere edotti tutti gli eredi ed aventi causa dell'esistenza del presente atto;
- di obbligarsi ad osservare tutte le condizioni, prescrizione e scadenze contenute nel presente atto.

La ditta dà atto che in caso di non sottoscrizione del presente Accordo prima dell'approvazione della Variante al P.I. o se non si procedesse al pagamento del contributo perequativo l'Amministrazione Comunale potrà procedere alla variazione dell'area con il ritorno alla destinazione originaria, presente prima di tale richiesta, senza motivo di qualsivoglia pretesa nei confronti del Comune, neanche a titolo di rimborso spese (per esempio spese tecniche o diritti di segreteria o spese per atti o imposte o tasse corrisposte).

Dopo la definizione del presente Accordo giusto il disposto dell'art. 6 della L.R. 11/2004 lo stesso costituirà parte integrante del P.I. n. 10 del Comune di Rossano Veneto.

La presente dichiarazione deve ritenersi vincolante non solo per la ditta, che sottoscrive, ma anche per i suoi eventuali successori ed aventi causa a qualsiasi titolo. In relazione a quanto stabilito al comma che precede, la ditta si obbliga inderogabilmente ad inserire le previsioni della presente Dichiarazione d'obbligo negli eventuali atti di cessione delle aree di sua proprietà interne all'Ambito soggetto ad Accordo.

La ditta presta al Comune di Rossano Veneto la più ampia ed illimitata garanzia circa la proprietà e disponibilità degli immobili oggetto della presente Dichiarazione.

Tutte le spese, comprese quelle di progettazione e pubblicità della variante al P.I. che sarà redatta da apposito tecnico incaricato dal Comune di Rossano Veneto, le imposte e le tasse, inerenti e conseguenti alla presente Dichiarazione, nonché dei successivi atti di convenzione e di cessione gratuita, sono a carico della Ditta proponente, che dichiara di assumerle.

Le spese della variante al P.I. n. 10 pari al 3% dell'importo perequativo sostenuto con un minimo di €. 200 (euro duecento) risultano essere €. 424,80 già versati dalla ditta alla stipula della presente convenzione di Accordo.

La presente Dichiarazione non pregiudica i diritti di terzi ed è sospensivamente condizionato alla conferma delle sue previsioni, senza possibilità di rivalsa o pretesa alcuna nei confronti del Comune di Rossano Veneto, comprese le spese sostenute e già pagate dalla Parte privata.

Per quanto non espressamente previsto nella presente Dichiarazione, trovano applicazione le disposizioni dell'art. 6 della L.R. 23.04.2004, n. 11 e successive modificazioni ed integrazioni, oltre alle disposizioni contenute nei commi 2 e seguenti dell'art. 11 della L. 07.08.1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni.

I soggetti che sottoscrivono la presente Dichiarazione autorizzano il trattamento dei dati personali che le riguardano, nei limiti degli obblighi e delle formalità derivanti dalla presente dichiarazione.

Contestualmente dichiarano di essere a conoscenza che il trattamento di detti dati avverrà presso l'Amministrazione Comunale di Rossano Veneto, con l'utilizzo di procedure anche informatiche, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le finalità istituzionali, anche in caso di eventuale comunicazione a terzi, nel caso di richiesta di accesso e/o controllo.

Infine dichiarano di essere informati che sono riconosciuti i diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs. 30.06.2003, n. 196 e successive modificazioni ed integrazioni e che il titolare del trattamento cui possono rivolgersi per l'esercizio dei loro diritti è il Responsabile dell'Area Urbanistica del Comune di Rossano Veneto.

Letto, confermato e sottoscritto.

Firma del dichiarante (per esteso e leggibile)

COMUNE DI ROSSANO VENETO (Vicenza)

AUTENTICAZIONE DI SOTTOSCRIZIONE

(Art. 21, comma 2 – D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

Io sottoscritto ADRIANO FERRARO - Funzionario Incaricato dal Sindaco, attesto che la dichiarazione sopra riportata è stata resa e sottoscritta in mia presenza dai dichiaranti sopra generalizzati, da me identificati mediante:

NOME E COGNOME DELL' INTESTATARIO

GIACOMETTI GIULIANO CI N CA 30284GP DEL COMUNE DI ROSSANO VENETO

Data 22/12/2021

Il funzionario incaricato dott. Adriano Ferraro

SOTTOSCRIZIONI

Tutte le dichiarazioni da presentare alla Pubblica Amministrazione o ai gestori o esercenti di pubblici esercizi sono sottoscritte in presenza del dipendente addetto, ovvero sottoscritte e presentate unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore.

DECADENZA DAI BENEFICI

Qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.

NORME PENALI

Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal D.P.R. 445/2000, è punito ai sensi del codice penale e dalle leggi speciali in materia. L'esibizione di un dichiarazione contenente dati non più rispondenti a verità equivale ad uso di dichiarazione falso. Le dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dell'dichiarazione di notorietà sono considerate come fatte a pubblico ufficiale. Se i reati suindicati sono commessi per ottenere la nomina ad un pubblico ufficio o l'autorizzazione all'esercizio di una professione o arte, il giudice, nei casi più gravi, può applicare l'interdizione temporanea dai pubblici uffici o dalla professione e arte.

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI NOTORIETÀ IN APPLICAZIONE DELL'ART. 6 DELLA L.R. 11/2004 A DEFINIZIONE DELL'ACCORDO PUBBLICO/PRIVATO PRESENTATO E ADOTTATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 17 DELL'8/04/2021 INTESTATO A GASTALDELLO ANDREA, MICHELE ED ENRICO.

(Art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

L'anno duemilaventuno (2021), il giorno ventinove (29) del mese di Novembre (11), i sig.ri:

- GASTALDELLO ENRICO, nato a Bassano del Grappa il 12/06/1966, proprietario dell'immobile identificabile al N.C.E.U. fg. 5 mappale 2277, domiciliato presso via Fratel Venzo n.21 in Rossano Veneto;
- GASTALDELLO MICHELE, nato a Bassano del Grappa il 24/09/1968, proprietario dell'immobile identificabile al N.C.E.U. fg.5 mappale 1471, domiciliato presso via Fratel Venzo n.19 in Rossano Veneto;
- GASTALDELLO ANDREA, nato a Bassano del Grappa il 08/10/1977, proprietario dell'immobile identificabile al N.C.E.U. al fg. 5 mappale 2433, domiciliato presso via Fratel Venzo n.5 in Rossano Veneto;

a conoscenza di quanto prescritto dall'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, sulla responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 48 del citato D.P.R. 445/2000, e sotto la propria personale responsabilità

DICHIARANO

- Che le unità immobiliari sopradescritte sono inserite all'interno di un'area facenti parte del complesso industriale della Wilier Triestina e Immobiliare Gastaldello S.R.L., che il P.I. vigente classifica come ZTO di tipo D;
- Che le Società Wilier Triestina ed Immobiliare Gastaldello, per esigenze funzionali e di razionalizzazione della struttura aziendale hanno realizzato con il P.F.U. n. 91 del 01.10.2012 e ss.mm.ii. l'ampliamento del fabbricato, cui ha fatto seguito rilascio di agibilità;
- Che con tale ampliamento si sono dotate di ampie zone a destinazione uffici e di esposizione, che assolvono pienamente alla funzione di rappresentanza, di accoglienza e produttiva;
- che la legge regionale (L.R.) n. 11 del 23 aprile 2004 prevede che la pianificazione comunale si articoli in disposizioni strutturali, contenute nel Piano di Assetto del Territorio (P.A.T.), e in disposizioni operative, contenute nel Piano degli Interventi (P.I.), che insieme costituiscono il Piano Regolatore Comunale (P.R.C.);
- che l'art. 6 della citata L.R. 11/2004 prevede che:

  1. I Comuni possono concludere accordi con soggetti privati per assumere nella pianificazione proposte di progetti ed iniziative di rilevante interesse pubblico, al fine di determinare alcune previsioni del contenuto discrezionale degli atti di pianificazione territoriale ed urbanistica, nel rispetto della legislazione e della pianificazione sovraordinata, senza pregiudizio dei diritti dei terzi (vedi Comma 1 e 2);
  2. L'Accordo costituisce parte integrante dello strumento di pianificazione cui accede ed è soggetto alle medesime forme di pubblicità e di partecipazione. L'Accordo è recepito con il provvedimento di adozione dello strumento di pianificazione ed è condizionato alla conferma delle sue previsioni nel piano approvato (vd. comma 3);
  3. Per quanto non disciplinato dalla L.R. 11/2004, trovano applicazione le disposizioni di cui l'art. 11 comma 2 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme sul procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e s.m.i.;

- che il Comune di Rossano Veneto è dotato di P.A.T. (Piano di assetto del Territorio), approvato con D.G.R.V. n. 683 del 14/05/2013 e successiva variante di adeguamento approvata con D.C.C. n. 53 del 23/11/2019 ai sensi degli artt. 14 e 15 della L.R. 11/04;
- che in data 10/04/2014 con Deliberazione di Consiglio comunale n. 15 è stato adottato il "Primo Piano degli Interventi" in adeguamento al P.A.T. e che le soluzioni funzionali coerenti con quanto richiamato in precedenza richiedono la loro puntuale previsione in un autonomo P.I.;

- che in data 14/11/2014 con Delibera di Giunta Comunale n. 162 e s.m.i. sono stati stabiliti i valori indicativi delle valorizzazioni immobiliari attestanti l'interesse pubblico che sono pari alla valutazione del maggior valore generato dal presente intervento da corrispondere sotto forma di contributo straordinario;
- che in data 09/01/2015 con D.G.C. n. 02 e s.m.i. in particolare la modifica con D.G.C. n.116 in data 15/10/2020 sono stati definiti i criteri;
- che il versamento finanziario denominato contributo perequativo da corrispondere sarà vincolato, a scelta dell'Amministrazione, in uno specifico centro di costo per la realizzazione di opere pubbliche e servizi da realizzare nel contesto in cui ricade l'intervento, cessione di aree o immobili da destinare a servizi di pubblica utilità, edilizia residenziale sociale od opere pubbliche;
- che la presente dichiarazione è richiesta quale garanzia per l'eventuale approvazione del P.I.;
- che l'area di cui al presente Accordo, è inserita nel P.I. n. 10 adottato come indicazione di variante scheda d'intervento n. 34 (accordo "i") e viene descritto negli elaborati già adottati che si richiamano in toto nella presente dichiarazione;
- Che la valutazione del contributo perequativo definitivo da corrispondere è pari ad euro € 34.093,50 così calcolato:
  47,75 X 2.856 X 25%
  Per ampliamento
  Valore perequativo al mq = 132,03 €/mq per zona C1.1 – 84,28 €/mq per zona D2 = 47,75
  Superficie di Perequazione = 2.856 mq.
  Percentuale di perequazione = 25% per prima casa
- che in ragione degli impegni sopra assunti e definiti con apposita delibera di Giunta Comunale, come riportata nella presente dichiarazione, la richiesta ricopre valore di interesse pubblico prevalente;

LA DITTA SI IMPEGNA PER SE E PER I SUOI AVENTI CAUSA

Volendo ottemperare alle disposizioni la ditta che sottoscrive la presente dichiarazione d'obbligo conferma la premessa narrativa e le considerazioni proposte come parte integrante del presente Accordo.

Si ribadisce che il presente Accordo prevede il rilevante interesse pubblico con la corresponsione del seguente contributo perequativo calcolato ai sensi delle D.G.C. in premessa citate.

Si prende atto che gli interventi tutti verranno compiuti previa i dovuti provvedimenti connessi alla nuova destinazione dell'area.

La presente Dichiarazione fa seguito al provvedimento di adozione avvenuto in data 08/04/2021 con D.C.C. n. 17 e registra, prima dell'approvazione del P.I. n. 10, gli impegni di seguito definiti, che con la presente dichiarazione d'obbligo la ditta sostiene:

- garanzia della dotazione dei servizi e delle attrezzature definiti dalle N.T.O. del P.I. vigente, con le modalità previste dalle N.T.O. del P.I., in particolare permane l'obbligo di esecuzione delle opere di urbanizzazione e l'assunzione di tutti gli oneri per le opere necessarie e per le eventuali spese e/o contributi agli enti competenti per allacciare le reti tecnologiche dell'intervento (acquedotto, fognature, illuminazione pubblica, rete telefonica, rete distribuzione gas, rete distribuzione energia elettrica) alle reti esistenti e posare i relativi contatori, il tutto in conformità alle disposizioni tecniche impartite dagli enti gestori dei servizi. I nuovi pozzetti che alloggiano contatori privati non devono essere collocati in area pubblica.
- le opere definite al punto precedente non saranno soggette a scomputo degli oneri;
- a non alienare o concedere in godimento a qualsiasi titolo, anche parzialmente, per la durata di dieci (10) anni a partire dalla data di ottenimento del certificato di agibilità, senza il consenso scritto dell'Amministrazione e previa corresponsione di un importo pari al 50% del plusvalore derivante dalla trasformazione urbanistica dell'immobile, stabilito come differenza tra l'importo massimo stabilito ai sensi della D.G.C. n. 162 del 14/11/2014 e quanto effettivamente corrisposto. Tali limitazioni non trovano applicazione nell'eventualità di alienazione, successione e/o donazione a favore del coniuge, di parenti di primo o secondo grado;

- di convenire il pagamento di un contributo straordinario chiamato contributo perequativo, determinato ai sensi dell'art. 3 delle N.T.O. del P.I. destinati ad interventi previsti dall'art. 16 comma 4 punto d) ter del DPR 380/01, per un importo di 17.046,75 euro (diciassettemilazeroquarantaseivirgolasettantacinque) corrisposto il 50% con ricevuta in data 06.08.2021 mentre il restante 50% entro 90 giorni dall'approvazione della Variante in Consiglio Comunale.
- di monetizzare l'area a parcheggio pubblico da reperire prima della richiesta di agibilità dell'immobile;
- rendere edotti tutti gli eredi ed aventi causa dell'esistenza del presente atto;
- di obbligarsi ad osservare tutte le condizioni, prescrizione e scadenze contenute nel presente atto.

Dopo la definizione del presente Accordo giusto il disposto dell'art. 6 della L.R. 11/2004 lo stesso costituirà parte integrante del P.I. n. 10 del Comune di Rossano Veneto.

La presente dichiarazione deve ritenersi vincolante non solo per la ditta, che sottoscrive, ma anche per i suoi eventuali successori ed aventi causa a qualsiasi titolo.

In relazione a quanto stabilito al comma che precede, la ditta si obbliga inderogabilmente ad inserire le previsioni della presente Dichiarazione d'obbligo negli eventuali atti di cessione delle aree di sua proprietà interne all'Ambito soggetto ad Accordo.

La ditta presta al Comune di Rossano Veneto la più ampia ed illimitata garanzia circa la proprietà e disponibilità degli immobili oggetto della presente Dichiarazione.

Tutte le spese, comprese quelle di progettazione e pubblicità della variante al P.I. che sarà redatta da apposito tecnico incaricato dal Comune di Rossano Veneto, le imposte e le tasse, inerenti e conseguenti alla presente Dichiarazione, nonché dei successivi atti di convenzione e di cessione gratuita, sono a carico della Ditta proponente, che dichiara di assumerle. Le spese della variante al P.I. n. 10 pari al 3% dell'importo perequativo sostenuto con un minimo di €. 200 (euro duecento) risultano essere €. 1.022,80 già versati dalla ditta alla stipula della presente convenzione di Accordo.

La presente Dichiarazione non pregiudica i diritti di terzi ed è sospensivamente condizionato alla conferma delle sue previsioni, senza possibilità di rivalsa o pretesa alcuna nei confronti del Comune di Rossano Veneto, comprese le spese sostenute e già pagate dalla Parte privata.

Per quanto non espressamente previsto nella presente Dichiarazione, trovano applicazione le disposizioni dell'art. 6 della L.R. 23.04.2004, n. 11 e successive modificazioni ed integrazioni, oltre alle disposizioni contenute nei commi 2 e seguenti dell'art. 11 della L. 07.08.1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni.

I soggetti che sottoscrivono la presente Dichiarazione autorizzano il trattamento dei dati personali che le riguardano, nei limiti degli obblighi e delle formalità derivanti dalla presente dichiarazione.

Contestualmente dichiarano di essere a conoscenza che il trattamento di detti dati avverrà presso l'Amministrazione Comunale di Rossano Veneto, con l'utilizzo di procedure anche informatiche, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le finalità istituzionali, anche in caso di eventuale comunicazione a terzi, nel caso di richiesta di accesso e/o controllo. Infine dichiarano di essere informati che sono riconosciuti i diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs. 30.06.2003, n. 196 e successive modificazioni ed integrazioni e che il titolare del trattamento cui possono rivolgersi per l'esercizio dei loro diritti è il Responsabile dell'Area Urbanistica del Comune di Rossano Veneto.

Letto, confermato e sottoscritto.

Firma del dichiarante (per esteso e leggibile)

Firma del dichiarante (per esteso e leggibile)

Firma del dichiarante (per esteso e leggibile)

COMUNE DI ROSSANO VENETO (Vicenza)
AUTENTICAZIONE DI SOTTOSCRIZIONE
(Art. 21, comma 2 – D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

Io sottoscritto ADRIANO FERRARO - Funzionario Incaricato dal Sindaco, attesto che la dichiarazione sopra riportata è stata resa e sottoscritta in mia presenza dai dichiaranti sopra generalizzati, da me identificati mediante:

Nome e cognome dell'intestatario *GASTALDELLO ENRICO*
CI N. *CA 92912IJ* DEL COMUNE DI *ROSSANO VENETO*

Nome e cognome dell'intestatario *GASTALDELLO MICHELE*
CI N. *AV 2979971* DEL COMUNE DI *ROSSANO VENETO*

Nome e cognome dell'intestatario *GASTALDELLO ANDREA*
CI N. *AV 2979971* DEL COMUNE DI *ROSSANO VENETO*

Data 29/11/2021

Il funzionario incaricato dott. Adriano Ferraro

SOTTOSCRIZIONI

Tutte le dichiarazioni da presentare alla Pubblica Amministrazione o ai gestori o esercenti di pubblici esercizi sono sottoscritte in presenza del dipendente addetto, ovvero sottoscritte e presentate unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore.

DECADENZA DAI BENEFICI

Qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.

NORME PENALI

Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal D.P.R. 445/2000, è punito ai sensi del codice penale e dalle leggi speciali in materia. L'esibizione di un dichiarazione contenente dati non più rispondenti a verità equivale ad uso di dichiarazione falso. Le dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dell'dichiarazione di notorietà sono considerate come fatte a pubblico ufficiale. Se i reati suindicati sono commessi per ottenere la nomina ad un pubblico ufficio o l'autorizzazione all'esercizio di una professione o arte, il giudice, nei casi più gravi, può applicare l'interdizione temporanea dai pubblici uffici o dalla professione e arte.

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI NOTORIETÀ IN APPLICAZIONE DELL'ART. 6 DELLA L.R. 11/2004 A DEFINIZIONE DELL'ACCORDO PUBBLICO/PRIVATO PRESENTATO E ADOTTATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 17 DELL'8/04/2021 INTESTATO A DE NARDI LUIGI E ALBERTON SANDRA.

(Art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

L'anno duemilaventuno (2021), il giorno ventidue (22) del mese di Dicembre (12), i sig.ri:

- **DE NARDI LUIGI**, nato a Bassano del Grappa (Vicenza) il 25/05/1966 e residente a Rossano Veneto (Vicenza) in via San Camillo, n° 36, C.F. DNR LGU 66E25 A703N;

- **ALBERTON SANDRA**, nata a Bassano del Grappa (Vicenza) il 30/10/1970 e residente a Rossano Veneto (Vicenza) in via San Camillo, n° 36, C.F. LBR SDR 70R70 A703I;

a conoscenza di quanto prescritto dall'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, sulla responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 48 del citato D.P.R. 445/2000, e sotto la propria personale responsabilità

DICHIARANO

- che il sig. DE NARDI LUIGI è proprietario esclusivo di quanto edificato e quindi per l'intero dell'area situata nel Comune Censuario di Rossano Veneto (VI), individuata dai seguenti dati catastali:
  foglio 7, mappali n. 963;
- che il sig. DE NARDI LUIGI e la sig.ra ALBERTON SANDRA sono comproprietari del terreno situato nel Comune Censuario di Rossano Veneto (VI), individuato dai seguenti dati catastali:
  foglio 7 mappale n° 1134;
- che la legge regionale (L.R.) n. 11 del 23 aprile 2004 prevede che la pianificazione comunale si articoli in disposizioni strutturali, contenute nel Piano di Assetto del Territorio (P.A.T.), e in disposizioni operative, contenute nel Piano degli Interventi (P.I.), che insieme costituiscono il Piano Regolatore Comunale (P.R.C.);
- che l'art. 6 della citata L.R. 11/2004 prevede che:
  1. I Comuni possono concludere accordi con soggetti privati per assumere nella pianificazione proposte di progetti ed iniziative di rilevante interesse pubblico, al fine di determinare alcune previsioni del contenuto discrezionale degli atti di pianificazione territoriale ed urbanistica, nel rispetto della legislazione e della pianificazione sovraordinata, senza pregiudizio dei diritti dei terzi (vedi Comma 1 e 2);
  2. L'Accordo costituisce parte integrante dello strumento di pianificazione cui accede ed è soggetto alle medesime forme di pubblicità e di partecipazione. L'Accordo è recepito con il provvedimento di adozione dello strumento di pianificazione ed è condizionato alla conferma delle sue previsioni nel piano approvato (vd. comma 3);
  3. Per quanto non disciplinato dalla L.R. 11/2004, trovano applicazione le disposizioni di cui l'art. 11 comma 2 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme sul procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e s.m.i.;
- che il Comune di Rossano Veneto è dotato di P.A.T. (Piano di assetto del Territorio), approvato con D.G.R.V. n. 683 del 14/05/2013 e successiva variante di adeguamento approvata con D.C.C. n. 53 del 23/11/2019 ai sensi degli artt. 14 e 15 della L.R. 11/04;
- che in data 10/04/2014 con Deliberazione di Consiglio comunale n. 15 è stato adottato il "Primo Piano degli Interventi" in adeguamento al P.A.T. e che le soluzioni funzionali coerenti con quanto richiamato in precedenza richiedono la loro puntuale previsione in un autonomo P.I.;
- che in data 14/11/2014 con Delibera di Giunta Comunale n. 162 e s.m.i. sono stati stabiliti i valori indicativi delle valorizzazioni immobiliari attestanti l'interesse pubblico che sono pari alla valutazione del maggior valore generato dal presente intervento da corrispondere sotto forma di contributo straordinario;
- che in data 09/01/2015 con D.G.C. n. 02 e s.m.i. in particolare la modifica con D.G.C. n.116 in data 15/10/2020 sono stati definiti i criteri;

- che il versamento finanziario denominato contributo perequativo corrisposto sarà vincolato, a scelta dell'Amministrazione, in uno specifico centro di costo per la realizzazione di opere pubbliche e servizi da realizzare nel contesto in cui ricade l'intervento, cessione di aree o immobili da destinare a servizi di pubblica utilità, edilizia residenziale sociale od opere pubbliche;
- che la presente dichiarazione è richiesta quale garanzia per l'eventuale approvazione del P.I.;
- che la finalità del presente accordo è regolarizzare la conformazione dell'area residenziale verso sud del fabbricato, portando la delimitazione della stessa in continuità con l'attuale limite posto ad ovest e di eliminare il vincolo di rispetto stradale ricadente sul mappale n° 1134;
- che l'area di cui al presente Accordo, è inserita nel P.I. n. 10 adottato come indicazione di variante scheda d'intervento n. 35 (accordo "I") e viene descritto negli elaborati già adottati che si richiamano in toto nella presente dichiarazione;
- Che la valutazione del contributo perequativo definitivo da corrispondere è pari ad euro € 3.960,90 così calcolato:
  132,03 X 60 X 50%
  Valore perequativo al mq = 132,03 €/mq per zona C1.1
  Superficie di Perequazione = 60 mq.
  Percentuale di perequazione = 50%
- che in ragione degli impegni sopra assunti e definiti con apposita delibera di Giunta Comunale, come riportata nella presente dichiarazione, la richiesta ricopre valore di interesse pubblico prevalente;

LA DITTA SI IMPEGNA PER SE E PER I SUOI AVENTI CAUSA

Volendo ottemperare alle disposizioni la ditta che sottoscrive la presente dichiarazione d'obbligo conferma la premessa narrativa e le considerazioni proposte come parte integrante del presente Accordo.

Si ribadisce che il presente Accordo prevede il rilevante interesse pubblico con la corresponsione del seguente contributo perequativo calcolato ai sensi delle D.G.C. in premessa citate.

Si prende atto che gli interventi tutti verranno compiuti previa i dovuti provvedimenti connessi alla nuova destinazione dell'area.

La presente Dichiarazione fa seguito al provvedimento di adozione avvenuto in data 08/04/2021 con D.C.C.n. 17 e registra, prima dell'approvazione del P.I. n. 10, gli impegni di seguito definiti, che con la presente dichiarazione d'obbligo la ditta sostiene:

- garanzia della dotazione dei servizi e delle attrezzature definiti dalle N.T.O. del P.I. vigente, con le modalità previste dalle N.T.O. del P.I., in particolare permane l'obbligo di esecuzione delle opere di urbanizzazione e l'assunzione di tutti gli oneri per le opere necessarie e per le eventuali spese e/o contributi agli enti competenti per allacciare le reti tecnologiche dell'intervento (acquedotto, fognature, illuminazione pubblica, rete telefonica, rete distribuzione gas, rete distribuzione energia elettrica) alle reti esistenti e posare i relativi contatori, il tutto in conformità alle disposizioni tecniche impartite dagli enti gestori dei servizi. I nuovi pozzetti che alloggiano contatori privati non devono essere collocati in area pubblica.
- le opere definite al punto precedente non saranno soggette a scomputo degli oneri;
- di convenire il pagamento di un contributo straordinario chiamato contributo perequativo, determinato ai sensi dell'art. 3 delle N.T.O. del P.I. destinati ad interventi previsti dall'art. 16 comma 4 punto d) ter del DPR 380/01, per un importo di 3.960,90 euro (tremilanovecentosessantavirgolanovanta) corrisposto con ricevuta in data 21-12-2021 TRXID 0121122036985739.
- di monetizzare l'area a parcheggio pubblico da reperire prima della richiesta di agibilità dell'immobile;
- rendere edotti tutti gli eredi ed aventi causa dell'esistenza del presente atto;
- di obbligarsi ad osservare tutte le condizioni, prescrizione e scadenze contenute nel presente atto.

La ditta dà atto che in caso di non sottoscrizione del presente Accordo prima dell'approvazione della Variante al P.I. o se non si procedesse al pagamento del contributo perequativo l'Amministrazione Comunale potrà procedere alla variazione dell'area con il ritorno alla destinazione originaria, presente prima di tale richiesta, senza motivo di qualsivoglia pretesa

nei confronti del Comune, neanche a titolo di rimborso spese (per esempio spese tecniche o diritti di segreteria o spese per atti o imposte o tasse corrisposte).

Dopo la definizione del presente Accordo giusto il disposto dell'art. 6 della L.R. 11/2004 lo stesso costituirà parte integrante del P.I. n. 10 del Comune di Rossano Veneto.

La presente dichiarazione deve ritenersi vincolante non solo per la ditta, che sottoscrive, ma anche per i suoi eventuali successori ed aventi causa a qualsiasi titolo.

In relazione a quanto stabilito al comma che precede, la ditta si obbliga inderogabilmente ad inserire le previsioni della presente Dichiarazione d'obbligo negli eventuali atti di cessione delle aree di sua propnetà interne all'Ambito soggetto ad Accordo.

La ditta presta al Comune di Rossano Veneto la più ampia ed illimitata garanzia circa la proprietà e disponibilità degli immobili oggetto della presente Dichiarazione.

Tutte le spese, comprese quelle di progettazione e pubblicità della variante al P.I. che sarà redatta da apposito tecnico incaricato dal Comune di Rossano Veneto, le imposte e le tasse, inerenti e conseguenti alla presente Dichiarazione, nonché dei successivi atti di convenzione e di cessione gratuita, sono a carico della Ditta proponente, che dichiara di assumerle. Le spese della variante al P.I. n. 10 pari al 3% dell'importo perequativo sostenuto con un minimo di €. 200 (euro duecento) risultano essere €. 200 già versati dalla ditta alla stipula della presente convenzione di Accordo.

La presente Dichiarazione non pregiudica i diritti di terzi ed è sospensivamente condizionato alla conferma delle sue previsioni, senza possibilità di rivalsa o pretesa alcuna nei confronti del Comune di Rossano Veneto, comprese le spese sostenute e già pagate dalla Parte privata.

Per quanto non espressamente previsto nella presente Dichiarazione, trovano applicazione le disposizioni dell'art. 6 della L.R. 23.04.2004, n. 11 e successive modificazioni ed integrazioni, oltre alle disposizioni contenute nei commi 2 e seguenti dell'art. 11 della L. 07.08.1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni.

I soggetti che sottoscrivono la presente Dichiarazione autorizzano il trattamento dei dati personali che le riguardano, nei limiti degli obblighi e delle formalità derivanti dalla presente dichiarazione. Contestualmente dichiarano di essere a conoscenza che il trattamento di detti dati avverrà presso l'Amministrazione Comunale di Rossano Veneto, con l'utilizzo di procedure anche informatiche, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le finalità istituzionali, anche in caso di eventuale comunicazione a terzi, nel caso di richiesta di accesso e/o controllo. Infine dichiarano di essere informati che sono riconosciuti i diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs. 30.06.2003, n. 196 e successive modificazioni ed integrazioni e che il titolare del trattamento cui possono rivolgersi per l'esercizio dei loro diritti è il Responsabile dell'Area Urbanistica del Comune di Rossano Veneto.

Letto, confermato e sottoscritto.

Firma del dichiarante (per esteso e leggibile)

Firma del dichiarante (per esteso e leggibile)

COMUNE DI ROSSANO VENETO (Vicenza)

AUTENTICAZIONE DI SOTTOSCRIZIONE

(Art. 21, comma 2 – D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

Io sottoscritto ADRIANO FERRARO - Funzionario Incaricato dal Sindaco, attesto che la dichiarazione sopra riportata è stata resa e sottoscritta in mia presenza dai dichiaranti sopra generalizzati, da me identificati mediante:

Nome e cognome dell'intestatario

DE NARDI LUIGI CI N. *AY 5257202* DEL COMUNE DI *ROSSANO VENETO*

ALBERTON SANDRA CI N. *AY 5257078* DEL COMUNE DI *ROSSANO VENETO*

Data 22 Dicembre 2021

Il funzionario incaricato dott. Adriano Ferraro

3

SOTTOSCRIZIONI

Tutte le dichiarazioni da presentare alla Pubblica Amministrazione o ai gestori o esercenti di pubblici esercizi sono sottoscritte in presenza del dipendente addetto, ovvero sottoscritte e presentate unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore.

DECADENZA DAI BENEFICI

Qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.

NORME PENALI

Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal D.P.R. 445/2000, è punito ai sensi del codice penale e dalle leggi speciali in materia. L'esibizione di un dichiarazione contenente dati non più rispondenti a verità equivale ad uso di dichiarazione falso. Le dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dell'dichiarazione di notorietà sono considerate come fatte a pubblico ufficiale. Se i reati suindicati sono commessi per ottenere la nomina ad un pubblico ufficio o l'autorizzazione all'esercizio di una professione o arte, il giudice, nei casi più gravi, può applicare l'interdizione temporanea dai pubblici uffici o dalla professione e arte.

1

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI NOTORIETÀ IN APPLICAZIONE DELL'ART. 6 DELLA L.R. 11/2004 A DEFINIZIONE DELL'ACCORDO PUBBLICO/PRIVATO PRESENTATO E ADOTTATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 17 DELL'8/04/2021 INTESTATO A TONIOLO ANDREA.

(Art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

L'anno duemilaventuno (2021), il giorno diciotto (18) del mese di Novembre (11), il sig. TONIOLO ANDREA, nato a Camposampiero (PD) il 11/04/1994 e residente a Rossano Veneto (Vicenza) in via delle Robinie, n°15, C.F. TNLNDR94D11B563Y in qualità di proprietario del terreno ubicato catastalmente in Comune di Rossano Veneto, foglio 8 mappale 1087, **a conoscenza di quanto prescritto dall'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, sulla responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 48 del citato D.P.R. 445/2000, e sotto la propria personale responsabilità**

DICHIARA

- di essere proprietario esclusivo del terreno ubicato catastalmente in Comune di Rossano Veneto (VI) foglio 8 mappale 1087;
- che la legge regionale (L.R.) n. 11 del 23 aprile 2004 prevede che la pianificazione comunale si articoli in disposizioni strutturali, contenute nel Piano di Assetto del Territorio (P.A.T.), e in disposizioni operative, contenute nel Piano degli Interventi (P.I.), che insieme costituiscono il Piano Regolatore Comunale (P.R.C.);
- che l'art. 6 della citata L.R. 11/2004 prevede che:
  1. I Comuni possono concludere accordi con soggetti privati per assumere nella pianificazione proposte di progetti ed iniziative di rilevante interesse pubblico, al fine di determinare alcune previsioni del contenuto discrezionale degli atti di pianificazione territoriale ed urbanistica, nel rispetto della legislazione e della pianificazione sovraordinata, senza pregiudizio dei diritti dei terzi (vedi Comma 1 e 2);
  2. L'Accordo costituisce parte integrante dello strumento di pianificazione cui accede ed è soggetto alle medesime forme di pubblicità e di partecipazione. L'Accordo è recepito con il provvedimento di adozione dello strumento di pianificazione ed è condizionato alla conferma delle sue previsioni nel piano approvato (vd. comma 3);
  3. Per quanto non disciplinato dalla L.R. 11/2004, trovano applicazione le disposizioni di cui l'art. 11 comma 2 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme sul procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e s.m.i.;
- che il Comune di Rossano Veneto è dotato di P.A.T. (Piano di assetto del Territorio), approvato con D.G.R.V. n. 683 del 14/05/2013 e successiva variante di adeguamento approvata con D.C.C. n. 53 del 23/11/2019 ai sensi degli artt. 14 e 15 della L.R. 11/04;
- che in data 10/04/2014 con Deliberazione di Consiglio comunale n. 15 è stato adottato il "Primo Piano degli Interventi" in adeguamento al P.A.T. e che le soluzioni funzionali coerenti con quanto richiamato in precedenza richiedono la loro puntuale previsione in un autonomo P.I.;
- che in data 14/11/2014 con Delibera di Giunta Comunale n. 162 e s.m.i. sono stati stabiliti i valori indicativi delle valorizzazioni immobiliari attestanti l'interesse pubblico che sono pari alla valutazione del maggior valore generato dal presente intervento da corrispondere sotto forma di contributo straordinario;
- che in data 09/01/2015 con D.G.C. n. 02 e s.m.i. in particolare la modifica con D.G.C. n.116 in data 15/10/2020 sono stati definiti i criteri;
- che il versamento finanziario denominato contributo perequativo da corrispondere sarà vincolato, a scelta dell'Amministrazione, in uno specifico centro di costo per la realizzazione di opere pubbliche e servizi da realizzare nel contesto in cui ricade l'intervento, cessione di aree o immobili da destinare a servizi di pubblica utilità, edilizia residenziale sociale od opere pubbliche;
- che la presente dichiarazione è richiesta quale garanzia per l'eventuale approvazione del P.I.;

- che la finalità del presente accordo è di variare la destinazione urbanistica del lotto da agricola a residenziale;
- che l'area di cui al presente Accordo, è inserita nel P.I. n. 10 adottato come indicazione di variante scheda d'intervento n. 37 (accordo "m") e viene descritto negli elaborati già adottati che si richiamano in toto nella presente dichiarazione;
- Che la valutazione del contributo perequativo definitivo da corrispondere è pari ad euro € 13.480,50 così calcolato:
  89,87 X 600 X 25%
  Per ampliamento
  Valore perequativo al mq = 89,87 €/mq per zona C1.2
  Volume di Perequazione = 600 mc.
  Percentuale di perequazione = 25% per prima casa
- che in ragione degli impegni sopra assunti e definiti con apposita delibera di Giunta Comunale, come riportata nella presente dichiarazione, la richiesta ricopre valore di interesse pubblico prevalente;

LA DITTA SI IMPEGNA PER SE E PER I SUOI AVENTI CAUSA

Volendo ottemperare alle disposizioni la ditta che sottoscrive la presente dichiarazione d'obbligo conferma la premessa narrativa e le considerazioni proposte come parte integrante del presente Accordo.

Si ribadisce che il presente Accordo prevede il rilevante interesse pubblico con la corresponsione del seguente contributo perequativo calcolato ai sensi delle D.G.C. in premessa citate.

Si prende atto che gli interventi tutti verranno compiuti previa i dovuti provvedimenti connessi alla nuova destinazione dell'area.

La presente Dichiarazione fa seguito al provvedimento di adozione avvenuto in data 08/04/2021 con D.C.C.n. 17 e registra, prima dell'approvazione del P.I. n. 10, gli impegni di seguito definiti, che con la presente dichiarazione d'obbligo la ditta sostiene:

- garanzia della dotazione dei servizi e delle attrezzature definiti dalle N.T.O. del P.I. vigente, con le modalità previste dalle N.T.O. del P.I., in particolare permane l'obbligo di esecuzione delle opere di urbanizzazione e l'assunzione di tutti gli oneri per le opere necessarie e per le eventuali spese e/o contributi agli enti competenti per allacciare le reti tecnologiche dell'intervento (acquedotto, fognature, illuminazione pubblica, rete telefonica, rete distribuzione gas, rete distribuzione energia elettrica) alle reti esistenti e posare i relativi contatori, il tutto in conformità alle disposizioni tecniche impartite dagli enti gestori dei servizi. I nuovi pozzetti che alloggiano contatori privati non devono essere collocati in area pubblica.
- le opere definite al punto precedente non saranno soggette a scomputo degli oneri;
- a non alienare o concedere in godimento a qualsiasi titolo, anche parzialmente, per la durata di dieci (10) anni a partire dalla data di ottenimento del certificato di agibilità, senza il consenso scritto dell'Amministrazione e previa corresponsione di un importo pari al 50% del plusvalore derivante dalla trasformazione urbanistica dell'immobile, stabilito come differenza tra l'importo massimo stabilito ai sensi della D.G.C. n. 162 del 14/11/2014 e quanto effettivamente corrisposto. Tali limitazioni non trovano applicazione nell'eventualità di alienazione, successione e/o donazione a favore del coniuge, di parenti di primo o secondo grado;
- di convenire il pagamento di un contributo straordinario chiamato contributo perequativo, determinato ai sensi dell'art. 3 delle N.T.O. del P.I. destinati ad interventi previsti dall'art. 16 comma 4 punto d) ter del DPR 380/01, per un importo di 6.740,25 euro (euroseimilasettequarantavirgolaventicinque) corrisposto il 50% con ricevuta in data 17/11/2021 TRXID 012111180VIOI6 mentre il restante 50% entro 90 giorni dall'approvazione della Variante in Consiglio Comunale.
- di monetizzare l'area a parcheggio pubblico da reperire prima della richiesta di agibilità dell'immobile;
- rendere edotti tutti gli eredi ed aventi causa dell'esistenza del presente atto;
- di obbligarsi ad osservare tutte le condizioni, prescrizione e scadenze contenute nel presente atto.

La ditta dà atto che in caso di non sottoscrizione del presente Accordo prima dell'approvazione della Variante al P.I. o se non si procedesse al pagamento del contributo perequativo l'Amministrazione Comunale potrà procedere alla variazione dell'area con il ritorno alla destinazione originaria, presente prima di tale richiesta, senza motivo di qualsivoglia pretesa

nei confronti del Comune, neanche a titolo di rimborso spese (per esempio spese tecniche o diritti di segreteria o spese per atti o imposte o tasse corrisposte).

Dopo la definizione del presente Accordo giusto il disposto dell'art. 6 della L.R. 11/2004 lo stesso costituirà parte integrante del P.I. n. 10 del Comune di Rossano Veneto.

La presente dichiarazione deve ritenersi vincolante non solo per la ditta, che sottoscrive, ma anche per i suoi eventuali successori ed aventi causa a qualsiasi titolo.

In relazione a quanto stabilito al comma che precede, la ditta si obbliga inderogabilmente ad inserire le previsioni della presente Dichiarazione d'obbligo negli eventuali atti di cessione delle aree di sua proprietà interne all'Ambito soggetto ad Accordo.

La ditta presta al Comune di Rossano Veneto la più ampia ed illimitata garanzia circa la proprietà e disponibilità degli immobili oggetto della presente Dichiarazione.

Tutte le spese, comprese quelle di progettazione e pubblicità della variante al P.I. che sarà redatta da apposito tecnico incaricato dal Comune di Rossano Veneto, le imposte e le tasse, inerenti e conseguenti alla presente Dichiarazione, nonché dei successivi atti di convenzione e di cessione gratuita, sono a carico della Ditta proponente, che dichiara di assumerle. Le spese della variante al P.I. n. 10 pari al 3% dell'importo perequativo sostenuto con un minimo di €. 200 (euro duecento) risultano essere €. 404,42 già versati dalla ditta alla stipula della presente convenzione di Accordo.

La presente Dichiarazione non pregiudica i diritti di terzi ed è sospensivamente condizionato alla conferma delle sue previsioni, senza possibilità di rivalsa o pretesa alcuna nei confronti del Comune di Rossano Veneto, comprese le spese sostenute e già pagate dalla Parte privata.

Per quanto non espressamente previsto nella presente Dichiarazione, trovano applicazione le disposizioni dell'art. 6 della L.R. 23.04.2004, n. 11 e successive modificazioni ed integrazioni, oltre alle disposizioni contenute nei commi 2 e seguenti dell'art. 11 della L. 07.08.1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni.

I soggetti che sottoscrivono la presente Dichiarazione autorizzano il trattamento dei dati personali che le riguardano, nei limiti degli obblighi e delle formalità derivanti dalla presente dichiarazione.

Contestualmente dichiarano di essere a conoscenza che il trattamento di detti dati avverrà presso l'Amministrazione Comunale di Rossano Veneto, con l'utilizzo di procedure anche informatiche, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le finalità istituzionali, anche in caso di eventuale comunicazione a terzi, nel caso di richiesta di accesso e/o controllo.

Infine dichiarano di essere informati che sono riconosciuti i diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs. 30.06.2003, n. 196 e successive modificazioni ed integrazioni e che il titolare del trattamento cui possono rivolgersi per l'esercizio dei loro diritti è il Responsabile dell'Area Urbanistica del Comune di Rossano Veneto.

Letto, confermato e sottoscritto.

Firma del dichiarante (per esteso e leggibile)

COMUNE DI ROSSANO VENETO (Vicenza)
AUTENTICAZIONE DI SOTTOSCRIZIONE
(Art. 21, comma 2 – D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

Io sottoscritto ADRIANO FERRARO - Funzionario Incaricato dal Sindaco, attesto che la dichiarazione sopra riportata è stata resa e sottoscritta in mia presenza dai dichiaranti sopra generalizzati, da me identificati mediante:

Nome e cognome dell'intestatario
TONIOLO ANDREA
PATENTE DI GUIDA N. PD5629907N RILASCIATA DA MC-PD IL GIORNO 22/08/2020
Data 18/11/2021
Il funzionario incaricato dott. Adriano Ferraro
SOTTOSCRIZIONI

3

Tutte le dichiarazioni da presentare alla Pubblica Amministrazione o ai gestori o esercenti di pubblici esercizi sono sottoscritte in presenza del dipendente addetto, ovvero sottoscritte e presentate unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore.

DECADENZA DAI BENEFICI

Qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.

NORME PENALI

Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal D.P.R. 445/2000, è punito ai sensi del codice penale e dalle leggi speciali in materia. L'esibizione di un dichiarazione contenente dati non più rispondenti a verità equivale ad uso di dichiarazione falso. Le dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dell'dichiarazione di notorietà sono considerate come fatte a pubblico ufficiale. Se i reati suindicati sono commessi per ottenere la nomina ad un pubblico ufficio o l'autorizzazione all'esercizio di una professione o arte, il giudice, nei casi più gravi, può applicare l'interdizione temporanea dai pubblici uffici o dalla professione e arte.

4

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI NOTORIETÀ IN APPLICAZIONE DELL'ART. 6 DELLA L.R. 11/2004 A DEFINIZIONE DELL'ACCORDO PUBBLICO/PRIVATO PRESENTATO E ADOTTATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 17 DELL'8/04/2021 INTESTATO A GUARDA VALTER MARIO.

(Art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

L'anno duemilaventidue (2022), il giorno otto (08) del mese di febbraio (02), il sig. GUARDA VALTER MARIO, nato a Bassano del Grappa (Vicenza) il 29-01-1962 e residente a Rossano Veneto (Vicenza) in via Bessica, n° 201, C.F. GRDVTR62A29A703A in qualità di proprietario del terreno ubicato catastalmente in Comune di Rossano Veneto, foglio 4 mappali 1251-1254, a **conoscenza di quanto prescritto dall'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, sulla responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 48 del citato D.P.R. 445/2000, e sotto la propria personale responsabilità**

DICHIARA

- di essere proprietario esclusivo del terreno ubicato catastalmente in Comune di Rossano Veneto (VI) foglio 4 mappali 1251-1254;
- che la legge regionale (L.R.) n. 11 del 23 aprile 2004 prevede che la pianificazione comunale si articoli in disposizioni strutturali, contenute nel Piano di Assetto del Territorio (P.A.T.), e in disposizioni operative, contenute nel Piano degli Interventi (P.I.), che insieme costituiscono il Piano Regolatore Comunale (P.R.C.);
- che l'art. 6 della citata L.R. 11/2004 prevede che:
  1. I Comuni possono concludere accordi con soggetti privati per assumere nella pianificazione proposte di progetti ed iniziative di rilevante interesse pubblico, al fine di determinare alcune previsioni del contenuto discrezionale degli atti di pianificazione territoriale ed urbanistica, nel rispetto della legislazione e della pianificazione sovraordinata, senza pregiudizio dei diritti dei terzi (vedi Comma 1 e 2);
  2. L'Accordo costituisce parte integrante dello strumento di pianificazione cui accede ed è soggetto alle medesime forme di pubblicità e di partecipazione. L'Accordo è recepito con il provvedimento di adozione dello strumento di pianificazione ed è condizionato alla conferma delle sue previsioni nel piano approvato (vd. comma 3);
  3. Per quanto non disciplinato dalla L.R. 11/2004, trovano applicazione le disposizioni di cui l'art. 11 comma 2 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme sul procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e s.m.i.;
- che il Comune di Rossano Veneto è dotato di P.A.T. (Piano di assetto del Territorio), approvato con D.G.R.V. n. 683 del 14/05/2013 e successiva variante di adeguamento approvata con D.C.C. n. 53 del 23/11/2019 ai sensi degli artt. 14 e 15 della L.R. 11/04;
- che in data 10/04/2014 con Deliberazione di Consiglio comunale n. 15 è stato adottato il "Primo Piano degli Interventi" in adeguamento al P.A.T. e che le soluzioni funzionali coerenti con quanto richiamato in precedenza richiedono la loro puntuale previsione in un autonomo P.I.;
- che in data 14/11/2014 con Delibera di Giunta Comunale n. 162 e s.m.i. sono stati stabiliti i valori indicativi delle valorizzazioni immobiliari attestanti l'interesse pubblico che sono pari alla valutazione del maggior valore generato dal presente intervento da corrispondere sotto forma di contributo straordinario;
- che in data 09/01/2015 con D.G.C. n. 02 e s.m.i. in particolare la modifica con D.G.C. n.116 in data 15/10/2020 sono stati definiti i criteri;
- che il versamento finanziario denominato contributo perequativo da corrispondere sarà vincolato, a scelta dell'Amministrazione, in uno specifico centro di costo per la realizzazione di opere pubbliche e servizi da realizzare nel contesto in cui ricade l'intervento, cessione di aree o immobili da destinare a servizi di pubblica utilità, edilizia residenziale sociale od opere pubbliche;
- che la presente dichiarazione è richiesta quale garanzia per l'eventuale approvazione del P.I.;

- che la finalità del presente accordo è di variare la destinazione urbanistica del lotto da agricola a residenziale per poter edificare un alloggio unifamiliare da adibire a prima casa per il figlio;
- che l'area di cui al presente Accordo, è inserita nel P.I. n. 10 adottato come indicazione di variante scheda d'intervento n. 38 (accordo "n") e viene descritto negli elaborati già adottati che si richiamano in toto nella presente dichiarazione;
- Che la valutazione del contributo perequativo definitivo da corrispondere è pari ad euro € 13.480,50 così calcolato:
  89,87 X 600 X 25%
  Per ampliamento
  Valore perequativo al mq = 132,03 €/mq per zona C1.1
  Volume di Perequazione = 100 mc.
  Percentuale di perequazione = 25% per prima casa
  Per trasferimento
- che in ragione degli impegni sopra assunti e definiti con apposita delibera di Giunta Comunale, come riportata nella presente dichiarazione, la richiesta ricopre valore di interesse pubblico prevalente;

LA DITTA SI IMPEGNA PER SE E PER I SUOI AVENTI CAUSA

Volendo ottemperare alle disposizioni la ditta che sottoscrive la presente dichiarazione d'obbligo conferma la premessa narrativa e le considerazioni proposte come parte integrante del presente Accordo.

Si ribadisce che il presente Accordo prevede il rilevante interesse pubblico con la corresponsione del seguente contributo perequativo calcolato ai sensi delle D.G.C. in premessa citate.

Si prende atto che gli interventi tutti verranno compiuti previa i dovuti provvedimenti connessi alla nuova destinazione dell'area.

La presente Dichiarazione fa seguito al provvedimento di adozione avvenuto in data 08/04/2021 con D.C.C.n. 17 e registra, prima dell'approvazione del P.I. n. 10, gli impegni di seguito definiti, che con la presente dichiarazione d'obbligo la ditta sostiene:

- garanzia della dotazione dei servizi e delle attrezzature definiti dalle N.T.O. del P.I. vigente, con le modalità previste dalle N.T.O. del P.I., in particolare permane l'obbligo di esecuzione delle opere di urbanizzazione e l'assunzione di tutti gli oneri per le opere necessarie e per le eventuali spese e/o contributi agli enti competenti per allacciare le reti tecnologiche dell'intervento (acquedotto, fognature, illuminazione pubblica, rete telefonica, rete distribuzione gas, rete distribuzione energia elettrica) alle reti esistenti e posare i relativi contatori, il tutto in conformità alle disposizioni tecniche impartite dagli enti gestori dei servizi. I nuovi pozzetti che alloggiano contatori privati non devono essere collocati in area pubblica.
- le opere definite al punto precedente non saranno soggette a scomputo degli oneri;
- a non alienare o concedere in godimento a qualsiasi titolo, anche parzialmente, per la durata di dieci (10) anni a partire dalla data di ottenimento del certificato di agibilità, senza il consenso scritto dell'Amministrazione e previa corresponsione di un importo pari al 50% del plusvalore derivante dalla trasformazione urbanistica dell'immobile, stabilito come differenza tra l'importo massimo stabilito ai sensi della D.G.C. n. 162 del 14/11/2014 e quanto effettivamente corrisposto. Tali limitazioni non trovano applicazione nell'eventualità di alienazione, successione e/o donazione a favore del coniuge, di parenti di primo o secondo grado;
- di convenire il pagamento di un contributo straordinario chiamato contributo perequativo, determinato ai sensi dell'art. 3 delle N.T.O. del P.I. destinati ad interventi previsti dall'art. 16 comma 4 punto d) ter del DPR 380/01, per un importo di 6.740,25 euro (seimilasettecentoquarantavirgolaventicinque) corrisposto il 50% con ricevuta in data 04/01/2022 CRO A10000166130103048607006070OIT mentre il restante 50% entro 90 giorni dall'approvazione della Variante in Consiglio Comunale.
- di monetizzare l'area a parcheggio pubblico da reperire prima della richiesta di agibilità dell'immobile;
- rendere edotti tutti gli eredi ed aventi causa dell'esistenza del presente atto;
- di obbligarsi ad osservare tutte le condizioni, prescrizione e scadenze contenute nel presente atto.

La ditta dà atto che in caso di non sottoscrizione del presente Accordo prima dell'approvazione della Variante al P.I. o se non si procedesse al pagamento del contributo perequativo l'Amministrazione Comunale potrà procedere alla variazione dell'area con il ritorno alla destinazione originaria, presente prima di tale richiesta, senza motivo di qualsivoglia pretesa nei confronti del Comune, neanche a titolo di rimborso spese (per esempio spese tecniche o diritti di segreteria o spese per atti o imposte o tasse corrisposte).

Dopo la definizione del presente Accordo giusto il disposto dell'art. 6 della L.R. 11/2004 lo stesso costituirà parte integrante del P.I. n. 10 del Comune di Rossano Veneto.

La presente dichiarazione deve ritenersi vincolante non solo per la ditta, che sottoscrive, ma anche per i suoi eventuali successori ed aventi causa a qualsiasi titolo.

In relazione a quanto stabilito al comma che precede, la ditta si obbliga inderogabilmente ad inserire le previsioni della presente Dichiarazione d'obbligo negli eventuali atti di cessione delle aree di sua proprietà interne all'Ambito soggetto ad Accordo.

La ditta presta al Comune di Rossano Veneto la più ampia ed illimitata garanzia circa la proprietà e disponibilità degli immobili oggetto della presente Dichiarazione.

Tutte le spese, comprese quelle di progettazione e pubblicità della variante al P.I. che sarà redatta da apposito tecnico incaricato dal Comune di Rossano Veneto, le imposte e le tasse, inerenti e conseguenti alla presente Dichiarazione, nonché dei successivi atti di convenzione e di cessione gratuita, sono a carico della Ditta proponente, che dichiara di assumerle. Le spese della variante al P.I. n. 10 pari al 3% dell'importo perequativo sostenuto con un minimo di €. 200 (euro duecento) risultano essere €. 404,42 già versati dalla ditta alla stipula della presente convenzione di Accordo.

La presente Dichiarazione non pregiudica i diritti di terzi ed è sospensivamente condizionato alla conferma delle sue previsioni, senza possibilità di rivalsa o pretesa alcuna nei confronti del Comune di Rossano Veneto, comprese le spese sostenute e già pagate dalla Parte privata.

Per quanto non espressamente previsto nella presente Dichiarazione, trovano applicazione le disposizioni dell'art. 6 della L.R. 23.04.2004, n. 11 e successive modificazioni ed integrazioni, oltre alle disposizioni contenute nei commi 2 e seguenti dell'art. 11 della L. 07.08.1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni.

I soggetti che sottoscrivono la presente Dichiarazione autorizzano il trattamento dei dati personali che le riguardano, nei limiti degli obblighi e delle formalità derivanti dalla presente dichiarazione.

Contestualmente dichiarano di essere a conoscenza che il trattamento di detti dati avverrà presso l'Amministrazione Comunale di Rossano Veneto, con l'utilizzo di procedure anche informatiche, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le finalità istituzionali, anche in caso di eventuale comunicazione a terzi, nel caso di richiesta di accesso e/o controllo.

Infine dichiarano di essere informati che sono riconosciuti i diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs. 30.06.2003, n. 196 e successive modificazioni ed integrazioni e che il titolare del trattamento cui possono rivolgersi per l'esercizio dei loro diritti è il Responsabile dell'Area Urbanistica del Comune di Rossano Veneto.

Letto, confermato e sottoscritto.

Firma del dichiarante (per esteso e leggibile)

COMUNE DI ROSSANO VENETO (Vicenza)
AUTENTICAZIONE DI SOTTOSCRIZIONE
(Art. 21, comma 2 – D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

Io sottoscritto ADRIANO FERRARO - Funzionario Incaricato dal Sindaco, attesto che la dichiarazione sopra riportata è stata resa e sottoscritta in mia presenza dai dichiaranti sopra generalizzati, da me identificati mediante:

Nome e cognome dell'intestatario
VALTER MARIO GUARDA

CI N. *CA 07095DW* DEL COMUNE DI *ROSSANO VENETO*
Data 23/04/2019

Il funzionario incaricato dott. Adriano Ferraro

SOTTOSCRIZIONI

Tutte le dichiarazioni da presentare alla Pubblica Amministrazione o ai gestori o esercenti di pubblici esercizi sono sottoscritte in presenza del dipendente addetto, ovvero sottoscritte e presentate unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore.

DECADENZA DAI BENEFICI

Qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.

NORME PENALI

Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal D.P.R. 445/2000, è punito ai sensi del codice penale e dalle leggi speciali in materia. L'esibizione di un dichiarazione contenente dati non più rispondenti a verità equivale ad uso di dichiarazione falso. Le dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dell'dichiarazione di notorietà sono considerate come fatte a pubblico ufficiale. Se i reati suindicati sono commessi per ottenere la nomina ad un pubblico ufficio o l'autorizzazione all'esercizio di una professione o arte, il giudice, nei casi più gravi, può applicare l'interdizione temporanea dai pubblici uffici o dalla professione e arte.

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI NOTORIETÀ IN APPLICAZIONE DELL'ART. 6 DELLA L.R. 11/2004 A DEFINIZIONE DELL'ACCORDO PUBBLICO/PRIVATO PRESENTATO E ADOTTATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 17 DELL'8/04/2021 INTESTATO A DISSEGNA VALENTINA.

(Art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

L'anno duemilaventuno (2021), il giorno ventidue (22) del mese di Dicembre (12), la sig.ra DISSEGNA VALENTINA, nata a Bassano del Grappa (Vicenza) il 14/05/1984 e residente a Rossano Veneto (Vicenza) in via Novellette, n° 3/E, C.F. DSSVNT84E54A703L a **conoscenza di quanto prescritto dall'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, sulla responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 48 del citato D.P.R. 445/2000, e sotto la propria personale responsabilità**

DICHIARA

- di essere proprietario esclusivo del terreno ubicato catastalmente in Comune di Rossano Veneto (VI) foglio 3 mappali 2576;
- che la legge regionale (L.R.) n. 11 del 23 aprile 2004 prevede che la pianificazione comunale si articoli in disposizioni strutturali, contenute nel Piano di Assetto del Territorio (P.A.T.), e in disposizioni operative, contenute nel Piano degli Interventi (P.I.), che insieme costituiscono il Piano Regolatore Comunale (P.R.C.);
- che l'art. 6 della citata L.R. 11/2004 prevede che:
  1. I Comuni possono concludere accordi con soggetti privati per assumere nella pianificazione proposte di progetti ed iniziative di rilevante interesse pubblico, al fine di determinare alcune previsioni del contenuto discrezionale degli atti di pianificazione territoriale ed urbanistica, nel rispetto della legislazione e della pianificazione sovraordinata, senza pregiudizio dei diritti dei terzi (vedi Comma 1 e 2);
  2. L'Accordo costituisce parte integrante dello strumento di pianificazione cui accede ed è soggetto alle medesime forme di pubblicità e di partecipazione. L'Accordo è recepito con il provvedimento di adozione dello strumento di pianificazione ed è condizionato alla conferma delle sue previsioni nel piano approvato (vd. comma 3);
  3. Per quanto non disciplinato dalla L.R. 11/2004, trovano applicazione le disposizioni di cui l'art. 11 comma 2 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme sul procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e s.m.i.;
- che il Comune di Rossano Veneto è dotato di P.A.T. (Piano di assetto del Territorio), approvato con D.G.R.V. n. 683 del 14/05/2013 e successiva variante di adeguamento approvata con D.C.C. n. 53 del 23/11/2019 ai sensi degli artt. 14 e 15 della L.R. 11/04;
- che in data 10/04/2014 con Deliberazione di Consiglio comunale n. 15 è stato adottato il "Primo Piano degli Interventi" in adeguamento al P.A.T. e che le soluzioni funzionali coerenti con quanto richiamato in precedenza richiedono la loro puntuale previsione in un autonomo P.I.;
- che in data 14/11/2014 con Delibera di Giunta Comunale n. 162 e s.m.i. sono stati stabiliti i valori indicativi delle valorizzazioni immobiliari attestanti l'interesse pubblico che sono pari alla valutazione del maggior valore generato dal presente intervento da corrispondere sotto forma di contributo straordinario;
- che in data 09/01/2015 con D.G.C. n. 02 e s.m.i. in particolare la modifica con D.G.C. n.116 in data 15/10/2020 sono stati definiti i criteri;
- che il versamento finanziario denominato contributo perequativo da corrispondere sarà vincolato, a scelta dell'Amministrazione, in uno specifico centro di costo per la realizzazione di opere pubbliche e servizi da realizzare nel contesto in cui ricade l'intervento, cessione di aree o immobili da destinare a servizi di pubblica utilità, edilizia residenziale sociale od opere pubbliche;
- che la presente dichiarazione è richiesta quale garanzia per l'eventuale approvazione del P.I.;
- che la finalità del presente accordo è di variare la destinazione urbanistica del lotto da agricola a residenziale;

- che l'area di cui al presente Accordo, è inserita nel P.I. n. 10 adottato come indicazione di variante scheda d'intervento n. 39 (accordo "o") e viene descritto negli elaborati già adottati che si richiamano in toto nella presente dichiarazione;
- Che la valutazione del contributo perequativo definitivo da corrispondere è pari ad euro € 4.718,17 così calcolato:
  89,87 X 210 X 25%
  Valore perequativo al mq = 89,87 €/mq per zona C1.2
  Volume di Perequazione = 210 mc.
  Percentuale di perequazione = 25% per prima casa
- che in ragione degli impegni sopra assunti e definiti con apposita delibera di Giunta Comunale, come riportata nella presente dichiarazione, la richiesta ricopre valore di interesse pubblico prevalente;

LA DITTA SI IMPEGNA PER SE E PER I SUOI AVENTI CAUSA

Volendo ottemperare alle disposizioni la ditta che sottoscrive la presente dichiarazione d'obbligo conferma la premessa narrativa e le considerazioni proposte come parte integrante del presente Accordo.

Si ribadisce che il presente Accordo prevede il rilevante interesse pubblico con la corresponsione del seguente contributo perequativo calcolato ai sensi delle D.G.C. in premessa citate.

Si prende atto che gli interventi tutti verranno compiuti previa i dovuti provvedimenti connessi alla nuova destinazione dell'area.

La presente Dichiarazione fa seguito al provvedimento di adozione avvenuto in data 08/04/2021 con D.C.C.n. 17 e registra, prima dell'approvazione del P.I. n. 10, gli impegni di seguito definiti, che con la presente dichiarazione d'obbligo la ditta sostiene:

- garanzia della dotazione dei servizi e delle attrezzature definiti dalle N.T.O. del P.I. vigente, con le modalità previste dalle N.T.O. del P.I., in particolare permane l'obbligo di esecuzione delle opere di urbanizzazione e l'assunzione di tutti gli oneri per le opere necessarie e per le eventuali spese e/o contributi agli enti competenti per allacciare le reti tecnologiche dell'intervento (acquedotto, fognature, illuminazione pubblica, rete telefonica, rete distribuzione gas, rete distribuzione energia elettrica) alle reti esistenti e posare i relativi contatori, il tutto in conformità alle disposizioni tecniche impartite dagli enti gestori dei servizi. I nuovi pozzetti che alloggiano contatori privati non devono essere collocati in area pubblica.
- le opere definite al punto precedente non saranno soggette a scomputo degli oneri;
- a non alienare o concedere in godimento a qualsiasi titolo, anche parzialmente, per la durata di dieci (10) anni a partire dalla data di ottenimento del certificato di agibilità, senza il consenso scritto dell'Amministrazione e previa corresponsione di un importo pari al 50% del plusvalore derivante dalla trasformazione urbanistica dell'immobile, stabilito come differenza tra l'importo massimo stabilito ai sensi della D.G.C. n. 162 del 14/11/2014 e quanto effettivamente corrisposto. Tali limitazioni non trovano applicazione nell'eventualità di alienazione, successione e/o donazione a favore del coniuge, di parenti di primo o secondo grado;
- di convenire il pagamento di un contributo straordinario chiamato contributo perequativo, determinato ai sensi dell'art. 3 delle N.T.O. del P.I. destinati ad interventi previsti dall'art. 16 comma 4 punto d) ter del DPR 380/01, per un importo di 2.359,09 euro (duemilatrecentocinquantanove/09) corrisposto il 50% con ricevuta in data 13-12-2021 TRN 030693268427351148606906070OIT mentre il restante 50% entro 90 giorni dall'approvazione della Variante in Consiglio Comunale.
- di monetizzare l'area a parcheggio pubblico da reperire prima della richiesta di agibilità dell'immobile;
- rendere edotti tutti gli eredi ed aventi causa dell'esistenza del presente atto;
- di obbligarsi ad osservare tutte le condizioni, prescrizione e scadenze contenute nel presente atto.

La ditta dà atto che in caso di non sottoscrizione del presente Accordo prima dell'approvazione della Variante al P.I. o se non si procedesse al pagamento del contributo perequativo l'Amministrazione Comunale potrà procedere alla variazione dell'area con il ritorno alla destinazione originaria, presente prima di tale richiesta, senza motivo di qualsivoglia pretesa

nei confronti del Comune, neanche a titolo di rimborso spese (per esempio spese tecniche o diritti di segreteria o spese per atti o imposte o tasse corrisposte).

Dopo la definizione del presente Accordo giusto il disposto dell'art. 6 della L.R. 11/2004 lo stesso costituirà parte integrante del P.I. n. 10 del Comune di Rossano Veneto.

La presente dichiarazione deve ritenersi vincolante non solo per la ditta, che sottoscrive, ma anche per i suoi eventuali successori ed aventi causa a qualsiasi titolo.

In relazione a quanto stabilito al comma che precede, la ditta si obbliga inderogabilmente ad inserire le previsioni della presente Dichiarazione d'obbligo negli eventuali atti di cessione delle aree di sua proprietà interne all'Ambito soggetto ad Accordo.

La ditta presta al Comune di Rossano Veneto la più ampia ed illimitata garanzia circa la proprietà e disponibilità degli immobili oggetto della presente Dichiarazione.

Tutte le spese, comprese quelle di progettazione e pubblicità della variante al P.I. che sarà redatta da apposito tecnico incaricato dal Comune di Rossano Veneto, le imposte e le tasse, inerenti e conseguenti alla presente Dichiarazione, nonché dei successivi atti di convenzione e di cessione gratuita, sono a carico della Ditta proponente, che dichiara di assumerle. Le spese della variante al P.I. n. 10 pari al 3% dell'importo perequativo sostenuto con un minimo di €. 200 (euro duecento) risultano essere €. 200 già versati dalla ditta alla stipula della presente convenzione di Accordo.

La presente Dichiarazione non pregiudica i diritti di terzi ed è sospensivamente condizionato alla conferma delle sue previsioni, senza possibilità di rivalsa o pretesa alcuna nei confronti del Comune di Rossano Veneto, comprese le spese sostenute e già pagate dalla Parte privata.

Per quanto non espressamente previsto nella presente Dichiarazione, trovano applicazione le disposizioni dell'art. 6 della L.R. 23.04.2004, n. 11 e successive modificazioni ed integrazioni, oltre alle disposizioni contenute nei commi 2 e seguenti dell'art. 11 della L. 07.08.1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni.

I soggetti che sottoscrivono la presente Dichiarazione autorizzano il trattamento dei dati personali che le riguardano, nei limiti degli obblighi e delle formalità derivanti dalla presente dichiarazione.

Contestualmente dichiarano di essere a conoscenza che il trattamento di detti dati avverrà presso l'Amministrazione Comunale di Rossano Veneto, con l'utilizzo di procedure anche informatiche, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le finalità istituzionali, anche in caso di eventuale comunicazione a terzi, nel caso di richiesta di accesso e/o controllo.

Infine dichiarano di essere informati che sono riconosciuti i diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs. 30.06.2003, n. 196 e successive modificazioni ed integrazioni e che il titolare del trattamento cui possono rivolgersi per l'esercizio dei loro diritti è il Responsabile dell'Area Urbanistica del Comune di Rossano Veneto.

Letto, confermato e sottoscritto.

Firma del dichiarante (per esteso e leggibile)

MARCA DA BOLLO
Ministero dell'Economia e delle Finanze
€16,00
SEDICI/00
01000167 00008178 4162D001
00025281 27/12/2021 09:54:19
4578-00008 BE2ECB8178CF5694
IDENTIFICATIVO : 01191595367056
0 1 19 159536 705 6

COMUNE DI ROSSANO VENETO (Vicenza)
AUTENTICAZIONE DI SOTTOSCRIZIONE
(Art. 21, comma 2 – D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

Io sottoscritto ADRIANO FERRARO - Funzionario Incaricato dal Sindaco, attesto che la dichiarazione sopra riportata è stata resa e sottoscritta in mia presenza dai dichiaranti sopra generalizzati, da me identificati mediante:
Nome e cognome dell'intestatario
VALENTINA DISSEGNA
CI N. *CA79399KR* DEL COMUNE DI *ROSSANO VENETO*
Data 22 Dicembre 2021

Il funzionario incaricato dott. Adriano Ferraro

SOTTOSCRIZIONI

Tutte le dichiarazioni da presentare alla Pubblica Amministrazione o ai gestori o esercenti di pubblici esercizi sono sottoscritte in presenza del dipendente addetto, ovvero sottoscritte e presentate unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore.

DECADENZA DAI BENEFICI

Qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.

NORME PENALI

Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal D.P.R. 445/2000, è punito ai sensi del codice penale e dalle leggi speciali in materia. L'esibizione di un dichiarazione contenente dati non più rispondenti a verità equivale ad uso di dichiarazione falso. Le dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dell'dichiarazione di notorietà sono considerate come fatte a pubblico ufficiale. Se i reati suindicati sono commessi per ottenere la nomina ad un pubblico ufficio o l'autorizzazione all'esercizio di una professione o arte, il giudice, nei casi più gravi, può applicare l'interdizione temporanea dai pubblici uffici o dalla professione e arte.

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI NOTORIETÀ IN APPLICAZIONE DELL'ART. 6 DELLA L.R. 11/2004 A DEFINIZIONE DELL'ACCORDO PUBBLICO/PRIVATO PRESENTATO E ADOTTATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 17 DELL'8/04/2021 INTESTATO A CIINERU SANDA AURORA, GIACOMETTI GIULIANO, LABART S.A.S., GLAB DI FUGA MARIAGRAZIA, E VALEX S.A.S..

(Art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

L'anno duemilaventuno (2021), il giorno 22 (ventidue) del mese di dicembre (12), i sig.ri:

- **CIINERU SANDA AURORA,** nata a Tecuci (Romania) il giorno 01-08-1977, residente a Rossano Veneto in via Santini n. 9, codice fiscale CNR SDR 77M41 Z129G in qualità di proprietaria dell'immobile al fg. 4, mappale 1414 sub 1, del mappale 1601, del mappale 1584 (per la quota di 4/6), mappale 1121 (per la quota di 4/6);
- **GIACOMETTI GIULIANO,** nato a Loria (TV) il giorno 24-02-1963, residente a Rossano Veneto (VI) in via Vittorio Bachelet n.97 int. 9, codice fiscale GCM GLN 63B24 E692Q, in qualità di proprietario dell'immobile al fg. 4, mappale 1414 sub 3, del mappale 1584 (per la quota di 2/6) e del mappale 1121 (per la quota di 2/6);
- **LABART S.A.S.,** di Fabrizio Baldini, nato a Bassano del Grappa il giorno 17-08-1972, residente a Mussolente (VI) in via Delle statue n. 42, codice fiscale BLD FRZ 72M17 A703F con sede della Ditta in Bassano del Grappa (VI) via Largo Parolini n. 52, partita IVA 02694320249, in qualità di proprietario dell'immobile al fg. 4, mappale 1607 e del mappale 1609;
- **GLAB di FUGA MARIAGRAZIA,** nata a Bassano del Grappa (VI) il giorno 31-05-1966, residente a Rossano Veneto in via Quartiere Armando Diaz n.24/A, codice fiscale FGU MGR 66E71 A703K con sede della Ditta a Rossano Veneto in via Quartiere Armando Diaz n.24/A, partita IVA 03785310248, in qualità di proprietaria dell'immobile al fg. 4, mappale 1603, 1605, 1608, 1610;
- **VALEX S.A.S. di Lando Morena e C.** nata a Marostica (VI) il giorno 19-07-1963, residente a Cassola (VI) in via Lughi n. 51, codice fiscale LND MRN 63L59 E970I con sede della Ditta in via Cassola (VI) via Del Rosario n. 40, partita IVA 02771250244, in qualità di proprietaria dell'immobile al fg. 4, mappale 1113;

a conoscenza di quanto prescritto dall'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, sulla responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 48 del citato D.P.R. 445/2000, e sotto la propria personale responsabilità

Detti proprietari delle aree ricadenti all'interno dell'area oggetto del presente Atto d'ora in poi verranno indicati per brevità con l'espressione "ditta";

LA DITTA DICHIARA CHE

- che la legge regionale (L.R.) n. 11 del 23 aprile 2004 prevede che la pianificazione comunale si articoli in disposizioni strutturali, contenute nel Piano di Assetto del Territorio (P.A.T.), e in disposizioni operative, contenute nel Piano degli Interventi (P.I.), che insieme costituiscono il Piano Regolatore Comunale (P.R.C.);
- che l'art. 6 della citata L.R. 11/2004 prevede che:
  1. I Comuni possono concludere accordi con soggetti privati per assumere nella pianificazione proposte di progetti ed iniziative di rilevante interesse pubblico, al fine di determinare alcune previsioni del contenuto discrezionale degli atti di pianificazione territoriale ed urbanistica, nel rispetto della legislazione e della pianificazione sovraordinata, senza pregiudizio dei diritti dei terzi (vedi Comma 1 e 2);
  2. L'Accordo costituisce parte integrante dello strumento di pianificazione cui accede ed è soggetto alle medesime forme di pubblicità e di partecipazione. L'Accordo è recepito con il provvedimento di adozione dello strumento di pianificazione ed è condizionato alla conferma delle sue previsioni nel piano approvato (vd. comma 3);

3. Per quanto non disciplinato dalla L.R. 11/2004, trovano applicazione le disposizioni di cui l'art. 11 comma 2 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme sul procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e s.m.i.;
- che il Comune di Rossano Veneto è dotato di P.A.T. (Piano di assetto del Territorio), approvato con D.G.R.V. n. 683 del 14/05/2013 e successiva variante di adeguamento approvata con D.C.C. n. 53 del 23/11/2019 ai sensi degli artt. 14 e 15 della L.R. 11/04;
- che in data 10/04/2014 con Deliberazione di Consiglio comunale n. 15 è stato adottato il "Primo Piano degli Interventi" in adeguamento al P.A.T. e che le soluzioni funzionali coerenti con quanto richiamato in precedenza richiedono la loro puntuale previsione in un autonomo P.I.;
- che in data 16/11/2020 con Delibera di Consiglio comunale n. 53 sono stati stabiliti i valori indicativi delle valorizzazioni immobiliari attestanti l'interesse pubblico che sono pari alla valutazione del maggior valore generato dal presente intervento da corrispondere sotto forma di contributo straordinario;
- che il versamento finanziario denominato contributo perequativo da corrispondere sarà vincolato, a scelta dell'Amministrazione, in uno specifico centro di costo per la realizzazione di opere pubbliche e servizi da realizzare nel contesto in cui ricade l'intervento, cessione di aree o immobili da destinare a servizi di pubblica utilità, edilizia residenziale sociale od opere pubbliche;
- che la presente dichiarazione è richiesta quale garanzia per l'eventuale approvazione del P.I.;
- che la finalità del presente accordo è di variare la destinazione urbanistica dei lotti da agricolo a produttivo;
- che l'area di cui al presente Accordo, è inserita nel P.I. n. 10 adottato come indicazione di variante scheda d'intervento n. 40 (accordo "p") e viene descritto negli elaborati già adottati che si richiamano in toto nella presente dichiarazione;
- Che la valutazione del contributo perequativo definitivo pari ad € 46.482,00 calcolata con le seguenti dinamiche:
- La sig.ra CIINERU SANDA AURORA, che non deve versare alcun importo perequativo, cede a titolo gratuito per la realizzazione di nuova strada la quota di sua proprietà dei mappali 1584 e 1121 per un totale di mq 80,00;
- Il sig. GIACOMETTI GIULIANO non deve versare alcun importo perequativo per le seguenti motivazioni:
  cede per la realizzazione della strada la quota di sua proprietà dei mappali 1584 e 1121 e porzione del mappale 1414 sub 3, il tutto per un complessivo di mq 114,00 per una spesa complessiva di € 7.638,00 e si impegna a lottizzare l'area, evidenziata negli atti allegati al presente accordo, per una spesa complessiva pari a € 55.719,00.
  Il sig. GIACOMETTI chiede che la sua proposta di spesa venga coperta dall'Amministrazione Comunale mediante la cessione di terreno pari a mq 803,00 che per un costo di €/mq 67,00 da un valore totale di € 53.801,00 < di € 63.357,00 che il sig. Giacometti versa a favore dell'Amministrazione Comunale.
- La ditta LABART S.A.S. di Baldini Fabrizio versa a titolo perequativo € 16.118,00 come da conteggio di seguito riportato, ai fini di rendere la propria area edificabile come da previsione della Variante:
  Area di proprietà fg. 4, mappale 1607 – 1609 di mq 1.354,00
  Superficie coperta assentita mq 126
  Superficie coperta complessiva richiesta in Variante mq. 400
  Perequazione: [mq 1354 – mq 252 (mq 126x2) – mq 274 (mq 400 – mq 126)] x €/mq 12 = 9.936,00
  E sommando mq 274 x €/mq40 = € 10.960,00
  A dedurre per conguaglio opere: (€ 63.357,00 – € 53.801,00)/2 = - € 4.778,00
- La ditta GLAB di FUGA MARIAGRAZIA, versa a titolo perequativo € 15.758,00, come da conteggio di seguito riportato, ai fini di rendere la propria area edificabile come da previsione della variante.
  Area in proprietà fg. 4, mapp. 1603-1605-1608-1610 di mq 1.324,00
  Superficie coperta assentita mq 126
  Superficie coperta complessiva richiesta in variante mq 400
  Perequazione: [mq 1324 – mq 252 (mq 126x2) – mq 274 (mq 400 – mq 126)] x €/mq 12 = 9.576,00
  E sommando mq 274 x €/mq40 = € 10.960,00
  A dedurre per conguaglio opere: (€ 63.357,00 – € 53.801,00)/2 = - € 4.778,00

- La ditta VALEX S.A.S. di Lando Morena e C., versa a titolo perequativo € 14.606,00, come da conteggio di seguito riportato:
  La quale si impegna a cedere una porzione del mappale 1113 pari a mq 113,00 che, per un importo di € 67,00/mq comporta una spesa di € 7.571,00.
  La ditta compenserà la cessione di una porzione di area comunale che confina con il mappale 1136 sub 2 e 4. L'area in questione è pari a mq 331,00 che per un costo di € 67,00 al mq da un valore di € 22.177,00 > € 7.571,00.
- che in ragione degli impegni sopra assunti e definiti con apposita delibera di Giunta Comunale, come riportata nella presente dichiarazione, la richiesta ricopre valore di interesse pubblico prevalente;

LA DITTA SI IMPEGNA PER SE E PER I SUOI AVENTI CAUSA

Volendo ottemperare alle disposizioni la ditta che sottoscrive la presente dichiarazione d'obbligo conferma la premessa narrativa e le considerazioni proposte come parte integrante del presente Accordo.

Si ribadisce che il presente Accordo prevede il rilevante interesse pubblico con la corresponsione del seguente contributo perequativo calcolato ai sensi delle D.G.C. in premessa citate.

Si prende atto che gli interventi tutti verranno compiuti previa i dovuti provvedimenti connessi alla nuova destinazione dell'area.

La presente Dichiarazione fa seguito al provvedimento di adozione avvenuto in data 08/04/2021 con D.C.C.n. 17 e registra, prima dell'approvazione del P.I. n. 10, gli impegni di seguito definiti, che con la presente dichiarazione d'obbligo la ditta sostiene:

- garanzia della dotazione dei servizi e delle attrezzature definiti dalle N.T.O. del P.I. vigente, con le modalità previste dalle N.T.O. del P.I., in particolare permane l'obbligo di esecuzione delle opere di urbanizzazione e l'assunzione di tutti gli oneri per le opere necessarie e per le eventuali spese e/o contributi agli enti competenti per allacciare le reti tecnologiche dell'intervento (acquedotto, fognature, illuminazione pubblica, rete telefonica, rete distribuzione gas, rete distribuzione energia elettrica) alle reti esistenti e posare i relativi contatori, il tutto in conformità alle disposizioni tecniche impartite dagli enti gestori dei servizi. I nuovi pozzetti che alloggiano contatori privati non devono essere collocati in area pubblica.
- le opere definite al punto precedente non saranno soggette a scomputo degli oneri;
- di convenire il pagamento di un contributo straordinario chiamato contributo perequativo, determinato ai sensi dell'art. 3 delle N.T.O. del P.I. destinati ad interventi previsti dall'art. 16 comma 4 punto d) ter del DPR 380/01, per un importo di 23.241,00 euro (ventitremiladuecentoquarantuno/00) corrisposto il 50% con ricevuta in data 16/12/2021 TRN 1101213500225242 e ricevuta in data 17/12/2021 TRN 030693287032951148601606016O1T mentre il restante 50% entro 90 giorni dall'approvazione della Variante in Consiglio Comunale.
- di monetizzare l'area a parcheggio pubblico da reperire prima della richiesta di agibilità dell'immobile;
- rendere edotti tutti gli eredi ed aventi causa dell'esistenza del presente atto;
- di obbligarsi ad osservare tutte le condizioni, prescrizione e scadenze contenute nel presente atto.

La ditta dà atto che in caso di non sottoscrizione del presente Accordo prima dell'approvazione della Variante al P.I. o se non si procedesse al pagamento del contributo perequativo l'Amministrazione Comunale potrà procedere alla variazione dell'area con il ritorno alla destinazione originaria, presente prima di tale richiesta, senza motivo di qualsivoglia pretesa nei confronti del Comune, neanche a titolo di rimborso spese (per esempio spese tecniche o diritti di segreteria o spese per atti o imposte o tasse corrisposte).

Dopo la definizione del presente Accordo giusto il disposto dell'art. 6 della L.R. 11/2004 lo stesso costituirà parte integrante del P.I. n. 10 del Comune di Rossano Veneto.

La presente dichiarazione deve ritenersi vincolante non solo per la ditta, che sottoscrive, ma anche per i suoi eventuali successori ed aventi causa a qualsiasi titolo.

In relazione a quanto stabilito al comma che precede, la ditta si obbliga inderogabilmente ad inserire le previsioni della presente Dichiarazione d'obbligo negli eventuali atti di cessione delle aree di sua proprietà interne all'Ambito soggetto ad Accordo.

3

La ditta presta al Comune di Rossano Veneto la più ampia ed illimitata garanzia circa la proprietà e disponibilità degli immobili oggetto della presente Dichiarazione.

Tutte le spese, comprese quelle di progettazione e pubblicità della variante al P.I. che sarà redatta da apposito tecnico incaricato dal Comune di Rossano Veneto, le imposte e le tasse, inerenti e conseguenti alla presente Dichiarazione, nonché dei successivi atti di convenzione e di cessione gratuita, sono a carico della Ditta proponente, che dichiara di assumerle. Le spese della variante al P.I. n. 10 pari al 3% dell'importo perequativo sostenuto con un minimo di €. 200 (euro duecento) risultano essere € 1.394,00 già versati dalla ditta alla stipula della presente convenzione di Accordo.

La presente Dichiarazione non pregiudica i diritti di terzi ed è sospensivamente condizionato alla conferma delle sue previsioni, senza possibilità di rivalsa o pretesa alcuna nei confronti del Comune di Rossano Veneto, comprese le spese sostenute e già pagate dalla Parte privata.

Per quanto non espressamente previsto nella presente Dichiarazione, trovano applicazione le disposizioni dell'art. 6 della L.R. 23.04.2004, n. 11 e successive modificazioni ed integrazioni, oltre alle disposizioni contenute nei commi 2 e seguenti dell'art. 11 della L. 07.08.1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni.

I soggetti che sottoscrivono la presente Dichiarazione autorizzano il trattamento dei dati personali che le riguardano, nei limiti degli obblighi e delle formalità derivanti dalla presente dichiarazione.

Contestualmente dichiarano di essere a conoscenza che il trattamento di detti dati avverrà presso l'Amministrazione Comunale di Rossano Veneto, con l'utilizzo di procedure anche informatiche, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le finalità istituzionali, anche in caso di eventuale comunicazione a terzi, nel caso di richiesta di accesso e/o controllo.

Infine dichiarano di essere informati che sono riconosciuti i diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs. 30.06.2003, n. 196 e successive modificazioni ed integrazioni e che il titolare del trattamento cui possono rivolgersi per l'esercizio dei loro diritti è il Responsabile dell'Area Urbanistica del Comune di Rossano Veneto.

Letto, confermato e sottoscritto.

Firma del dichiarante (per esteso e leggibile)

Firma del dichiarante (per esteso e leggibile)

Firma del dichiarante (per esteso e leggibile)

Firma del dichiarante (per esteso e leggibile)

Firma del dichiarante (per esteso e leggibile)

COMUNE DI ROSSANO VENETO (Vicenza)
AUTENTICAZIONE DI SOTTOSCRIZIONE
(Art. 21, comma 2 – D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

4

Io sottoscritto ADRIANO FERRARO - Funzionario Incaricato dal Sindaco, attesto che la dichiarazione sopra riportata è stata resa e sottoscritta in mia presenza dai dichiaranti sopra generalizzati, da me identificati mediante:

Nome e cognome dell'intestatario *SANDA AURORA CIINERU*
CI N. *CA 69737EH* DEL COMUNE DI *ROSSANO VENETO*

Nome e cognome dell'intestatario *GIULIANO GIACOMETTI*
CI N. *CA 30284GP* DEL COMUNE DI *ROSSANO VENETO*

Nome e cognome dell'intestatario *LABART S.A.S. DI FABRIZIO BALDINI*
CI N. *CA 62648HJ* DEL COMUNE DI *MUSSOLENTE*

Nome e cognome dell'intestatario *GLAB DI MARIAGRAZIA FUGA*
CI N. *AU 0050437* DEL COMUNE DI *ROSSANO VENETO*

Nome e cognome dell'intestatario *VALEX DI MORENA LANDO*
CI N. *AX 3649187* DEL COMUNE DI *CASSOLA*

Data 22/12/2021

Il funzionario incaricato dott. Adriano Ferraro

SOTTOSCRIZIONI

Tutte le dichiarazioni da presentare alla Pubblica Amministrazione o ai gestori o esercenti di pubblici esercizi sono sottoscritte in presenza del dipendente addetto, ovvero sottoscritte e presentate unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore.

DECADENZA DAI BENEFICI

Qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.

NORME PENALI

Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal D.P.R. 445/2000, è punito ai sensi del codice penale e dalle leggi speciali in materia. L'esibizione di un dichiarazione contenente dati non più rispondenti a verità equivale ad uso di dichiarazione falso. Le dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dell'dichiarazione di notorietà sono considerate come fatte a pubblico ufficiale. Se i reati suindicati sono commessi per ottenere la nomina ad un pubblico ufficio o l'autorizzazione all'esercizio di una professione o arte, il giudice, nei casi più gravi, può applicare l'interdizione temporanea dai pubblici uffici o dalla professione e arte.

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI NOTORIETÀ IN APPLICAZIONE DELL'ART. 6 DELLA L.R. 11/2004 A DEFINIZIONE DELL'ACCORDO PUBBLICO/PRIVATO PRESENTATO E ADOTTATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 17 DELL'8/04/2021 INTESTATO A VANZETTO VITTORIO.

(Art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

L'anno duemilaventuno (2021), il giorno tredici (13) del mese di Settembre (09), il sig. VANZETTO VITTORIO, nato a Tezze sul Brenta (Vicenza) il 27/09/1946 e residente in Rossano Veneto (Vicenza) in via Rocchi, n° 17, C.F. VNZVTR46P27L156K in qualità di proprietario del terreno ubicato catastalmente in Comune di Rossano Veneto, foglio 2 mappale n. 487 sub 2, 3 e 4 e mappale n. 2742 a **conoscenza di quanto prescritto dall'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, sulla responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 48 del citato D.P.R. 445/2000, e sotto la propria personale responsabilità**

DICHIARA

- di essere proprietario esclusivo del terreno ubicato catastalmente in Comune di Rossano Veneto (VI) foglio 2 mappale n. 487 sub 2, 3 e 4 e mappale n. 2742;
- che la legge regionale (L.R.) n. 11 del 23 aprile 2004 prevede che la pianificazione comunale si articoli in disposizioni strutturali, contenute nel Piano di Assetto del Territorio (P.A.T.), e in disposizioni operative, contenute nel Piano degli Interventi (P.I.), che insieme costituiscono il Piano Regolatore Comunale (P.R.C.);
- che l'art. 6 della citata L.R. 11/2004 prevede che:

  1. I Comuni possono concludere accordi con soggetti privati per assumere nella pianificazione proposte di progetti ed iniziative di rilevante interesse pubblico, al fine di determinare alcune previsioni del contenuto discrezionale degli atti di pianificazione territoriale ed urbanistica, nel rispetto della legislazione e della pianificazione sovraordinata, senza pregiudizio dei diritti dei terzi (vedi Comma 1 e 2);

  2. L'Accordo costituisce parte integrante dello strumento di pianificazione cui accede ed è soggetto alle medesime forme di pubblicità e di partecipazione. L'Accordo è recepito con il provvedimento di adozione dello strumento di pianificazione ed è condizionato alla conferma delle sue previsioni nel piano approvato (vd. comma 3);

  3. Per quanto non disciplinato dalla L.R. 11/2004, trovano applicazione le disposizioni di cui l'art. 11 comma 2 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme sul procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e s.m.i.;
- che il Comune di Rossano Veneto è dotato di P.A.T. (Piano di assetto del Territorio), approvato con D.G.R.V. n. 683 del 14/05/2013 e successiva variante di adeguamento approvata con D.C.C. n. 53 del 23/11/2019 ai sensi degli artt. 14 e 15 della L.R. 11/04;
- che in data 10/04/2014 con Deliberazione di Consiglio comunale n. 15 è stato adottato il "Primo Piano degli Interventi" in adeguamento al P.A.T. e che le soluzioni funzionali coerenti con quanto richiamato in precedenza richiedono la loro puntuale previsione in un autonomo P.I.;
- che in data 14/11/2014 con Delibera di Giunta Comunale n. 162 e s.m.i. sono stati stabiliti i valori indicativi delle valorizzazioni immobiliari attestanti l'interesse pubblico che sono pari alla valutazione del maggior valore generato dal presente intervento da corrispondere sotto forma di contributo straordinario;
- che in data 09/01/2015 con D.G.C. n. 02 e s.m.i. in particolare la modifica con D.G.C. n.116 in data 15/10/2020 sono stati definiti i criteri;
- che la presente dichiarazione è richiesta quale garanzia per l'eventuale approvazione del P.I.;
- che la finalità del presente accordo è riqualificare l'area con la possibilità dell'eventuale demolizione dell'l'immobile esistente con la possibilità di recuperare il volume esistente legittimo con un secondo intervento o all'interno del lotto mantenendo la sagoma esistente;

- che l'area di cui al presente Accordo, è inserita nel P.I. n. 10 adottato come indicazione di variante scheda d'intervento n. 41 (accordo "q") e viene descritto negli elaborati già adottati che si richiamano in toto nella presente dichiarazione;
- Che la valutazione del contributo perequativo è pienamente soddisfatto in quanto l'interesse pubblico dell'Amministrazione e l'acquisizione di una pubblica via denominata Via Don Gaspare Marangon il cui sedime viene ceduto dalla presente proprietà, in forma preliminare con il presente atto che dovrà essere rettificato entro 90 giorni dall'approvazione della presente Variante con spese per il frazionamento a Carico della Proprietà e spese dell'atto di trasferimento a carico del Comune;
- che in ragione degli impegni sopra assunti e definiti con apposita delibera di Giunta Comunale, come riportata nella presente dichiarazione, la richiesta ricopre valore di interesse pubblico prevalente;

LA DITTA SI IMPEGNA PER SE E PER I SUOI AVENTI CAUSA

Volendo ottemperare alle disposizioni la ditta che sottoscrive la presente dichiarazione d'obbligo conferma la premessa narrativa e le considerazioni proposte come parte integrante del presente Accordo.

Si ribadisce che il presente Accordo prevede il rilevante interesse pubblico con la corresponsione del seguente contributo perequativo calcolato ai sensi delle D.G.C. in premessa citate.

Si prende atto che gli interventi tutti verranno compiuti previa i dovuti provvedimenti connessi alla nuova destinazione dell'area.

La presente Dichiarazione fa seguito al provvedimento di adozione avvenuto in data 08/04/2021 con D.C.C.n. 17 e registra, prima dell'approvazione del P.I. n. 10, gli impegni di seguito definiti, che con la presente dichiarazione d'obbligo la ditta sostiene:

- l'eventuale demolizione dell'immobile esistente con la possibilità di recuperare il volume esistente legittimo con un secondo intervento o all'interno del lotto mantenendo la sagoma esistente;
- garanzia della dotazione dei servizi e delle attrezzature definiti dalle N.T.O. del P.I. vigente, con le modalità previste dalle N.T.O. del P.I., in particolare permane l'obbligo di esecuzione delle opere di urbanizzazione e l'assunzione di tutti gli oneri per le opere necessarie e per le eventuali spese e/o contributi agli enti competenti per allacciare le reti tecnologiche dell'intervento (acquedotto, fognature, illuminazione pubblica, rete telefonica, rete distribuzione gas, rete distribuzione energia elettrica) alle reti esistenti e posare i relativi contatori, il tutto in conformità alle disposizioni tecniche impartite dagli enti gestori dei servizi. I nuovi pozzetti che alloggiano contatori privati non devono essere collocati in area pubblica.
- le opere definite al punto precedente non saranno soggette a scomputo degli oneri;
- di convenire che il contributo straordinario chiamato contributo perequativo, determinato ai sensi dell'art. 3 delle N.T.O. del P.I. e come previsto dall'art. 16 comma 4 punto d) ter del DPR 380/01, è soddisfatto con la cessione della pubblica via denominata Via Don Gaspare Marangon (Fg. N. 2 Mappale 2742) il cui sedime viene ceduto dalla, in forma preliminare con il presente atto che dovrà essere rettificato entro 90 giorni dall'approvazione della presente Variante con frazionamento a Carico della Proprietà e spese dell'atto di trasferimento a carico del Comune.
- rendere edotti tutti gli eredi ed aventi causa dell'esistenza del presente atto;
- di obbligarsi ad osservare tutte le condizioni, prescrizione e scadenze contenute nel presente atto.

Dopo la definizione del presente Accordo giusto il disposto dell'art. 6 della L.R. 11/2004 lo stesso costituirà parte integrante del P.I. n. 10 del Comune di Rossano Veneto.

La presente dichiarazione deve ritenersi vincolante non solo per la ditta, che sottoscrive, ma anche per i suoi eventuali successori ed aventi causa a qualsiasi titolo.

In relazione a quanto stabilito al comma che precede, la ditta si obbliga inderogabilmente ad inserire le previsioni della presente Dichiarazione d'obbligo negli eventuali atti di cessione delle aree di sua proprietà interne all'Ambito soggetto ad Accordo.

La ditta presta al Comune di Rossano Veneto la più ampia ed illimitata garanzia circa la proprietà e disponibilità degli immobili oggetto della presente Dichiarazione.

Tutte le spese, comprese quelle di progettazione e pubblicità della variante al P.I. che sarà redatta da apposito tecnico incaricato dal Comune di Rossano Veneto, le imposte e le tasse, inerenti e conseguenti alla presente Dichiarazione, nonché dei successivi atti di convenzione e di cessione gratuita, sono a carico della Ditta proponente, che dichiara di assumerle. Le spese della variante al P.I. n. 10 pari al 3% dell'importo perequativo sostenuto con un minimo di €. 200 (euro duecento) risultano essere €. 200 da versare prima dell'approvazione della presente Variante.

La presente Dichiarazione non pregiudica i diritti di terzi ed è sospensivamente condizionato alla conferma delle sue previsioni, senza possibilità di rivalsa o pretesa alcuna nei confronti del Comune di Rossano Veneto, comprese le spese sostenute e già pagate dalla Parte privata.

Per quanto non espressamente previsto nella presente Dichiarazione, trovano applicazione le disposizioni dell'art. 6 della L.R. 23.04.2004, n. 11 e successive modificazioni ed integrazioni, oltre alle disposizioni contenute nei commi 2 e seguenti dell'art. 11 della L. 07.08.1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni.

I soggetti che sottoscrivono la presente Dichiarazione autorizzano il trattamento dei dati personali che le riguardano, nei limiti degli obblighi e delle formalità derivanti dalla presente dichiarazione.

Contestualmente dichiarano di essere a conoscenza che il trattamento di detti dati avverrà presso l'Amministrazione Comunale di Rossano Veneto, con l'utilizzo di procedure anche informatiche, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le finalità istituzionali, anche in caso di eventuale comunicazione a terzi, nel caso di richiesta di accesso e/o controllo.

Infine dichiarano di essere informati che sono riconosciuti i diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs. 30.06.2003, n. 196 e successive modificazioni ed integrazioni e che il titolare del trattamento cui possono rivolgersi per l'esercizio dei loro diritti è il Responsabile dell'Area Urbanistica del Comune di Rossano Veneto.

Letto, confermato e sottoscritto.

Firma del dichiarante (per esteso e leggibile)

COMUNE DI ROSSANO VENETO (Vicenza)

AUTENTICAZIONE DI SOTTOSCRIZIONE

(Art. 21, comma 2 – D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

Io sottoscritto ADRIANO FERRARO - Funzionario Incaricato dal Sindaco, attesto che la dichiarazione sopra riportata è stata resa e sottoscritta in mia presenza dai dichiaranti sopra generalizzati, da me identificati mediante:

Nome e cognome dell'intestatario *VITTORIO VANZETTO* CI N. CA7868686GU DEL COMUNE DI *ROSSANO VENETO*

Data 13/09/2021

Il funzionario incaricato dott. Adriano Ferraro

SOTTOSCRIZIONI

Tutte le dichiarazioni da presentare alla Pubblica Amministrazione o ercizi sono sottoscritte in presenza del dipendente addetto, ovvero sottoscritte tatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore.

DECADENZA DAI BENEFICI

Qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.

NORME PENALI

Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal D.P.R. 445/2000, è punito ai sensi del codice penale e dalle leggi speciali in materia. L'esibizione di un dichiarazione contenente dati non più rispondenti a verità equivale ad uso di dichiarazione falso. Le dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dell'dichiarazione di notorietà sono considerate come fatte a pubblico ufficiale. Se i reati suindicati sono commessi per ottenere la nomina ad un pubblico ufficio o l'autorizzazione all'esercizio di una professione o arte, il giudice, nei casi più gravi, può applicare l'interdizione temporanea dai pubblici uffici o dalla professione e arte.

3

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI NOTORIETÀ IN APPLICAZIONE DELL'ART. 6 DELLA L.R. 11/2004 A DEFINIZIONE DELL'ACCORDO PUBBLICO/PRIVATO PRESENTATO E ADOTTATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 17 DELL'8/04/2021 INTESTATO A PEGORARO DAVIDE

(Art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

L'anno duemilaventuno (2021), il giorno venticinque (25) del mese di Novembre (11), il sig. PEGORARO DAVIDE, nato a Bassano del Grappa il 28/02/1975 e residente ad Altivole (Treviso) in via Brenton, n° 11/B, C.F. PGRDVD75B28A703W, **a conoscenza di quanto prescritto dall'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, sulla responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 48 del citato D.P.R. 445/2000, e sotto la propria personale responsabilità**

DICHIARA

- di essere proprietario esclusivo del terreno ubicato catastalmente in Comune di Rossano Veneto (VI) foglio 7 mappale 501;
- che la legge regionale (L.R.) n. 11 del 23 aprile 2004 prevede che la pianificazione comunale si articoli in disposizioni strutturali, contenute nel Piano di Assetto del Territorio (P.A.T.), e in disposizioni operative, contenute nel Piano degli Interventi (P.I.), che insieme costituiscono il Piano Regolatore Comunale (P.R.C.);
- che l'art. 6 della citata L.R. 11/2004 prevede che:
  1. I Comuni possono concludere accordi con soggetti privati per assumere nella pianificazione proposte di progetti ed iniziative di rilevante interesse pubblico, al fine di determinare alcune previsioni del contenuto discrezionale degli atti di pianificazione territoriale ed urbanistica, nel rispetto della legislazione e della pianificazione sovraordinata, senza pregiudizio dei diritti dei terzi (vedi Comma 1 e 2);
  2. L'Accordo costituisce parte integrante dello strumento di pianificazione cui accede ed è soggetto alle medesime forme di pubblicità e di partecipazione. L'Accordo è recepito con il provvedimento di adozione dello strumento di pianificazione ed è condizionato alla conferma delle sue previsioni nel piano approvato (vd. comma 3);
  3. Per quanto non disciplinato dalla L.R. 11/2004, trovano applicazione le disposizioni di cui l'art. 11 comma 2 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme sul procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e s.m.i.;
- che il Comune di Rossano Veneto è dotato di P.A.T. (Piano di assetto del Territorio), approvato con D.G.R.V. n. 683 del 14/05/2013 e successiva variante di adeguamento approvata con D.C.C. n. 53 del 23/11/2019 ai sensi degli artt. 14 e 15 della L.R. 11/04;
- che in data 30/09/1998 con Delibera di Giunta comunale n. 121 sono stati stabiliti i valori di monetizzazione degli standard;
- che il versamento finanziario denominato contributo perequativo da corrispondere sarà vincolato, a scelta dell'Amministrazione, in uno specifico centro di costo per la realizzazione di opere pubbliche e servizi da realizzare nel contesto in cui ricade l'intervento, cessione di aree o immobili da destinare a servizi di pubblica utilità, edilizia residenziale sociale od opere pubbliche;
- che la presente dichiarazione è richiesta quale garanzia per l'eventuale approvazione del P.I.;
- che la finalità del presente accordo è di riqualificare e valorizzare l'area;
- che l'area di cui al presente Accordo, è inserita nel P.I. n. 10 adottato come indicazione di variante scheda d'intervento n. 43 (accordo "r") e viene descritta negli elaborati già adottati che si richiamano in toto nella presente dichiarazione;
- Che la valutazione del contributo perequativo definitivo da corrispondere è pari ad euro € 6.347,28 così calcolato:
  Per trasformazione = 35,11 X 2.272 X 25% = €. 19.942,48
  Valore perequativo al mq = 98,32 €/mq per zona C1.2 – 63,21 €/mq per zona C2 = €/mq 35,11

Superficie di Perequazione = 2.272 mq.
Percentuale di perequazione = 25% volume esistente
Per trasformazione da Parcheggio pubblico = 78,32 X 30 X 50% = €. 1.174,80
Valore perequativo al mq = 98,32 €/mq per zona C1.2 - 20 €/mq per Parcheggio = €/mq 78,32
Superficie di Perequazione = 30 mq.
Percentuale di perequazione = 50%
Da scomputare per parcheggio = 20 X 1.477 X 50% = €. 14.770
Valore perequativo al mq = 20 €/mq per zona F
Superficie di Perequazione = 1.477 mq.
Percentuale di perequazione = 50%

- che in ragione degli impegni sopra assunti e definiti con apposita delibera di Giunta Comunale, come riportata nella presente dichiarazione, la richiesta ricopre valore di interesse pubblico prevalente;

LA DITTA SI IMPEGNA PER SE E PER I SUOI AVENTI CAUSA

Volendo ottemperare alle disposizioni la ditta che sottoscrive la presente dichiarazione d'obbligo conferma la premessa narrativa e le considerazioni proposte come parte integrante del presente Accordo.

Si ribadisce che il presente Accordo prevede il rilevante interesse pubblico con la corresponsione del seguente contributo perequativo calcolato ai sensi delle D.G.C. in premessa citate.

Si prende atto che gli interventi tutti verranno compiuti previa i dovuti provvedimenti connessi alla nuova destinazione dell'area.

La presente Dichiarazione fa seguito al provvedimento di adozione avvenuto in data 08/04/2021 con D.C.C.n. 17 e registra, prima dell'approvazione del P.I. n. 10, gli impegni di seguito definiti, che con la presente dichiarazione d'obbligo la ditta sostiene:

- garanzia della dotazione dei servizi e delle attrezzature definiti dalle N.T.O. del P.I. vigente, con le modalità previste dalle N.T.O. del P.I., in particolare permane l'obbligo di esecuzione delle opere di urbanizzazione e l'assunzione di tutti gli oneri per le opere necessarie e per le eventuali spese e/o contributi agli enti competenti per allacciare le reti tecnologiche dell'intervento (acquedotto, fognature, illuminazione pubblica, rete telefonica, rete distribuzione gas, rete distribuzione energia elettrica) alle reti esistenti e posare i relativi contatori, il tutto in conformità alle disposizioni tecniche impartite dagli enti gestori dei servizi. I nuovi pozzetti che alloggiano contatori privati non devono essere collocati in area pubblica.
- le opere definite al punto precedente non saranno soggette a scomputo degli oneri;
- di convenire il pagamento di un contributo straordinario chiamato contributo perequativo, determinato ai sensi dell'art. 3 delle N.T.O. del P.I. destinati ad interventi previsti dall'art. 16 comma 4 punto d) ter del DPR 380/01, per un importo di 3.173,64 euro (tremilacentosettantatrevirgolasessantaquattro) corrisposto il 50% con ricevuta in data 23/11/2021 identificativo ricevuta MSGRT20211123134339082494 mentre il restante 50% entro 90 giorni dall'approvazione della Variante in Consiglio Comunale.
- di monetizzare l'area a parcheggio pubblico da reperire prima della richiesta di agibilità dell'immobile;
- rendere edotti tutti gli eredi ed aventi causa dell'esistenza del presente atto;
- di obbligarsi ad osservare tutte le condizioni, prescrizione e scadenze contenute nel presente atto.

La ditta dà atto che in caso di non sottoscrizione del presente Accordo prima dell'approvazione della Variante al P.I. o se non si procedesse al pagamento del contributo perequativo l'Amministrazione Comunale potrà procedere alla variazione dell'area con il ritorno alla destinazione originaria, presente prima di tale richiesta, senza motivo di qualsivoglia pretesa nei confronti del Comune, neanche a titolo di rimborso spese (per esempio spese tecniche o diritti di segreteria o spese per atti o imposte o tasse corrisposte).

Dopo la definizione del presente Accordo giusto il disposto dell'art. 6 della L.R. 11/2004 lo stesso costituirà parte integrante del P.I. n. 10 del Comune di Rossano Veneto.

La presente dichiarazione deve ritenersi vincolante non solo per la ditta, che sottoscrive, ma anche per i suoi eventuali successori ed aventi causa a qualsiasi titolo.

In relazione a quanto stabilito al comma che precede, la ditta si obbliga inderogabilmente ad inserire le previsioni della presente Dichiarazione d'obbligo negli eventuali atti di cessione delle aree di sua proprietà interne all'Ambito soggetto ad Accordo.

La ditta presta al Comune di Rossano Veneto la più ampia ed illimitata garanzia circa la proprietà e disponibilità degli immobili oggetto della presente Dichiarazione.

Tutte le spese, comprese quelle di progettazione e pubblicità della variante al P.I. che sarà redatta da apposito tecnico incaricato dal Comune di Rossano Veneto, le imposte e le tasse, inerenti e conseguenti alla presente Dichiarazione, nonché dei successivi atti di convenzione e di cessione gratuita, sono a carico della Ditta proponente, che dichiara di assumerle. Le spese della variante al P.I. n. 10 pari al 3% dell'importo perequativo sostenuto con un minimo di €. 200 (euro duecento) risultano essere €. 200 già versati dalla ditta alla stipula della presente convenzione di Accordo.

La presente Dichiarazione non pregiudica i diritti di terzi ed è sospensivamente condizionato alla conferma delle sue previsioni, senza possibilità di rivalsa o pretesa alcuna nei confronti del Comune di Rossano Veneto, comprese le spese sostenute e già pagate dalla Parte privata.

Per quanto non espressamente previsto nella presente Dichiarazione, trovano applicazione le disposizioni dell'art. 6 della L.R. 23.04.2004, n. 11 e successive modificazioni ed integrazioni, oltre alle disposizioni contenute nei commi 2 e seguenti dell'art. 11 della L. 07.08.1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni.

I soggetti che sottoscrivono la presente Dichiarazione autorizzano il trattamento dei dati personali che le riguardano, nei limiti degli obblighi e delle formalità derivanti dalla presente dichiarazione.

Contestualmente dichiarano di essere a conoscenza che il trattamento di detti dati avverrà presso l'Amministrazione Comunale di Rossano Veneto, con l'utilizzo di procedure anche informatiche, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le finalità istituzionali, anche in caso di eventuale comunicazione a terzi, nel caso di richiesta di accesso e/o controllo.

Infine dichiarano di essere informati che sono riconosciuti i diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs. 30.06.2003, n. 196 e successive modificazioni ed integrazioni e che il titolare del trattamento cui possono rivolgersi per l'esercizio dei loro diritti è il Responsabile dell'Area Urbanistica del Comune di Rossano Veneto.

Letto, confermato e sottoscritto.

Firma del dichiarante (per esteso e leggibile)

COMUNE DI ROSSANO VENETO (Vicenza)
AUTENTICAZIONE DI SOTTOSCRIZIONE
(Art. 21, comma 2 – D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

Io sottoscritto ADRIANO FERRARO - Funzionario Incaricato dal Sindaco, attesto che la dichiarazione sopra riportata è stata resa e sottoscritta in mia presenza dai dichiaranti sopra generalizzati, da me identificati mediante:

Nome e cognome dell'intestatario *DAVIDE PEGORARO*
CI N. *CA 33312GK* DEL COMUNE DI ALTIVOLE
Data RILASCIO 08-06-2020

Il funzionario incaricato dott. Adriano Ferraro

SOTTOSCRIZIONI

Tutte le dichiarazioni da presentare alla Pubblica Amministrazione o ai gestori o esercenti di pubblici esercizi sono sottoscritte in presenza del dipendente addetto, ovvero sottoscritte e presentate unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore.

DECADENZA DAI BENEFICI

Qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.

NORME PENALI

Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal D.P.R. 445/2000, è punito ai sensi del codice penale e dalle leggi speciali in materia. L'esibizione di un dichiarazione contenente dati non più rispondenti a verità equivale ad uso di dichiarazione falso. Le dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dell'dichiarazione di notorietà sono considerate come fatte a pubblico ufficiale. Se i reati suindicati sono commessi per ottenere la nomina ad un pubblico ufficio o l'autorizzazione all'esercizio di una professione o arte, il giudice, nei casi più gravi, può applicare l'interdizione temporanea dai pubblici uffici o dalla professione e arte.

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI NOTORIETÀ IN APPLICAZIONE DELL'ART. 6 DELLA L.R. 11/2004 A DEFINIZIONE DELL'ACCORDO PUBBLICO/PRIVATO PRESENTATO E ADOTTATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 17 DELL'8/04/2021 INTESTATO A MIRON GILBERTO E DIDONE' MARIA ENRICHETTA.

(Art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

L'anno duemilaventuno (2021), il giorno tredici (13) del mese di Dicembre (12), i sig.ri:

MIRON GILBERTO, nato a Loria (TV) il 04/09/1954, domiciliato a Rossano Veneto (VI), via Ramon n. 70/e, C.F. MRNGBR54P04E692K,

DIDONE' MARIA ENRICHETTA, nata a Galliera Veneta (PD) il 15/07/1955, domiciliato a Rossano Veneto (VI), via Ramon n. 70/e, C.F. DDNMNR55L55D879N,

a conoscenza di quanto prescritto dall'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, sulla responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 48 del citato D.P.R. 445/2000, e sotto la propria personale responsabilità

Detti proprietari delle aree ricadenti all'interno dell'area oggetto del presente Atto d'ora in poi verrà indicato per brevità con l'espressione "ditta";

DICHIARANO

- che sono proprietari dell'area situata nel Comune Censuario di Rossano Veneto (VI), in Via Dei Berti, individuata dai seguenti dati catastali:
  foglio 7 mappale n. 499;
- che la legge regionale (L.R.) n. 11 del 23 aprile 2004 prevede che la pianificazione comunale si articoli in disposizioni strutturali, contenute nel Piano di assetto del Territorio (P.A.T.), e in disposizioni operative, contenute nel Piano degli Interventi (P.I.), che insieme costituiscono il Piano Regolatore Comunale (P.R.C.);
- che l'art. 6 della citata L.R. 11/2004 prevede che:
  1. I Comuni possono concludere accordi con soggetti privati per assumere nella pianificazione proposte di progetti ed iniziative di rilevante interesse pubblico, al fine di determinare alcune previsioni del contenuto discrezionale degli atti di pianificazione territoriale ed urbanistica, nel rispetto della legislazione e della pianificazione sovraordinata, senza pregiudizio dei diritti dei terzi (vd. commi 1-2);
  2. L'Accordo costituisce parte integrante dello strumento di pianificazione cui accede ed è soggetto alle medesime forme di pubblicità e di partecipazione. L'Accordo è recepito con il provvedimento di adozione dello strumento di pianificazione ed è condizionato alla conferma delle sue previsioni nel piano approvato (vd. comma 3);
  3. Per quanto non disciplinato dalla L.R. 11/2004, trovano applicazione le disposizioni di cui l'art. 11 commi 2 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme sul procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e successive modificazioni (vd. comma 4);
- che il Comune di Rossano Veneto è dotato di P.A.T. (Piano di Assetto del Territorio), approvato con D.G.R.V. n. 683 del 14/05/2013 e successiva variante di adeguamento approvata con D.C.C. n. 53 del 23/11/2019 ai sensi degli artt. 14 e 15 della L.R. 11/04;
- che in data 10/04/2014 con Deliberazione di Consiglio comunale n. 15 è stato approvato il "Primo Piano degli Interventi in adeguamento al P.A.T., e che le soluzioni funzionali coerenti con quanto richiamato in precedenza richiedono la loro puntuale previsione in un autonomo P.I.;
- che in data 14/11/2014 con Delibera di Giunta Comunale n. 162 sono stati stabiliti i valori indicativi delle valorizzazioni immobiliari attestanti l'interesse pubblico che sono pari alla valutazione del maggior valore generato dal presente intervento da corrispondere sotto forma di contributo straordinario;
- che in data 09/01/2015 con D.G.C. n. 02 e s.m.i. in particolare la modifica con D.G.C. n.116 in data 15/10/2020 sono stati definiti i criteri;

- che il versamento finanziario denominato contributo perequativo da corrispondere sarà vincolato, a scelta dell'Amministrazione, in uno specifico centro di costo per la realizzazione di opere pubbliche e servizi da realizzare nel contesto in cui ricade l'intervento, cessione di aree o immobili da destinare a servizi di pubblica utilità, edilizia residenziale sociale od opere pubbliche;
- che la presente dichiarazione è richiesta quale garanzia per l'inserimento della proposta nel P.I.;
- che l'area di Via Dei Berti di cui al presente Accordo, inclusa nell'ATO 4 del P.A.T. (Art. 3.1 Norme di Attuazione P.A.T.), è classificata dal vigente P.I. parte in zona C2/23 parte in Parcheggio Pubblico – Parte Cono Visuale e parte in zona Agricola, come meglio evidenziato negli elaborati grafici allegati al presente Atto;
- che l'area di cui al presente Accordo, è inserita nel P.I. n. 10 adottato come indicazione di variante scheda d'intervento n. 44 (accordo "s") e viene descritto negli elaborati già adottati che si richiamano in toto nella presente dichiarazione;
- che l'Accordo, meglio descritto negli elaborati facenti parte dello stesso, interessa una superficie complessiva territoriale pari a 1652,00 mq circa (dedotta dalla superficie catastale);
  - trasformazione dell'area da Parcheggio Pubblico in ZTO residenziale di tipo C1.2;
  - trasformazione dell'area C2 in ZTO residenziale di completamento con mantenimento della volumetria assentita;
  - trasformazione di parte di Zona Agricola in ZTO residenziale tipo C1.2;
  - la realizzazione dell'area indicata come "area pubblica" di circa mq 726 da destinare a viabilità, marciapiede e parcheggi con la successiva cessione gratuita al Comune;
  - che i paramenti urbanistici previsti per le edificazioni come da SCHEDA DI PROGETTO sono i seguenti:

• Superficie Ambito di intervento	mq	1652,00	circa
• Superficie Utile (Su) max.....	mq	.....	
• Indice di utiliz.	mc/mq	0,903	
• Volume Convenzionale max ...	mc	1491,40	
• H max	ml	7,50	
• Abitanti teorici insediabili (Volume max /150).....	n	10	
• Superficie copribile *(destinaz. d'uso produttivo/commerciale)*	mq	.....	
• Superficie per opere di urbanizzazione primaria (Sup)	mq	726,00	circa
• Superficie per opere di urbanizzazione secondaria (Sup)	mq	.....	circa
• Superficie per Spazi Pubblici	mq	726,00	circa

- Che la valutazione del contributo perequativo definitivo da corrispondere è pari ad euro € 44.775,12 così calcolato:

Per ampliamento = 89,87 X 243 X 50% = €. 10.919,20
Valore perequativo al mq = 89,87 €/mq per zona C1.2
Superficie di Perequazione = 243 mq.
Percentuale di perequazione = 50%
Per trasformazione = 56,19 X 849 X 25% = €. 11.926,32
Valore perequativo al mq = 119,40 €/mq per zona C – 63,21 €/mq per zona C2 = €/mq 56,19
Superficie di Perequazione = 849 mq.
Percentuale di perequazione = 25% volume esistente
Per trasformazione da Parcheggio pubblico = 78,32 X 560 X 50% = €. 21.929,60
Valore perequativo al mq = 98,32 €/mq per zona C1.2 - 20 €/mq per Parcheggio = €/mq 78,32
Superficie di Perequazione = 560 mq.
Percentuale di perequazione = 50%

- Che la scheda è vincolante per quanto concerne i parametri edilizi quali superficie fondiaria, superficie a spazi pubblici e volumetria edificabile mentre non è vincolante per quanto concerne la loro distribuzione e la sagoma degli edifici che verrà definita specificatamente con la presentazione del progetto edilizio
- Che oltre alla scheda norma le normative da rispettare sono quelle per le zone residenziali
- Che si prevede il trasferimento al patrimonio comunale a titolo gratuito di area a strada e parcheggio pubblico;
- che, trattandosi di Intervento Edilizio Diretto (I.E.D.), le superfici per spazi pubblici da conferire al Comune soddisfano per la volumetria prevista nella presente Variante quanto richiesto dall'art. 41 punto a5 delle N.T.O. stesse;
- che, trattandosi di Intervento Edilizio Diretto (I.E.D.), le superfici per spazi pubblici da conferire al Comune (mq 62,50) sono dimensionate ai sensi delle N.T.O. del P.I. vigente;
- che in ragione degli impegni sopra assunti e definiti con apposita delibera di Giunta Comunale, come riportata nella presente dichiarazione, la richiesta ricopre valore di interesse pubblico prevalente;
- che l'Accordo risulta compatibile con le disposizioni del P.A.T. in quanto l'area non contrasta con quanto previsto dal P.I. e dal P.A.T. vigenti;

LA DITTA SI IMPEGNA PER SE E PER I SUOI AVENTI CAUSA

Volendo ottemperare alle disposizioni la ditta che sottoscrive la presente dichiarazione d'obbligo conferma la premessa narrativa e le considerazioni proposte come parte integrante del presente Accordo.

Si ribadisce che il presente Accordo prevede il rilevante interesse pubblico con la corresponsione del seguente contributo perequativo calcolato ai sensi delle D.G.C. in premessa citate.

Si prende atto che gli interventi tutti verranno compiuti previa i dovuti provvedimenti connessi alla nuova destinazione dell'area.

La presente Dichiarazione fa seguito al provvedimento di adozione avvenuto in data 08/04/2021 con D.C.C. n. 17 e registra, prima dell'approvazione del P.I. n. 10, gli impegni di seguito definiti, che con la presente dichiarazione d'obbligo la ditta sostiene:

- garanzia della dotazione dei servizi e delle attrezzature definiti dalle N.T.O. del P.I. vigente, con le modalità previste dalle N.T.O. del P.I., in particolare permane l'obbligo di esecuzione delle opere di urbanizzazione mediante realizzazione di strada, marciapiede e area a parcheggio pubblico con relative reti tecnologiche (fognatura nera, fognatura acque meteoriche, rete elettrica, rete acquedotto e pubblica illuminazione);
- le opere definite al punto precedente saranno soggette a scomputo degli oneri di urbanizzazione primaria;
- realizzazione di strada e area a parcheggio pubblico con successiva cessione gratuita al comune di Rossano Veneto;
- di convenire il pagamento di un contributo straordinario chiamato contributo perequativo, determinato ai sensi dell'art. 3 delle N.T.O. del P.I. destinati ad interventi previsti dall'art. 16 comma 4 punto d) ter del DPR 380/01, per un importo di 22.387,56 euro (euroventiduemilatrecentoottantasettevirgolacinquantasei) corrisposto il 50% con ricevuta in data 06-12-2021 TRXID 0121120606757121 mentre il restante 50% entro 90 giorni dall'approvazione della Variante in Consiglio Comunale.
- rendere edotti tutti gli eredi ed aventi causa dell'esistenza del presente atto;
- di obbligarsi ad osservare tutte le condizioni, prescrizione e scadenze contenute nel presente atto.

La ditta dà atto che in caso di non sottoscrizione del presente Accordo prima dell'approvazione della Variante al P.I. o se non si procedesse al pagamento del contributo perequativo l'Amministrazione Comunale potrà procedere alla variazione dell'area con il ritorno alla destinazione originaria, presente prima di tale richiesta, senza motivo di qualsivoglia pretesa nei confronti del Comune, neanche a titolo di rimborso spese (per esempio spese tecniche o diritti di segreteria o spese per atti o imposte o tasse corrisposte).

Dopo la definizione del presente Accordo giusto il disposto dell'art. 6 della L.R. 11/2004 lo stesso costituirà parte integrante del P.I. n. 10 del Comune di Rossano Veneto.

La presente dichiarazione deve ritenersi vincolante non solo per la ditta, che sottoscrive, ma anche per i suoi eventuali successori ed aventi causa a qualsiasi titolo. In relazione a quanto stabilito al comma che precede, la ditta si obbliga

inderogabilmente ad inserire le previsioni della presente Dichiarazione d'obbligo negli eventuali atti di cessione delle aree di sua proprietà interne all'Ambito soggetto ad Accordo.

La ditta presta al Comune di Rossano Veneto la più ampia ed illimitata garanzia circa la proprietà e disponibilità degli immobili oggetto della presente Dichiarazione.

Tutte le spese, comprese quelle di progettazione e pubblicità della variante al P.I. che sarà redatta da apposito tecnico incaricato dal Comune di Rossano Veneto, le imposte e le tasse, inerenti e conseguenti alla presente Dichiarazione, nonché dei successivi atti di convenzione e di cessione gratuita, sono a carico della Ditta proponente, che dichiara di assumerle.

Le spese della variante al P.I. n. 10 pari al 3% dell'importo perequativo sostenuto con un minimo di €. 200 (euro duecento) risultano essere €. 1.343,25 già versati dalla ditta alla stipula della presente convenzione di Accordo.

La presente Dichiarazione non pregiudica i diritti di terzi ed è sospensivamente condizionato alla conferma delle sue previsioni, senza possibilità di rivalsa o pretesa alcuna nei confronti del Comune di Rossano Veneto, comprese le spese sostenute e già pagate dalla Parte privata.

Per quanto non espressamente previsto nella presente Dichiarazione, trovano applicazione le disposizioni dell'art. 6 della L.R. 23.04.2004, n. 11 e successive modificazioni ed integrazioni, oltre alle disposizioni contenute nei commi 2 e seguenti dell'art. 11 della L. 07.08.1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni.

I soggetti che sottoscrivono la presente Dichiarazione autorizzano il trattamento dei dati personali che le riguardano, nei limiti degli obblighi e delle formalità derivanti dalla presente dichiarazione.

Contestualmente dichiarano di essere a conoscenza che il trattamento di detti dati avverrà presso l'Amministrazione Comunale di Rossano Veneto, con l'utilizzo di procedure anche informatiche, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le finalità istituzionali, anche in caso di eventuale comunicazione a terzi, nel caso di richiesta di accesso e/o controllo.

Infine dichiarano di essere informati che sono riconosciuti i diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs. 30.06.2003, n. 196 e successive modificazioni ed integrazioni e che il titolare del trattamento cui possono rivolgersi per l'esercizio dei loro diritti è il Responsabile dell'Area Urbanistica del Comune di Rossano Veneto.

Letto, confermato e sottoscritto.

Firma del dichiarante (per esteso e leggibile)

Firma del dichiarante (per esteso e leggibile)

COMUNE DI ROSSANO VENETO (Vicenza)
AUTENTICAZIONE DI SOTTOSCRIZIONE
(Art. 21, comma 2 – D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

Io sottoscritto ADRIANO FERRARO - Funzionario Incaricato dal Sindaco, attesto che la dichiarazione sopra riportata è stata resa e sottoscritta in mia presenza dai dichiaranti sopra generalizzati, da me identificati mediante:

NOME E COGNOME DEGLI INTESTATARI
MIRON GILBERTO CI N. AV 6943563 DEL COMUNE DI ROSSANO VENETO
DIDONE' MARIA ENRICHETTA PATENTE N. U16M36842X RILASCIATA IL GIORNO 17/07/2019

Data 13/012/2021
Il funzionario incaricato dott. Adriano Ferraro

SOTTOSCRIZIONI

Tutte le dichiarazioni da presentare alla Pubblica Amministrazione o ai gestori o esercenti di pubblici esercizi sono sottoscritte in presenza del dipendente addetto, ovvero sottoscritte e presentate unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore.

DECADENZA DAI BENEFICI

Qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.

NORME PENALI

Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal D.P.R. 445/2000, è punito ai sensi del codice penale e dalle leggi speciali in materia. L'esibizione di un dichiarazione contenente dati non più rispondenti a verità equivale ad uso di dichiarazione falso. Le dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dell'dichiarazione di notorietà sono considerate come fatte a pubblico ufficiale. Se i reati suindicati sono commessi per ottenere la nomina ad un pubblico ufficio o l'autorizzazione all'esercizio di una professione o arte, il giudice, nei casi più gravi, può applicare l'interdizione temporanea dai pubblici uffici o dalla professione e arte.

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI NOTORIETÀ IN APPLICAZIONE DELL'ART. 6 DELLA L.R. 11/2004 A DEFINIZIONE DELL'ACCORDO PUBBLICO/PRIVATO PRESENTATO E ADOTTATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 17 DELL'8/04/2021 INTESTATO A DALLA RIZZA ORIETTA.

(Art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

L'anno duemilaventuno (2021), il giorno NOVE (09) del mese di SETTEMBRE (09), la sig.ra DALLA RIZZA ORIETTA, nata a Loria (TV) il 28/11/1967 e residente a Rossano Veneto (Vicenza) in via Bessica, n° 106/A, C.F. DLLRTT67S68E692I in qualità di proprietario del terreno ubicato catastalmente in Comune di Rossano Veneto, foglio 4 mappali 1305-1311, a **conoscenza di quanto prescritto dall'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, sulla responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 48 del citato D.P.R. 445/2000, e sotto la propria personale responsabilità**

DICHIARA

- di essere proprietario esclusivo del terreno ubicato catastalmente in Comune di Rossano Veneto (VI) foglio 4 mappali 1305-1311;
- che l'accesso ai mappali sopracitati avviene da via Bessica;
- che la legge regionale (L.R.) n. 11 del 23 aprile 2004 prevede che la pianificazione comunale si articoli in disposizioni strutturali, contenute nel Piano di Assetto del Territorio (P.A.T.), e in disposizioni operative, contenute nel Piano degli Interventi (P.I.), che insieme costituiscono il Piano Regolatore Comunale (P.R.C.);
- che l'art. 6 della citata L.R. 11/2004 prevede che:
  1. I Comuni possono concludere accordi con soggetti privati per assumere nella pianificazione proposte di progetti ed iniziative di rilevante interesse pubblico, al fine di determinare alcune previsioni del contenuto discrezionale degli atti di pianificazione territoriale ed urbanistica, nel rispetto della legislazione e della pianificazione sovraordinata, senza pregiudizio dei diritti dei terzi (vedi Comma 1 e 2);
  2. L'Accordo costituisce parte integrante dello strumento di pianificazione cui accede ed è soggetto alle medesime forme di pubblicità e di partecipazione. L'Accordo è recepito con il provvedimento di adozione dello strumento di pianificazione ed è condizionato alla conferma delle sue previsioni nel piano approvato (vd. comma 3);
  3. Per quanto non disciplinato dalla L.R. 11/2004, trovano applicazione le disposizioni di cui l'art. 11 comma 2 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme sul procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e s.m.i.;
- che il Comune di Rossano Veneto è dotato di P.A.T. (Piano di assetto del Territorio), approvato con D.G.R.V. n. 683 del 14/05/2013 e successiva variante di adeguamento approvata con D.C.C. n. 53 del 23/11/2019 ai sensi degli artt. 14 e 15 della L.R. 11/04;
- che in data 10/04/2014 con Deliberazione di Consiglio comunale n. 15 è stato adottato il "Primo Piano degli Interventi" in adeguamento al P.A.T. e che le soluzioni funzionali coerenti con quanto richiamato in precedenza richiedono la loro puntuale previsione in un autonomo P.I.;
- che in data 14/11/2014 con Delibera di Giunta Comunale n. 162 e s.m.i. sono stati stabiliti i valori indicativi delle valorizzazioni immobiliari attestanti l'interesse pubblico che sono pari alla valutazione del maggior valore generato dal presente intervento da corrispondere sotto forma di contributo straordinario;
- che in data 09/01/2015 con D.G.C. n. 02 e s.m.i. in particolare la modifica con D.G.C. n.116 in data 15/10/2020 sono stati definiti i criteri;
- che il versamento finanziario denominato contributo perequativo da corrispondere sarà vincolato, a scelta dell'Amministrazione, in uno specifico centro di costo per la realizzazione di opere pubbliche e servizi da realizzare nel contesto in cui ricade l'intervento, cessione di aree o immobili da destinare a servizi di pubblica utilità, edilizia residenziale sociale od opere pubbliche;

- che la presente dichiarazione è richiesta quale garanzia per l'eventuale approvazione del P.I.;
- che la finalità del presente accordo è di variare la destinazione urbanistica del lotto da agricola a residenziale;
- che l'area di cui al presente Accordo, è inserita nel P.I. n. 10 adottato come indicazione di variante scheda d'intervento n. 46 (accordo "u") e viene descritto negli elaborati già adottati che si richiamano in toto nella presente dichiarazione;
- Che la valutazione del contributo perequativo definitivo da corrispondere è pari ad euro €. 13.480,50 così definite:
  89,87 X 600 X 25%
  Valore perequativo al mq = 89,87 €/mq per zona C1.2
  Volume di Perequazione = 600 mc.
  Percentuale di perequazione = 25% per prima casa
- che in ragione degli impegni sopra assunti e definiti con apposita delibera di Giunta Comunale, come riportata nella presente dichiarazione, la richiesta ricopre valore di interesse pubblico prevalente;

LA DITTA SI IMPEGNA PER SE E PER I SUOI AVENTI CAUSA

Volendo ottemperare alle disposizioni la ditta che sottoscrive la presente dichiarazione d'obbligo conferma la premessa narrativa e le considerazioni proposte come parte integrante del presente Accordo.

Si ribadisce che il presente Accordo prevede il rilevante interesse pubblico con la corresponsione del seguente contributo perequativo calcolato ai sensi delle D.G.C. in premessa citate.

Si prende atto che gli interventi tutti verranno compiuti previa i dovuti provvedimenti connessi alla nuova destinazione dell'area.

La presente Dichiarazione fa seguito al provvedimento di adozione avvenuto in data 08/04/2021 con D.C.C.n. 17 e registra, prima dell'approvazione del P.I. n. 10, gli impegni di seguito definiti, che con la presente dichiarazione d'obbligo la ditta sostiene:

- garanzia della dotazione dei servizi e delle attrezzature definiti dalle N.T.O. del P.I. vigente, con le modalità previste dalle N.T.O. del P.I., in particolare permane l'obbligo di esecuzione delle opere di urbanizzazione e l'assunzione di tutti gli oneri per le opere necessarie e per le eventuali spese e/o contributi agli enti competenti per allacciare le reti tecnologiche dell'intervento (acquedotto, fognature, illuminazione pubblica, rete telefonica, rete distribuzione gas, rete distribuzione energia elettrica) alle reti esistenti e posare i relativi contatori, il tutto in conformità alle disposizioni tecniche impartite dagli enti gestori dei servizi. I nuovi pozzetti che alloggiano contatori privati non devono essere collocati in area pubblica.
- le opere definite al punto precedente non saranno soggette a scomputo degli oneri;
- a non alienare o concedere in godimento a qualsiasi titolo, anche parzialmente, per la durata di dieci (10) anni a partire dalla data di ottenimento del certificato di agibilità, senza il consenso scritto dell'Amministrazione e previa corresponsione di un importo pari al 50% del plusvalore derivante dalla trasformazione urbanistica dell'immobile, stabilito come differenza tra l'importo massimo stabilito ai sensi della D.G.C. n. 162 del 14/11/2014 e quanto effettivamente corrisposto. Tali limitazioni non trovano applicazione nell'eventualità di alienazione, successione e/o donazione a favore del coniuge, di parenti di primo o secondo grado;
- di convenire il pagamento di un contributo straordinario chiamato contributo perequativo, determinato ai sensi dell'art. 3 delle N.T.O. del P.I. destinati ad interventi previsti dall'art. 16 comma 4 punto d) ter del DPR 380/01, per un importo di 13.480,50 euro (tredicimilaquattrocentoottanta/50) corrisposto con ricevuta in data 09/09/2021 CRO 03069299129871014862000607001T.
- di monetizzare l'area a parcheggio pubblico da reperire prima della richiesta di agibilità dell'immobile;
- rendere edotti tutti gli eredi ed aventi causa dell'esistenza del presente atto;
- di obbligarsi ad osservare tutte le condizioni, prescrizione e scadenze contenute nel presente atto.

La ditta dà atto che in caso di non sottoscrizione del presente Accordo prima dell'approvazione della Variante al P.I. o se non si procedesse al pagamento del contributo perequativo l'Amministrazione Comunale potrà procedere alla variazione dell'area con il ritorno alla destinazione originaria, presente prima di tale richiesta, senza motivo di qualsivoglia pretesa

nei confronti del Comune, neanche a titolo di rimborso spese (per esempio spese tecniche o diritti di segreteria o spese per atti o imposte o tasse corrisposte).

Dopo la definizione del presente Accordo giusto il disposto dell'art. 6 della L.R. 11/2004 lo stesso costituirà parte integrante del P.I. n. 10 del Comune di Rossano Veneto.

La presente dichiarazione deve ritenersi vincolante non solo per la ditta, che sottoscrive, ma anche per i suoi eventuali successori ed aventi causa a qualsiasi titolo.

In relazione a quanto stabilito al comma che precede, la ditta si obbliga inderogabilmente ad inserire le previsioni della presente Dichiarazione d'obbligo negli eventuali atti di cessione delle aree di sua proprietà interne all'Ambito soggetto ad Accordo.

La ditta presta al Comune di Rossano Veneto la più ampia ed illimitata garanzia circa la proprietà e disponibilità degli immobili oggetto della presente Dichiarazione.

Tutte le spese, comprese quelle di progettazione e pubblicità della variante al P.I. che sarà redatta da apposito tecnico incaricato dal Comune di Rossano Veneto, le imposte e le tasse, inerenti e conseguenti alla presente Dichiarazione, nonché dei successivi atti di convenzione e di cessione gratuita, sono a carico della Ditta proponente, che dichiara di assumerle. Le spese della variante al P.I. n. 10 pari al 3% dell'importo perequativo sostenuto con un minimo di €. 200 (euro duecento) risultano essere €. 404,41 già versati dalla ditta alla stipula della presente convenzione di Accordo con identificativo 03069299123848104862000607001T.

La presente Dichiarazione non pregiudica i diritti di terzi ed è sospensivamente condizionato alla conferma delle sue previsioni, senza possibilità di rivalsa o pretesa alcuna nei confronti del Comune di Rossano Veneto, comprese le spese sostenute e già pagate dalla Parte privata.

Per quanto non espressamente previsto nella presente Dichiarazione, trovano applicazione le disposizioni dell'art. 6 della L.R. 23.04.2004, n. 11 e successive modificazioni ed integrazioni, oltre alle disposizioni contenute nei commi 2 e seguenti dell'art. 11 della L. 07.08.1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni.

I soggetti che sottoscrivono la presente Dichiarazione autorizzano il trattamento dei dati personali che le riguardano, nei limiti degli obblighi e delle formalità derivanti dalla presente dichiarazione.

Contestualmente dichiarano di essere a conoscenza che il trattamento di detti dati avverrà presso l'Amministrazione Comunale di Rossano Veneto, con l'utilizzo di procedure anche informatiche, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le finalità istituzionali, anche in caso di eventuale comunicazione a terzi, nel caso di richiesta di accesso e/o controllo.

Infine dichiarano di essere informati che sono riconosciuti i diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs. 30.06.2003, n. 196 e successive modificazioni ed integrazioni e che il titolare del trattamento cui possono rivolgersi per l'esercizio dei loro diritti è il Responsabile dell'Area Urbanistica del Comune di Rossano Veneto.

Letto, confermato e sottoscritto.

Firma del dichiarante (per esteso e leggibile)

MARCA DA BOLLO Ministero dell'Economia e delle Finanze €16,00 SEDICI/00

COMUNE DI ROSSANO VENETO (Vicenza)

AUTENTICAZIONE DI SOTTOSCRIZIONE

(Art. 21, comma 2 – D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

Io sottoscritto ADRIANO FERRARO - Funzionario Incaricato dal Sindaco, attesto che la dichiarazione sopra riportata è stata resa e sottoscritta in mia presenza dai dichiaranti sopra generalizzati, da me identificati mediante:

Nome e cognome dell'intestatario DALLA RIZZA ORIETTA CI N. CA92133EX DEL COMUNE DI ROSSANO VENETO

Data 30/08/2019

Il funzionario incaricato dott. Adriano Ferraro

SOTTOSCRIZIONI

Tutte le dichiarazioni da presentare alla Pubblica Amministrazione o ai gestori o esercenti di pubblici esercizi sono sottoscritte in presenza del dipendente addetto, ovvero sottoscritte e presentate unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore.

DECADENZA DAI BENEFICI

Qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.

NORME PENALI

Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal D.P.R. 445/2000, è punito ai sensi del codice penale e dalle leggi speciali in materia. L'esibizione di un dichiarazione contenente dati non più rispondenti a verità equivale ad uso di dichiarazione falso. Le dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dell'dichiarazione di notorietà sono considerate come fatte a pubblico ufficiale. Se i reati suindicati sono commessi per ottenere la nomina ad un pubblico ufficio o l'autorizzazione all'esercizio di una professione o arte, il giudice, nei casi più gravi, può applicare l'interdizione temporanea dai pubblici uffici o dalla professione e arte.

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI NOTORIETÀ IN APPLICAZIONE DELL'ART. 6 DELLA L.R. 11/2004 A DEFINIZIONE DELL'ACCORDO PUBBLICO/PRIVATO PRESENTATO E ADOTTATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 17 DELL'8/04/2021 INTESTATO AD EDILMARCO S.R.LS.

(Art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

L'anno duemilaventuno (2021), il giorno NOVE (09) del mese di SETTEMBRE (09), il sig. MARIO DALLA RIZZA nato Loria (TV) il 22/07/1964 in qualità di amministratore delegato della ditta EDILMARCO S.R.L. con sede sociale a Loria in via J.F. Kennedy 1/A int. 6, codice fiscale-partita iva 05211690267, **a conoscenza di quanto prescritto dall'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, sulla responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 48 del citato D.P.R. 445/2000, e sotto la propria personale responsabilità**

DICHIARA

- di essere proprietaria dei terreni ubicati catastalmente in Comune di Rossano Veneto (VI) foglio 3 mappali 2434-2429-2453-2440-2651-2457-2437-2451-2455-2452-2665-2662;
- che l'accesso ai mappali sopracitati avviene da via San Zenone;
- che la legge regionale (L.R.) n. 11 del 23 aprile 2004 prevede che la pianificazione comunale si articoli in disposizioni strutturali, contenute nel Piano di Assetto del Territorio (P.A.T.), e in disposizioni operative, contenute nel Piano degli Interventi (P.I.), che insieme costituiscono il Piano Regolatore Comunale (P.R.C.);
- che l'art. 6 della citata L.R. 11/2004 prevede che:

  1. I Comuni possono concludere accordi con soggetti privati per assumere nella pianificazione proposte di progetti ed iniziative di rilevante interesse pubblico, al fine di determinare alcune previsioni del contenuto discrezionale degli atti di pianificazione territoriale ed urbanistica, nel rispetto della legislazione e della pianificazione sovraordinata, senza pregiudizio dei diritti dei terzi (vedi Comma 1 e 2);

  2. L'Accordo costituisce parte integrante dello strumento di pianificazione cui accede ed è soggetto alle medesime forme di pubblicità e di partecipazione. L'Accordo è recepito con il provvedimento di adozione dello strumento di pianificazione ed è condizionato alla conferma delle sue previsioni nel piano approvato (vd. comma 3);

  3. Per quanto non disciplinato dalla L.R. 11/2004, trovano applicazione le disposizioni di cui l'art. 11 comma 2 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme sul procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e s.m.i.;
- che il Comune di Rossano Veneto è dotato di P.A.T. (Piano di assetto del Territorio), approvato con D.G.R.V. n. 683 del 14/05/2013 e successiva variante di adeguamento approvata con D.C.C. n. 53 del 23/11/2019 ai sensi degli artt. 14 e 15 della L.R. 11/04;
- che in data 30/09/1998 con Delibera di Giunta comunale n. 121 sono stati stabiliti i valori di monetizzazione degli standard;
- che il versamento finanziario denominato contributo perequativo da corrispondere sarà vincolato, a scelta dell'Amministrazione, in uno specifico centro di costo per la realizzazione di opere pubbliche e servizi da realizzare nel contesto in cui ricade l'intervento, cessione di aree o immobili da destinare a servizi di pubblica utilità, edilizia residenziale sociale od opere pubbliche;
- che la presente dichiarazione è richiesta quale garanzia per l'eventuale approvazione del P.I.;
- che la finalità del presente accordo è di variare la destinazione urbanistica del lotto da agricola a residenziale;
- che l'area di cui al presente Accordo, è inserita nel P.I. n. 10 adottato come indicazione di variante scheda d'intervento n. 47 (accordo "v") e viene descritto negli elaborati già adottati che si richiamano in toto nella presente dichiarazione;
- Che la valutazione del contributo perequativo definitivo da corrispondere è pari ad euro € 450.555,00 così calcolato:
  Per trasformazione = 42,91 X 21.000 X 50% = €. 450.555,00
  Valore perequativo riferito all'indice 0,65 = €/mq 51,36

Valore perequativo al mq = 51,36 €/mq per zona C.2 – 8,45 €/mq per zona E = €/mq 42,91
Superficie di Perequazione = 21.000 mq.
Percentuale di perequazione = 50%

- che in ragione degli impegni sopra assunti e definiti con apposita delibera di Giunta Comunale, come riportata nella presente dichiarazione, la richiesta ricopre valore di interesse pubblico prevalente;

LA DITTA SI IMPEGNA PER SE E PER I SUOI AVENTI CAUSA

Volendo ottemperare alle disposizioni la ditta che sottoscrive la presente dichiarazione d'obbligo conferma la premessa narrativa e le considerazioni proposte come parte integrante del presente Accordo.

Si ribadisce che il presente Accordo prevede il rilevante interesse pubblico con la corresponsione del seguente contributo perequativo calcolato ai sensi delle D.G.C. in premessa citate.

Si prende atto che gli interventi tutti verranno compiuti previa i dovuti provvedimenti connessi alla nuova destinazione dell'area.

La presente Dichiarazione fa seguito al provvedimento di adozione avvenuto in data 08/04/2021 con D.C.C. n. 17 e registra, prima dell'approvazione del P.I. n. 10, gli impegni di seguito definiti, che con la presente dichiarazione d'obbligo la ditta sostiene:

- garanzia della dotazione dei servizi e delle attrezzature definiti dalle N.T.O. del P.I. vigente, con le modalità previste dalle N.T.O. del P.I., in particolare permane l'obbligo di esecuzione delle opere di urbanizzazione e l'assunzione di tutti gli oneri per le opere necessarie e per le eventuali spese e/o contributi agli enti competenti per allacciare le reti tecnologiche dell'intervento (acquedotto, fognature, illuminazione pubblica, rete telefonica, rete distribuzione gas, rete distribuzione energia elettrica) alle reti esistenti e posare i relativi contatori, il tutto in conformità alle disposizioni tecniche impartite dagli enti gestori dei servizi. I nuovi pozzetti che alloggiano contatori privati non devono essere collocati in area pubblica.
- le opere definite al punto precedente non saranno soggette a scomputo degli oneri;
- di convenire il pagamento di un contributo straordinario chiamato contributo perequativo, determinato ai sensi dell'art. 3 delle N.T.O. del P.I. destinati ad interventi previsti dall'art. 16 comma 4 punto d) ter del DPR 380/01, per un importo di 450.555,00 euro (quattrocentocinquantacinquemila/00) corrisposto con ricevuta in data 09/09/2021 CRO 083990084567370348617506175OIT.
- di monetizzare l'area a parcheggio pubblico da reperire prima della richiesta di agibilità dell'immobile;
- rendere edotti tutti gli eredi ed aventi causa dell'esistenza del presente atto;
- di obbligarsi ad osservare tutte le condizioni, prescrizione e scadenze contenute nel presente atto.

La ditta dà atto che in caso di non sottoscrizione del presente Accordo prima dell'approvazione della Variante al P.I. o se non si procedesse al pagamento del contributo perequativo l'Amministrazione Comunale potrà procedere alla variazione dell'area con il ritorno alla destinazione originaria, presente prima di tale richiesta, senza motivo di qualsivoglia pretesa nei confronti del Comune, neanche a titolo di rimborso spese (per esempio spese tecniche o diritti di segreteria o spese per atti o imposte o tasse corrisposte).

Dopo la definizione del presente Accordo giusto il disposto dell'art. 6 della L.R. 11/2004 lo stesso costituirà parte integrante del P.I. n. 10 del Comune di Rossano Veneto.

La presente dichiarazione deve ritenersi vincolante non solo per la ditta, che sottoscrive, ma anche per i suoi eventuali successori ed aventi causa a qualsiasi titolo.

In relazione a quanto stabilito al comma che precede, la ditta si obbliga inderogabilmente ad inserire le previsioni della presente Dichiarazione d'obbligo negli eventuali atti di cessione delle aree di sua proprietà interne all'Ambito soggetto ad Accordo.

La ditta presta al Comune di Rossano Veneto la più ampia ed illimitata garanzia circa la proprietà e disponibilità degli immobili oggetto della presente Dichiarazione.

Tutte le spese, comprese quelle di progettazione e pubblicità della variante al P.I. che sarà redatta da apposito tecnico incaricato dal Comune di Rossano Veneto, le imposte e le tasse, inerenti e conseguenti alla presente Dichiarazione,

nonché dei successivi atti di convenzione e di cessione gratuita, sono a carico della Ditta proponente, che dichiara di assumerle. Le spese della variante al P.I. n. 10 pari al 3% dell'importo perequativo sostenuto con un minimo di €. 200 (euro duecento) risultano essere €. 14.516,65 già versati dalla ditta alla stipula della presente convenzione di Accordo con n. identificativo 0839900845675407486175061750IT.

La presente Dichiarazione non pregiudica i diritti di terzi ed è sospensivamente condizionato alla conferma delle sue previsioni, senza possibilità di rivalsa o pretesa alcuna nei confronti del Comune di Rossano Veneto, comprese le spese sostenute e già pagate dalla Parte privata.

Per quanto non espressamente previsto nella presente Dichiarazione, trovano applicazione le disposizioni dell'art. 6 della L.R. 23.04.2004, n. 11 e successive modificazioni ed integrazioni, oltre alle disposizioni contenute nei commi 2 e seguenti dell'art. 11 della L. 07.08.1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni.

I soggetti che sottoscrivono la presente Dichiarazione autorizzano il trattamento dei dati personali che le riguardano, nei limiti degli obblighi e delle formalità derivanti dalla presente dichiarazione.

Contestualmente dichiarano di essere a conoscenza che il trattamento di detti dati avverrà presso l'Amministrazione Comunale di Rossano Veneto, con l'utilizzo di procedure anche informatiche, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le finalità istituzionali, anche in caso di eventuale comunicazione a terzi, nel caso di richiesta di accesso e/o controllo.

Infine dichiarano di essere informati che sono riconosciuti i diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs. 30.06.2003, n. 196 e successive modificazioni ed integrazioni e che il titolare del trattamento cui possono rivolgersi per l'esercizio dei loro diritti è il Responsabile dell'Area Urbanistica del Comune di Rossano Veneto.

Letto, confermato e sottoscritto.

Firma del dichiarante (per esteso e leggibile)

COMUNE DI ROSSANO VENETO (Vicenza)

AUTENTICAZIONE DI SOTTOSCRIZIONE

(Art. 21, comma 2 – D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

Io sottoscritto ADRIANO FERRARO - Funzionario Incaricato dal Sindaco, attesto che la dichiarazione sopra riportata è stata resa e sottoscritta in mia presenza dai dichiaranti sopra generalizzati, da me identificati mediante:

Nome e cognome dell'intestatario DALLA RIZZA MARIO

CI N. AT6544643 DEL COMUNE DI LORIA Data 09/05/2012

Il funzionario incaricato dott. Adriano Ferraro

SOTTOSCRIZIONI

Tutte le dichiarazioni da presentare alla Pubblica Amministrazione o ai gestori o esercenti di pubblici esercizi sono sottoscritte in presenza del dipendente addetto, ovvero sottoscritte e presentate unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore.

DECADENZA DAI BENEFICI

Qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.

NORME PENALI

Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal D.P.R. 445/2000, è punito ai sensi del codice penale e dalle leggi speciali in materia. L'esibizione di un dichiarazione contenente dati non più rispondenti a verità equivale ad uso di dichiarazione falso. Le dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dell'dichiarazione di notorietà sono considerate come fatte a pubblico ufficiale. Se i reati suindicati sono commessi per ottenere la nomina ad un pubblico ufficio o l'autorizzazione all'esercizio di una professione o arte, il giudice, nei casi più gravi, può applicare l'interdizione temporanea dai pubblici uffici o dalla professione e arte.

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI NOTORIETÀ IN APPLICAZIONE DELL'ART. 6 DELLA L.R. 11/2004 A DEFINIZIONE DELL'ACCORDO PUBBLICO/PRIVATO PRESENTATO E ADOTTATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 17 DELL'8/04/2021 INTESTATO A SCAPIN GIACOMO.

(Art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

L'anno duemilaventuno (2021), il giorno diciassette (17) del mese di novembre (11), il sig. SCAPIN GIACOMO, nato a Galliera Veneta (Padova) il 12/04/1957 e residente a Galliera Veneta (Padova) in via Statue, 22 B, C.F. SCPGCM57D12D879T in qualità di proprietario del terreno ubicato catastalmente in Comune di Rossano Veneto, foglio 8 mappali 243, a **conoscenza di quanto prescritto dall'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, sulla responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 48 del citato D.P.R. 445/2000, e sotto la propria personale responsabilità**

DICHIARA

- di essere proprietario esclusivo del terreno ubicato catastalmente in Comune di Rossano Veneto (VI) foglio 8 al mappale 243;
- che l'accesso al mappale sopracitati avviene da via Oriana Fallaci;
- che la legge regionale (L.R.) n. 11 del 23 aprile 2004 prevede che la pianificazione comunale si articoli in disposizioni strutturali, contenute nel Piano di Assetto del Territorio (P.A.T.), e in disposizioni operative, contenute nel Piano degli Interventi (P.I.), che insieme costituiscono il Piano Regolatore Comunale (P.R.C.);
- che l'art. 6 della citata L.R. 11/2004 prevede che:
  1. I Comuni possono concludere accordi con soggetti privati per assumere nella pianificazione proposte di progetti ed iniziative di rilevante interesse pubblico, al fine di determinare alcune previsioni del contenuto discrezionale degli atti di pianificazione territoriale ed urbanistica, nel rispetto della legislazione e della pianificazione sovraordinata, senza pregiudizio dei diritti dei terzi (vedi Comma 1 e 2);
  2. L'Accordo costituisce parte integrante dello strumento di pianificazione cui accede ed è soggetto alle medesime forme di pubblicità e di partecipazione. L'Accordo è recepito con il provvedimento di adozione dello strumento di pianificazione ed è condizionato alla conferma delle sue previsioni nel piano approvato (vd. comma 3);
  3. Per quanto non disciplinato dalla L.R. 11/2004, trovano applicazione le disposizioni di cui l'art. 11 comma 2 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme sul procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e s.m.i.;
- che il Comune di Rossano Veneto è dotato di P.A.T. (Piano di assetto del Territorio), approvato con D.G.R.V. n. 683 del 14/05/2013 e successiva variante di adeguamento approvata con D.C.C. n. 53 del 23/11/2019 ai sensi degli artt. 14 e 15 della L.R. 11/04;
- che in data 10/04/2014 con Deliberazione di Consiglio comunale n. 15 è stato adottato il "Primo Piano degli Interventi" in adeguamento al P.A.T. e che le soluzioni funzionali coerenti con quanto richiamato in precedenza richiedono la loro puntuale previsione in un autonomo P.I.;
- che in data 14/11/2014 con Delibera di Giunta Comunale n. 162 e s.m.i. sono stati stabiliti i valori indicativi delle valorizzazioni immobiliari attestanti l'interesse pubblico che sono pari alla valutazione del maggior valore generato dal presente intervento da corrispondere sotto forma di contributo straordinario;
- che in data 09/01/2015 con D.G.C. n. 02 e s.m.i. in particolare la modifica con D.G.C. n.116 in data 15/10/2020 sono stati definiti i criteri;
- che la presente dichiarazione è richiesta quale garanzia per l'eventuale approvazione del P.I.;
- che la finalità del presente accordo è di variare la conformazione dell'area residenziale con piccolo ampliamento cedendo l'area a viabilità esistente;

- che l'area di cui al presente Accordo, è inserita nel P.I. n. 10 adottato come indicazione di variante scheda d'intervento n. 48 (accordo "w") e viene descritto negli elaborati già adottati che si richiamano in toto nella presente dichiarazione;
- Che la valutazione del contributo perequativo definitivo non viene conteggiata in quanto si prende atto della presenza di una pubblica via denominata Oriana Fallacci il cui sedime viene ceduto gratuitamente dalla presente proprietà. a seguito del presente accordo, entro 90 giorni dall'approvazione della presente Variante con spese e frazionamenti a Carico della Proprietà.
- che in ragione degli impegni sopra assunti e definiti con apposita delibera di Giunta Comunale, come riportata nella presente dichiarazione, la richiesta ricopre valore di interesse pubblico prevalente;

LA DITTA SI IMPEGNA PER SE E PER I SUOI AVENTI CAUSA

Volendo ottemperare alle disposizioni la ditta che sottoscrive la presente dichiarazione d'obbligo conferma la premessa narrativa e le considerazioni proposte come parte integrante del presente Accordo.

Si ribadisce che il presente Accordo prevede il rilevante interesse pubblico con la corresponsione del seguente contributo perequativo calcolato ai sensi delle D.G.C. in premessa citate.

Si prende atto che gli interventi tutti verranno compiuti previa i dovuti provvedimenti connessi alla nuova destinazione dell'area.

La presente Dichiarazione fa seguito al provvedimento di adozione avvenuto in data 08/04/2021 con D.C.C.n. 17 e registra, prima dell'approvazione del P.I. n. 10, gli impegni di seguito definiti, che con la presente dichiarazione d'obbligo la ditta sostiene:

- garanzia della dotazione dei servizi e delle attrezzature definiti dalle N.T.O. del P.I. vigente, con le modalità previste dalle N.T.O. del P.I., in particolare permane l'obbligo di esecuzione delle opere di urbanizzazione e l'assunzione di tutti gli oneri per le opere necessarie e per le eventuali spese e/o contributi agli enti competenti per allacciare le reti tecnologiche dell'intervento (acquedotto, fognature, illuminazione pubblica, rete telefonica, rete distribuzione gas, rete distribuzione energia elettrica) alle reti esistenti e posare i relativi contatori, il tutto in conformità alle disposizioni tecniche impartite dagli enti gestori dei servizi. I nuovi pozzetti che alloggiano contatori privati non devono essere collocati in area pubblica.
- le opere definite al punto precedente non saranno soggette a scomputo degli oneri;
- di convenire che il pagamento del contributo straordinario chiamato contributo perequativo, determinato ai sensi dell'art. 3 delle N.T.O. del P.I. destinati ad interventi previsti dall'art. 16 comma 4 punto d) ter del DPR 380/01, non viene conteggiato in quanto trattasi di rimodulazione della zona edificabile con minima capacità per cessione di strada ad interesse pubblico.
- di monetizzare l'area a parcheggio pubblico da reperire prima della richiesta di agibilità dell'immobile;
- rendere edotti tutti gli eredi ed aventi causa dell'esistenza del presente atto;
- di obbligarsi ad osservare tutte le condizioni, prescrizione e scadenze contenute nel presente atto.

La ditta dà atto che in caso di non sottoscrizione del presente Accordo prima dell'approvazione della Variante al P.I. o se non si procedesse al pagamento del contributo perequativo l'Amministrazione Comunale potrà procedere alla variazione dell'area con il ritorno alla destinazione originaria, presente prima di tale richiesta, senza motivo di qualsivoglia pretesa nei confronti del Comune, neanche a titolo di rimborso spese (per esempio spese tecniche o diritti di segreteria o spese per atti o imposte o tasse corrisposte).

Dopo la definizione del presente Accordo giusto il disposto dell'art. 6 della L.R. 11/2004 lo stesso costituirà parte integrante del P.I. n. 10 del Comune di Rossano Veneto.

La presente dichiarazione deve ritenersi vincolante non solo per la ditta, che sottoscrive, ma anche per i suoi eventuali successori ed aventi causa a qualsiasi titolo.

In relazione a quanto stabilito al comma che precede, la ditta si obbliga inderogabilmente ad inserire le previsioni della presente Dichiarazione d'obbligo negli eventuali atti di cessione delle aree di sua proprietà interne all'Ambito soggetto ad Accordo.

La ditta presta al Comune di Rossano Veneto la più ampia ed illimitata garanzia circa la proprietà e disponibilità degli immobili oggetto della presente Dichiarazione.

Tutte le spese, comprese quelle di progettazione e pubblicità della variante al P.I. che sarà redatta da apposito tecnico incaricato dal Comune di Rossano Veneto, le imposte e le tasse, inerenti e conseguenti alla presente Dichiarazione, nonché dei successivi atti di convenzione e di cessione gratuita, sono a carico della Ditta proponente, che dichiara di assumerle. Le spese della variante al P.I. n. 10 pari al 3% dell'importo perequativo sostenuto con un minimo di €. 200 (euro duecento) risultano essere €. 200 già versati dalla ditta alla stipula della presente convenzione di Accordo.

La presente Dichiarazione non pregiudica i diritti di terzi ed è sospensivamente condizionato alla conferma delle sue previsioni, senza possibilità di rivalsa o pretesa alcuna nei confronti del Comune di Rossano Veneto, comprese le spese sostenute e già pagate dalla Parte privata.

Per quanto non espressamente previsto nella presente Dichiarazione, trovano applicazione le disposizioni dell'art. 6 della L.R. 23.04.2004, n. 11 e successive modificazioni ed integrazioni, oltre alle disposizioni contenute nei commi 2 e seguenti dell'art. 11 della L. 07.08.1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni.

I soggetti che sottoscrivono la presente Dichiarazione autorizzano il trattamento dei dati personali che le riguardano, nei limiti degli obblighi e delle formalità derivanti dalla presente dichiarazione.

Contestualmente dichiarano di essere a conoscenza che il trattamento di detti dati avverrà presso l'Amministrazione Comunale di Rossano Veneto, con l'utilizzo di procedure anche informatiche, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le finalità istituzionali, anche in caso di eventuale comunicazione a terzi, nel caso di richiesta di accesso e/o controllo.

Infine dichiarano di essere informati che sono riconosciuti i diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs. 30.06.2003, n. 196 e successive modificazioni ed integrazioni e che il titolare del trattamento cui possono rivolgersi per l'esercizio dei loro diritti è il Responsabile dell'Area Urbanistica del Comune di Rossano Veneto.

Letto, confermato e sottoscritto.

Firma del dichiarante (per esteso e leggibile)

COMUNE DI ROSSANO VENETO (Vicenza)

AUTENTICAZIONE DI SOTTOSCRIZIONE

(Art. 21, comma 2 – D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

Io sottoscritto ADRIANO FERRARO - Funzionario Incaricato dal Sindaco, attesto che la dichiarazione sopra riportata è stata resa e sottoscritta in mia presenza dai dichiaranti sopra generalizzati, da me identificati mediante:

Nome e cognome dell'intestatario

SCAPIN GIACOMO

CI N. CA34069HP DEL COMUNE DI GALLIERA VENETA

Data 17/11/2021

Il funzionario incaricato dott. Adriano Ferraro

SOTTOSCRIZIONI

Tutte le dichiarazioni da presentare alla Pubblica Amministrazione o ai gestori o esercenti di pubblici esercizi sono sottoscritte in presenza del dipendente addetto, ovvero sottoscritte e presentate unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore.

DECADENZA DAI BENEFICI

Qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.

3

NORME PENALI

Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal D.P.R. 445/2000, è punito ai sensi del codice penale e dalle leggi speciali in materia. L'esibizione di un dichiarazione contenente dati non più rispondenti a verità equivale ad uso di dichiarazione falso. Le dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dell'dichiarazione di notorietà sono considerate come fatte a pubblico ufficiale. Se i reati suindicati sono commessi per ottenere la nomina ad un pubblico ufficio o l'autorizzazione all'esercizio di una professione o arte, il giudice, nei casi più gravi, può applicare l'interdizione temporanea dai pubblici uffici o dalla professione e arte.

4